



UNIVERSITA' DI SASSARI



MIUR

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

DIPARTIMENTO DI TEORIE E RICERCHE DEI SISTEMI CULTURALI

Dottorato di Ricerca in Antropologia, Storia Medioevale, Filologia  
e Letterature del Mediterraneo Occidentale in Relazione alla Sardegna  
Ciclo XXI

*Coordinatore: Prof. Aldo Maria Morace*

## **Rendita e fiscalità nel Regno di Sardegna (prima metà del Trecento)**

Tutors

Prof.ssa Pinuccia Franca Simbula

Prof. Angelo Castellaccio

Dottorando

Fabrizio Alias

ANNO ACCADEMICO 2008-2009

## **Indice**

### **Introduzione**

### **Capitolo primo**

#### **L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO**

##### **I. L'amministrazione generale del Regno di Sardegna. L'ambito patrimoniale**

- I.1. L'amministrazione generale, p. 17
- I.2. Il doganiere, p. 19
- I.3. Il saliniere, p. 25
- I.4. Il bailo, p. 27
- I.5. Il guardiano del porto, p. 29
- I.6. Il portolano, p. 31
- I.7. Il camerlengo, p. 34
- I.8. Gli ufficiali della zecca, p. 36
- I.9. Il misuratore, p. 36
- I.10. Il pesatore, p. 38
- I.11. I guardiani delle porte, p. 39

### **Capitolo secondo**

#### **RENDITA E FISCALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGNO**

##### **I. FISCALITÀ**

###### **I.1. Fiscalità indiretta**

###### **I.1.1. La dogana**

- I.1.1.1 Cagliari, p. 44
- I.1.1.2 Sassari, p. 57
- I.1.1.3 Alghero, p. 60

- I.1.1.4 Iglesiasas, p. 62
- I.1.1.5 Terranova e i porti della Gallura, p. 65

### **I.1.2. La treta**

- I.1.2.1 Cagliari, p. 72
- I.1.2.2 Sassari, p. 79
- I.1.2.3 Alghero, p. 80
- I.1.2.4 Terranova, p. 81

### **I.1.3. I diritti di misurazione, p. 81**

#### **I.1.4. La pesatura, p. 85**

#### **I.1.4. L'ancoraggio, p. 89**

#### **I.1.5. La macellazione delle carni, p. 93**

## **I.2. Fiscalità diretta**

### **I.2.1 L'imposta pagata dalla comunità ebraica di Cagliari, p. 95**

### **I.2.2 Le *ajudas*, p. 97**

### **I.2.3 L'imposta di sostituzione al servizio armato, p. 105**

## **II. RENDITA**

### **II.1. Il patrimonio regio**

#### **II.1.1 Le ville, p. 109**

#### **II.1.2 Le città, p. 123**

### **II.2. Le saline**

#### **II.2.1 Produzione e vendita del sale, p. 149**

#### **II.2.2 Il prezzo del sale, p. 152**

### **II.3. La zecca di Iglesias, p. 155**

### **II.4. Il censo pagato dai feudatari al sovrano, p. 162**

### III. L'ANDAMENTO DELLE ENTRATE

- III.1 La dogana, p. 168
- III.2 La *treta* dei cereali, p. 184
- III.3 Misurazione e pesatura, p. 191
- III.4 Altri diritti, p. 196
- III.5 Le imposte dirette, p. 198
- III.6 Il patrimonio regio, p. 200
- III.7 Le saline, p. 203
- III.8 La zecca, p. 216
- III.9 I censi pagati dai feudatari, p. 222

#### Capitolo terzo

#### IL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE REGIA E MUNICIPALE: IL CASO DI CAGLIARI

- 1.1 La concessione di *imposicions*, p. 230
- 1.2 La quota della *treta* gestita dalla città, p. 239
- 1.3 Il pagamento delle imposte tra la città e il porto, p. 244

Bibliografia, p. 247

## Introduzione

Alla fine del medioevo i sovrani aragonesi, così come avveniva nel resto dell'Occidente, rafforzarono gli apparati amministrativi dei propri regni, dando forma alla base su cui si sarebbe strutturato lo Stato moderno<sup>1</sup>. Per ciascun sovrano scopo prioritario era controllare capillarmente il territorio, costruendo un apparato di riscossione delle imposte tale da poter disporre di introiti sicuri e continui attraverso cui coprire le spese correnti e quelle straordinarie. Il problema delle entrate era centrale soprattutto nell'organizzazione delle attività belliche, particolarmente frequenti nel basso medioevo. Le guerre venivano finanziate per mezzo di molteplici risorse, che andavano dal debito all'alienazione di porzioni del patrimonio regio. La pressione fiscale risultava perciò determinante per supportare la politica di offesa e difesa<sup>2</sup>. Il re guadagnava inoltre dalle imposizioni sulla compravendita, sulla misurazione e sul passaggio delle merci, facendosi garante del regolare svolgimento delle attività commerciali. L'esercizio della sovranità prevedeva poi il prelievo di imposte dirette, che colpivano congiuntamente le comunità urbane e quelle rurali<sup>3</sup>, e tra queste in particolare quella ebraica<sup>4</sup>. Per ragioni di politica militare poteva inoltre essere riscossa dai vassalli un'imposta sostitutiva del servizio di cavalli armati, circostanza ampiamente attestata nel corso del XIV secolo. Spettavano quindi al sovrano una serie di rendite sul patrimonio immobiliare, derivanti da censi, alienazioni, e diritti enfiteutici, dai monopoli, quali le miniere e le saline, o dai mezzi di produzione, quali forni e mulini. A queste andavano ad aggiungersi le cosiddette rendite giurisdizionali, dedotte principalmente dall'esercizio della giustizia. Tutta questa messe di entrate era tuttavia insufficiente alla totale copertura delle spese, ragione per cui, a partire dal Trecento, in diversi regni si sviluppò una fiscalità capace di imporsi valicando i limiti del patrimonio direttamente controllato dal sovrano<sup>5</sup>, adottando di volta in volta strategie che non si esaurivano nell'ambito strettamente fiscale.

<sup>1</sup> *The rise of the fiscal State in Europe, c. 1200-1815*, ed. R. Bonney, Oxford, Clarendon Press 1999; M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catalunya (segles XIII-XIV)*, Girona-Vic 1995.

<sup>2</sup> M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, «Corts», «Parlaments» y fiscalidad en Cataluña: las «profertes» para las guerras mediterráneas (1350-1356), in *El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca (Huesca), 20-25 septiembre 1993, Actas, I-V, Zaragoza 1996, tomo I, vol. 4º, pp. 251-272; ID., *Defensar lo Principat de Catalunya en la segunda mitad del siglo XIV: de la prestación militar al impuesto*, in ID., *Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV. Estudios sobre fiscalidad y finanzas reales y urbanas*, Barcelona 2003, pp. 171-211.

<sup>3</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV. Estudios sobre fiscalidad y finanzas reales y urbanas*, Barcelona, CSIC 2003

<sup>4</sup> Ivi, p. 12.

<sup>5</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catalunya*, cit., pp. 9-17

Gli studi sulla fiscalità medievale hanno conosciuto negli ultimi quindici anni una stagione particolarmente felice, se si guarda, ad esempio, a quanto pubblicato in Italia<sup>6</sup>, Spagna<sup>7</sup> e Francia<sup>8</sup>. I territori della Corona d’Aragona, ed in particolare la Catalogna, hanno costituito e costituiscono tuttora l’ambito privilegiato delle analisi di Manuel Sánchez Martínez e della sua scuola<sup>9</sup>. Tra gli aspetti maggiormente indagati spiccano i modelli fiscali, le connessioni tra fiscalità regia e municipale, il diritto alla riscossione delle imposte, la rendita feudale, motivi storiografici sui quali le diverse esperienze in materia fiscale dei regni dell’Europa occidentale trovano se non una sintesi, uno spazio comune in cui confluire<sup>10</sup>. L’approccio comparativo che deve necessariamente investire dati numerici e differenti contesti geopolitici consente di evitare due pericoli: quello di considerare singolari elementi invece comuni a diverse aree dell’Occidente, e viceversa di non attribuire la giusta rilevanza alle peculiarità regionali<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. P. CAMMAROSANO, *Il sistema fiscale delle città italiane nel tardo medioevo*, in *Col-loqui “Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana”*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 79-88; Id., *Le origini della fiscalità pubblica delle città italiane*, in *La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)*, a cura di A. Furió, in «Revista d’Història Medieval», 7, València 1996, pp. 39-52; Id., *L’esercizio del potere: la fiscalità*, in *Federicio II e le città italiane*, Palermo 1994, pp. 104-111; G. PINTO, *Vino e fisco nelle città italiane dell’età comunale (secc. XIII-XIV)*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. F. Simbula, I-II, Roma 2000, I, pp. 167-177; G. PETRALIA, *Fiscalità, politica e dominio nella Toscana fiorentina alla fine del Medioevo*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*. Atti del seminario (San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di Id. e W. Connell, Pisa 2000; M. GINATEMPO, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000.

<sup>7</sup> Cfr. M. Á LADERO QUESADA, *Estructuras y políticas fiscales en Baja Edad Media*, in *Poteri economici e poteri politici secc. XIII-XVIII*. XXX Settimana di Studio dell’Istituto Internazionale di Storia Economica «Francesco Datini» di Prato, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1999, pp. 369-410; M. A. ID., *Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369)*, Madrid 1993; D. MENJOT, COLLANTES DE TERÁN A., *Hacienda y fiscalidad concejiles en la Corona de Castilla en la Edad Media*, in «Historia. Instituciones. Documentos», 23, Sevilla 1996, pp. 213-254.

<sup>8</sup> Cfr. GUILLERÉ C., *Fiscalité et société à Gérone au XIVe siècle*, in *Col-loqui “Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana”*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, p. 367-382; A. RIGAUDIÈRE, *Comptabilité municipale et fiscalité: l’exemple du livre de comptes des consuls de Saint-Flour pour l’année 1437-1438*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille) 1. Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996, pp. 101-129.

<sup>9</sup> P. ORTÍ GOST, M. SÁNCHEZ, M. TURULL, *La gènesi de la fiscalitat municipal en Catalunya*, in «Revista d’Història Medieval», 7, València 1996, pp. 115-134; MORELLÓ BAGET J., *Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona: Reus i Valls, segles XIV-XV*, Barcelona 2001; P. VERDÉS, *Sobre la regalia d’establir impositions i barres a Catalunya: la convinença de Sant Joan Despí (1370)*, in «Initium. Revista catalana d’història del dret», 10 (2005), pp. 545-578.

<sup>10</sup> Cfr. *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille) 1. Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996; *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen)*. 2. *Les systèmes fiscaux*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1999; *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen)*. 3. *Redistribution et utilisation des recettes fiscales*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez, Toulouse 2002; *Col-loqui “Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana”*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997; *Finanzas y fiscalidad municipal*. V Congreso de Estudios Medievales, León, 2-16 de octubre de 1995, León 1997; *Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999.

<sup>11</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *Algunas consideraciones sobre el crédito en la Cataluña medieval*, in *El món del crèdit a la Barcelona medieval*, in «Barcelona. Quaderns d’Història», pp. 9-26.

In tale contesto, il caso del Regno di Sardegna può rappresentare un utile banco di prova per verificare l'applicabilità di modelli generali e analizzare genesi e sviluppo della macchina fiscale regia approntata nell'isola, cercando di cogliere continuità, interazioni e fratture rispetto alle esperienze di matrice "giudicale", comunale e signorile, precedenti e coeve. Nel 1323, a quasi un trentennio dall'infeudazione di Bonifacio VIII, il re d'Aragona avviava la campagna di conquista del Regno di Sardegna e Corsica<sup>12</sup>, forte dell'appoggio del giudice d'Arborea, dei Doria, dei Malaspina e del Comune di Sassari. La prima fase dell'espansione si tradusse così nella conquista dei domini sardi di Pisa, coincidenti con le aree del Cagliaritano e della Gallura. I tratti principali dell'apparato amministrativo regio andarono delineandosi parallelamente alla difficile convivenza della Corona con alleati prima riottosi poi apertamente ostili al sovrano d'Aragona, che avrebbe completato la conquista dell'intera isola solamente nel XV secolo inoltrato. La nostra tesi si prefigge tuttavia di indagare le forme di prelievo e la natura dei diritti riscossi dal sovrano durante la prima metà del Trecento. Una scansione cronologica dettata dall'avvenimento spartiacque rappresentato dalla rottura della trentennale alleanza con il giudice di Arborea (1353) e dalla conseguente prima messa a punto istituzionale della compagine monarchica costituita dal Parlamento del 1355.

Attraverso un'intensa attività normativa, Giacomo II, Alfonso IV e Pietro IV, definirono via via le competenze dei singoli uffici amministrativi, nel tentativo di ottimizzare la riscossione e la gestione delle entrate. Il nuovo Regno, costruito su una realtà composita, indusse i sovrani aragonesi a intervenire secondo logiche diverse, che da un lato intendevano preservare i modelli istituzionali preesistenti e dall'altro puntavano a impiantare quelli già collaudati all'interno della Corona d'Aragona.

A partire dal titolo, la tesi si propone di esplorare la struttura della rendita e della fiscalità, binomio che ha funzionato da base teorica per lo svolgimento della ricerca. La storiografia ha trattato questi temi attraverso molteplici angolazioni, partendo da differenti premesse metodologiche. Un possibile approccio è quello della classificazione dei diritti riscossi, in stretta relazione all'articolazione degli uffici patrimoniali, seguendo inoltre l'organizzazione propria delle registrazioni contabili. Le competenze del camerlengo di Iglesias, ad esempio, si estendevano dalla riscossione delle imposte a quella delle multe, dal controllo della produzione dell'argento al prelievo dei censi enfiteutici. Tale modello d'analisi tiene conto dell'organizzazione del singolo ufficio prescindendo dalla natura di ciascun diritto. Al contrario, la presente ricerca si basa su un modello differente, proposto da Pere Ortí nel suo

---

<sup>12</sup> Cfr. F. C. CASULA, *La Sardegna aragonese*, I-II, Sassari 1990; V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. 1297-1314*, I-II, Madrid 1956.

studio sulla Barcellona medievale<sup>13</sup>. Da una parte la fiscalità, cioè l'insieme dei prelievi gravanti sul commercio o sulle comunità urbane e rurali; dall'altra la rendita, cioè i proventi derivanti dal controllo della terra e dei mezzi di produzione e dai monopoli. La scelta è stata obbligatoriamente selettiva: alcune forme di introito, quali quelle derivanti dall'esercizio della giustizia, non hanno trovato spazio all'interno delle due categorie di rendita e fiscalità. L'ambito fiscale di competenza del sovrano non coincideva tuttavia con la totalità del Regno, dal momento che il patrimonio ecclesiastico e quello feudale sfuggivano in qualche modo alla riscossione delle imposte. Altre forme di finanziamento, invece, quali il debito, per quanto strettamente relazionate alla fiscalità, non vi rientrano specificamente e per questo motivo sono state trattate solo indirettamente.

Occorre sottolineare come il Regno di Sardegna non sia mai stato fatto oggetto di trattazione sistematica relativamente alle modalità di riscossione dei diritti e all'analisi delle singole imposte, per quanto non manchino studi su aspetti parziali del fenomeno. Il punto di partenza per lo studio sulla fiscalità e sulla finanza del Regno di Sardegna è costituito dal volume dedicato da Ciro Manca alle fonti economiche dell'Archivio della Corona d'Aragona<sup>14</sup>. L'autore, oltre a passare in rassegna le serie archivistiche della sezione *Real Patrimonio*<sup>15</sup>, fornisce nell'introduzione un quadro della situazione economica e finanziaria del Regno, individuando tra la prima e la seconda metà del Trecento il passaggio da un'economia di pace a un'economia di guerra. Lo scontro con il giudicato di Arborea, trascinato sino al XV secolo, e la peste del 1348, sono le cause scatenanti di questo mutamento. Se lo studio di Manca ha evidenziato il ruolo fondamentale della documentazione barcellonese per la conoscenza della storia economica e finanziaria, a distanza di quarant'anni si avverte ancora l'esigenza di uno studio organico capace di delineare nella sua totalità il quadro fiscale del Regno. La storiografia si è infatti concentrata su singole tematiche, come dimostrano gli studi sull'esportazione del sale e del grano, sviluppati rispettivamente dallo stesso Ciro Manca<sup>16</sup> e da Marco Tangheroni<sup>17</sup>, che privilegiano certamente gli aspetti economici. Nel volume sul commercio del sale, Manca ribalta la visione comunemente accettata sulla politica fiscale aragonese nell'isola: rileggendo un documento erroneamente interpretato da Amat di San

---

<sup>13</sup> Cfr. P. ORTÍ GOST, *Renda i fiscalitat en un ciutat medieval: Barcelona (segles XII-XIV)*, Barcelona 2000.

<sup>14</sup> Cfr. C. MANCA, *Fonti e orientamenti per la storia economica della Sardegna aragonese*, Padova 1967.

<sup>15</sup> Cfr. F. UDINA MARTORELL, *Fuentes documentales del Archivo del Real Patrimonio (Maestre Racional) relativeas a Cerdeña*, in «Archivio Storico Sardo», XXVIII (1961), pp. 243-254

<sup>16</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano 1966.

<sup>17</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei paesi della Corona d'Aragona. I. La Sardegna*, Pisa 1981



Filippo<sup>18</sup>, l'autore ha dimostrato come le tariffe della dogana di Cagliari non fossero così gravose da scoraggiare la frequentazione dei mercanti stranieri. Oltre al lavoro sul commercio dei cereali, Marco Tangheroni ha scritto una fondamentale monografia su Iglesias, in cui la storia della città sardo-pisana e poi catalana è indagata trasversalmente: dall'economia alla società, dalla politica alla fiscalità<sup>19</sup>. Quest'ultimo aspetto, per noi di particolare interesse, è stato trattato in tutte le sue componenti, rivelando la complessità delle entrate regie. Queste derivano sempre dalla titolarità di un diritto che, attraverso l'apparato di riscossione, si traduce in introito. Iglesias è così un esempio significativo per illustrare la diversa natura dei diritti del re: città mineraria ma al contempo sede di attività commerciali e oggetto di imposizioni straordinarie da parte del sovrano. Il lavoro su Iglesias rappresenta l'unico studio sistematico di una città regia. In ambito fiscale, il contributo di Pinuccia Simbula sugli statuti doganali di Cagliari rappresenta un'ulteriore eccezione. Sebbene la città venga analizzata prevalentemente in relazione al suo porto, emerge un'ampia panoramica sui meccanismi impositivi utilizzati dai Catalano-Aragonesi<sup>20</sup>. L'analisi delle dogane della Gallura è stata affrontata negli studi di Antonello Mattone<sup>21</sup>, il quale si è soffermato sugli statuti portuali, mentre mancano, per carenza di dati documentari, contributi sulla dogana del porto di Sassari (Torres). Un ulteriore vuoto storiografico riguarda lo studio del patrimonio regio, nonostante l'edizione di una fonte quale il *Compartiment de Sardenya*<sup>22</sup>, che fotografa le entrate fiscali e le rendite del Regno nel 1358, rifacendosi parzialmente sulle statistiche patrimoniali e fiscali pisane degli anni Venti del Trecento<sup>23</sup>. Un caso isolato è rappresentato dallo studio di Pinuccia Simbula e Giuseppe Meloni sul recupero del patrimonio regio alienato<sup>24</sup>, tematica che si inserisce nel percorso di ricerca inaugurato per la Corona d'Aragona da Maria Teresa Ferrer

<sup>18</sup> Cfr. V. AMAT DI S. FILIPPO, *Del commercio e della navigazione dell'isola di Sardegna nei secoli XIV e XV*, Cagliari 1865.

<sup>19</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, Napoli 1985.

<sup>20</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, Cagliari 2000.

<sup>21</sup> Cfr. A. ARGOLAS, A. MATTONE, *Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna. Terranova (Olbia) in Gallura nei secoli XV-XVIII*, in *Da Olbia a Olbia. 2500 anni di una città mediterranea*. Atti del Convegno internazionale di Studi. Olbia, 12-14 maggio 1994, I-III, Sassari 1996, II, pp. 127-251.

<sup>22</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, in "Collección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón", tomo XI, Barcelona 1856.

<sup>23</sup> Cfr. F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari alla metà del secolo XIII*, in "Archivio Storico Sardo", XXV, Fasc. 1-2 (1957), pp. 319-432; ID., *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV*, in "Archivio Storico Sardo", XXV, Fasc. 3-4 (1958), pp. 1-98; ID., *Liber Fondachi. Disposizioni del Comune pisano concernenti l'amministrazione della Gallura e delle rendite della curatoria di Galtelli*, in "Annali delle Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari", XXIX (1961-65), pp. 215-299; ID., *Il Registro n. 1352 dell'Archivio di Stato di Pisa (Opera del Duomo)*, in "Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari", VI (1982), pp. 5-93

<sup>24</sup> G. MELONI, P. F. SIMBULA, *Demografia e fiscalità nei territori regi del regno di Sardegna al principio del XV secolo*, in *El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca (Huesca), 20-25 septiembre 1993, Actas, Zaragoza 1996, tomo I, vol. 3°, pp. 155-188

Mallol<sup>25</sup>. Anche l'ambito della fiscalità municipale, ad eccezione di un articolo di Ester Gessa sull'imposta del vino a Cagliari<sup>26</sup>, rimane totalmente scoperto. Relativamente alla fiscalità diretta, Cecilia Tasca si è occupata, all'interno della sua monografia sugli ebrei di Cagliari, del tributo pagato dalla comunità cittadina<sup>27</sup>. La fiscalità straordinaria, oltre alle pagine dedicate da Tangheroni nello studio su Iglesias, non è mai stata indagata a fondo. Così come sulle contribuzioni straordinarie per il finanziamento delle campagne militari non si è investigato abbastanza, abbandonando la strada tracciata da Giuseppe Meloni in un articolo relativo ai contributi versati in occasione dello scontro con i Doria<sup>28</sup>.

Il quadro storiografico appena descritto sconta da un lato un deficit di interesse a vantaggio di altre tematiche, ma è certamente condizionato anche dalla frammentarietà delle informazioni sulla fiscalità nel Regno, particolarmente significativa per la prima metà del Trecento. Il primo essenziale momento della presente ricerca è stato pertanto quello dell'esplorazione archivistica, a cominciare naturalmente dall'esame della documentazione conservata presso l'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona, sia nella sezione del *Real Patrimonio*, *Maestro Racional* che in quella della *Cancillería*<sup>29</sup>. Fondamentali strumenti di supporto e orientamento sono stati il già citato lavoro di Ciro Manca sulle fonti economiche, quello di Gabriella Olla Repetto che in parte ne costituisce la continuazione<sup>30</sup>, nonché i registi delle *cartas reales* editi da Francesco Cesare Casula<sup>31</sup>, Luisa D'Arienzo<sup>32</sup> e Marina Scarlata<sup>33</sup>. Per la sua costitutiva organicità è stata ovviamente rivolta una particolare attenzione alla serie *Sardiniae* dei registri della *Cancillería*, che pur riportando quasi tutta la documentazione

---

<sup>25</sup> Cfr. M. T. FERRER I MALLOL, *El patrimoni reial i la recuperació dels senyorijs jurisdiccionalis en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, in "Anuario de Estudios Medievales", 7 (1970-1971), pp. 351-491.

<sup>26</sup> Cfr. E. GESSA, *La gabella del vino a Cagliari (secc. XIV-XVIII)*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. F. Simbula, I-II, Roma, Carocci 2000, I, pp. 229-243; anche in *Storia della vite e del vino in Sardegna*, a cura di M. L. Di Felice e A. Mattone, Roma-Bari, Laterza 2000, pp. 64-73.

<sup>27</sup> Cfr. C. TASCÀ, *Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo. Società, cultura, istituzioni*, Cagliari, Deputazione di Storia Patria per la Sardegna 1992.

<sup>28</sup> Cfr. G. MELONI, *Documenti demografici ed economici sulla Sardegna catalana (1350)*, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari", IV (LXI) (1982), pp. 13-67.

<sup>29</sup> Cfr. R. CONDE, *Estudio tipológico de la documentación comercial y financiera medieval: Fuentes del Archivo de la Corona de Aragón*, Valencia 1981; *Guía del Archivo de la Corona de Aragón*, Madrid 1958 (ed. curata da M. A. Aragón Cabañas, M. Llovet de Font, J. Martínez Ferrando, V. Salavert y Roca, F. Soldevila, F. Udina Martorell).

<sup>30</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Saggio di fonti dell' "Archivo de la Corona de Aragón" di Barcellona relative alla Sardegna aragonese (1323-1479)*, Roma 1975.

<sup>31</sup> Cfr. F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, CEDAM 1970.

<sup>32</sup> Cfr. L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, CEDAM 1970.

<sup>33</sup> Cfr. M. SCARLATA, *Carte Reali Diplomatiche di Giacomo II d'Aragona (1297-1327), riguardanti l'Italia*, Palermo 1993.

relativa al Regno di Sardegna, accorpa dati solo in parte di natura patrimoniale o fiscale. Nei registri è infatti presente la documentazione inviata (ed anche ricevuta) dal sovrano agli ufficiali regi, ai feudatari e alle *universitates* cittadine. Attraverso un esame sistematico quanto laborioso è stato possibile individuare di una serie di privilegi, infeudazioni, ordini, concessioni, nomine etc., utili a delineare le competenze degli ufficiali, il patrimonio infeudato e le concessioni enfiteutiche, i privilegi cittadini e le franchigie.

I registri del *Real Patrimonio* offrono invece una fotografia dettagliata delle entrate riscosse e poi versate all'amministratore generale con le relative ricevute. La documentazione fiscale veniva in seguito inviata a Barcellona, dove il supremo organo contabile della Corona, il maestro razionale, verificava la regolarità dei versamenti e dichiarava chiusa l'attività degli ufficiali, chiedendo, in caso contrario, giustificazione delle eventuali mancanze. La rigorosa verifica contabile a cui gli ufficiali erano sottoposti, permette, laddove i dati sono presenti in maniera continuativa, di seguire i movimenti di denaro. Fornisce, inoltre, dati certi sui diritti riscossi da ciascun ufficiale, sulle tariffe delle imposte e sul valore degli introiti. L'aspetto limitante connesso alla ricerca nei registri patrimoniali è rappresentato dalla loro discontinuità: anche quando l'elenco dei registri dell'amministrazione generale fornisce date di compilazione che sembrerebbero indicare per tutta la prima metà del secolo una copertura senza soluzione di continuità, si tratta spesso di registri relativi alle sole uscite, mentre quelli delle entrate sono frequentemente frammentari e incompleti.

Tra le singole fonti rivelatesi particolarmente ricche di informazioni spicca un documento (individuato da Pinuccia Simbula nell'Archivio della Corona d'Aragona tra i *Papeles para encorporar*) relativo alla cessione di imposizioni in favore della *villa* di Bonaria. L'importanza della carta risiede nel fatto che contiene il modello tariffario che sarebbe stato successivamente introdotto nella città di Cagliari. Ugualmente utile è un registro, conservato presso l'Archivio della Cattedrale di Barcellona, relativo all'attività del mercante Johan Benet, che permette di conoscere le tariffe delle imposizioni municipali di Cagliari<sup>34</sup>, rivelando come *ajuda* e *imposició* fossero due imposte gestite dal consiglio cittadino e pertanto non riscosse dal sovrano<sup>35</sup>.

Il contributo offerto dalle fonti edite non è meno rilevante, stante la possibilità se non l'obbligo di rileggere la documentazione già conosciuta alla luce delle acquisizioni

---

<sup>34</sup> ACB, *Extravagants. Comptes de companyies, comerciants, navegants, individuts etc. (1268-1864). Libre de compres i vendes de Johan Benet. Cagliari, 1332-1338.*

<sup>35</sup> Cfr. M. MARSÀ, *Le relazioni commerciali tra Cagliari e Barcellona nella prima metà del secolo XIV*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 5 (1980), pp. 65-103

storiografiche più aggiornate. Particolarmente significativo è il patrimonio di informazioni che risiede nei documenti conservati negli archivi cagliaritari (Archivio Comunale e Archivio di Stato innanzitutto). Le pur datate opere di Raffaele di Tucci<sup>36</sup> e Michele Pinna<sup>37</sup> permettono di ricostruire molta della corrispondenza intercorsa tra gli ufficiali regi e il sovrano, oltre ai privilegi concessi alla città. Il *Coeterum*, documento istitutivo degli ordinamenti municipali di Cagliari, riporta al suo interno la prima concessione in materia fiscale<sup>38</sup>. Le *Ordinacions* dei Consiglieri contengono invece le norme introdotte per la regolamentazione della vita civica, tra cui, per quel che interessa questa ricerca, diversi riferimenti alle imposte, alle sanzioni in caso di evasione fiscale e ai luoghi della riscossione<sup>39</sup>. Allo stesso modo, la produzione statutaria di Iglesias e Sassari, precedente alla dominazione catalano-aragonese ma confermata seppur accompagnata e modificata da successive disposizioni (*Addenda*), fornisce informazioni certamente utili per comprendere la politica fiscale regia e il rapporto dialettico tra corte e realtà municipali<sup>40</sup>.

Come già osservato in precedenza, la metà del XIV secolo rappresenta per l'isola un momento di grandi mutamenti, ma è al contempo anche il punto d'arrivo di una lunga serie di riforme amministrative destinate a concludersi nel 1355, con l'ordinamento predisposto da Pietro IV per la parte meridionale del Regno<sup>41</sup>. Questi cambiamenti, spesso repentini, vengono ricostruiti nel primo capitolo della tesi, dedicato all'analisi del ruolo degli ufficiali regi d'ambito patrimoniale. Ciò che emerge con chiarezza è come nella complessa costruzione dell'apparato di governo i Catalano-Aragonesi abbiano operato tenendo conto della duplice esigenza di conservare le istituzioni preesistenti (dando vita ad un modello fiscale disegnato sostanzialmente su quello pisano) ed introdurre modelli amministrativi già in uso negli altri regni della Corona d'Aragona<sup>42</sup>.

Il secondo capitolo è specificatamente dedicato allo studio della fiscalità e della rendita nel

<sup>36</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il libro verde della città di Cagliari*, Cagliari 1925; cfr. inoltre G. PICINELLI MAURY, *Il libro Verde della città di Cagliari*, in «Archivio Storico Sardo», VIII (1912), pp. 101-144.

<sup>37</sup> Cfr. M. PINNA, *Indice dei documenti cagliaritari del R. Archivio di Stato*, Cagliari 1903.

<sup>38</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, cit., pp. 145-154, in particolare: pp. 151-152, doc. XXXXI (1327, agosto 25).

<sup>39</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., pp. 19-80; *Libro delle ordinanze dei Consellers della città di Cagliari (1346-1603)*. Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna. 5. Edizione di Francesco Manconi, Sassari 2005; M. PINNA, *Le Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari del Secolo XIV*, in «Archivio Storico Sardo», XVII (1929), pp. 1-272.

<sup>40</sup> Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codex diplomaticus Ecclesiensis*, I-II, in «Historiae Patriae Monumenta», tomo XVII, Torino 1877; V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1911.

<sup>41</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, in «Studi Saresesi», XI (1933), pp. 1-71.

<sup>42</sup> Cfr. J. LALINDE ABADIA, *La Corona de Aragón en el Mediterraneo Medieval (1229-1479)*, Zaragoza 1979; V. FERRO, *El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*, Vic 1987.

Regno di Sardegna, attraverso un'analisi delle imposte e delle rendite che non segue di pari passo l'organizzazione degli uffici ma privilegia la natura del prelievo al fine di indagare con maggiore precisione le caratteristiche dei singoli diritti, relazionandoli alla potestà impositiva del sovrano e alle stesse politiche fiscali. Il quadro del Regno di Sardegna è coerente con la tendenza riscontrata in tutta la Corona d'Aragona, mostra cioè il ricorso ad un alto numero di imposte indirette, in grado di garantire maggiori entrate, a detrimento di quelle dirette, cui venne deliberatamente riservato un ruolo più marginale. Per questo motivo nella tesi è stato dato ampio spazio alle imposizioni indirette, soprattutto a quelle doganali. Coerentemente con quanto detto più sopra, le tariffe della dogana di Cagliari risultano ricalcate su quelle vigenti nel periodo pisano, particolarmente in ambito portuale (ma anche per la dogana di terra è documentato il richiamo al *temps dels Pisans*), scelta dettata dalla volontà di non mutare gli equilibri commerciali preesistenti. A Iglesias la continuità con il precedente modello doganale venne garantita attraverso la conferma dello statuto cittadino. Sassari e il porto di Torres recepirono, invece, alla metà degli anni Trenta, le tariffe doganali di Cagliari, superando il vecchio regime tariffario. Ci sembra che non si sia insistito abbastanza sulle rimostranze della città contro l'introduzione di nuove imposizioni (*drets nous*), che avevano sostituito quelle precedenti (*drets vells*). Il progetto perseguito dalla Corona era peraltro quello di sviluppare al massimo il porto di Torres, facendone il polo di tutti i traffici commerciali del nord Sardegna, sul modello seguito per Cagliari nella parte meridionale del Regno. Tuttavia, l'instabilità generata dalle rivolte dei Sassaresi e il ruolo concorrenziale del porto della vicina Alghero, controllato dai Doria sino agli anni Cinquanta del Trecento, resero impossibile l'attuazione dei programmi catalano-aragonesi. Diverso è il contesto emerso relativamente alle dogane della Gallura, che per quasi tutta la prima metà del secolo vennero infeudate insieme alle ville di Terranova, Posada e Orosei, ad esclusione dell'imposta sull'esportazione dei cereali (*treta*). Per quanto la sua riscossione fosse sotto la competenza del doganiere, alla *treta* è stato riservato nella tesi uno spazio specifico, non soltanto per la riconosciuta importanza dei cereali nel tardo medioevo<sup>43</sup>, ma per il fatto che il loro commercio veniva gestito autonomamente rispetto a quello di altri beni, con specifiche politiche economiche e relative differenti tariffe. L'analisi del movimento delle merci dai porti al mercato cittadino e viceversa ha permesso di precisare le diverse fasi che scandivano l'applicazione delle imposte: l'obbligo di misurazione e pesatura mediante le misure ufficiali, la riscossione di diritti in ambito cittadino e portuale, quali la macellazione delle carni, l'ancoraggio dei

<sup>43</sup> Cfr. il classico lavoro di G. PINTO, *Il libro del biadaio. Carestie e Annona a Firenze dalla metà del Duecento al 1348*, Firenze 1978.

bastimenti, etc.

La trattazione delle delle imposte dirette è invece condizionata anche dalle poche fonti a disposizione. Un'importante eccezione è costituita dall'imposta, ordinaria, gravante annualmente sulla comunità ebraica di Cagliari, unico caso documentato in ambito urbano. Informazioni utili sono venute, relativamente alle imposte straordinarie, dalle contribuzioni richieste per la politica miliare nel Regno (versamenti sostitutivi del servizio armato, *ajudas*, etc.).

È stata inoltre sviluppata l'analisi della rendita, rappresentata dall'insieme degli introiti derivanti dal patrimonio regio, tanto quello infeudato quanto quello che rimaneva nelle mani del re, e dal controllo dei monopoli ad esso legati, come la produzione dell'argento e del sale. Quello del "feudalesimo" ha finito col diventare sul lungo periodo il tratto saliente della monarchia catalano-aragonesa in Sardegna, sia nell'ottica regia che nella percezione delle popolazioni sottoposte al dominio feudale. Fin dal 1323 le concessioni in feudo risposero da un lato alla necessità di remunerare coloro che avevano contribuito finanziariamente o militarmente ad organizzazione la conquista del Regno, dall'altro (a partire dal 1325), furono utilizzare come strumento politico per il controllo del territorio. I vassalli regi, all'interno dei propri feudi, godevano della possibilità di riscuotere le imposte; in cambio, fornivano un certo numero di unità armate e, in alcuni casi, anche il pagamento di un censo annuale. I territori non infeudati ricadevano sotto la gestione dell'amministratore generale, il quale provvedeva a riscuotere le imposte dirette ed indirette, a prelevare i canoni derivanti dall'affitto dei terreni, dai diritti degli stagni etc. In ambito urbano il sovrano aveva diritto a una serie di canoni e censi legati ai monopoli. La macellazione e la vendita delle carni, la vendita del pesce, l'uso dei forni erano attività che necessitavano dell'autorizzazione regia, così come le strutture che le ospitavano, e che dunque venivano date in enfiteusi. La forma di monopolio che garantiva la rendita più importante era quella legata all'ambito minerario e delle saline. In realtà il sovrano non esercitava il prelievo diretto sulla fase di estrazione dell'argento: questa era libera, perché il re era interessato a incoraggiarla. Gli introiti che il sovrano incamerava derivavano infatti dalla produzione dell'argento. La costruzione e l'utilizzo di forni in cui colare l'argento erano un diritto regio, e pertanto la concessione di cui beneficiavano i privati (*guelchi*) era gravata dal pagamento di censi. Sulla produzione il re riscuoteva un censo fisso, proporzionale al numero delle colature, e una quota dell'argento colato. Questi introiti rappresentavano tre forme di pagamento che colpivano la produzione e non la vendita, che

veniva tassata attraverso l'imposta di misurazione.

Come hanno chiarito i magistrali lavori di Marco Tangheroni, anche la coniazione della moneta, di fatto, si traduceva per il sovrano in una rendita. Tutto l'argento estratto e lavorato doveva essere venduto alla zecca del Regno, che poi avrebbe provveduto alla coniazione. La differenza tra le spese d'acquisto e il valore che lo stesso sovrano attribuiva alla moneta messa in circolazione rappresentava un ricavo che finiva nelle casse regie. La rendita derivante dal monopolio del sale rispondeva invece ad una logica differente. Il re, in questo caso, era il soggetto che si occupava dell'estrazione, della lavorazione e della vendita del prodotto, fissandone al contempo il prezzo d'acquisto. Il relativo commercio non era gravato da gabelle, giacché, una volta acquistato, il sale poteva essere liberamente esportato. Era attraverso la regolamentazione del prezzo di vendita che il sovrano esercitava un vero e proprio prelievo fiscale.

Oltre che alla tassonomia e alla natura dei vari introiti del Regno, è stata prestata attenzione al meccanismo dell'appalto della riscossione, cui i sovrani aragonesi dovettero ricorrere a causa di una serie di fattori concomitanti, tra i quali il notevole incremento delle spese militari. A partire dai primi anni Trenta sono documentati interventi in questo senso, come dimostrano i casi di Iglesias nel 1331 e della dogana di Cagliari nel 1335 e nel 1337. La pressante esigenza di liquidità portò quindi Pietro IV nel 1344 ad appaltare tutte le rendite del Regno per cinque anni<sup>44</sup>. Le scelte della Corona erano dettate naturalmente anche da fattori congiunturali, quali la peste del 1348, tradottasi in un crollo delle entrate, e dal successivo capovolgimento degli equilibri politici nell'isola per via dell'esplosione dello scontro con il giudice di Arborea, che costrinse la corte regia a destinare gran parte degli introiti al finanziamento della guerra.

Ci si è soffermati infine sulle imposte municipali (*imposicions*), tematica poco o niente indagata dalla storiografia relativamente al Regno di Sardegna. Fra le realtà urbane del Regno la scelta è ricaduta sulla città di Cagliari, per via del suo ruolo di assoluta centralità politico-amministrativa, che si riflette, com'è ovvio, in una maggiore disponibilità di documentazione. La capacità contrattuale della municipalità cagliaritana consentì alla città di ottenere la gestione di una quota della fiscalità regia, giovandosi in realtà di un privilegio che il sovrano aveva già concesso all'*universitas* di Bonaria tra il 1325 e il 1326, concernente la possibilità di tassare la compravendita dei beni alimentari nella piazza cittadina. Cagliari ottenne dunque la medesima concessione: le imposte, sulle quali vigeva il controllo del governatore, venivano

---

<sup>44</sup> Cfr. C. MANCA, *Notes sobre l'administració de la Sardenya catalana en el segle XIV: l'arrendament de les rendes i drets reials (1344-1347)*, in «Estudis d'història medieval» V (1972), pp. 71-91.

cedute per un tempo prestabilito e potevano colpire solamente la vendita di merci e beni alimentari. Il sovrano fissava peraltro la destinazione dei proventi, assegnandoli alla fortificazione della città e alle spese di interesse pubblico. Un altro dato emerso è che, così come avveniva a Barcellona, le entrate delle *imposicions* venivano indirizzate dai consiglieri civici al finanziamento del debito cittadino, per quanto non sia possibile valutare appieno le conseguenze di questa politica fiscale. Sempre alla dialettica tra il sovrano e la municipalità va ricondotta invece la gestione del remunerativo dazio sull'esportazione dei cereali. Parte di questo diritto (il 50%, per la precisione) venne infatti ceduto da Alfonso Benigno alla città di Cagliari con lo scopo di finanziarne il ripopolamento dopo l'espulsione dei Pisani<sup>45</sup>, dando luogo a un lungo processo di rinegoziazione sulla riscossione dell'imposta. In definitiva, la fitta rete impositiva in cui si intrecciavano diritti regi e diritti municipali gravava in modo sensibile sulle attività commerciali, rivelando una complessità che appare tale soprattutto agli occhi degli studiosi ma che doveva certamente condizionare anche i contemporanei.

## **Capitolo primo**

### **L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO**

#### **I. L'amministrazione generale del Regno di Sardegna. L'ambito patrimoniale**

##### **I.1. L'amministrazione generale**

L'amministrazione del Regno (governo, difesa, giustizia, etc.<sup>46</sup>) ricadeva sotto la responsabilità del governatore generale. In ambito patrimoniale, però, l'organo centrale da cui

---

<sup>45</sup> Cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, Cagliari 1984.

<sup>46</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, in EAD, *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV-XV*, Cagliari, 2005, p. 18.



dipendevano tutti gli altri uffici era quello dell'amministratore generale<sup>47</sup>. In accordo con l'importanza che rivestiva nell'organizzazione del Regno, l'ufficio era stato uno dei primi istituiti dall'infante Alfonso<sup>48</sup>.

L'amministratore generale era il collettore delle entrate di ciascun ufficio<sup>49</sup>: gli ufficiali periferici patrimoniali (doganiere, saliniere, camerlengo etc.) versavano infatti periodicamente nella sua cassa gli introiti riscossi durante la loro attività. Inoltre, parte degli introiti erano prelevati per via diretta senza l'intermediazione degli ufficiali regi, come nel caso dei censi pagati dai feudatari e dell'imposta sulla comunità ebraica di Cagliari<sup>50</sup>.

Lo stesso amministratore doveva far fronte, per tutto il Regno, alle spese, che andavano dagli stipendi degli ufficiali regi all'armamento dell'esercito sino al finanziamento del debito.

Dopo avere ricevuto gli introiti dai diversi uffici, riscosso direttamente quelli di sua pertinenza e provveduto a coprire le spese, tanto le ordinarie quanto le straordinarie, l'amministratore chiudeva l'attività tracciando il bilancio tra entrate e uscite. La documentazione fiscale degli uffici del Regno veniva versata al maestro razionale, supremo organo della contabilità per tutti i Regni della Corona d'Aragona: questo funzionario aveva il compito di verificare, ricevute alla mano, l'effettiva corrispondenza dei conti presentati e dichiarare così esaurita l'attività dell'ufficio per il periodo considerato<sup>51</sup>. Inizialmente la verifica contabile nel Regno di Sardegna fu attribuita allo stesso amministratore generale, ma nel 1335 la corte regia aveva investito di questo compito il maestro razionale. Alla base della decisione vi era l'inchiesta svolta dal funzionario regio Bernat dez Coll, inviato appositamente

---

<sup>47</sup> L'ufficio si differenziava dagli altri esistenti nell'isola perché aveva una competenza specifica, quella patrimoniale, e al contempo estesa a tutto il territorio del Regno, cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit. p. 30: «la competenza per materia di questa magistratura, forse la sola dell'isola a competenza veramente particolare, riguarda il campo patrimoniale».

<sup>48</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 30. Secondo le ricerche effettuate dalla studiosa, l'Infante aveva istituito l'ufficio tra il 1324 e il 1324, quando era in corso l'assedio di Iglesias o immediatamente dopo la sua conquista. Cfr. inoltre I. PILLITO, *Memorie tratte dal regio Archivio di Cagliari riguardanti i governatori e luogotenenti generali dell'isola di Sardegna dal tempo della dominazione aragonese sino all'anno 1610*, Cagliari 1862.

<sup>49</sup> Un esempio dei compiti dell'amministratore generale si può dedurre dal documento di concessione della carica a Guillem de Rius e Francesch Daurats, ACA, *Cancillería*, reg. 403, ff. 192v-196r: *axi com aministradores generales de la dita illa demanassets levassets e cullisssets et reebessets ab diligentiam totes les rendes exides et esdeveniments e drets en totes les ciutats castells e viles e lochs terras e ports o marittima salinas argentetia secha o monetaria e altres coses de la dita illa e en los habitans o habitadors d'aquella axi per dret del Regne come en altre qual se vol manera al senior rey o al dit senior infant pertanyens en la dita illa».*

<sup>50</sup> Sino al 1334 l'imposta veniva corrisposta al bailo, cfr. C. TASCA, *Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo. Società, cultura, istituzioni*, Cagliari 1992, pp. 269-270, cfr. doc. XXII: ACA, *Canc.*, reg. 514, cc. 209r-210r (1332, agosto 11); dal 1334 la riscossione viene affidata all'amministratore generale, *Ibidem*, p. 271, doc. XXIV: Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio, vol. B5, c. 87r (1334, novembre 9). Cfr. inoltre G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 30.

<sup>51</sup> Cfr. T. DE MONTAGUT I ESTRAGUÉS, *El Mestre Racional a la Corona d'Aragó (1283-1419)*, volum I-II, Barcelona 1987.

nell'isola da Pietro IV, il cui esito aveva messo in luce una serie di irregolarità nell'operato degli amministratori generali<sup>52</sup>.

All'ufficio dell'amministratore era associato quello dello scrivano, il cui titolare carica era un notaio adibito al disbrigo delle pratiche burocratiche e di cancelleria. Sotto il regno di Pietro IV uno scrivano dell'amministratore generale era presente nella città di Sassari sino al 1341, quando se ne decise la sua revoca<sup>53</sup>; a partire da quel momento, le sue funzioni sarebbero state esercitate dallo scrivano dell'amministratore di Cagliari, che in questo modo estendeva l'arco di competenza a tutto il Regno<sup>54</sup>.

Tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Trecento una serie di trasformazioni e di modifiche volute dal re Pietro IV avevano radicalmente mutato il quadro amministrativo del Regno.

Con la riforma del 1341, finalizzata al contenimento della spesa pubblica, il numero degli ufficiali regi veniva sensibilmente ridotto, e le competenze degli organi soppressi assorbite da quelli mantenuti in vigore: con questo intervento l'amministratore generale incorporava le funzioni del bailo e del mostazaffo di Sassari<sup>55</sup>. Nel 1354, nel contesto del difficile scontro armato con i Doria, il sovrano nominava un procuratore dell'amministratore generale nella città di Sassari<sup>56</sup>; con le stesse motivazioni veniva creata la figura del luogotenente dell'amministratore, con competenza territoriale limitata al Logudoro. Era questo il primo tassello di una riforma istituzionale e amministrativa di più ampia portata, che verrà definita da lì a un anno. Nel 1355, infatti, il Regno veniva diviso in due parti, quella settentrionale e quella meridionale; questa divisione si traduceva nella creazione dell'ufficio dell'amministratore del Capo di Logudoro per il nord e di quello del Capo di Cagliari e Gallura per il sud<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> Bernat dez Coll era stato inviato in Sardegna in qualità di luogotenente del maestro razionale, cfr. A. BOSCOLO, *Benat Dez Coll, funzionario e cronista del re d'aragona Pietro il Cerimonioso*, in Id., *Saggi di storia mediterranea tra il XIV e il XVI secolo*, Il Centro di Ricerca, Roma 1981, pp. 129-17Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., pp. 31-32. La Olla Repetto rileva come questa disposizione non abbia avuto un'applicazione sistematica, come dimostrano due documenti successivi al 1334, da lei stessa citati, che riportano la rendicontazione del bailo e del portolano di Gallura al maestro razionale: ASC, AAR, B6, f. 85r, n. 1 e f. 98v, n.1.

<sup>53</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 292; EAD., *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 399.

<sup>54</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 399; EAD., *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 292. Allo scrivano di Cagliari spettava la nomina, se e quando la sua presenza fosse stata necessaria, di un suo sostituto che avrebbe esercitato per suo conto nella città di Sassari.

<sup>55</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 399; EAD., *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 292.

<sup>56</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 294.

<sup>57</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, in «Studi Sassaresi», XI (1933), pp. 3-13; F. C. CASULA, *La Sardegna aragonese*, I-II, Sassari 1990, I, pp. 177-187.

## I.2 Il doganiere

La dogana era un ufficio finanziario preposto all'esazione dei dazi sul passaggio delle merci in città e nei porti e alla riscossione dei diritti d'ambito portuale<sup>58</sup>. Sul suo titolare, il doganiere, ricadeva la responsabilità amministrativa dell'ufficio, oltre ai compiti relativi al prelievo fiscale<sup>59</sup>.

Nella prima metà del Trecento l'ufficio del doganiere era attivo a Bonaria, Cagliari, Sassari e in Gallura (Olbia, Posada e Orosei), e ad Alghero dal momento della conquista (1353); nella città di Iglesias, invece, la dogana era gestita dal camerlengo, l'ufficiale preposto alla gestione delle entrate patrimoniali.

### *Cagliari*

L'ufficio del doganiere era stato per la prima volta istituito dall'infante Alfonso nel 1324 per la villa di Bonaria<sup>60</sup>, quando questa non aveva ancora ricevuto l'ordinamento municipale barcellonese<sup>61</sup>.

Nel 1326 lo stesso infante rinnovava l'ufficio della dogana, inaugurando una politica di riforme amministrative che nel Regno sarà adottata per tutta la prima parte del Trecento: le competenze del doganiere e del portolano, unitamente a quelle dei custodi del porto, venivano assorbite dall'ufficio del bailo, così come previsto nell'atto di istituzione del suo ufficio<sup>62</sup>. Nell'agosto dello stesso anno la corte regia interveniva nuovamente, decidendo di creare l'ufficio del bailo, doganiere e portolano per la città di Cagliari, al quale veniva anche attribuita la competenza per la villa di Bonaria: nel 1326, dunque, l'amministrazione delle dogane di Bonaria e Cagliari era gestita da un unico ufficio. A partire dal 1327, con il declino del centro di Bonaria, l'ufficio del doganiere, del portolano e del bailo sarà operativo solo per

---

<sup>58</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 131.

<sup>59</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 39. La studiosa sottolinea che i doganieri «nell'esercizio dell'attività esattoriale sono dotati di poteri di coazione», p. 39.

<sup>60</sup> La nomina del doganiere spettava al sovrano, cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit. p. 38: «solitamente, il doganiere viene nominato dal re a vita o *ad nutum*».

<sup>61</sup> Giacomo II aveva concesso alla villa di Bonaria gli ordinamenti privilegiati della città di Barcellona il 10 agosto 1325, cfr. E. PUTZULU, *La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna. Lo statuto del Castello di Bonaria*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova 1963, pp. 321-336; M. R. CONTU, *Bonaria roccaforte catalano-aragonese: quale natura giuridica?*, in «Quaderni Bolotanesi», XII, 12 (1986), pp. 139-148.

<sup>62</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 400, f. 232r; reg. 401, f. 14v; reg. 402, f. 182r-v. Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del porto di Cagliari*, cit., pp. 59-61.

la città di Cagliari<sup>63</sup>.

Nel 1333 il governatore generale revocava il bailo, e ne conferiva le sue competenze all'amministratore generale; contestualmente il doganiere diventava autonomo rispetto agli altri ufficiali patrimoniali periferici<sup>64</sup>, fatta salva la dipendenza dall'amministratore generale. Infine, con l'ordinamento del sovrano Pietro IV del 1355, dopo i continui interventi di riforma sull'organizzazione doganale<sup>65</sup>, venivano definite le funzioni del doganiere, degli ufficiali da lui dipendenti e degli altri ufficiali del porto connessi alla dogana<sup>66</sup>.

Il doganiere era incaricato della riscossione dei dazi applicati alle merci, tanto in città quanto nel porto, in entrata e in uscita<sup>67</sup>; riscuoteva inoltre la tassa sulla tratta (*treta*) dei cereali. Giornalmente ritirava la somma introitata dalle riscossioni e mensilmente la versava all'amministratore generale<sup>68</sup>.

Oltre ai compiti legati all'esazione, gli erano assegnate diverse funzioni: autorizzava il carico e lo scarico delle merci, ispezionava nei porti i carichi delle imbarcazioni ed era il responsabile del regolare versamento delle imposte<sup>69</sup>; in caso d'assenza dell'amministratore generale e per quantità inferiori ai dieci starelli rilasciava la ricevuta (*albarà*) per la tratta dei cereali<sup>70</sup>. L'esercizio di alcune competenze con l'amministratore, quando non in sua sostituzione, si riscontra anche nel potere decisionale che esercitava nelle concessioni delle franchigie doganali<sup>71</sup>.

---

<sup>63</sup> Ivi, p. 61: «con la cessione del *Coeterum* nell'agosto del 1327 Cagliari confermava la sua superiorità su Bonaria e Lapola diventava l'unico porto autorizzato, ponendo termine alle controversie che avevano opposto i primi abitanti della villa alle direttive regie sulla funzione dei due scali». La concessione del *Coeterum* si trova in R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, cit., doc. XXXXI, pp. 145-154.

<sup>64</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., pp. 68-69; M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona. I. La Sardegna*, Cagliari, C.N.R. 1981, p. 156.

<sup>65</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 132: «Dopo i primi anni di incertezze, la struttura organizzativa impostata all'epoca di Giacomo II e di Alfonso IV, si delinea più chiaramente con Pietro IV. Il testo con il quale il sovrano intervenne nel 1355, dopo la chiusura dei lavori parlamentari, è il punto d'arrivo delle riforme avviate nel tempo».

<sup>66</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, in «Studi Sassaresi», XI (1933), capp. 1, 2 (p. 55); cap. 4 (p. 56); cap. 19 (p. 58); capp. 38-48, (pp. 62-64); cap. 105 (pp. 73-74), cap. 119 (p. 76), cap. 124 (p. 77); cfr. anche P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 132, nota 41.

<sup>67</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 133.

<sup>68</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 38: «Il doganiere è gerarchicamente dipendente dall'amministratore generale, che ne controlla la gestione».

<sup>69</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 134.

<sup>70</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., pp. 154-5.; P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 134. Per le esportazioni superiori ai dieci starelli la licenza di tratta veniva concessa dall'amministratore o da un suo luogotenente.

<sup>71</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 38: «poteri particolari sono, poi, attribuiti al doganiere di Cagliari, dotato di potestà regolamentare in materia di immunità doganali, di concerto con l'amministratore doganale». Cfr. anche P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 133.

Dell'ufficio del doganiere di Cagliari faceva parte anche lo scrivano, incaricato di tenere la contabilità<sup>72</sup>. A lui spettava inoltre la registrazione delle merci scaricate, in base alla quale, dopo le consuete verifiche, sarebbe stata applicata l'imposizione<sup>73</sup>; infine, custodiva assieme al doganiere gli introiti ricevuti *a menut*, cioè quelli di scarso valore monetario, che andavano depositati giornalmente in un'apposita cassa<sup>74</sup>.

È inoltre attestata, durante il regno di Alfonso IV, la presenza di un sub-doganiere, le cui funzioni, poi passate al sub-bailo unitamente a quelle del sub-portolano, consistevano nel «seguire tutte le fasi della commercializzazione del grano»<sup>75</sup>. Completava il personale della dogana un *macip*<sup>76</sup> che sbrigava piccoli incarichi in qualità di aiutante del doganiere.

### Sassari

Per i primi anni di dominazione catalano-aragonese non è attestata la figura del doganiere<sup>77</sup>, e la dogana ricadeva sotto la competenza del camerlengo<sup>78</sup>, al quale si affiancheranno il bailo, che poi lo avrebbe sostituito<sup>79</sup>, e il portolano. Il bailo/camerlengo e il portolano facevano capo

<sup>72</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 38.

<sup>73</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 661: «*ítem I scriuà qui sta en la dita duana qui scriu tots los danunciaments dels navilis qui entren e hixen e fa albarans e scriu tot ço que l duaner reb*»; A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., p. 31; cap. 40 (p. 62).

<sup>74</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., p. 31; cap. 40 (p. 62). Al doganiere e allo scrivano venivano affidate le chiavi, una ciascuno, della cassa in cui giornalmente venivano custodite queste piccole somme, cap. 40 (p. 62): «*ítem ordenam que en la dita duana sia feta una caxa ab dues claus, de las quals tingue lo duaner la una e lo scriuà de la dita duana l'altra, en la qual tots quants diners se prenguen a menut en la dita duana*»; P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 58: «la consuetudine non prevedeva si segnassero nei registri di entrata gli importi di modesta entità (le *entrades menudes*)».

<sup>75</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del porto di Cagliari (Secoli XIV e XVI)*, cit., p. 133.

<sup>76</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 661; A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., p. 62 (cap. 39); P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, p. 137.

<sup>77</sup> Con la conferma degli Statuti sassaresi nel primo periodo della dominazione aragonese erano stati tenuti in vita gli ufficiali di epoca comunale o giudiciale. Tra questi vi era anche il *majore de portu*, incaricato della riscossione dei dazi doganali in città e nel porto, cfr. F. ARTIZZU, *Liber Fondachi. Disposizioni del Comune pisano concernenti l'amministrazione della Gallura e delle rendite della curatoria di Galtellì*, in «Annali delle Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari», XXIX (1961-65), pp. 215-299. La presenza di un *maiore* presso il porto di Torres è attestata sin dal 1082. Le sue competenze, evolutesi nei secoli successivi, erano state disciplinate all'interno degli ordinamenti del Comune di Sassari (XIII-XIV): autorizzava l'esportazione delle merci rilasciando un'apposita licenza ed esercitava funzioni di controllo sulle operazioni di carico e di scarico, cfr. F. ARTIZZU, *Le strutture politico-amministrative del Comune di Sassari attraverso la lettura degli Statuti*, in *Gli Statuti Sassaresi*, cit., p. 174. Con la dominazione catalano-aragonese al *maiore* veniva riservato il compito di riscuotere i dazi doganali, cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti doganali di Castelgenovese (1435)*, in *Castelsardo. Novecento anni di storia*, a cura di A. Mattone e A. Soddu, Roma, Carocci 2007, p. 370: «Nel XIV secolo, con l'avvento catalano-aragonese, nei porti sotto il diretto controllo regio, il *maiore* assume compiti circoscritti all'esazione degli introiti derivanti dalle gabelle sulla circolazione delle merci, assimilato al *duaner* di Castell de Càller o di Alghero: è il caso di quello di Sassari sotto la cui autorità ricadeva lo scalo di Torres».

<sup>78</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 401, f. 82r.

<sup>79</sup> Nella documentazione compare l'espressione *camerlengus vel baiulus*: ACA, *Cancillería*, reg. 512, f. 220r.

allora allo stesso titolare<sup>80</sup>, e la somma delle loro competenze doveva in un qualche modo coprire l'area di intervento occupata a Cagliari dal doganiere e dal guardiano del porto<sup>81</sup>.

Il doganiere di Sassari fu istituito nel 1330<sup>82</sup> sul modello già introdotto a Cagliari: il suo esercizio comprendeva la riscossione dei dazi doganali nella città e nel porto (Torres)<sup>83</sup>. Anche a Sassari, inoltre, il sovrano sceglieva di concentrare più cariche nelle mani di un'unica persona: inizialmente il doganiere era anche portolano<sup>84</sup>, e con la fine degli anni Trenta portolano e bailo<sup>85</sup>. In questo modo le sue funzioni si allargavano, arrivando a comprendere l'ambito giurisdizionale proprio del bailo e quello del portolano relativo alla custodia del porto<sup>86</sup>.

### *Terranova e Gallura*

Nell'incipit dei capitoli della dogana di Terranova (Olbia) del sec. XV, emanati da Francesco Carròs, l'istituzione doganale viene indicata con il termine di *majoria*<sup>87</sup>. La *majoria* era un'istituzione giudiciale le cui prime testimonianze risalgono all'XI secolo, e che per la Gallura è attestata dal XII secolo<sup>88</sup>. La successiva dominazione pisana aveva mantenuto in vita la carica di *majore de portu*, di cui conosciamo, a livello generale, le attribuzioni: oltre a riscuotere i dazi doganali controllava i pesi e gli strumenti di misurazione, di cui verificava la

<sup>80</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 401, f. 82r. La concessione dell'ufficio di camerlengo e di portolano del porto di Torres è del 21 luglio 1326.

<sup>81</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit. p. 291: «el battle tenia també el càrrec de la portolania del port de Torres».

<sup>82</sup> Alla nomina del doganiere seguirà, nel 1331, l'inserimento di nuovi ufficiali regi che subentreranno a quelli comunali o giudicali preesistenti. Cfr. MATTONE A., *Gli Statuti Sassaressi nel periodo aragonese e spagnolo*, in *Gli Statuti Sassaressi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*. Atti del convegno di studi Sassari, 12-14 maggio 1983, a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Cagliari 1986, p. 426: «Seguono, poi, numerosi uffici minori che sostituiscono o integrano quelli previsti dagli Statuti: come il *mesurador*, il *duaner*, il *capdeguaita* che sorvegliava i guardiani delle torri e delle mura, il *conestabile* delle porte, i *salinieri* con i loro luogotenenti, le *guardie del porto di Torres* etc.».

<sup>83</sup> ACA, RP, MR, reg. 2069, tomo IV, f. 42r. cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti doganali di Castelgenovese (1435)*, cit., p. 370, dove si specifica che lo scalo di Torres era «considerato *port de Sàsser*». L'area giurisdizionale del porto comprendeva anche gli approdi vicini, tra i quali la documentazione ricorda la spiaggia di Platamona, probabilmente utilizzata per il piccolo cabotaggio o come scalo complementare a Torres.

<sup>84</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 510, ff. 168v-169r.

<sup>85</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo IV, ff. 42r-v.

<sup>86</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 64.

<sup>87</sup> Cfr. A. ARGJOLAS, A. MATTONE, *Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna. Terranova (Olbia) in Gallura nei secoli XV-XVIII*, in *Da Olbia a Olbia. 2500 anni di una città mediterranea*. Atti del Convegno internazionale di Studi. Olbia, 12-14 maggio 1994, I-III, Sassari 1996, II, p. 248. «*Capitols e ordinacions de la majoria de la ciutat de Terranova*».

<sup>88</sup> Cfr. A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1917, riedizione a cura di M. E. Cadeddu, Nuoro 2001, p. 286. La prima attestazione per la Gallura è del *maiore* del porto di Orosei, di cui conosciamo anche il nome: «*Vivianu, maiore di portu Orisei*», p. 286.

conformità rispetto a quelli impiegati a Pisa<sup>89</sup>. In Gallura i *maiores de portu* degli scali di Terranova, Posada e Orosei facevano capo ad un medesimo sistema portuale, ed è per questo che le competenze che essi avevano in ambito doganale erano le medesime.

L'unità amministrativa dei porti della Gallura era stata mantenuta anche dai Catalano-Argonesi. Dal documento di nomina di Johan de Riera a doganiere di Terranova (1327) si apprende che questo esercitava il suo potere sui doganieri dei porti di Posada e Orosei<sup>90</sup>.

Questa dipendenza dei doganieri degli scali minori da quello di Terranova innescava una serie di meccanismi di controllo e diversi passaggi nella rendicontazione: il doganiere incamerava gli introiti delle dogane di Posada e Orosei e li versava al camerlengo, contrariamente a quanto disposto per gli altri doganieri del Regno che rendicontavano all'amministratore generale; a versare le entrate nelle casse dell'amministrazione avrebbe provveduto poi lo stesso camerlengo.

Il doganiere di Terranova riscuoteva i dazi doganali sull'esportazione e importazione delle merci dal porto e sul passaggio delle stesse in città<sup>91</sup>. L'assenza tra le liste degli ufficiali regi delle guardie delle porte di Terranova lascia supporre che il personale addetto alla riscossione fosse direttamente dipendente dall'ufficio del doganiere o da quello del portolano. Con gli anni Trenta il doganiere regio scompare dalla documentazione, perché le travagliate vicende della villa l'avevano spesso portata in mano dei feudatari: con le concessioni feudali il sovrano cedeva anche i dazi doganali, ad eccezione di quello sull'esportazione dei cereali, incamerata dal portolano<sup>92</sup>.

Non risulta chiaro dalle fonti se l'ufficio del portolano rimanesse attivo esclusivamente per la riscossione della tratta oppure se fosse comunque associato al doganiere. L'assenza di riscontri documentari su nuove nomine lascerebbe propendere per la prima ipotesi.

---

<sup>89</sup> Cfr. F. ARTIZZU, *Liber Fondachi. Disposizioni del Comune pisano concernenti l'amministrazione della Gallura e delle rendite della curatoria di Galtelli*, in «Annali delle Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari», XXIX (1961-65), pp. 215-299; A. ARGOLAS, A. MATTONE, *Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna. Terranova (Olbia) in Gallura nei secoli XV-XVIII*, cit., p. 164.

<sup>90</sup> Al doganiere di Terranova veniva data la facoltà di nominare o revocare (*ponere et substituere*) tanto i doganieri che gli ufficiali dei porti di tutta la Gallura, cfr. ACA, *Cancilleria*, reg. 403, ff. 206v-207r: *Nos Infans et cetera...Johannis de Riarra tenore presentis carte comittimus er comendamus vobis officium duane er portulanie portus Terrenove insule Sardinie...possitis et ponere et substituere duaneros et portulanos in portubus locorum de Posada et de Horise et in omnibus aliis portubus iudicatus de Gallura.*

<sup>91</sup> ACA, RP, Mr, reg. 2059, ff. 5v-6r. Angelo Castellaccio ipotizza che la torre, separata dal circuito urbano, fosse collocata a guardia dell'area portuale, cfr. A. Castellaccio, *Olbia nel medioevo*, cit. p. 62.

<sup>92</sup> ACA, RP, reg. 2060, f. 84v.

## Alghero

Nel 1353, quando Alghero era ancora sotto assedio catalano-aragonese, il governatore generale Bernat de Cabrera aveva provveduto a nominare i futuri funzionari regi per la città, tra cui vi era anche il doganiere<sup>93</sup>. Questi aveva competenza tanto nella villa quanto nel porto, come ricorda il suo titolo di “doganiere di Alghero e maggiore del porto”<sup>94</sup>. Alle sue dipendenze vi era uno scrivano (*escrivà*) che si occupava delle pratiche di segreteria e cancelleria e che lui stesso provvedeva a nominare.<sup>95</sup> La sua scelta ricadeva anche sul nome del pesatore reale che operava in città<sup>96</sup>: per questo motivo, di frequente, la *escrivania* della dogana e l’ufficio della misurazione venivano assegnate alla stessa persona<sup>97</sup>.

Al doganiere, così come era previsto negli altri porti del Regno, era affidata la competenza sulla riscossione della dogana di terra e di mare, sul prelievo del dazio per la *treta* e su tutti gli altri diritti portuali<sup>98</sup>. Così come avveniva negli altri porti del Regno, non poteva concedere la licenza per l’esportazione dei cereali, perché ricadeva sotto la competenza dell’amministratore generale; la sua responsabilità, in questo ambito, risiedeva nell’obbligo di controllo delle autorizzazioni e delle quantità di cereali predisposte per l’esportazione<sup>99</sup>.

### I. 3. Il saliniere

La gestione delle saline regie di Cagliari, e di tutte le operazioni che le riguardavano era affidata all’ufficio del saliniere (*administrator salinarum*)<sup>100</sup>; da lui dipendevano inoltre tutti gli ufficiali e il personale delle saline.

Al momento della sua istituzione, quando le saline regie erano connesse alla villa di Bonaria, la carica era stata affidata ad un’unica persona, anche se immediatamente dopo era stata

<sup>93</sup> Cfr. M.-M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*. Atti del Convegno, Alghero 30 ottobre-2 novembre 1985, a cura di A. Mattone e P. Sanna, Sassari 1994, p. 159.

<sup>94</sup> Cfr. M.-M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, cit., p. 163. I Doria, signori della villa, avevano mantenuto attivo l’antico ufficio di matrice giudiciale, che poi era stato confermato dai nuovi dominatori.

<sup>95</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 30.

<sup>96</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, cit., p. 164.

<sup>97</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, cit., p. 164.

<sup>98</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 846-847: «E en lo loch de l’Alguer ha lo senior Rey los drets saguents. Primerament hi és la duana...; item hi és lo dret de la treta lo qual reeb lo duaner qui ten la duana damunt dita»

<sup>99</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 847: «E.s ver que sens albaran del dit administrador lo dit duaner no pot dar treta a nangü». In alcuni periodi al doganiere erano affidata la custodia dei depositi annonari, cfr. M. M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, cit., p. 164.

<sup>100</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il Regno di Alfonso IV*, in *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna*, cit., p. 40.



gemmata<sup>101</sup>; ad ogni modo era previsto che la direzione dell'ufficio passasse alternativamente da uno dei due salinieri all'altro, di anno in anno.

L'amministrazione delle saline era predisposta secondo una struttura centralizzata, finalizzata a controllare totalmente il processo di produzione del sale, dalla sua estrazione fino alla vendita<sup>102</sup>, di cui i salinieri erano direttamente responsabili<sup>103</sup>.

Il commercio del sale, che rappresentava il momento più importante nell'attività di questa azienda, veniva accompagnato da una serie di prassi burocratiche seguite ed espletate dal *sobreposat*, funzionario alle dirette dipendenze dell'ufficio del saliniere; il suo compito era innanzitutto quello di procedere alla misurazione del sale che doveva essere venduto e di custodire gli strumenti di misurazione<sup>104</sup>, in entrambi i casi al fine di evitare la frode fiscale. In seguito alla compravendita del sale il *sobreposat* rilasciava una ricevuta, così come in caso di esportazione era incaricato di rilasciare l'autorizzazione obbligatoria (*albaran*)<sup>105</sup>. Inoltre si occupava di tenere le scritture contabili: nei suoi registri, periodicamente versati al saliniere, venivano annotate tutte le vendite al minuto e all'ingrosso del sale e gli introiti derivanti dalle compravendite.

Tutte le operazioni compiute tra le saline e il porto del sale si svolgevano sotto il controllo e la supervisione del guardiano, il quale aveva compiti di polizia e di vigilanza. L'esistenza di due stagni saliferi dai quali veniva estratto il prodotto aveva indotto l'amministrazione a prevedere l'assunzione di due guardiani<sup>106</sup>. In seguito il loro numero salirà a quattro, dal momento che saranno presenti anche due guardie nella *casa* delle saline<sup>107</sup>.

Il ruolo e i compiti dell'ufficio delle saline e del personale ad esso afferente sono regolamentati nella prammatica emanata da Pietro IV nel 1355<sup>108</sup>. Il saliniere, secondo quanto disposto dal sovrano, doveva sovrintendere personalmente a tutte le attività che dipendevano

---

<sup>101</sup> I primi due salinieri del Regno di cui abbiamo notizia, Bernat Çestany e Guillem Frener, erano entrati in carica il primo giorno di luglio del 1324 con il compito di amministrare le saline della villa di Bonaria, ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 12v-13v.

<sup>102</sup> All'interno dell'amministrazione delle saline era impiegata una quota di lavoratori che non facevano stabilmente parte dell'Azienda ma che venivano retribuiti rispetto alla quantità delle prestazioni lavorative fornite e che potevano anche ricorrere a impieghi diversi da questo: è il caso dei cavaatori e dei trasportatori, cfr. C. MANCA, *Aspetti*, pp. 103-104.

<sup>103</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti*, p. 46.

<sup>104</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il Regno di Alfonso IV*, cit., p. 40.

<sup>105</sup> C. MANCA, *Aspetti*, p. 46.

<sup>106</sup> La presenza di due guardiani è attestata sin dal 1324: ACA, RP, MR, reg. 2059, f. 13v.

<sup>107</sup> ACA, RP, MR, reg. 2061, f. 5v: *III guardes les quals son acostumades d'estar, ço és II<sup>es</sup> als dits estanyes e II<sup>es</sup> a la casa de les dites salines*. Il pagamento del salario alle guardie era quello corrisposto durante la dominazione pisana: *a raó de XL sols lo mes a cascuna guardia segons que antigament era acostumat*.

<sup>108</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico*, cit., p. 16.

dal suo ufficio, dall'estrazione del sale al trasporto sino alla vendita del prodotto al dettaglio<sup>109</sup>; sia nel caso in cui il sale fosse venduto al minuto in città sia che fosse destinato al mercato interno del Regno le operazioni di vendita venivano direttamente gestite dallo stesso saliniere<sup>110</sup>; al contrario, della vendita del sale all'ingrosso destinato all'esportazione si occupava l'amministratore generale autorizzandone l'acquisto attraverso il rilascio di una ricevuta (*albaran*)<sup>111</sup>. Quest'ultima, nella quale era indicata la quantità di sale da esportare e il prezzo di vendita, doveva poi essere data al saliniere, il quale consegnava al compratore le quantità di sale indicate nel documento e riportava i dati negli appositi registri<sup>112</sup>. La vendita all'ingrosso veniva così gestita da due uffici, quello dell'amministratore che si occupava del rilascio delle autorizzazioni e quello del saliniere che si occupava della consegna del prodotto e della registrazione contabile (*lo administrador ensempr ab los saliners*)<sup>113</sup>.

La stessa prammatica di Pietro IV definiva i compiti del *sobreposat*<sup>114</sup> e stabiliva inoltre che dovessero essere nominati quattro guardiani delle saline, incaricati della sorveglianza degli stagni del sale<sup>115</sup>. Il numero di quattro guardiani avrebbe così permesso il controllo delle saline ad ogni ora del giorno e della notte, con lo scopo di evitare illecite estrazioni.

Delle saline logudoresi, quelle dello stagno di Gennano (*Jennano*) si hanno poche notizie a disposizione. Concesse ad Arnau Ballester nel 1326, per qualche tempo non furono gestite dagli ufficiali regi<sup>116</sup>; tornate al sovrano probabilmente negli anni Trenta, verranno gestite da un apposito amministratore; nel 1341 l'ufficio verrà revocato dal re<sup>117</sup>.

#### I.4. Il bailo

L'ufficio era stato istituito per la villa di Bonaria dal re Giacomo II nel 1326<sup>118</sup> e in seguito era entrato a far parte dell'amministrazione regia della città di Cagliari<sup>119</sup>. Sebbene in Catalogna il bailo rivestisse una funzione esclusivamente giurisdizionale, nei primi anni del Regno di

---

<sup>109</sup> Ivi, p. 64, cap. 49.

<sup>110</sup> Ivi, p. 64, cap. 51.

<sup>111</sup> Ivi, p. 61, cap. 35; p. 64, cap. 51.

<sup>112</sup> Ivi, p. 61, cap. 35.

<sup>113</sup> Ivi, p. 64, cap. 53.

<sup>114</sup> Ivi, p. 64, cap. 52.

<sup>115</sup> Ivi, pp. 64-65, cap. 54.

<sup>116</sup> Cfr. L. OFFEDDU, *Storia della villa e delle saline turritane di Genano*, in *Miscellanea di studi medioevali sardo catalani*, Cagliari 1981, p. 132.

<sup>117</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 408. Tra gli uffici abrogati si ricorda anche quello del saliniere del Logudoro: «*ítem officium super administracione salinarum stagni de Jannayo*».

<sup>118</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 401, f. 14v; reg. 402, ff. 153v-154r.

<sup>119</sup> Cfr. J. LALINDE ABADÍA, *La Corona de Aragón en el Mediterraneo medieval (1227-1479)*, cit., p. 149.

Sardegna, precisamente fino al 1331, ricopriva incarichi di tipo amministrativo e fiscale, essendo anche doganiere e portolano<sup>120</sup>.

Al suo fianco operava anche il sub-bailo, che lo coadiuvava nell'espletamento del suo esercizio e, nel caso di assenza, lo sostituiva<sup>121</sup>; quando nel 1331 il bailo assorbirà le competenze del doganiere e portolano, il sub-bailo rivestirà anche le funzioni del sub-doganiere e del sub-potolano<sup>122</sup>.

Dal 1332 al 1334 al bailo di Cagliari era stata affidata la riscossione dell'imposta diretta che la comunità ebraica della città versava annualmente al re<sup>123</sup>.

A partire dalla metà degli anni Trenta il bailo assumerà le funzioni di un ufficiale giudiziario<sup>124</sup>. Il suo frequente accorpamento agli ufficiali di dogana suggerisce così un suo possibile ruolo giurisdizionale sui porti e sulle acque, sulla stessa linea delle funzioni ricoperte dal *veguer* sulla terraferma<sup>125</sup>.

L'ufficio del bailo di Sassari coincideva inizialmente con quello del camerlengo<sup>126</sup>: nel breve termine, però, ne aveva acquisito totalmente le competenze e di fatto si era sostituito ad esso<sup>127</sup>. La carica verrà di frequente concessa in unione a quella del portolano<sup>128</sup>: ciò rafforza l'idea che i suoi compiti giurisdizionali, anche per il caso di Sassari, debbano essere individuati in ambito portuale. Del suo organico faceva parte uno scrivano, mentre non è attestata la presenza di un sub-bailo, come invece abbiamo visto per Cagliari<sup>129</sup>.

---

<sup>120</sup> *Ibid.* ACA, *Cancillería*, reg. 401, f. 14v; ACA, *Cancillería*, reg. 511, f. 44v-45r: Guillem çà Badia ricopre contemporaneamente la carica di bailo di Bonaria e di bailo, doganiere e portolano di Cagliari.

<sup>121</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 50.

<sup>122</sup> *Ivi*, p. 39.

<sup>123</sup> Cfr. J. LALINDE ABADÍA, *La Corona de Aragón en el Mediterraneo medieval (1227-1479)*, cit., p. 149. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 49. ACA, *Cancillería*, reg. 516, f. 242v: *Alfonsus et cetera; aljame judeorum Castri nostri Callari gratiam suam cum nos providimus ordinaverimus et volumus quod vos detis et solvatis nobis seu nostro baiulo Castri Callari...anno quolibet pro questia sive peyta....*

<sup>124</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 48.

<sup>125</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Saggio di fonti dell' "Archivo de la Corona de Aragón" di Barcellona relative alla Sardegna aragonese (1323-1479)*, Roma, 1975, p. 155. Questa considerazione è supportata dal fatto che il bailo di Cagliari era stato istituito sul modello del «*battle general* di Catalogna, ufficiale incaricato dell'amministrazione del patrimonio regio in quel territorio, e dotato di giurisdizione esclusiva civile e criminale in materia di dogane, beni vacanti, naufragi, acque pubbliche, mulini, mercati ed esportazioni»; per le funzioni del *battle general* cfr. J. LALINDE ABADIA, *La jurisdiccion real inferior de Cataluña*, cit. pp. 148-153.

<sup>126</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 297: «l'ofici del battle, que comença portant el nom de camerlenc».

<sup>127</sup> In una riedificazione al Maestro Razionale appare evidente che l'ufficio del bailo avesse sostituito da subito quello del camerlengo, pur rimanendo in continuità con esso, cfr. ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 62r: *l'ofici de la batlia de la ciutat de Sàsser e de sos termos, lo qual ofici antigament era nomenat camerlenguia*. Cfr. anche M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 292: «el battle occupava el lloch de l'antic camerlenc».

<sup>128</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 297.

<sup>129</sup> G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 65.

Nel 1333 il bailo di Sassari accorpava la carica di portolano e di doganiere<sup>130</sup>; nel 1336 il sovrano interveniva decidendo di assegnare i due uffici a due diversi titolari: così il sassarese Pere Lull, fino a quel momento bailo di Sassari e portolano di Torres, vedeva confermata la prima carica ma rinunciava alla seconda, assegnata dal sovrano a Pere Grimalt<sup>131</sup>. Due anni più tardi, però, troviamo la carica di bailo di Sassari, quella di doganiere di Sassari e quella di portolano di Torres concentrate nella persona di Pere Grimalt, che diventava così l'unico titolare dei tre uffici<sup>132</sup>. Nel 1341, con la riforma amministrativa voluta da Pietro IV, l'ufficio del bailo di Sassari veniva abrogato e le sue competenze smistate tra il *veguer* e l'amministratore generale<sup>133</sup>.

Anche a Terranova (Olbia) il doganiere e il portolano erano associati al bailo<sup>134</sup>. Non abbiamo ulteriori notizie sull'attività di questo ufficiale in Gallura, ma la sua istituzione in unione con gli ufficiali di dogana e del porto, come era avvenuto a Cagliari e a Sassari, lascia intuire che avesse funzioni giurisdizionali nelle aree portuali.

### **1.5. Il guardiano del porto**

Nell'area portuale operava il guardiano del porto (*guardià del port*), incaricato di custodire le strutture portuali (*guardianus sive custos*)<sup>135</sup>. Attestato già nel 1326 a Bonaria, il suo ufficio sembra coincidere con quello del portolano, tanto che, almeno per questa prima fase, si può ragionevolmente pensare ad una commistione di competenze. L'ufficio era stato poi creato per la città di Cagliari, e anche in questo caso le sue funzioni si sovrapporranno spesso a quelle del portolano.

Con la riforma amministrativa del 1341 il guardiano del porto assumerà anche le competenze del guardiano della Lapola<sup>136</sup> (*Lapolario*) e del custode della darsena (*drassaner*),

<sup>130</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 297.

<sup>131</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 62r: *desemperàs l'offici de la batlia a.n Pere Grimal a.n qui fo feta comissió per lo senyor rey en Pere ara regnant romanent emperò en vostre poder l'offici de la dita portolania de port de Torres*.

<sup>132</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo IV, ff. 42r-v.

<sup>133</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 292. All'amministratore generale, nell'ambito dello stesso intervento riformistico, andavano anche le competenze del mostazaffo.

<sup>134</sup> Nel 1335, ad esempio, Alfonso IV nominava Pere Agostí bailo e portolano dei porti della Gallura, cfr. C. ZEDDA, *Le città della Gallura medioevale*, cit., p. 41. La notizia dell'assegnazione dell'ufficio è contenuta nella conferma fattane dal re Pietro IV nel 1336: ACA, *Cancilleria*, reg. 1008, f. 51.

<sup>135</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 402, ff. 150v-151r.

<sup>136</sup> Cfr. La Lapola era il quartiere del porto di Cagliari, cfr. F. ARTIZZU F., *Il porto*, in *Cagliari. Quartieri storici. Marina*, Cagliari 1989, pp. 23-26; M. L. PLAISANT, *Lo sviluppo del quartiere dall'insediamento medioevale al secolo XVIII*, in *Cagliari. Quartieri storici. Marina*, Cagliari 1989, pp. 27-30.

concentrando in un unico ufficio gli incarichi fino a quel momento ricoperti dai tre ufficiali<sup>137</sup>. Presumibilmente, fino a quando questi tre uffici coesistevano, i compiti di polizia erano divisi in funzione delle rispettive aree di competenza, cioè il porto, il quartiere del porto e il complesso ospitante i magazzini della darsena<sup>138</sup>. Allo stesso tempo anche le funzioni di riscossione dei diritti portuali, forse esercitate per conto del doganiere, passavano alternativamente da un ufficiale ad un altro<sup>139</sup>.

Non è possibile, però, definire con sicurezza il ruolo e i compiti del guardiano della Lapola, perché della sua esistenza possediamo poche attestazioni<sup>140</sup>; ugualmente, non conosciamo il documento istitutivo della carica, per quanto è probabile che la sua nascita sia da collegare all'attività dei riformatori del Regno degli anni Trenta<sup>141</sup>.

---

<sup>137</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, I-II, Barcelona 1965, I, p. 399: «Guardià de la Lapola, guardià del port i drassaner: es redueixen a un sol ofici de guardià del port, que residirà a la drassana, situada a la Lapola, i s'ocuparà de les tres funcions».

<sup>138</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, cit., Milano 1966, p. 258: i magazzini della darsena si trovavano nello stesso quartiere della Lapola: «Nella Lapola risiedevano le maestranze addette al servizio del porto, barcaioi, scaricatori, carrettieri, *bastaixos*; e si aprivano le officine degli artigiani che provvedevano alle costruzioni e riparazioni nautiche, carpentieri, calafati, cordai, mentre era rigorosamente vietato esercitare ogni altr'arte meccanica. Parimenti, era proibito tenere nei magazzini della Marina materiali che non fossero: alberi, antenne, timoni, remi, guarnimenti, vele, attrezzi e forniture di navi e altri legni; ed ancora legnami di ginepro, ontano e rovere, resistenti al mare, e fasciame vecchio che avesse appartenuto a navi, legni o barche».

<sup>139</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., pp. 154-5.; P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., pp. 157-158. Tangheroni cita un documento (ACA, *Cancilleria*, reg. 1009, f. 205r) in cui si attribuisce al guardiano della Lapola il compito della riscossione dei diritti della dogana del porto: «In una lettera di Pietro IV ai riformatori Gondisalvo, arcivescovo di Cagliari, e Ramon de Boyd, del 1338, si dice che tra gli ufficiali addetti alla riscossione dei diritti regi nell'isola il più importante doveva considerarsi il "guardiano della Lapola", che riscuoteva la dogana di tutte le merci». La nomina dei riformatori del Regno da parte di Pietro IV si trova in ACA, *Cancilleria*, reg. 1009, f. 182r: *Lo senyor rey ab son conçeyl per bon stament e reformació de la isla de Sardenya ha ordonat que l'onrat pare en Christ en Gonsalvo per divinal providencia archebisbe de Càller en Ramon de Boyd cavaller et consellers seus sien reformades en la dita isla als quals fia dat semblant poder que en Bernat de Boixadors e en Berenguer de Vilaragut e en Bernat Gomir havien com hi foren trameses los quals degen fer inquisició contra en Ramon de Ribelles governador de Sardenya e contra tots los altres oficials presents e lurs lochtinent e encara contra tots los governadors e altres oficials passats e lurs lochtinents e altres persones qui haien res aministrat en la dita isla e encara contra los reformadores qui hi son estats trameses e tots altres oficials qui hi sien estats del temps de la mort del senyor rey en Jacme a ençà.*

<sup>140</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 399.

<sup>141</sup> Cfr. I. PILLITO, *Istruzioni date dal re Pietro IV d'Aragona al riformatore dell'isola di Sardegna D. Raimondo de-Boyl nel 1338*, Cagliari 1863; M. TANGHERONI, *Su un memoriale di Pietro il Cerimonioso relativo alla riforma della Sardegna (1338)*, in «Studi Sardi», XX (1966-1967), pp. 299-307. Come detto in precedenza il guardiano della Lapola è sicuramente attivo durante l'operato dei riformatori dell'isola Ramon de Boyd e Gondisalvo (1338). Tangheroni ricorda come ««la nomina di riformatori per l'isola di Sardegna non è certo nei primi anni della sovranità aragonese un fatto straordinario» (p. 299). Prima del 1338 i riformatori del Regno erano stati Bernat de Boixadors e Felip de Boyd (1326), Berenguer de Vilaragut e Bernat Gomir (1330) e ancora Bernat de Boixadors (1335).

Più attestato è invece il percorso del *daraçaner*, inizialmente associato alla carica di doganiere, poi reso indipendente<sup>142</sup> e a partire dalla stessa riforma del 1341 inglobato nell'ufficio del guardiano del porto.

Negli anni Cinquanta il guardiano<sup>143</sup>, oltre a dover garantire la sicurezza nell'area portuale<sup>144</sup>, ricopriva il ruolo di controllore fiscale: per le merci caricate nelle imbarcazioni verificava la presenza e l'autenticità della ricevuta rilasciata dal doganiere; per quelle scaricate si accertava invece che i mercanti presentassero l'elenco di quanto sbarcato<sup>145</sup>; oltre all'obbligo di risiedere presso la *darsena* della Lapola, era previsto che avesse in dotazione un'imbarcazione leggera (*lehut*)<sup>146</sup> e alle sue dipendenze un *macip*<sup>147</sup>, cioè un aiutante incaricato di trasportarlo per verificare l'arrivo di imbarcazioni: al guardiano, infatti, erano affidate le chiavi della palizzata che delimitava il porto<sup>148</sup>, e di conseguenza era suo compito permettere l'entrata e l'uscita dei bastimenti<sup>149</sup>.

Anche negli scali dell'area di giurisdizione della città di Sassari era presente il guardiano<sup>150</sup>. Nel porto di Torres ricopriva delle funzioni più complesse del semplice controllo, come dimostra la contemporanea presenza della guardia della torre<sup>151</sup>.

Ad occuparsi della sorveglianza delle strutture nel porto di Alghero era il *daraçaner*: sotto la sua responsabilità ricadeva la custodia delle imbarcazioni e delle attrezzature presenti nella darsena. Così come quello del portolano, l'ufficio era affidato unitamente a quello del guardiano del porto<sup>152</sup>.

---

<sup>142</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, p. 259, nota 32.

<sup>143</sup> Nel *Compartiment* del 1358 si fa riferimento a un *guardià de la mar* a cui vengono attribuite una parte delle competenze del guardiano, e per questo riteniamo che l'espressione nasconda una diversa maniera di riferirsi allo stesso *guardià del port*, cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 662: «*ítem al guardià de la mar qui guarda que res no.s carregua ne.s descarregua sens albarà del dit duaner*».

<sup>144</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano, Giuffrè 1966, p. 259.

<sup>145</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., p. 31; cap. 48 (p. 64): «*ítem ordenam que.l dit guardià [del port] no dege lezar carregar ne descarregar algunes mercaderies de algun navili de qualque part se vulla vingue sens albarà del duaner per tal que abans que descarreguen hagen a denunciar al dit duaner ço que porten*».

<sup>146</sup> Cfr. A. M. ALCOVER, *Diccionari català, valencià, balera*, cit., t. VI, p. 915. «Llaut o llagut: embarcació de poc tonatge».

<sup>147</sup> Cfr. A. M. ALCOVER, *Diccionari català, valencià, balera*, cit., t. VII, p. 104. «Macip: «Aprent d'un ofici».

<sup>148</sup> Cfr. C. MANCA, *Il libro dei conti di Miquel ça Rovira*, Padova 1969, pp. 4-6.

<sup>149</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, p. 63, cap. 47.

<sup>150</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, I-II, Barcelona 1965, I, p. 399.

<sup>151</sup> Talvolta un'unica figura assomma le due funzioni: Garcia Guillem, ad esempio, era allo stesso tempo «guardia della torre del porto di Torres e guardiano del porto di Torres e della spiaggia di Platamona», cfr. Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 305.

<sup>152</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, cit., p. 165. La studiosa ne sintetizza così funzioni «Ugualmente collegato ai problemi del porto c'era l'ufficio di *drassaner*, con l'incarico di *custodire* le

## I.6. Il portolano

L'ufficio del portolano nella prima metà del Trecento aveva conosciuto continui adeguamenti fino a mutare l'ambito di competenza. L'istituzione a Bonaria prima e a Cagliari poi e le successive riforme avevano trasformato il portolano da addetto alle riscossioni e alle registrazioni dei diritti portuali a funzionario preposto alla misurazione dei cereali e all'esazione della relativa imposta.

Istituito come ufficio autonomo nel 1338, era in precedenza associato a quello del doganiere, del guardiano del porto o del bailo. Dalla lettura della documentazione la sua attività appare incostante, e le sue funzioni, almeno per i primi tempi, non sempre possono essere definite con precisione<sup>153</sup>.

A Bonaria il portolano si occupava della custodia del porto<sup>154</sup> e della riscossione dei diritti portuali<sup>155</sup>. Nel 1327 veniva istituito per la città di Cagliari, con incarichi che riguardavano la registrazione contabile dei diritti riscossi nel porto, la custodia del denaro riscosso e il versamento, una volta detratto il suo stipendio, al doganiere<sup>156</sup>, oltre che, l'attività di polizia all'interno dello stesso porto.

---

imbarcazioni, le sartie, le armi e gli altri strumenti propri della navigazione».

<sup>153</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 260, nota 36. Il Manca insiste sulla discontinuità dell'attività del portolano: «alle figure del doganiere e del *daraçaner* si affianca, seppur saltuariamente, quella del *portolaner*»; e ancora : «questo particolare ufficio, dunque, non fu particolarmente efficiente». La Olla Repetto identifica il portolano con il *daraçaner*, cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 39.

<sup>154</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 5v-6r: «*En aquella matexa manera e condició que.s havia comanda la portolania del dit port de Bonayre comanà a vos la portolania del port de Càller tots temps de la vostra vida. [...] E assignà a vos ab la dita carta per treball e salari vostre de la guarda del dit port en compensació dels drets damunt dits L llibres d'aljonsins menuts ciascun ayn.*»

<sup>155</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 5v: nel 1326 Arnau ça Guardia, portolano di Bonaria, versava a Bernat dez Coll, luogotenente nel Regno del maestro rationale Pere March, i diritti che le navi pagavano per la sosta nel porto (*drets de ancoratge*); questo stesso diritto veniva versato dal portolano anche in una registrazione del 1337-1338: ACA, RP, reg. 2068, tomo V, f. 20r: *comptades encara en açó algunes reebudes que posats haver fets del portolà del dit port per dret de l'ancoratge.*

<sup>156</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 5v-6r: *Jo en Bernat dez Coll et cetera atorch a vos n'Arnau ça Guardia, portolà del port de Càller, que vos avets comptat ab mi dels drets del dit port en la forma que.s seguex, és a saber que.l dit senyor rey ladonchs estan Infant ab carta sua escrita en pergami e ab segell pendent segellada data llerde VIII° kalendas Julii anno domini MCCCXXVI confiant de la fe vostra comanà a vos la guardia del port de Bonayre tenidor e guardador per vos be e feelment tots temps de la vida vostra. [...] En après lo dit senior rey estant Infant après algun temps que.l Castell de Càller fo vengut a son poder ab carta sua escrita en pergami e ab segell pendent segellada data Barcelona VI° idus Juny de l'ayn MCCCXXVII en aquella matexa manera e condició que.s havia comanda la portolania del dit port de Bonayre comanà a vos la portolania del port de Càller tots temps de la vostra vida. [...] E assignà a vos ab la dita carta per treball e salari vostre de la guarda del dit port en compensació dels drets damunt dits L llibres d'aljonsins menuts ciascun ayn mentre que.l dit ofici tenguessets les quals vos poguissets retenir dels drets damunt dit e el remanent fosssets tenguts de donar al duaner de Càller.*

Limitatamente al regno di Alfonso al fianco del portolano si riscontra l'attività di un sub-portolano<sup>157</sup>.

A partire dal 1341, con l'interruzione della sua attività, le funzioni del portolano verranno espletate dal guardiano del porto. Al più tardi negli anni Cinquanta, sarà di nuovo operativo<sup>158</sup> con una specifica competenza sull'esportazione dei cereali<sup>159</sup>. In quest'ambito era l'addetto alla conservazione della misura (*starello*); rilasciava la ricevuta (*albarà*) per l'esportazione via mare del grano e dell'orzo (*treta*)<sup>160</sup>; rilasciava inoltre le ricevute della misurazione dei cereali commerciati al minuto in città<sup>161</sup>. Infine, unitamente all'emissione della documentazione, provvedeva alla registrazione del dazio da pagarsi<sup>162</sup>.

Il quadro nel contesto portuale di Sassari rimane invece nell'ombra: il continuo accorpamento con gli incarichi del bailo e del doganiere<sup>163</sup> rende infatti difficile stabilire le specificità del portolano di Torres<sup>164</sup>.

Anche a Terranova il sovrano aveva unito più uffici affidandoli ad un'unica persona. In particolar modo il portolano era associato al doganiere negli anni Venti, e negli anni Trenta, quando la villa era infeudata, al bailo<sup>165</sup>. La sua funzione era quella della registrazione e della riscossione dei diritti sull'esportazione dei cereali nel porto principale e negli scali galluresi<sup>166</sup>. La politica dell'accorpamento delle funzioni si ripeteva in eguale maniera ad Alghero: nel 1349, quando ancora la villa era dei Doria, il governatore nominava il futuro portolano affidandogli anche il ruolo di guardiano del porto<sup>167</sup>.

---

<sup>157</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 133.

<sup>158</sup> Nella documentazione il portolano è attestato anche negli anni Cinquanta, come dimostra l'ordinamento del re Pietro IV del 1355, in cui gli è riservato un intero capitolo, cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., p. 63, cap. 45. Ciro Manca colloca la ripresa più avanti, negli anni Sessanta: «attivo nel 1338, venne sospeso nel 1341 e ripristinato nel 1362», cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano, Giuffrè 1966, p. 260, nota 36.

<sup>159</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 75.

<sup>160</sup> *Ibid.* Il rilascio dell'*albarà* era un compito che nella prima metà del secolo condivideva con altri ufficiali. La Simbula sottolinea «la discontinua presenza, tra gli addetti alla stesura delle ricevute per la tratta, del portolano, in alternanza con i misuratori dello *starello* e con lo scrivano degli *albarans*», p. 75; cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupposos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, pp. 397-400.

<sup>161</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, p. 63, cap. 45: «*un hom que se appella portolà e te lo starell ab que.s mesura lo gra que al port de Castell de Càller se carregua e encara lo gra que.s ven de una persona a altra*».

<sup>162</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 138.

<sup>163</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 297.

<sup>164</sup> Nel 1338 Pere Grimalt sarà contemporaneamente a capo dei tre uffici: ACA, RP, reg. 2068, tomo IV, 24r.

<sup>165</sup> Cfr. C. ZEDDA, *Le città della Gallura medioevale*, cit., p. 41. L'assegnazione dell'ufficio di portolano e bailo, effettuata in favore di Pere Agostí nel 1335, è ricordata nel documento di conferma del 1336: ACA, *Cancellaria*, reg. 1008, f. 51.

<sup>166</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 84v.

<sup>167</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, cit., p. 165.



Infine, non conosciamo il ruolo del *portolà* di Iglesias, presente nel *Compartiment* del 1358 tra gli ufficiali retribuiti dal camerlengo<sup>168</sup>. L'assenza di un porto non lascia dubbi sul suo ruolo all'interno del circuito urbano, ma allo stesso tempo pone interrogativi sul suo specifico incarico. L'altezza cronologica dell'attestazione, quando a Cagliari l'ufficio si occupava della custodia dello starello e del rilascio delle ricevute per gli acquisti di grano e orzo nella piazza, lascerebbe pensare ad un suo impiego nella compravendita dei cereali.

### I.7. Il camerlengo

L'ufficio del camerlengo era una delle poche magistrature che i Catalano-Aragonesi avevano mantenuto in vigore tra quelle esistenti nell'isola prima della conquista. Il camerlengo era stato introdotto in Sardegna dai Pisani e, a differenza dell'omonima carica aragonese, era un tesoriere<sup>169</sup>.

L'ufficio del camerlengo catalano-aragonese, per quanto fosse in diretta continuità con quello del periodo pisano, era stato in parte modificato e le sue competenze si erano estese dall'ambito patrimoniale a quello politico<sup>170</sup>. Secondo l'impostazione conferita all'ufficio dall'Infante Alfonso, il camerlengo svolgeva a livello locale quelle che in tutto il Regno era compito dell'amministratore generale. Il suo esercizio in ambito prevalentemente patrimoniale e la sua competenza territoriale ne determinavano la peculiarità rispetto al doganiere o al saliniere, che operavano solo in ragione della materia<sup>171</sup>.

Il camerlengo incamerava gli introiti derivanti da tutti i diritti regi delle zone di sua competenza: in parte provvedeva alla riscossione per via diretta, in parte riceveva le entrate degli ufficiali da lui dipendenti, i quali periodicamente dovevano versare i ricavi delle loro attività<sup>172</sup>. Una volta raccolte tutte le entrate, al pari degli altri ufficiali patrimoniali, doveva rendere i suoi conti all'amministratore generale<sup>173</sup>.

---

<sup>168</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, p. 772. Nel "capitolo" intitolato *Altres salaris e assignacions qui.s paguen en la dita villa [Iglesias] per lo camerlench* è presente una voce di spesa per il salario del portolano: «*ítem al portolà XXVIII lliures*».

<sup>169</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 34. Il ruolo rivestito dal camerlengo in Aragona era quello di «gentiluomo di camera del sovrano che dorme ai piedi del sovrano e ne custodisce il sigillo segreto».

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ivi*, p. 35.

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

Nel Regno di Sardegna l'ufficio del camerlengo era presente a Iglesias, in Gallura, e limitatamente ad alcuni anni, anche nella città di Sassari. In nessuno di questi casi al suo ufficio risulta annessa una scrivania.

### *Iglesias*

Il camerlengo di Iglesias era l'ufficiale patrimoniale addetto alla riscossione delle rendite regie nella città e nel territorio di sua pertinenza, cioè nelle zone argentifere limitrofe e nelle ville di Gonnese, Villamassargia e Domusnovas<sup>174</sup>. Gli introiti versati nelle sue casse provenivano dalla produzione dell'argento e dalla monetazione, dalle dogane, dalle multe, dalle imposte sulla misurazione e sulla compravendita in città<sup>175</sup>.

In ambito minerario la sua funzione principale era quella di acquisire l'argento lavorato nei forni e riceverlo dopo che la zecca lo aveva monetato<sup>176</sup>; era inoltre garante della regolarità dell'estrazione dell'argento e della sua vendita, in quanto a lui spettava il controllo e la verifica della strumentazione impiegata per la pesatura<sup>177</sup>.

Secondo quanto previsto dal "Breve" di Iglesias il camerlengo poteva rimanere in carica per non più di un anno; questa disposizione, però, non era stata rispettata dai sovrani catalano-aragonesi perché estranea alle loro consuetudini amministrative<sup>178</sup>.

### *Gallura*

Il primo camerlengo di Terranova era stato nominato nel 1324, subito dopo la conquista della villa<sup>179</sup>. L'ufficio aveva competenza non solo limitatamente a Terranova ma si estendeva a

---

<sup>174</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 252-257.

<sup>175</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 36

<sup>176</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 254.

<sup>177</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 36: «il camerlengo di Iglesias provvede al controllo dell'attività mineraria, per assicurarne la regolarità nel duplice interesse della corte e dei terzi», p. 36.

<sup>178</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 36.

<sup>179</sup> Cfr. A. CASTELLACCIO, *Olbia nel medioevo. Aspetti politico-istituzionali*, cit., p. 61. Agli inizi del Trecento, quando Terranova dipendeva dal Comune di Pisa, il vertice istituzionale era rappresentato dal podestà (*potestas*), mentre le finanze pubbliche venivano gestite da un camerlengo (*camerarius*), cfr. A. ARGIOLOS, A. MATTONE, *Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna*, cit., p. 210; A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1917, riedizione a cura di M. E. Cadeddu, Nuoro 2001, pp. 307-308: Il Solmi evidenzia come le magistrature pisane in taluni casi abbiano soppiantato quelle giudiziali preesistenti nell'isola, così come accade in ambito patrimoniale: «All'antico funzionario curtense, l'armentario, si sostituiscono i diversi uffici finanziari, i *camerarii* o *camerlenghi*, detti anche *maiores de camera*, e i *massarii* o *castaldos*, con l'attribuzione di esigere o conservare il patrimonio pubblico, e di provvedere ai pubblici bisogni», pp. 307-308.

tutto l'ex giudicato di Gallura. Le sue attribuzioni erano più limitate rispetto al camerlengo di Iglesias, soprattutto per l'assenza di un'attività importante quale quella mineraria e della monetazione. Nelle sue casse venivano depositate le entrate delle dogane delle ville e dei porti, i proventi delle multe e le altre rendite spettanti al sovrano.

Durante il regno di Pietro IV la carica veniva conferita insieme a quella del bailo (*camerlengie sive baiulie iudicatus Gallure*)<sup>180</sup>, secondo una tendenza all'accorpamento delle cariche presente anche in questa zona. Nel 1341 lo stesso sovrano deciderà di sospendere l'ufficio del camerlengo di Gallura e di affidare le sue mansioni al capitano di Gallura<sup>181</sup>.

### **I.8. Gli ufficiali della zecca di Iglesias**

L'amministrazione della zecca era al suo vertice affidata al maestro della moneta (*magister monete*), sul quale ricadeva la responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni per la coniazione<sup>182</sup>. Il maestro riceveva l'argento in piastre dal camerlengo, al quale poi lo versava monetato, dopo avere verificato la sua conformità con i parametri di peso e di lega predisposti. Per l'attività di coniazione il maestro si avvaleva di altri ufficiali che operavano all'interno della zecca, a ognuno dei quali era affidato il compito di controllare e supervisionare una specifica attività<sup>183</sup>: il *magister assaig*, il *tallador monete*, il *funditor monete* e l'*emblanquinador* erano rispettivamente preposti «al saggio dei metalli, alla fusione, taglio e rifinitura delle monete»<sup>184</sup>.

Tra i compiti del maestro della moneta vi era anche il disbrigo delle pratiche burocratiche, per il quale era affiancato da uno scrivano (*scriptor monete*)<sup>185</sup>.

---

<sup>180</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1007, f. 46v.

<sup>181</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 408: «*Preterea revocamus officium camarlengui iudicatus Galluri ipsumque officium et omnia ea que eidem incumbabant officio unimus et applicamus officio capitaneie iudicatus predicti sine aumento salarii alicuius*»

<sup>182</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit.; A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta nel Medioevo mediterraneo*, Olbia 2005.

<sup>183</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 41.

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.*

## I.9. Il misuratore

Al primo misuratore della villa di Bonaria, nominato nel luglio del 1324<sup>186</sup>, veniva affidato il compito di misurare il vino, l'olio, i cereali e i legumi e tutte le altre merci vendute nella villa a misura; a lui spettava inoltre la riscossione delle imposte, la custodia e la manutenzione degli strumenti di misurazione, l'affitto degli stessi, la riscossione delle multe per i mancati pagamenti o per le frodi<sup>187</sup>.

Per i cereali destinati all'esportazione dal porto di Cagliari la misurazione veniva esercitata da ufficiali appositi, conosciuti con il nome di misuratori del grano o misuratori dello starello<sup>188</sup>.

La regolarità della strumentazione impiegata e di riflesso l'affidabilità del loro servizio era vagliata dal supervisore dello starello (*sobrestant del stareyl de Càller*)<sup>189</sup>.

I misuratori dello starello, in alternanza con il portolano, dovevano anche rilasciare le ricevute per l'esportazione (*albarans*) e tenere i registri contabili dell'esportazione dei grani, che sarebbero poi stati sottoposti alla revisione del maestro razionale<sup>190</sup>. Sino al 1341 a Cagliari erano presenti due misuratori del grano<sup>191</sup>, ma a partire da quell'anno verranno ridotti a uno<sup>192</sup>.

A Sassari esistevano due misuratori<sup>193</sup> specifici per la misurazione dell'olio e dei cereali in città<sup>194</sup> e un misuratore nel porto di Torres per il grano destinato all'esportazione<sup>195</sup>. Un altro funzionario ricopriva invece l'incarico di controllore della misurazione durante le compravendite nella piazza della città<sup>196</sup>. I misuratori avevano molto probabilmente funzioni

<sup>186</sup> La nomina del maiorchino Salvador d'Espanya a misuratore della villa di Bonaria si trova in: ACA, *Cancilleria*, reg. 398, ff. 54r-54v. La sua attività è attestata sino al 1327: ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 37r-37v.

<sup>187</sup> I diritti riscossi dal misuratore tra il 1324 e il 1326 sono: *dret de mesuratge, loguer de mesures e de affinar aquelles, bans e colonies*: ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 7v-8r.

<sup>188</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, I-II, Barcelona 1965, I, p. 399. ACA, RP, MR, reg. 2069, tomo I, f. 10r. Un elenco degli ufficiali regi del 1339 riporta i nomi dei due misuratori dello starello: *Bernat Blanch mesurador del dit starell ensemps ab lo dit en Pere sa Bisbal*.

<sup>189</sup> ACA, RP, MR, 2069, tomo V, f. 22r.

<sup>190</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 407: «*faciat omnia albarana fieri assueta super mensuracione et carricamento dicti grani et ordeï et compota inde fieri assueta ordinet clare et bene que tradat nostro magistero rationali*».

<sup>191</sup> *Ibid.*: «*duo mensuratores consueverint esse in Castro Callari pro mensurando grano et ordeo que in portu Castri jamdicti carricantur*».

<sup>192</sup> *Ibid.*: «*et unus eorum tamen cum provisione subscripta suficere possit exercicio officii supradicti*»

<sup>193</sup> Già negli Statuti Sassaesi veniva effettuata una distinzione tra i pesatori e i misuratori: questi ultimi erano i cosiddetti *officiales dessa carra*, i quali erano addetti alla «misurazione degli aridi vendibili a volume»: F. ARTIZZU, *Le strutture politico-amministrative del Comune di Sassari attraverso la lettura degli Statuti*, in *Gli Statuti Sassaesi*, cit., p. 174. Cfr. V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1911, Libro I, cap. 31 e cap. 80.

<sup>194</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 305.

<sup>195</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 408: «*officium mensuratori carrere quando in portu de Turribus triticum vel ordeum carricantur. Item officium cuiusdam qui deputatus est ad standum supra dictam mensuram carrere quando baldum venditur in platea dicte civitatis*».

<sup>196</sup> Ivi, p. 399.

ausiliarie rispetto al mostazaffo, il funzionario cittadino incaricato dell'annona e del controllo della strumentazione per la misurazione<sup>197</sup>. In questo senso va interpretata anche l'assegnazione dell'ufficio del mostazaffo e di quello del misuratore nelle mani della stessa persona<sup>198</sup>.

Il controllore e i due misuratori dei cereali, cioè quello della città e quello del porto, cessavano l'attività nel 1341<sup>199</sup>; il misuratore dell'olio, invece, continuerà la sua attività senza che gli interventi riformistici apportino modifiche sul suo ufficio<sup>200</sup>.

### I.10. Il pesatore

Il pesatore regio, che a Bonaria è attestato dal 1326<sup>201</sup>, doveva intervenire nella piazza cittadina al momento della compravendita delle merci; tra i suoi compiti, al pari del misuratore, vi era anche la riscossione della relativa imposta relativa e delle multe. In seguito verrà creato anche per la città di Cagliari con le medesime funzioni. Il suo ufficio, unitamente a quello del peso di Cagliari, verrà revocato con la riforma del 1341 e affidato all'amministratore generale<sup>202</sup> che lo appalterà annualmente<sup>203</sup>.

A Sassari il pesatore reale sostituirà l'ufficiale della "stadera" di epoca comunale, la cui attività era regolata negli Statuti della città<sup>204</sup>. L'attività del pesatore si interromperà nel 1341 quando il suo ufficio, insieme a quello del pesatore di Cagliari, verrà revocato: da quel momento l'amministratore generale ne avrebbe acquisito le competenze<sup>205</sup>, impegnandosi ad appaltarlo annualmente<sup>206</sup>.

Ad Alghero il pesatore doveva essere nominato dal doganiere della città, del quale era così stretto collaboratore<sup>207</sup>. Di frequente, così, il titolare dell'ufficio del peso era anche lo scrivano della dogana e, in almeno un caso, lo stesso doganiere copriva la funzione di pesatore<sup>208</sup>.

---

<sup>197</sup> Ivi, p. 302.

<sup>198</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 302.

<sup>199</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 399; EAD, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 292.

<sup>200</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 302.

<sup>201</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 25r-v.

<sup>202</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 399.

<sup>203</sup> ACA, RP, MR, reg. 2069, tomo IV, f. 8r; ACA, RP, MR, reg. 2075, f. 6r

<sup>204</sup> Cfr. F. ARTIZZU, *Le strutture politico-amministrative del Comune di Sassari attraverso la lettura degli Statuti*, cit., p. 174; V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1911, Libro I cap. XXXI. *Gli ufficiali della stadera*; Cap. XXXIII. *Dei pesi e della stadera*.

<sup>205</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 399.

<sup>206</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, f. 43v.

<sup>207</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, cit., p. 164.

<sup>208</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, cit., p. 164.

Negli anni Sessanta è attestato un pesatore con specifica competenza sulla misurazione del formaggio e della lana<sup>209</sup>.

### I.11. I guardiani delle porte

All'ingresso delle città prestavano servizio i guardiani delle porte, il cui compito era quello di registrare le merci che entravano e uscivano e, contestualmente, controllare che non venisse frodata la dogana.

A Cagliari gli ufficiali delle porte, chiamati anche guardiani della *duaneta* dal nome dell'edificio in cui prestavano servizio, operavano presso le porte di San Pancrazio, del Leone e dell'Elefante<sup>210</sup>. Erano alle dipendenze del doganiere, il quale versava loro il salario e vigilava sul loro operato. Per il ruolo che ricoprivano, erano impossibilitati a lasciare le loro postazioni di lavoro se non durante le ore dei pasti<sup>211</sup>. Mentre i guardiani delle porte di San Pancrazio e del Leone registravano le merci in entrata e in uscita dalla città e verificavano che fosse stato versato il dazio, il guardiano della porta dell'Elefante, dalla quale le merci non potevano passare, doveva esclusivamente evitare che venisse evasa l'imposta<sup>212</sup>. Ad una particolare attenzione era richiamato il guardiano della porta del Leone, l'unica dalla quale era permessa l'estrazione del grano<sup>213</sup>; il guardiano infatti, oltre a dovere rilasciare la ricevuta fiscale<sup>214</sup>, così come il guardiano della porta di San Pancrazio faceva per le altre merci, doveva verificare che i mercanti fossero provvisti dell'autorizzazione per portare il frumento fuori dalla città<sup>215</sup>.

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., cap. 44 (p. 63): «*ítem ordenam que aquell hom qui sta en una caseta devant la duana que se appella duaneta e sta en guardia que algun no.n pasque res traure sens pagar dret...per guardar que res no puscha exir sens pagar dret*».

<sup>211</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., p. 63 (cap. 46). Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 138.

<sup>212</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 662: «*Ítem al guardià de la porta de l'Orifanyis qui guarda que nanguneres robes no entren ne isquen per la dita porta l'any*».

<sup>213</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ, *Le prime ordinazioni di Castello di Cagliari*, p. 53, cap. 130: «*Ítem, que alcuna persona de qualsevol nació o condició sia no gos ne presumesque trer o fer trer de Castell de Càller forment en alcuna quantitat per altra porta sinó per lo Portal del Lehó*».

<sup>214</sup> ACA, RP, MR, reg. 2064, tomo IV, f. 163v: *per guardar que nengunes coses no poguen passar per la duana...sens albarà de la duana*.

<sup>215</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ, *Le prime ordinazioni di Castello di Cagliari*, cit., p. 53, cap. 130: «*sinó de licència e ab albarà d.aquells qui són deputats a la guàrdia del dit Portal*».

Anche a Sassari, con simili funzioni di polizia e di verifica fiscale, operavano tre guardiani delle porte<sup>216</sup>: uno per Porta Sant'Antonio, uno per Porta Rosello e uno per Porta Utzeri<sup>217</sup>. Nel 1341, però, la loro attività si interrompeva e il loro incarico veniva assegnato al *veguer*<sup>218</sup>. L'ufficio era stato poi riattivato tra la seconda metà degli anni Quaranta e i primi Cinquanta, anche se affidato ad un solo titolare<sup>219</sup>, probabilmente sul modello già sperimentato a Iglesias. Qui, infatti, erano inizialmente in carica quattro guardiani (o custodi)<sup>220</sup>, ognuno responsabile della porta presso cui prestava servizio, sino a quando, intorno al 1330, sarà nominato un unico responsabile sotto la cui autorità operavano gli altri<sup>221</sup>. I guardiani delle porte di Iglesias, oltre al consueto ruolo di custodia, svolgevano anche l'attività di riscossione dei dazi doganali<sup>222</sup>, in stretta collaborazione con il camerlengo, l'ufficiale patrimoniale al quale avrebbero poi dovuto versare gli introiti. È da ritenere, inoltre, che anche gli appaltatori dei dazi doganali si servissero del personale regio alle porte della città.

Della guardia della porta della dogana di Alghero, istituita nel febbraio del 1355 con funzioni presumibilmente analoghe a quelle dei guardiani di Cagliari e Sassari, possediamo poche notizie. Dopo la nomina triennale del primo portiere, l'ufficiale non è più attestato, presumibilmente perché il suo incarico era stato affidato al guardiano del porto o allo stesso doganiere<sup>223</sup>.

### Gli ufficiali regi dell'amministrazione patrimoniale 1331

Amministratore generale
Scrivano dell'amministratore generale
Doganiere (Cagliari)
Custode della Porta dell'Elefante (Cagliari)
Custode della Porta del Leone (Cagliari)

<sup>216</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 398; EAD, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 292

<sup>217</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo II, ff. 14r e 19r.

<sup>218</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*, cit., p. 399; EAD, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 292.

<sup>219</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 300.

<sup>220</sup> Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., II, doc. XLV; M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 258; cfr. anche ACA, *Cancilleria*, reg. 513, f. 97r: *item quatuor homines qui custodiunt portas Ville Ecclesie*. Il documento fa riferimento agli ufficiali regi stipendiati nel 1331.

<sup>221</sup> La nomina di un unico custode delle porte è attestata a partire dal 1333, cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 258; cfr. anche M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)* cit., p. 398.

<sup>222</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 258: «Per quanto riguarda i custodi delle porte, ricordiamo che essi non avevano tanto compiti militari, quanto compiti di riscossione delle entrate doganali»

<sup>223</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Gli ufficiali regi ad Alghero nel XIV secolo*, cit., p. 165.

Custode della darsena (Cagliari)
Custode delle saline (Cagliari)
2 custodi dello starello (Cagliari)
2 camerlenghi (Iglesias)
Camerlengo o bailo (Sassari)
Portolano e doganiere del porto di Torres (Sassari)

Fonte: *Cancelleria*, reg. 512, ff. 219v-220v

### **Gli ufficiali regi dell'amministrazione patrimoniale (Cagliari, Sassari) 1337-1338**

Amministratore generale
2 scrivani dell'amministrazione
Aiutante nell'ufficio del luogotenente del razionale
2 guardiani dello starello (Cagliari)
Scrivano della dogana (Cagliari)
Guardiano del porto (Cagliari)
3 guardiani delle porte (Sassari)

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2068, f. 3r

### **Gli ufficiali regi dell'amministrazione patrimoniale 1338-1339**

Amministratore
Scrivano dell'amministrazione
Maestro razionale
Aiutante del luogotenente del maestro razionale; aiutante del maestro razionale
2 misuratori dello starello (Cagliari)
Guardiano della Lapola (Cagliari)
Guardiano della porta del Leone (Cagliari)
Guardiano della porta dell'Elefante (Cagliari)
Guardiano della porta di San Pancrazio (Cagliari) (solo per il 1339)
Ufficiale del peso (Cagliari)
Guardiano della darsena (Cagliari)
Bailo (Cagliari)
Guardiano del porto (Cagliari)
Doganiere (Cagliari)
Scrivano della dogana (Cagliari)
2 <i>cobradors de deutes</i> della dogana (Cagliari)
2 salinieri (Cagliari)
Scrivano o <i>sobreposat</i> de les salines
Guardiano delle saline
Bailo (Sassari) e portolano (porto di Torres)
3 guardiani delle porte (Sassari)
Ufficiale del peso (Sassari)



Camerlengo (Iglesias)
Maestro della moneta (Iglesias)
Scrivano della moneta (Iglesias)
Assaggiatore della moneta (Iglesias)
Guardiano delle porte (Iglesias)
Camerlengo (Gallura)

Fonte: ACA, *Cancillería*, reg. 1008, ff. 80r-v; ACA, *Cancillería*, reg. 1009, f. 359r-v;  
M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*

### **Gli ufficiali regi dell'amministrazione patrimoniale dopo la riforma del 1341 (Cagliari, Sassari)**

Amministratore generale (solo un titolare)
Saliniere
Misuratore del grano (Cagliari)
3 guardiani delle porte (Cagliari) (in attività solo quando i diritti doganali non vengono appaltati)
Guardiano del porto (Cagliari)
3 guardiani delle porte (Sassari) (solo per l'attività diurna)
Guardiano della torre del porto di Torres (Sassari)

Fonte: ACA, *Cancillería*, reg. 1011, ff. 129r-v;  
M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*,  
in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, I-II, Barcelona 1965, I, pp. 399-400

### **Gli ufficiali regi dell'amministrazione patrimoniale revocati con la riforma del 1341 (Cagliari, Sassari)**

Bailo (Cagliari)
Ufficiale del peso (Cagliari)
Tutti gli ufficiali dipendenti dal saliniere (Cagliari)
Misuratore del grano (Cagliari)
3 guardiani delle porte (Cagliari)
Guardiano della Lapola (Cagliari)
Guardiano della darsena (Cagliari)
Bailo (Sassari)
Ufficiale del peso (Sassari)
Scrivano dell'amministrazione (Sassari)
Misuratore del grano esportato dal porto di Torres e custode della misura per le vendite in città (Sassari)
Guardiano della torre del porto di Torres (Sassari)
Amministratore delle saline di Genano (Logudoro)

Fonte: ACA, *Cancillería*, reg. 1011, ff. 129r-v;  
M. M. COSTA, *Sobre uns presupostos per a la administració de Sardenya (1338-1344)*,  
in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, I-II, Barcelona 1965, I, pp. 399-400

**Gli ufficiali regi dell'amministrazione patrimoniale nell'ordinamento organico del 1355  
(Cagliari)**

Amministratore generale
Scrivano dell'amministrazione generale
Saliniere
Scrivano del saliniere
Doganiere
Scrivano del doganiere
Portolano
3 guardiani delle porte
Guardiano del porto

Fonte: A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, in «Studi Sassaresi», XI (1933), pp. 1-78.

**Gli ufficiali regi dell'amministrazione patrimoniale nel *Compartment* del 1358  
(Cagliari)**

Amministratore del Capo di Cagliari
Scrivano dell'amministratore (Cagliari)
<i>Varguer</i> dell'amministratore (Cagliari)
Doganiere (Cagliari)
Scrivano della dogana (Cagliari)
3 guardiani delle porte (Cagliari)
Portolano (Cagliari)
Guardiano del mare
2 salinieri (Cagliari)
<i>Sobreposat</i> del saliniere (Cagliari)
4 guardie delle saline (Cagliari)

Fonte: P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, in “Collección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón”, tomo XI, Barcelona 1856, pp. 661-666.

## Capitolo secondo

### RENDITA E FISCALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGNO

#### I. FISCALITÀ

##### I.1. Fiscalità indiretta

###### I.1.1. La dogana

###### I.1.1.1 Cagliari

I dazi doganali della città di Cagliari erano stati definiti da Alfonso IV nel 1329, il quale aveva comunicato al doganiere Guillem Sa Badia le tariffe sulle merci in entrata e in uscita dalla città e dal porto.

Il sistema doganale della città prevedeva che le merci e i beni alimentari, che giungevano via mare o via terra, fossero introdotti attraverso la porta del Leone e che uscissero da quella di San Pancrazio. Al contrario veniva impedito il passaggio delle merci dalla porta dell'Elefante. Per quanto riguarda il grano, che era sottoposto a un regime fiscale differente, era invece previsto il passaggio obbligatorio dalla porta di San Pancrazio in entrata<sup>224</sup>, mentre per l'uscita era utilizzata la porta del Leone<sup>225</sup>.

I dazi doganali che colpivano l'entrata delle merci che arrivavano nel Castello via terra ricalcavano il modello del periodo pisano. Sebbene all'epoca la dogana di terra fosse gestita dalla città, con il passaggio alla nuova dominazione era diventata diritto regio, al pari dei dazi riscossi nel porto.

---

<sup>224</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 661-663.

<sup>225</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., p. 53: «Ítem, que alcuna persona de qualsevol nació o condició sia no gos ne presumesque trer o fer trer de Castell de Càller forment en alcuna quantitat per altra porta sinó per lo Portal del Leho, ne per aquell Portal sinó de licència e ab albarà d.aquells qui són deputats a la guàrdia del dit Portal. E qui contraffarà perdrà lo dit forment. E no res menys pagarà per pena cada vegada C sous. E si pagar no-ls porà estarà C dies en la presó».

Nel 1332, allorché l'amministrazione regia si apprestava a bandire l'appalto delle rendite del Regno, il doganiere di Cagliari faceva ricorso ad un documento risalente al 1316 nel quale era contenuto l'appalto della dogana della Cagliari pisana (Castel di Castro). La presenza di questi dazi nel libro del doganiere della Cagliari catalano-aragonese testimonia la continuità con il modello fiscale precedente; l'esigenza di non apportare modifiche al sistema tariffario della dogana di terra trovava la sua ragione nella volontà di non modificare la condizione fiscale dei sardi, per non creare una frattura che avrebbe rallentato le importazioni in città. Con il ricorso al documento del 1316, oltre a individuare un modello d'appalto cui richiamarsi, l'amministrazione manifestava la volontà di conoscere i diritti pagati dai sardi nella dogana di Cagliari. I dazi venivano appaltati per un biennio al prezzo di 1060 denari di aquilini minuti<sup>226</sup>: si trattava di diritti che colpivano grano, orzo, lana, pellame e formaggio in entrata nella città e nelle appendici (la villa di Stampace e quella di Villanova)<sup>227</sup>. Dunque le considerazioni che possiamo fare riguardano un numero limitato di merci in entrata in città. Le tariffe venivano calcolate non in base al valore ma in base alla quantità: in tutti i casi esse erano relazionate al mezzo con il quale i beni venivano introdotti in città, che poteva essere un carro o una bestia<sup>228</sup>. Per il grano in entrata sui carri si pagava il doppio rispetto alla somma prevista per l'orzo: l'imposta era infatti di 6 denari aquilini minuti per il primo caso contro i 3 denari per il secondo. La stessa tariffa riguardava anche l'importazione di formaggio, lana e pelli.

**Dazi su grano, orzo, lana, pelli e formaggi  
introdotti a Castel di Castro e nelle appendici sui carri (1316)**

<b>Bene importato</b>	<b>Dazio</b>
Grano	6 denari (per carro)
Orzo	3 denari (per carro)
Formaggio	6 denari (per carro)
Lana	6 denari (per carro)
Pelli	6 denari (per carro)

La differenza delle tariffe presente sull'utilizzo dei carri scompariva nel caso di utilizzo delle bestie, poiché in tutti i casi si sarebbero dovuti corrispondere 2 denari.

<sup>226</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., pp. 187-189, doc. 8°, ff. 7r-7v.

<sup>227</sup> Ivi, p. 189, doc. 8°, f. 7v: *granum, ordeum, lanam, pellamen sive caseum mitendum in Castellum Castri, Villam Stampacis, Villam Novam, ortos et apendicias Castri*.

<sup>228</sup> Ivi, doc. 8°, f. 10r.

**Dazi su grano, orzo, lana, pelli e formaggi  
introdotti a Castel di Castro e nelle appendici per mezzo di bestie (1316)**

<b>Bene importato</b>	<b>Dazio</b>
Grano	2 denari (per bestia)
Orzo	2 denari (per bestia)
Formaggio	2 denari (per bestia)
Lana	2 denari (per bestia)
Pelli	2 denari (per bestia)

Le tariffe doganali del 1329 non comprendevano le imposte sulle merci trasportate con carri o bestie<sup>229</sup>. L'unico riferimento tariffario è alle merci in uscita dalla città e destinate al commercio nell'isola, per le quali si dovevano pagare 3 denari per lira<sup>230</sup>

Due documenti del periodo 1329-1331 testimoniano però come questo dazio fosse riscosso durante tutta la prima parte del secolo.

**Dazi sul formaggio e sulla lana introdotti a Cagliari per mezzo di carri o bestie  
(1329)**

<b>Merce</b>	<b>Dazio</b>
Formaggio ( <i>cascavall</i> )	2 denari (per carro o asino)
Lana	12 denari (per carro)

Questo diritto continuava ad essere riscosso anche agli inizi degli anni Trenta, dato che in nel 1331 l'amministratore generale incaricava il guardiano della porta del Leone di riscuotere *los drets dels carros*, cioè le imposte che dovevano essere applicate sui beni introdotti nel

<sup>229</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 509, ff. 53r-53v.

<sup>230</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 178: «ítem son pagats e deven eser pagats de mercaderies que son aportades per mar o per terra del dit Castell a altres lochs de la dita ylla per dret de la dita duana III diners per libra»

Castello e caricati sui carri<sup>231</sup>. Negli anni Cinquanta il dazio sui carri veniva riscosso sul formaggio in entrata, per un valore di un soldo per carro<sup>232</sup>.

I dazi della dogana di terra, così come quelli del porto, venivano pagati dai mercanti sardi ma non dagli abitanti catalano-aragonesi di Cagliari, i quali godevano della franchigia. Sul diverso regime fiscale a cui le due categorie erano sottoposte si innestavano talvolta tentativi di speculazione.

Nel 1331, ad esempio, un'ambasciata dei consiglieri di Cagliari protestava di fronte al sovrano per l'operato degli ufficiali regi: questi infatti riscuotevano una tassa in entrata che colpiva il formaggio prodotto dai catalani<sup>233</sup>. Di fatto questi non avrebbero dovuto pagare l'imposta, ma gli ufficiali del re procedevano comunque alla riscossione. I funzionari del sovrano, che non volevano rinunciare ad una possibile entrata, giustificavano il prelievo con il fatto che il formaggio era stato prodotto dal latte acquistato dai sardi, che invece non godevano di franchigia. I consiglieri lamentavano il fatto che la riscossione di questa imposta avesse avuto conseguenze negative sulla città, come dimostrava l'abbandono della città da parte di più di trecento persone che lavoravano nell'industria casearia<sup>234</sup>. Il sovrano, forse per non rallentare il processo di ripopolamento, aveva abrogato l'imposta, sebbene i consiglieri fossero interessati a distiricare la reale gravità della situazione per ottenere dei privilegi. Nello stesso anno veniva revocata l'imposta sul vino esportato per la vendita nell'isola, anche in questo caso riscossa dagli ufficiali regi in violazione della franchigia dei catalani (*contra tenores privilegiorum*)<sup>235</sup>.

---

<sup>231</sup> ACA, RP, MR reg. 2064, tomo 4, f. 31v: *item donè a.n Ramon Gay lo qual jo mis per guarda a la port del Leó per reebre los drets dels carros*. Il guardiano della porta del Leone, Ramon Gay, qui incaricato di riscuotere i diritti sui carri, sarà doganiere e portolano della villa di Alghero quando nel 1355 Pietro IV stabilirà le tariffe della dogana: ACA, *Cancilleria*, reg. 1025, ff. 30r-31r.

<sup>232</sup> ACA, RP, MR, reg. 2129, f.1r: *item reabem de Thomeu de Rostiquello pisà per dret de XIII caros de formatges que aportà de Viladesgleyes los quals formatges devia caragar per Pisa paga tan solament lo dret per los caros com no sia acustumat de pagar de la mercaderia fins que és cargada monta lo dret dels caros a raó de I sou per caro: XIII sous*.

<sup>233</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 512, f. 204r; cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, Cagliari 1984, pp. 273-274, doc. XXII.

<sup>234</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., pp. 107-108.

<sup>235</sup> ACA, *Cancilleria*, Registros, n. 512, f. 209v. Vedi anche: R. CONDE, A. M. ARAGÓ, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, Cagliari 1984, doc. II, p. 260.

**Dazio pagata dai catalano-aragonesi per l'introduzione nella città di Cagliari  
di formaggio derivato dal latte sardo  
Tassa abrogata dal re Alfonso IV (1331)**

Merce	Dazio
Formaggio	4 denari (per <i>quintar</i> )

**Dazio pagato dai catalano aragonesi sul vino esportato dalla città di Cagliari  
per essere rivenduto in Sardegna.  
Tassa abrogata dal re Alfonso IV (1331)**

Merce	Dazio
Vino greco	20 soldi (per ogni <i>vegeta</i> )
Vino rosso o latino	10 soldi (per ogni <i>vegeta</i> )

Nella stessa ambasciata del 1331 i consiglieri si lamentavano per la riscossione di imposte da loro ritenute illecite<sup>236</sup>. Anche in questo caso si trattava di imposte il cui valore era calcolato sul peso. I dazi contestati avevano tutti come soggetto dell'imposizione i sardi, e colpivano l'entrata nel Castello dei cereali, della lana, delle pelli e dei formaggi: rispettivamente per ogni starello di grano si riscuotevano 2 soldi, per ogni starello d'orzo 1 soldo, per ogni dodici unità di lana d'agnello 3 denari, per ogni pelle di bue 2 denari<sup>237</sup> e per un *quintar* di formaggio 3 denari, ai quali andava però aggiunto un denaro per la pesatura.

**Dazio pagato dai sardi per l'introduzione in città delle merci  
Tassa abrogata dal re Alfonso IV (1331)**

<sup>236</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 512, f. 204r: *aliqui officiales nostri tempore preterito in dampnum non modicum publice utilitatis fecerunt et ordinarunt et nunc etiam teneri et recepi ac extorqueri faciunt violenter plures exactiones impositiones et tributa illicita et non assueta in dicto castro (Callari) et in appendicis et termino eiusdem a personis subscriptis et mercibus earundem*. Cfr.: R. CONDE, A. M. ARAGÓ, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, Cagliari 1984, pp. 273-274, doc. XXII.

<sup>237</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., pp. 198-199. ACA, *Cancillería*, reg. 512, f. 204r. Rafael Conde riporta la tariffa di un denaro per pelle di bue, a differenza da quanto contenuto nel registro di Cancelleria e nel Libro del doganiere, cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit. 1984, pp. 273-274, doc. XXII.

Merce	Dazio
Grano	2 denari (per starello)
Orzo	1 denaro (per starello)
Lana di agnello	3 denari (ogni 12 unità)
Pelle di bue	2 denari
Formaggio	3 denari (per <i>quintar</i> ) + 1 denaro (per la pesatura)

Il sovrano, nell'accogliere la richiesta, confermava la franchigia per i catalani ed esprimeva al contempo la necessità di una continuità rispetto alla politica fiscale pisana<sup>238</sup>; le imposte, in altri termini, avrebbero dovuto essere le stesse che già riscosse in epoca pisana (*sia reebut ço que en temps dels Pisans s.en acostumava de pendre*<sup>239</sup>). Come abbiamo già detto, un aumento della pressione fiscale avrebbe potuto alterare gli equilibri tra sardi e catalano-aragonesi e influire negativamente sul traffico delle merci in città. Per questo motivo il re aveva sempre accolto le richieste degli ambasciatori cittadini, anche quando gli ufficiali regi premevano in direzione opposta.

Nel 1331, ad esempio, il doganiere di Cagliari Arnau de Cassà aveva manifestato l'intenzione di aumentare il dazio sull'entrata del vino sardo in città. Il sovrano però confermava la tariffa di 2 soldi per botte, perché era quella vigente durante la dominazione pisana (*avem sabut que e.l temps dels pisans no paguaven per cascuna bota de vin sardesch mas II sous en la entrada del dit Castell*<sup>240</sup>). Al tempo dei Pisani i sardi pagavano per il vino in entrata a Cagliari 2 soldi di aquilini minuti per botte, così sotto la nuova dominazione avrebbero pagato 2 soldi di alfonsini minuti. Questa decisione riflette la continuità delle tariffe doganali e suggerisce come la conversione tra aquilini minuti ed alfonsini minuti sia stata effettuata mantenendo intatto il valore monetario<sup>241</sup>.

<sup>238</sup> Cfr. anche i documenti riportati nel *Libro del doganiere*: P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., doc. 5, cc. 4v-5v (pp. 181-183), doc. 11, cc. 11v-12v (pp. 198-200).

<sup>239</sup> Cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit. 1984, pp. 273-274, doc. XXII.

<sup>240</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit. pp. 198-199. ACA, *Cancilleria*, reg. 513, ff. 6r-6v: *tempore Pisanorum exsolvebantur per sardos in duana dicti castri (Callari) videlicet in introitum pro quolibet dolio vini sardisci duos solidos declaravimus et velimus que nobis parii modus duo sols alfonsinorum minutorum pro quolibet vegete exsolvatur*; ACA, *Cancilleria*, reg. 513, f. 51v.

<sup>241</sup> Anche le tariffe presenti nel libro del doganiere del 1332 non erano espresse in alfonsini minuti, la moneta impiegata nel Regno di Sardegna durante la dominazione catalana, ma in aquilini minuti, la moneta pisana usata anche a Cagliari e di conseguenza nel documento dell'appalto. La presenza del documento nella versione in catalano, che aveva la funzione di uno strumento di consultazione per il doganiere, non vi sia stata la conversione delle tariffe lascia intuire che il passaggio dagli aquilini minuti agli alfonsini minuti sia stato indolore: in sostanza le imposte erano le stesse indicate nell'appalto con la monetazione pisana ma il pagamento sarebbe stato effettuato con la moneta in uso nel Regno di Sardegna.



Proprio l'unità monetaria ci permette di capire quale fosse il criterio adottato dagli ufficiali nell'introduzione delle imposte. Nel *Libro del doganiere* facendo riferimento ai dazi revocati dal sovrano si parla di tributi *no honests e no acustumats*<sup>242</sup>. Quest'ultimo elemento è relativo al fatto che gli abitanti catalano-aragonesi di Cagliari godessero della franchigia, mentre il primo riguarda la tariffa. Gli ufficiali regi avevano infatti esteso ai sardi le imposte pagate dai mercanti di tutte le altre nazionalità, come dimostra l'identità delle tariffe del 1329 con quelle revocate nel 1331<sup>243</sup>. Le proteste dei consiglieri di Cagliari lasciano intendere che con l'applicazione delle tariffe contestate i sardi fossero sottoposti ad una pressione fiscale maggiore rispetto al dovuto: il pagamento del dazio di 2 denari ogni starello di grano significava versare 1 denaro di imposta ogni 25 kg circa, mentre con la tariffa applicata sul carro, la cui portata era di 520 kg, si pagava un denaro ogni 86 kg di grano introdotto in città. Questa ricostruzione è confermata dai registri doganali degli anni Cinquanta, dai quali si evince che il dazio pagato dai sardi sul grano in entrata fosse di ½ denaro per starello<sup>244</sup>.

Revocate le imposte venivano reintrodotte le tariffe consuete, cioè quelle del periodo pisano, che i sardi pagavano per immettere le merci in città, utilizzando i carri o le bestie.

Allo stesso modo gli ufficiali regi avevano applicato ai catalano-aragonesi esenti dalla franchigia i dazi doganali sul formaggio in entrata in città e sul vino in uscita dalla stessa, facendo ricorso a imposte e tariffe pagate dai mercanti di nazionalità straniera.

Da questi esempi si capisce come gli ufficiali regi, probabilmente per incrementare le entrate doganali, pur non alterando le tariffe dei dazi avevano tassato soggetti che ne erano esenti, come i catalano-aragonesi, o che godevano di un regime fiscale meno pesante, come i sardi del Regno.

Gli stessi funzionari regi si erano fatti protagonisti della creazione di nuovi diritti fiscali, cioè sconosciuti al sistema impositivo del Regno, quali quello che i sardi erano stati costretti a versare alla dogana per il diritto di sigillo<sup>245</sup>. L'operazione mediante la quale in dogana veniva

---

<sup>242</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 198: *a nos és estat noveyllament significat qye als cunscs officials nostres en temps passats, en dampnatge no poch de pública utilitat, faeren e ordonaren e encara tenir e rehebie fan violentment moltes exaccions, imposicions e tributs no honests e no acustumats en lo dit castell e en los apendicis o terme d'aquell*.

<sup>243</sup> Per uno starello di grano 2 denari; per uno starello d'orzo un denaro; per ogni dodici di unità di lana d'agnello 3 denari; per ogni pelle di bue 2 denari; per ogni *quintar* di formaggio 4 denari. Per le tariffe del 1329: ACA, *Cancilleria*, reg. 509, ff. 503r-504r; P. AMAT DI SAN FILIPPO, *Indagini e studi sulla storia della Sardegna economica*, doc. I, p. 482-483; Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., Libro I, doc. 3, pp. 174-179. Per le imposte illecite abrogate nel luglio del 1331: ACA, *Cancilleria*, reg. 512, ff. 204r-v; R. CONDE, *Castell de Càller*, cit., Addenda, doc. XXII, pp. 273-274.

<sup>244</sup> ACA, RP, MR, reg. 2129, f. 1r: *Dilluns al primer jorn de vuytubre. Reabem de Nichela Cohio sart per drte de LXXII estarells de forment que.y mes dins Castell monta lo dret a raó de mealla per estarell: III sous*.

<sup>245</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., pp. 186-187.

apposto il sigillo sulle merci franca, e ancora una volta i consiglieri cittadini dovranno richiedere al sovrano il divieto di riscossione del dazio.

### Dazi doganali pagati dai sardi (1352-1353)

Merce	Dazio
Grano	½ denaro per starello
Formaggio	1 soldo per carro
Merci	3 soldi per lira

Fonte: ACA, RP, reg. 2129

La riscossione dei dazi doganali nel porto di Cagliari seguiva due criteri: nella maggior parte dei casi le tariffe variavano rispetto alla nazionalità dei mercanti e venivano calcolate sul valore delle merci; in altri casi invece la discriminante era individuata nella quantità delle merci che transitava nel porto, senza distinzione tra i mercanti di diverse nazionalità<sup>246</sup>. Pietro Amat di San Filippo, il primo ad aver studiato ed edito il documento del 1329<sup>247</sup>, aveva interpretato erroneamente le tariffe sul valore, non riconoscendo che queste erano espresse talvolta in percentuale rispetto al prezzo totale (*por centenario*), talvolta attraverso il rapporto di un tanto per ogni lira (*por libra*). Così, la tariffa applicata ai pisani, ai genovesi, ai veneziani, agli anconetani e ai toscani, cioè agli italiani, che nel documento risulta per l'entrata di 8 denari per lira (3,33%) e per l'uscita di 4 denari per lira (1,66%), veniva letta rispettivamente come 8% e 4% del valore<sup>248</sup>. Per lo studioso i Catalano-Aragonesi avevano adottato una politica fiscale troppo gravosa, volta soprattutto a indebolire le attività commerciali delle città dell'Italia centro-settentrionale<sup>249</sup>.

La lettura corretta delle tariffe del 1329, è stata effettuata dal Manca<sup>250</sup>, ribaltava questa interpretazione: i catalano-aragonesi non volevano creare un monopolio commerciale a proprio vantaggio, essendo viceversa interessati a creare un sistema di scambi che potesse

<sup>246</sup> Ivi, p. 121.

<sup>247</sup> Cfr. P. AMAT DI SAN FILIPPO, *Del commercio e della navigazione dell'isola di Sardegna nei secoli XIV e XV. Con alcuni documenti inediti o rari*, ristampa anastatica dell'edizione di Cagliari (1865), Milano 1998.

<sup>248</sup> Cfr. P. AMAT DI SAN FILIPPO, *Del commercio*, cit. pp. 13-14.

<sup>249</sup> Cfr. P. AMAT DI SAN FILIPPO, *Del commercio*, cit. p. 13. Così lo studioso traduce l'impostazione della politica fiscale della corte catalano-aragonesa nel Regno di Sardegna: «vullero dunque gli aragonesi fare colle tasse guerra al commercio italiano».

<sup>250</sup> Cfr. C. MANCA, *Il commercio*, cit. p. 319-321. In questo lavoro il Manca ha spiegato dettagliatamente quale fosse l'errore di lettura del documento da parte di Pietro Amat di San Filippo, ha riportato la trascrizione integrale del documento del 1329 e ha infine fornito la giusta interpretazione delle tariffe.

coinvolgere anche i mercanti stranieri. Inoltre, ridimensionare la presenza dei mercanti italiani nel porto di Cagliari avrebbe significato dover rinunciare ad un'importante quota di entrate fiscali, oltre ad una diminuzione delle attività commerciali sulla piazza di Cagliari<sup>251</sup>.

Nella scelta delle tariffe si utilizzava il criterio della reciprocità: ogni mercante avrebbe pagato quanto nella propria terra pagavano i catalano-aragonesi al momento del passaggio delle merci in dogana<sup>252</sup>. L'applicazione di questo principio, sebbene non fosse sistematica, rafforza l'ipotesi che nelle definizione tariffe doganali nel porto di Cagliari tenessero conto di quanto pagavano i Catalano-Aragonesi nelle dogane dei porti stranieri.

I dazi doganali, così come erano stati definiti e introdotti nel 1329, avevano una ricaduta molto pesante sugli ebrei e sui saraceni, che dovevano pagare in entrata l'8% e in uscita il 4%, cioè 4 volte tanto quanto pagavano i catalano-aragonesi non esenti e il doppio dei napoletani e dei siciliani. Un trattamento particolare era riservato ai sardi che non facevano parte del Regno di Sardegna, tanto quelli del giudicato d'Arborea, quanto quelli che stavano sotto il dominio dei Doria e dei Malaspina: la tariffa applicata a tutti loro, indifferentemente per l'entrata e per l'uscita, era dell'1,66%. La tariffa dell'1,66% era pari a quella che dovevano corrispondere per l'uscita delle merci i Pisani e gli italiani (che però in entrata dovevano versare il 3,33%) ma non era il dazio più basso, dato che francesi, catalano-aragonesi, costantinopolitani, ciprioti e armeni erano tenuti a corrispondere solo l'1% di imposta. I già ricordati napoletani dovevano pagare il 4% in entrata e il 3% in uscita, così come spettava anche ai siciliani. Pinuccia Simbula, nel suo studio sul *Libro del doganiere* di Cagliari, ha infatti evidenziato che l'edizione del documento del 1329 edita dall'Amat di San Filippo e seguita poi dal Manca contiene un errore, per cui risulta che i siciliani pagavano alla dogana di Cagliari una tariffa del 3% in entrata e dell'1% in uscita<sup>253</sup>.

---

<sup>251</sup> Cfr. C. MANCA, *Il commercio*, cit. p. 318: «è chiaro che a Barcellona, per lunga esperienza, non s'ignorava che una solida vita di relazioni economiche non avrebbe potuto aver successo, nel Mediterraneo occidentale, senza la partecipazione attiva degli Stati e delle Città marinare della Penisola Italiana»

<sup>252</sup> Nel *Libro del doganiere*, in un'integrazione alle tariffe del 1329 apportata diversi anni dopo, si puntualizzava che gli abitanti di Terracina avrebbero dovuto pagare il 3% di imposta di entrata e uscita, dato che questa era l'entità del dazio a cui erano sottoposti i mercanti catalano-aragonesi in quella stessa città, e non più la tariffa che sino a quel momento corrispondevano del 3,33% in entrata e dell'1,66% in uscita (cioè quella che erano tenuti a corrispondere i mercanti pisani, veneziani, genovesi, anconetani etc.) Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 86; Il capitolo che integrava le disposizioni è il seguente: *hòmens de la ciutat de Tareçina deven pagar, entre entrada e axida, III per cen que axi.u ha an provat en poder d'en Guillem Brocoll a XXII de juny de l'any MCCCXXXIII, que axi paguen les gens del senyor rey en la dita ciutat* (p. 179).

<sup>253</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 86; la lezione seguita dall'Amat di San Filippo per l'edizione delle tariffe è quella contenuta nel volume B6 dell'Archivio di Stato di Cagliari: AAR, ASC, vol. B6, f. 18r. La tariffa del 4% in entrata e 3% in uscita, «senza alcuna certezza di lettura» come ha sostenuto la Simbula, si trova nel *Libro del doganiere* al f. 2r.

Per i napoletani e i siciliani il rapporto tra i dazi in entrata e quelli in uscita era superiore di un punto percentuale a favore dei primi (4% contro 3%); l'entrata delle merci veniva tassata il doppio rispetto all'uscita per gli italiani (3,33%), i francesi e i catalano-aragonesi non esenti (2%), gli ebrei e i saraceni (8%); infine, per i costantinopolitani, i ciprioti e gli armeni il valore delle imposte sull'importazione (3%) era il triplo rispetto ai dazi sull'esportazione (1%).

### Tariffe divise per nazionalità

Diritti doganali (1329)		
Nazionalità	Entrata (%)	Uscita (%)
Napoletani	4	3
Pisani <sup>254</sup>	3,33	1,66
Siciliani	4	3
Francesi	2	1
Catalano-aragonesi (senza privilegi)	2	1
Ebrei	8	4
Saraceni	8	4
Costantinopolitani	3	1
Ciprioti	3	1
Armeni	3	1
Arborensi	1,66	1,66
Doria	1,66	1,66
Malaspina	1,66	1,66

Fonte: P. F. Simbula, *Gli statuti*, p. 84.

Abbiamo anticipato come vi fossero una serie di prodotti, dettagliatamente elencati nello stesso documento del 1329, la cui esportazione o importazione era colpita da una tariffa stabilita unicamente in base alla quantità del prodotto. Questa variava a seconda della tipologia di merce e veniva calcolata in base al peso, alla misura o al numero.

Le tariffe sul vino, sull'olio, sulla frutta e sui cereali erano calcolate in base alla misura, quelle sulle pelli, sui cuoi e sui fustagni in base al numero, quelle sul formaggio e sul pesce salato in base al peso.

<sup>254</sup> Oltre ai Pisani la tariffa del 3,33% in entrata e dell'1,66% in uscita riguardava in generale i mercanti italiani (genovesi, veneziani, anconetani, toscani), cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, doc. 3, f. 2r, p. 175.

Per il cuoio si pagavano 2 denari per la pelle del bue e 1 denaro per la pelle del cervo; per i fustagni di Barcellona si pagavano 3 denari, e questa era anche la tariffa che veniva applicata ai fustagni di diversa produzione; per i pesci salati la tariffa era di 3 denari, tanto per i tonni quanto per le sardine; per ogni giara d'olio si pagava 1 soldo e per ogni starello di frutta 2 denari; per i cereali la tariffa passava dai 2 denari nel caso del grano a 1 denaro nel caso dell'orzo l'orzo; per il formaggio, senza che vi fosse differenza rispetto alle tipologie e alle qualità, si pagavano 4 denari per ogni *quintar*, sia che venisse introdotto in città via mare sia via terra. Le pelli di capra sarda facevano eccezione in quanto erano tassate non per quantità ma rispetto al valore: tutti i mercanti, a prescindere dalla loro nazionalità, dovevano corrispondere per questa merce 3 denari per lira (1,25%); anche in questo caso, così come per il formaggio, la natura del trasporto, via mare o via terra, non incideva sulla tariffa. Infine vi era una tassa calcolata sul valore, che colpiva le merci in uscita: l'imposta, esatta alla porta di San Pancrazio, era di 3 denari per lira, cioè dell'1,25% e colpiva i commercianti, per la maggior parte sardi, che avrebbero rivenduto le merci nell'isola.

Relativamente alla prima metà del secolo non possediamo i registri doganali di Cagliari, dai quali è possibile verificare l'applicazione delle tariffe sul campo. Ad ogni modo vi sono altri documenti che testimoniano diverse variazioni nel corso degli anni. Queste non sempre venivano autorizzate dal sovrano, dato che gli ufficiali regi e gli stessi consiglieri di Cagliari, pur non essendo loro competenza, erano spesso intervenuti decidendone l'aumento. I consiglieri di Cagliari, ad esempio, successivamente al 1340 avevano arbitrariamente disposto un significativo aumento dei dazi<sup>255</sup>. Si tratta di un episodio non certo isolato: gli ufficiali regi e i rappresentanti della municipalità, spesso in contrasto tra di loro, cercavano ripetutamente di varcare i limiti delle proprie competenze.

### Misura

Merce	Tariffa
Vino greco	20 soldi (per botte)
Vino greco	10 soldi (per <i>carratell</i> )
Vino greco	2 denari (per <i>quarter</i> )
Vino rosso o latino	10 soldi (per botte)

<sup>255</sup> Cfr. C. MANCA, *Notes sobre l'administració de la Sardenya catalana en el segle XIV: l'arrendament de les rendes i drets reys (1344-1347)*, in «Estudis d'història medieval» V (1972), p. 82.

Vino rosso o latino	5 soldi (per <i>carratell</i> )
Vino rosso o latino	1 denaro (per <i>quarter</i> )
Olio	1 soldo (per giara)
Frutta	2 denari (per starello)
Grano	2 denari (per starello)
Orzo	1 denaro (per starello)

### Peso

Merce	Tariffa
Formaggio	4 denari (per <i>quintar</i> )
Pesce salato (tonno e sardine)	3 denari (per barile)

### Numero

Merce	Tariffa
Pelli di montone	3 denari (per dodici unità)
Lana d'agnello	2 denari (per dodici unità)
Pelli di capretto	1 denaro (per dodici unità)
Cuoio di bue	2 denari (per unità)
Cuoio di cervo	1 denaro (per unità)
Fustagno	3 denari (per unità)

### Percentuale sul valore

Merce	Tariffa
Pelle di capra sarda	3 denari (per lira)
Tutte le merci (eccetto il vino) in uscita da Cagliari dirette in altri luoghi della Sardegna	3 denari (per lira)

Il *Coeterum*<sup>256</sup> prevedeva la franchigia doganale per gli abitanti catalano-aragonesi di Cagliari, anche se il privilegio non comprendeva le esportazioni dei cereali<sup>257</sup>. Sebbene la franchigia doganale fosse prevista per tutti gli abitanti di Cagliari, compresi quelli delle appendici di Stampace, Villanova e della Lapola, in realtà non trovò immediata applicazione. Infatti nelle appendici, nonostante le proibizioni iniziali, risiedevano numerosi pisani, ai quali però veniva richiesto il pagamento dei dazi doganali<sup>258</sup>. A partire dal 1335 anche la comunità ebraica della città riceverà l'esenzione, in seguito confermata dal re Pietro IV.

Oltre agli abitanti della città, l'esenzione comprendeva tutti i catalano-aragonesi e i maiorchini, i quali ricevevano così il compenso per il loro contributo alla campagna di conquista.

La politica di Alfonso IV non si era limitata alla concessione di privilegi la cui portata si estendeva su tutta l'*universitas*, ma interessava anche singoli mercanti che non risiedevano a Cagliari<sup>259</sup>: fatto che, con il tempo, si traduceva in una riduzione del potenziale fiscale della dogana. Per questo nel 1355 il re Pietro IV interverrà revocando le franchigie concesse dal padre ai mercanti stranieri<sup>260</sup>.

Proprio la franchigia aveva creato non poche difficoltà all'amministrazione doganale, incapace di evitare i numerosi tentativi di frode. Gli stessi catalano-aragonesi, ad esempio, facevano talvolta da prestanome a compagnie mercantili straniere i cui componenti, per non pagare le imposte, si servivano del socio in possesso della carta di franchigia. Queste associazioni erano in effetti finalizzate ad evadere il fisco e per questo nel 1329 Alfonso IV aveva vietato ai beneficiari della franchigia di farne parte<sup>261</sup>.

---

<sup>256</sup> Il *Coeterum* costituisce il punto di partenza della politica delle franchigie che verrà operata soprattutto nei primi decenni di vita del Regno. Come è stato altrove evidenziato, in quel momento la corte regia si trovava a dover far fronte a due problemi, differenti ma che si intrecciavano: da un lato il ripopolamento della città di Cagliari con gli ex-abitanti di Bonaria; dall'altro la necessità di rafforzare il porto della capitale. Lo strumento dell'esenzione fiscale avrebbe potuto risolvere in un solo colpo i due problemi: le franchigie avrebbero attirato in città nuovi abitanti e allo stesso momento favorito i traffici commerciali; in questo modo, la vivacità degli scambi avrebbe fatto del porto di Cagliari un'attrattiva anche per chi, non godendo di franchigia, era tenuto a versare le imposte alla dogana: ciò avrebbe significato per l'amministrazione regia un aumento degli introiti doganali, cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 97.

<sup>257</sup> Solamente tra il 1328 e il 1331 agli abitanti di Cagliari sarà concessa l'esenzione sulla *treta*, peraltro limitatamente ad una quantità di cereali prefissata, cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 102.

<sup>258</sup> Ivi, p. 98.

<sup>259</sup> Ivi, p. 103.

<sup>260</sup> Ivi, cit., p. 104.

<sup>261</sup> Ivi, p. 172: *molts catalans e aragoneses, havens privilegi de no pagar dret de duane en la ylla de Serdenya, tenent en la dita ylla companya, missatges e negosciadors hòmens d'altra nasció, qui solien esser mercaders e los quals, en frau de dret de la dita duana, per nom dels dits catalans e aragoneses compren e venen coses e mercaderies en la dicta ylla e aquí publicament negociegen. Per la qual cosa, sots aquest cobriment, los drets de la dicta duana son sots crehensa e enganosamente en gran quantitat aminuats.*

### I.1.1.2 Sassari

Già a partire dal XIII secolo il porto di Torres dipendeva dalla vicina Sassari, allorquando quest'ultima era divenuta Comune, prima sotto l'influenza pisana e poi sotto quella genovese. Con la convenzione stipulata nel 1294 tra Sassari e Genova<sup>262</sup> il porto di Torres veniva di fatto controllato dal Comune ligure. La convenzione prevedeva per i mercanti genovesi una serie di vantaggi e alcune limitazioni. I Genovesi potevano commerciare a Sassari in regime di franchigia, anche se non potevano vendere il vino in città, mentre i mercanti sassaresi avrebbero dovuto esportare i cereali, le carni e gli altri beni alimentari solamente in direzione del porto di Genova e degli scali da questo dipendenti<sup>263</sup>. Tra gli obblighi previsti per i

---

<sup>262</sup> Cfr. P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, cit., pp. 614-638.

<sup>263</sup> Cfr. S. ORIGONE, *Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio e Alghero (1386)*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*. Atti del primo convegno internazionale di studi geografico-storici, Sassari, 7-9 aprile 1978, a cura di P. Brandis e M. Brigaglia, I-II, Sassari 1981, II, p. 267; V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna*, pp. 213-221: «Si può ritenere che l'influenza del diritto genovese in Sardegna non si sia espressa, al contrario di quella pisana, nel tentativo di imporre modelli istituzionali e normativi. Con duttilità e grande senso pratico la città ligure ha curato, a Sassari come nelle comunità della Riviera, con grande attenzione gli aspetti politici ed economici dei suoi rapporti con le comunità: ha differenziato le modalità dei suoi interventi adeguandoli agli eventi politici ed alle caratteristiche di ognuna: ha infine lasciato spazio alle normative locali impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico ed i suoi privilegi fiscali e commerciali», p. 219.



mercanti genovesi vi era il pagamento del dazio sulle imbarcazioni in entrata e uscita dal porto di Torres.

Nel 1331 Sassari riceveva gli ordinamenti municipali di Barcellona, senza rinunciare agli Statuti cittadini promulgati nel secolo precedente. Nel contempo, il sovrano si riservava la possibilità di effettuare delle integrazioni alla materia statutaria<sup>264</sup>. Il re Giacomo II aveva così concesso ai Sassaresi l'esenzione da tutti i dazi doganali<sup>265</sup>, con lo scopo di favorire il processo di ripopolamento e allo stesso tempo convogliare i traffici commerciali nel porto cittadino<sup>266</sup>.

Il processo di ripopolamento avviato dopo la ribellione della città nel 1329, aveva coinvolto in misura particolare proprio i mercanti<sup>267</sup>; in questa stessa direzione va letta la presenza, tra i beneficiari delle concessioni, di commercianti i cui cognomi tradiscono un'origine pisana: erano cioè mercanti che frequentavano la città o che già vi risiedevano<sup>268</sup>. Aragó Cabañas ha evidenziato il loro ruolo da protagonisti nel ripopolamento cittadino<sup>269</sup>. I beni patrimoniali concessi ai mercanti, equivalenti a quelli attribuiti agli ufficiali regi, avevano un valore di

---

<sup>264</sup> Tra XIV e XV secolo le disposizioni regie formeranno uno strato normativo che si sovrapporrà a quello precedente, cfr. A. MATTONE, *Gli Statuti Sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, cit., p. 419. Lo studioso riporta la trascrizione della carta reale del 7 maggio 1323 attraverso la quale viene fatta la concessione: *praeterea concedimus civibus memoratis quod viso brevi eorum super suis statutis seu consuetudinibus edito, ipsoque discusso plenius et attento circa ea corrigenda aptanda seu in melius emendando*. Cfr. inoltre P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, cit., II, pp. 614-638: le parti aggiunte dai sovrani catalano-aragonesi che andavano ad integrare gli Statuti sono introdotte dalla formula "addatur in capitulo".

<sup>265</sup> Cfr. P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, cit., II, p. 614, doc. XLIII: *sic quod ipsi vel aliquis eorum nobis vel nostris non donent, nec dare teneantur peutam aliquam, questiam aut servitum coactum quodcumque, nec in ipso Regno nostro Sardinee vel aliss regnis et terris nostris predictis solvant autolvere teneantur pro aliquibus rebus seu mercibus suis quas secus detulerint seu portari fecerint levidam aliquam, pedagium, portaticum, atque ribaticum, immo sint a predictis omnibus et singulis liberi perpetuo et immunes*.

<sup>266</sup> Cfr. F. MANCONI, *Mercanti, contadini e artigiani nella Sassari medievale e moderna*, in *Gli Statuti Sassaresi*, cit., pp. 385-392: «Certo è che gli sforzi dei nuovi dominatori sono rivolti – compatibilmente con le contingenze politiche – a salvaguardare la libertà del commercio e delle varie intraprese per il potenziamento dei traffici mercantili. Questo è il disegno catalano, a prescindere dall'origine dei mercanti e degli armatori delle navi. L'intento è chiaramente quello di riattivare una dinamicità dell'economia cittadina che la guerra e le altre avversità naturali ed economiche avevano inesorabilmente arrestato», p. 387.

<sup>267</sup> La città di Sassari era inizialmente schierata a favore del sovrano, cfr. A. MATTONE, *Gli Statuti Sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, cit., p. 418. La sottomissione volontaria di Sassari al re d'Aragona Giacomo II era «il frutto di un lungo travaglio e di lotte di fazione, in parte di origine sociale, ma più spesso di natura politica e personale, tra i ceti dirigenti della città. Alla fine prevale il "partito" filoaragonese di Guantino Catoni su quello filogenovese di Aliprandino Pala».

<sup>268</sup> Cfr. F. MANCONI, *Mercanti, contadini e artigiani nella Sassari medievale e moderna*, in *Gli Statuti Sassaresi*, cit., pp. 385-392: «Dopo la sollevazione del popolo sassarese del 1329 la restaurazione viene attuata non soltanto con la concessione di terre e di case ad abitatori fedeli di nazionalità catalana come il vecchio podestà Ramon de Montpavò, ma anche mercanti di chiara origine pisana come Marabottino Marabutti vengono reintegrati nel possesso dei loro beni», p. 387.

<sup>269</sup> Il sovrano aveva cercato di incentivare il ripopolamento della città di Sassari soprattutto attraverso il richiamo di numerosi commercianti, ai quali erano stati concessi beni patrimoniali di valore molto consistente, cfr. A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *La repoblacion de Sasser bajo Alfonso el Benigno (1330-1336)*, in "Atti del VI Congresso di Storia della Corona d'Aragona", Madrid 1959, pp. 539-549.

gran lunga superiore a quello degli altri *pobaldors*<sup>270</sup>. Inoltre il 40% di tutte le concessioni attestate erano state elargite in loro favore<sup>271</sup>. Lo scopo di questa operazione era quello di creare un *emporio comercial* nella parte settentrionale del Regno. Con quest'ottica vanno letti anche il ripopolamento del porto di Torres e la regolamentazione della dogana<sup>272</sup>, finalizzati a stimolare la crescita della città tramite il rilancio del del porto.

Già dal 1327 l'infante Alfonso aveva deciso di ampliare l'area portuale e di costruirvi due torri: a questo scopo aveva destinato l'imposta riscossa sulle imbarcazioni che vi transitavano<sup>273</sup>. L'esazione di questa tassa era prevista nella convenzione del 1294; in quell'occasione veniva stabilita anche la tariffa, poi confermata dalla corte regia: il dazio veniva calcolato seguendo un criterio qualitativo, ossia prelevando un denaro per ogni lira di valore delle merci (*denarium pro libra*). L'imposta non prevedeva possibilità di franchigia, neanche per gli abitanti di Sassari<sup>274</sup>, ed era distinta da quella sull'ancoraggio che le imbarcazioni dovevano pagare una volta in porto<sup>275</sup>. Le imbarcazioni che si recavano nel porto di Torres dovevano quindi pagare un'imposta sul valore delle merci trasportate, alla quale andava ad aggiungersi l'imposta sull'ancoraggio vera e propria, di cui non conosciamo la tariffa; al momento dello sbarco delle merci venivano riscossi i normali dazi doganali<sup>276</sup>.

Va ricordato che gli abitanti di Sassari, oltre al dazio sui cereali, erano unicamente tenuti al pagamento dell'imposta di un denaro per lira. Nel 1331, con la concessione del privilegio municipale barcellonese del 1331 i mercanti di Sassari riceveranno una serie di franchigie.

Come sappiamo, nel 1329 Alfonso IV aveva stabilito le tariffe doganali di Cagliari; la documentazione conosciuta non riporta invece provvedimenti per la dogana di Sassari. Nel 1335 il sovrano aveva esteso a Sassari le tariffe applicate a Cagliari<sup>277</sup>. Come dimostra la tariffa sui cereali, le imposte riscosse nel porto di Torres dovevano essere più contenute

---

<sup>270</sup> Ivi, p. 548.

<sup>271</sup> Ivi, p. 545.

<sup>272</sup> Ivi, p. 548.

<sup>273</sup> Cfr. P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, cit., II, p. 619, doc. XLIX.

<sup>274</sup> *Ibid.*, doc. XLIX. L'infante disponeva che il dazio fosse riscosso *a Ssassariensibus et quibuslibet aliis personis ad portum de Turribus venientibus, pro introitu videlicet et exitu*

<sup>275</sup> Cfr. F. C. CASULA, *Carte reali diplomatiche di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, cit., p. 67, doc. 21. Nel 1328 il sovrano ordinava a Ramon de Montpaó, podestà di Sassari e capitano del Logudoro, di cedere i proventi dei diritti di ancoraggio riscossi nel porto di Torres e pagati da chi non godeva dei privilegi di franchigia a Bernat Vives. In realtà il documento non è mai stato spedito e dunque, in assenza di altri riferimenti, quanto in esso disposto non va considerato attuato; ad ogni modo è testimoniata allo stesso tempo la riscossione della tassa di ancoraggio e la possibilità di esenzione dalla stessa.

<sup>276</sup> ACA, RP, MR, reg. 2061, f. 10r: *per rahó de la mercaderia qui entra e hix de la dita ciutat; e encara per dret de l'ancoratge qui.s paga a port de Torres: los quals drets de la mercaderia se paguen per ordinació del senyor rey per totes persones qui les sues mercaderies meten e trahen de la dita ciutat exceptats Cathalans e Aragoneses qui per concessió del dit senyor ne son franchs.*

<sup>277</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit, p. 85.

rispetto a quelle della dogana di Cagliari, sino alla disposizione del 1335 che aveva pertanto incontrato delle resistenze nell'*universitas* sassarese. Per il ceto dirigente l'aumento delle tariffe costituiva un deterrente all'arrivo dei mercanti stranieri nel porto di Torres. Il sovrano ancora a dieci anni di distanza era costretto a vigilare affinché i dazi doganali fossero riscossi secondo le tariffe vigenti a Cagliari (*en aquella manera que.s cullien en la duana de Càller*)<sup>278</sup>: nel 1344 Pietro IV appaltava le rendite del Regno, avendo cura di ribadire questa disposizione.

Gli appaltatori avevano però incontrato continue opposizioni proprio sull'applicazione dei *drets nous*, cioè imposte le cui tariffe avevano sostituito nel 1335 quelle normalmente impiegate, i *drets vells*. Due lettere di protesta al governatore generale del Regno e al *veguer* di Sassari lamentavano l'impossibilità di riscuotere le imposte con le nuove tariffe (*no lexaven levar ne cullir los dits drets nous*)<sup>279</sup>. Gli stessi consiglieri cittadini si erano fatti interpreti del malcontento derivante dalla pressione fiscale. Così Pietro IV aveva decretato l'abolizione dei *drets nous* e il ritorno ai *drets vells*: questa decisione avvantaggiava i mercanti stranieri che trafficavano nel porto di Torres; favoriva di conseguenza il mercato urbano di Sassari e le stesse finanze municipali tramite le *imposicions* riscosse sulla compravendita.

### I.1.1.3 Alghero

Nel 1355 il re Pietro IV concedeva ai *pobladors* della villa di Alghero i privilegi di cui godeva la città di Sassari<sup>280</sup>. Tra questi era presente l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali, secondo il modello adottato nell'isola dai catalano-aragonesi. Nello stesso tempo Alghero riceveva diversi privilegi di carattere commerciale che tra le altre cose prevedevano che le attività commerciali nella villa fossero riservate esclusivamente ai suoi abitanti<sup>281</sup>.

---

<sup>278</sup> ACA, RP, MR, reg. 644, ff. 269r-272v: *que.ls drets de la duana de Sàsser fossen per los dits arrendadors demanats e cullits en aquella manera que cullien en la duana de Càller no contrestant que.ls dits drets de Sàsser fossen menors que aquells de Càller*.

<sup>279</sup> ACA, RP, MR, reg. 2074, f. 4v; cfr. C. MANCA, *Notes sobre l'administració de la Sardenya catalana en el segle XIV: l'arrendament de les rendes e drets reials (1344-1347)*, cit., p. 88.

<sup>280</sup> Cfr. A. MATTONE, *I privilegi e le istituzioni municipali di Alghero (XIV-XVI secolo)*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*. Atti del Convegno, Alghero 30 ottobre-2 novembre 1985, a cura di A. Mattone e P. Sanna, Sassari 1994, p. 295.

<sup>281</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La Sardegna e Alghero nel sistema dell'economia catalana*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*, cit., pp. 180-181.

Questi provvedimenti erano volti alla creazione di un centro portuale e commerciale nel nord della Sardegna, non essendo riuscita l'attuazione di un simile piano per la città di Sassari<sup>282</sup>.

In questo contesto, sempre nel 1355, lo stesso Pietro IV stabiliva le tariffe dei dazi doganali della villa<sup>283</sup>.

Secondo il sistema doganale impiegato dai catalano-aragonesi, i dazi venivano riscossi seguendo criteri tra loro differenti.

Su tutte le merci in entrata e in uscita si pagava una quota sul valore, pari a 4 denari per ogni lira. Il vino esportato era colpito dal dazio in base alla sua quantità, operando una distinzione tra vino rosso, latino o sardo (10 soldi 4 denari per botte) e vino greco (20 soldi 4 denari per botte). Faceva eccezione il vino proveniente dalle vigne algheresi, per il quale era prevista l'esportazione in regime di franchigia. Le tariffe mostrano inoltre l'importanza attribuita al commercio dei tessuti, quali la lana, il lino, la canapa, che pagavano 7 denari per *cana*<sup>284</sup>. Il formaggio introdotto ad Alghero per la vendita all'ingrosso pagava una tassa di 1 denaro per *quintar*, a cui doveva essere aggiunta una forma di formaggio per ogni *quintar* pesato. Questa contribuzione in natura era prevista anche per il formaggio che giungeva via mare da altre località sarde. Sulle pelli, per l'importazione delle quali si pagava il normale dazio, era stata introdotta un'ulteriore imposta di 1 denaro per il diritto di marchio.

### La dogana di Alghero nelle tariffe del 1355

Grano (in uscita)	1 soldo (per rasiere)
Orzo (in uscita)	10 denari (per rasiere)
Vino greco (in uscita)	20 soldi 4 denari (per botte)
Vino rosso, <i>brusch</i> , latino o sardo (escluso quello di Alghero) (in uscita)	10 soldi 4 denari (per botte)
Merce (in entrata e in uscita)	4 denari (per lira)
Prestito o cambio	4 denari (per lira)
Panni di lana, di lino, canapa e altri tessuti (venduti all'ingrosso)	7 denari (per <i>cana</i> )
Nau di 2 o più coperte (diritto di ancoraggio)	3 lire
Nau o terida (con carico superiore a 2000)	2 lire

<sup>282</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La Sardegna e Alghero nel sistema dell'economia catalana*, cit., p. 181.

<sup>283</sup> Cfr. P. AMAT DI S. FILIPPO, *Indagini e studi della storia economica della Sardegna*, cit., pp. 484-487. L'autore nell'edizione del documento fa riferimento ad una copia del 1377.

<sup>284</sup> Alcover (<http://dcvb.iecat.net/>). *Cana: Mida longitudinal que consta de vuit pams i equival aproximadament a un metre i seixanta centimetres.*

quintali) (diritto di ancoraggio)	
Panfilo, uscere, galera (diritto di ancoraggio)	1 lira
Leny (con carico di 1000 quintali circa) (diritto di ancoraggio)	15 soldi
Barcha (con carico di 500 quintali circa) (diritto di ancoraggio)	10 soldi
Barcha de ribera (diritto di ancoraggio)	5 soldi
Formaggi (pesatura)	Una peça (per quintar pesato)
Formaggi (vendita)	1 denaro (per quintar)
Merci vendute attraverso il <i>quintar</i> (paga il venditore)	1 denaro (per quintar)
Leny o barcha proveniente da Oristano, Bosa o altrove, carica di formaggio	Una peça (per quintar scaricato)
Pelli importate	1 denaro (diritto di marchio)

Fonte: P. AMAT DI S. FILIPPO, *Indagini e studi della storia economica della Sardegna*, pp. 484-487

#### I.1.1.4 Iglesias

Gli statuti cittadini di Iglesias (il cosiddetto *Breve*)<sup>285</sup>, redatti sotto il dominio di Ugolino della Gherardesca e mantenuti in vigore sotto la dominazione pisana, erano stati confermati dai Catalano-Aragonesi, i quali però si erano riservati il diritto di apportare modifiche ed integrazioni al testo<sup>286</sup>. La versione che conosciamo del Breve è appunto quella del periodo catalano-aragonese, con le variazioni introdotte dalla commissione dei *brevaioli* nel 1327<sup>287</sup>. Insieme alla integrazioni successive e ai privilegi del sovrano questo testo rappresenta la base normativa per l'organizzazione della città. Tutti i dazi doganali che gravavano le principali derrate alimentari (carne, vino, olio, cereali) introdotte a Iglesias venivano riscossi nella quattro porte della città: la porta di Sant'Antonio (a nord); la porta del Castello (a sud-est); la

<sup>285</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 403, ff. 93v-94r.

<sup>286</sup> Cfr. la premessa di Marco Tangheroni alla ristampa anastatica del Codice di Villa di Chiesa edito in C. BAUDI DI VESME, *Codice diplomatico di Villa di Chiesa (Iglesias)*, I-II, Sassari 2006, I, pp. VII-VIII. Così lo studioso sintetizza in pochi passaggi il percorso del Breve dalla sua redazione originaria all'intervento effettuato dai catalano-aragonesi: «statuto cittadino di origine duecentesca, nel quale ben si coglie la grandezza politica del conte Ugolino della Gherardesca, autentico fondatore della città mineraria. Rivisto da una commissione di quattro correttori (*brevaioli*) pisani nel 1303, dopo il passaggio di Iglesias sotto il diretto controllo del comune toscano, fu soltanto leggermente ritoccato subito dopo la conquista della città da parte di Alfonso d'Aragona e la sua incorporazione nel nuovo Regno di Sardegna», p. VII.

<sup>287</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 305.: ACA, *Cancilleria*, reg. 403, f. 93v; il documento è anche riportato in: C. BAUDI DI VESME, *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., II, doc. XLI.

porta Maestra (a sud); la porta Nova (a ovest)<sup>288</sup>. Ad esclusione del dazio del vino e dell'olio, quello sugli altri alimenti veniva solitamente appaltato a privati. Proprio all'interno del Breve veniva riportato il divieto di appaltare il diritto del vino e dell'olio.

Così come a Cagliari, anche a Iglesias la corte regia non aveva modificato il precedente sistema fiscale<sup>289</sup>. Le tariffe contenute nel *Breve* vengono infatti mantenute in periodo catalano-aragonese, come risulta dai registri dei *camerlenchs*. La tassazione sul vino non prevedeva una differenziazione in base alle diverse tipologie, così come invece abbiamo verificato nel caso della dogana di Cagliari.

### Dazio sul vino in entrata a Iglesias

Vino (in entrata)	Tariffa
Una botte	1 lira
Un caratello	10 soldi
Un barile	1 soldo

Fonte: Codice Diplomatico di Villa di Chiesa, libro III, 25. *Di ricogliere lo diricto di soldi XX per botte*

Come si può vedere dalla tabella i dazi doganali sull'importazione del vino e dell'olio sono speculari. Per una botte di vino in entrata si paga 1 lira, così come si paga 1 lira per la botte di olio<sup>290</sup>; per un carratello di vino si paga un po' meno, cioè 10 soldi, che è la stessa tariffa applicata al carratello d'olio<sup>291</sup>. Per l'olio infine il *Breve* prevedeva il pagamento di 1 soldo se il prodotto fosse stato trasportato all'interno di una giara<sup>292</sup>; allo stesso modo, pur essendo assente nel Breve, i registri dei *camerlenchs* riportano il pagamento della stessa tariffa di un soldo per il vino trasportato nel singolo barile.

### Dazio sull'olio in entrata a Iglesias

<sup>288</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*. cit., pp. 127-128.

<sup>289</sup> *Ivi*, pp. 309-310.

<sup>290</sup> Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., cap. XXV: «per diricto di ciaschuna botte di vino et d'oglio che se mettesse in Villa di Chiesa per alcuna persona, overo luogo per alcuno tempo, soldi XX di denari alfonsini minuti».

<sup>291</sup> *Ibid.*: «et catuno carratello che si mettesse in della suprascripta Villa, soldi X di denari alfonsini minuti».

<sup>292</sup> *Ibid.*: «et ogni giarra d'oglio che si mettesse in Villa, denari XII di denari alfonsini minuti».

Olio (in entrata)	Tariffa
Una botte	1 lira
Un caratello	10 soldi
Una giara	1 soldo

Fonte: Codice Diplomatico di Villa di Chiesa,  
libro III, 25. *Di ricogliere lo diricto di soldi XX per botte*

Infine, negli stessi registri il dazio sull'importazione del vino e dell'olio seguiva la tariffa di 1 lira per ogni *vegeta* importata.

### Dazio sul vino e sull'olio in entrata a Iglesias

Olio e vino (in entrata)	Tariffa
Una <i>vegeta</i>	1 lira

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2109, tomo VI; reg. 2111, tomo IV, tomo V; reg. 2118, tomo VI

Relativamente al vino era poi prevista l'esenzione dal dazio doganale se la produzione avveniva nel territorio la cui giurisdizione apparteneva all'*universitas* di Iglesias (Villa di Chiesa): in questo caso infatti non era previsto nessun tipo di imposta o dazio<sup>293</sup>.

Il capitolo del *Breve* che si occupa del vino e dell'olio in entrata contiene un'indicazione fondamentale sulla titolarità dei diritti fiscali: i proventi doganali dovevano essere divisi tra il sovrano e la città, nella misura del 50% ciascuno<sup>294</sup>. Per questo motivo l'imposta è definita "diritto di *X soldi per botte*", e, secondo quanto stabilito nello statuto, non poteva essere appaltata (Libro III, cap. XXVIII. *Del diritto delle botti*)<sup>295</sup>. Questo, non a caso, era anche uno dei temi sui quali le forze in campo dialogavano con maggiore insistenza.

Al di là del fatto che nella pratica il dazio sul vino e sull'olio in entrata non fossero mai stati appaltati, così come risulta dalla lettura dei registri dei *camerlenchs*<sup>296</sup>, qui ci interessa capire

<sup>293</sup> *Ibid.*: «Et ciò non s'intenda per lo vino che si fa in delli confine et territorio della suprascripta Villa di Chiesa o che per li tempi si farà: chè di quello vino non si paghi nè pagari si debbia alcuno diricto».

<sup>294</sup> *Ibid.*: «Del qual diritto la meità sia del Signore re d'Aragona, et l'altra meità sia de l'Università di Villa di Chiesa, si com'è usata».

<sup>295</sup> *Ivi*, cap. XXIV: «Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectori non consentano né permettano, che lo diritto di soldi X per botte, che si ricoglie per la Università di Villa di Chiesa, si venda né oblighi, né in alcuno modo alienare si possa».

<sup>296</sup> Nel capitolo del *Breve* viene poi specificato che il divieto è solo da intendersi sul vino, mentre è permesso, seppure con determinati vincoli, l'appalto di tutti gli altri diritti (*excepto che lo diritto del vino*). Nei fatti questa

come vada interpretata questa divisione dei proventi del dazio. In questo caso ripercorrere la cronologia di alcuni eventi ci può essere utile: partiamo da un dato che non era stato evidenziato nello studio del Tangheroni, e cioè la concessione fatta dal sovrano in favore dell'*universitas* di Iglesias nel febbraio del 1327: si trattava della possibilità di riscuotere il dazio sul vino e sull'olio in entrata da parte della città, nella misura però di 10 soldi genovini, cioè la metà dell'imposta interamente riscossa<sup>297</sup>. Questa concessione aveva lo scopo di rispondere ad una richiesta di aiuto della città, che già in quegli anni stava trovando difficoltà nell'amministrazione delle finanze locali, impegnate tra spese di interesse comune e pagamento di debiti. Questo privilegio aveva una durata temporanea, ossia vincolata alla copertura delle spese previste. Nel maggio del 1327, cioè qualche mese più tardi, si concludeva la revisione del *Breve* e, in forza del privilegio concesso, nello Statuto cittadino si stabiliva che gli introiti del dazio sull'olio e sul vino fossero divisi tra il re e la città. Questo fatto suggerisce l'idea che quanto contenuto nel *Breve* rappresenti un momento non definitivo della contrattazione. Tanto più che, come osservato già da Tangheroni, tra i revisori vi era solamente un catalano, peraltro interessato più all'industria mineraria che alle attività commerciali in città, tanto da rivestire in seguito la mansione di *guelco*<sup>298</sup>. Anche per i cereali si ripropone un simile problema di titolarità del diritto: il capitolo che regola la riscossione del dazio sull'importazione specifica che i proventi dovessero essere incamerati dalla città (*siano della Università di Villa di Chiesa*)<sup>299</sup>; la lettura dei registri dei *camerlenchs* testimonia però che il dazio sui cereali a partire dal 1328 era stato quasi regolarmente appaltato<sup>300</sup>. Così come previsto per il vino, anche i cereali provenienti dalle campagne del distretto cittadino, cioè l'area su cui l'*universitas* esercitava la propria giurisdizione, erano esenti dal dazio. In questo caso, però, la franchigia era vincolata ad un limite temporale: il termine massimo per l'introduzione dei cereali dalle campagne era la fine del mese di agosto di ciascun anno<sup>301</sup>.

---

divieto era stato seguito dall'amministrazione regia non solo per il vino ma anche per l'olio, tanto che nei conti dei *camerlenchs* i dazi relativi ai due prodotti sono presenti sempre come rendicontazioni di imposte direttamente riscosse dagli ufficiali regi cittadini.

<sup>297</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 403, ff. 22r-v; f. 27v.

<sup>298</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 305. L'unico catalano facente parte della commissione incaricata della revisione dello Statuto cittadino era Ponç Vives: ACA, *Cancilleria*, reg. 403, f. 93v; il documento è anche riportato in: C. BAUDI DI VESME, *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., II, doc. XLI. Per un inquadramento della figura dei *guelchi* nella vita economica di Iglesias cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., pp. 294-305.

<sup>299</sup> Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., cap. XXVI.

<sup>300</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 314, tabella 7.

<sup>301</sup> Ivi, cit., p. 312.



### I.1.1.5 Terranova e i porti della Gallura

Tutti i porti della Gallura ricadevano sotto l'autorità del doganiere di Terranova: nel nord-est del Regno, dunque, i catalano-aragonesi avevano voluto creare un sistema portuale che facesse perno su un unico porto, in maniera da poterlo controllare più direttamente. Nel 1327 Giacomo II conferiva al doganiere di Terranova<sup>302</sup>, il compito di nominare, o nel caso contrario disporre la revoca, i doganieri di tutti i porti della Gallura, da quelli di Posada e Orosei a quelli minori<sup>303</sup>.

A Terranova, oltre che nel porto, le imposte venivano riscosse anche in città, come emerge dalla documentazione che fa riferimento alle entrate relative alla torre di Salvaterra<sup>304</sup>. È stato ipotizzato che la torre potesse essere quella che il Carròs aveva conquistato nel 1323, posizionata esternamente al perimetro delle mura urbane e dunque prossima all'area portuale<sup>305</sup>; è vero però che nella documentazione si fa riferimento alle *rendes del port de Terranova e de la torre de Salvaterra*, come se si trattasse di due entrate riscosse in due punti distinti e di natura differente: la possibilità che si delinea è che la dogana che colpiva le merci destinate all'entroterra dovesse essere pagata presso la torre, mentre quella per lo sbarco o il caricamento delle merci, nell'area portuale.

A partire dalla morte del primo feudatario Ramon de Sentmenat, la gestione e la riscossione dei diritti nel porto di Orosei era stata oggetto di contesa tra il figlio, erede del feudo, e altri personaggi, tra cui non escludiamo la presenza di ufficiali regi. Per questo Raymundeto de Sentmenat chiedeva al sovrano il rispetto del proprio diritto alla riscossione dei dazi doganali. Sebbene le fonti non lo attestino con chiarezza, la costante infeudazione delle ville della Gallura comportava anche la cessione dei diritti doganali ai feudatari. All'infeudazione facevano eccezione i diritti sull'esportazione dei cereali.

Non disponiamo degli statuti doganali di Terranova per il XIV secolo, e non conosciamo per la prima metà del Trecento fonti che elenchino tali tariffe: gli statuti portuali in nostro

---

<sup>302</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 403, ff. 206v-207r: *Possitis etiam ponere et substituere duaneros et portulanos in portibus locorum de Posada e de Horisa et in omnibus aliis portibus iudicatus de Gallura*, f. 206v. Cfr. C. ZEDDA, *Merci, mercanti e strutture portuali a Posada e in Gallura durante l'epoca aragonese*, in «Quaderni Bolotanesi», 367-384, p. 371. Johan de Riera era già stato doganiere nello scalo di Palma di Sulcis, Cfr. R. CONDE, *Castell de Càller*, cit., p. 204.

<sup>303</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, f. 98r. Tra le entrate del periodo 1329-1333 sono citate quelle relative ad alcuni porti minori oltre Terranova e Orosei.

<sup>304</sup> ACA, RP, Mr, reg. 2059, ff. 5v-6r. Angelo Castellaccio ipotizza che la torre, separata dal circuito urbano, fosse collocata a guardia dell'area portuale, cfr. A. CASTELLACCIO, *Olbia nel medioevo*, cit. p. 62.

<sup>305</sup> Ivi, p. 63.

possesso, emanati da Francesc e Nicolau Carròs, sono infatti del XV secolo<sup>306</sup>. Vi sono però due fonti sulle quali possiamo tentare di ricostruire parte del sistema fiscale: il *Liber Fondachi* e il *Compartiment de Sardenya*<sup>307</sup>. Si tratta di due registri basati sulle statistiche fiscali effettuate dai Pisani nel decennio precedente alla conquista catalano-aragonese. La loro presenza nell'archivio della capitale catalana è il riflesso della volontà di richiamarsi al modello fiscale pisano. Il *Liber Fondachi* era stato acquisito dai catalano-aragonesi, i quali se ne erano serviti per la conoscenza del valore fiscale delle ville del loro dominio. Il *Liber Fondachi* contiene esclusivamente i dati delle ville della *curatoria* di Galtelli; tuttavia la presenza al suo interno di disposizioni relative a diverse parti del giudicato lascia intendere che il suo contenuto dovesse interessare tutta la Gallura. I dazi che venivano pagati in Gallura dovevano essere gli stessi di Terranova; come abbiamo già osservato, gli scali galluresi dipendevano dal porto di Terranova: si deve dunque intendere che il sistema fiscale di Terranova, per estensione, fosse vigente in tutti gli scali della Gallura. Le imposte gravavano le derrate alimentari e le merci al momento della loro importazione, esportazione e pesatura. Nello specifico veniva tassata l'esportazione delle carni, dei formaggi e delle pelli, utilizzando un diverso parametro per ciascuna delle tariffe: per la capra e il montone l'imposta di una lira era calcolata sui cento capi, per il bue selvaggio (3 soldi) e il bue domito (6 soldi) si considerava il singolo capo; per la carne salata (1 soldo) e per il formaggio (1 soldo), il riferimento era la quantità di un cantaro, mentre per il cuoio il dazio si calcolava sul singolo fascio. I venditori dovevano corrispondere il dazio all'autorità portuale, il *maior portus*; i compratori pagavano la tariffa unica di 2 denari per la pesatura di tutte le merci e dei beni alimentari. Per i prodotti introdotti in Gallura via mare era prevista un'imposta che oscillava da 1 denaro per ogni *quarra*<sup>308</sup> sale e farina a 4 denari per ogni barile d'olio.

### Dazio doganale sulle esportazioni

Merce	Dazio
Capra	1 lira (per centinaia)

<sup>306</sup> Alcuni dei capitoli dello Statuo sono scritti in logudorese, e per essi è stata ipotizzata una derivazione da un testo più antico relativo alla metà del XIV secolo, cfr. A. ARGOLAS, A. MATTONE, *Ordinamenti portuali*, cit., pp. 169-170: «La parte in sardo è naturalmente più antica di quella compilata in catalano: ciò ha fatto supporre che i capitoli emanati da Francesco Carroç abbiano inglobato un testo più antico. È possibile, ad esempio, come ha ipotizzato il Solmi, che lo statuto pisano di Terranova, oggi perduto, abbia potuto costituire la fonte dei capitoli portuali del primo Quattrocento. È probabile inoltre che i capitoli siano stati redatti sulla base di un antico statuto che regolava l'attività portuale ai tempi di Giovanni d'Arborea (metà XIV secolo)» (p. 170).

<sup>307</sup> Cfr. F. ARTIZZU, *Liber Fondachi*, cit., pp. 234-235; Cfr. P. BOFARULL, *Repartimientos*, cit., pp. 807-819.

<sup>308</sup> La *quarra* era l'unità di misurazione per gli aridi utilizzata in Gallura, cfr. F. ARTIZZU, *Liber Fondachi*, cit., p. 235.

Montone	1 lira (per centinaia)
Bue selvaggio	3 soldi (per capo)
Bue domito	6 soldi (per capo)
Cuoio	1 soldo (per ogni fascio)
Formaggio	1 soldo (per cantaro)
Carne salata	1 soldo (per cantaro)

Fonte: *Liber Fondachi*

### Dazio doganale sulle importazioni

Merce	Dazio
Sale	1 denaro (per ciascuna <i>quarra</i> )
Farina	1 denaro (per ciascuna <i>quarra</i> )
Olio	4 denari (per ogni barile)

Fonte: *Liber Fondachi*

### Imposta sulla pesatura (applicata alla merci in uscita da porto)

Merce	Dazio
Lana (paga il venditore)	6 soldi (per cantaro) + lana (1 unità)
Formaggio (paga il venditore)	Una forma di formaggio
Tutte le merci (paga il compratore)	2 denari (per unità)

Fonte: *Liber Fondachi*

Per chiarire il quadro dei dazi doganali dei porti della Gallura catalano-aragonese va considerata non solo la presenza del *Liber Fondachi* presso l'Archivio della Corona d'Aragona, ma anche la natura del *Compartiment* del 1358, il quale, a distanza di quarant'anni, mantiene invariate diverse tariffe<sup>309</sup>. I diritti doganali di Terranova venivano riscossi su esportazione, importazione e pesatura. Le esportazioni colpivano il vino (3 soldi per botte, senza distinzione di tipologia), le carni (il porco salato 1 soldo per ogni *quintar*<sup>310</sup>; per cento capi di montone e caprone rispettivamente 1 lira 10 soldi ed 1 lira; 6 soldi per un bue domito; 3 soldi ciascuno per un bue selvaggio e per una vacca), il pellame (1 soldo ogni fascio), la lana e il formaggio (1 soldo ogni *quintar* ciascuno).

<sup>309</sup> Cfr. A. ARGIOLAS, A. MATTONE, *Ordinamenti portuali*, cit., p. 169: «il *Compartiment* ci dimostra come molti tributi daziarî fissati nel *Liber fondachi* fossero, ancora una quarantina d'anni dopo, riscossi dagli ufficiali baronali dello scalo gallurese».

<sup>310</sup> 1 *quintar* = 41,6 kg circa, cfr. C. MANCA, *Il commercio internazionale del sale*, cit., p. 345, nota 12.

I dazi sulle importazioni gravavano: vino (il vino greco 1 lira 3 soldi per botte, il vino rosso o latino 1 lira 1 soldo per botte), sale e frutta, con tariffa calcolata sulla misura (1 denaro ciascuno per ogni *carra*); olio d'oliva, la cui tariffa era basata sul valore (1 denaro per ogni lira) e formaggio, che prevedeva un pagamento in natura (una forma per ogni *quintar*), così come la carne, (un porco per ogni branco introdotto).

La tassa pagata sulla pesatura, riguardava unicamente i formaggi ed era di 2 denari per ogni *quintar* pesato. Il caso del formaggio testimonia un'attenta differenziazione delle imposte e riflette un articolato sistema di tariffazione, sempre basato sull'unità di peso del *quintar*: per ogni *quintar* di formaggio esportato si pagava un soldo, per la sua importazione un contributo in natura, cioè una forma dello stesso formaggio, e per la pesatura 1 soldo; quest'ultima tassa, applicata tanto nelle esportazioni quanto nelle importazioni, rappresentava in sostanza un costo aggiuntivo ai dazi doganali.

#### Dazi doganali sull'esportazione

Merce	Dazio
Vino	3 soldi (per ogni botte)
Porco salato	1 soldo (per ogni <i>quintar</i> )
Montone	1 lira 10 soldi (per ogni centinaio)
Caprone	1 lira (per ogni centinaio)
Bue domito	6 soldi (per capo)
Bue selvaggio	3 soldi (per capo)
Vacca	3 soldi (per capo)
Pellame	1 soldo (per ogni fascio)
Lana	1 soldo (per ogni <i>quintar</i> )
Formaggio	1 soldo (per ogni <i>quintar</i> )

Fonte: *Compartiment* (p. 814-816)

#### Dazio sulle importazioni

<b>Merce</b>	<b>Dazio</b>
Vino greco	1 lira 3 soldi (per ogni botte)
Vino rosso o latino	1 lira 1 soldo (per ogni botte)
Sale	1 denaro (per ogni <i>carra</i> misurata)
Frutta	1 denaro (per ogni <i>carra</i> misurata)
Formaggio	Una forma (per ogni <i>quintar</i> )
Maiale (dogana di terra)	1 porco (per ogni branco)
Olio d'oliva	1 denaro (per ogni lira)

Fonte: *Compartiment* (p. 814-816).

### **Imposta sul peso**

<b>Merce</b>	<b>Dazio</b>
Formaggio	2 denari (per ogni <i>quintar</i> )

Fonte: *Compartiment* (p. 814-816)

Il quadro tariffario appena delineato è relativo alla dogana di Terranova durante il dominio di Giovanni d'Arborea. È difficile pensare che i dazi fossero stati introdotti *ex novo* dal feudatario, che molto più probabilmente si era attenuto al modello fiscale precedente. D'altra parte non va esclusa la possibilità che egli avesse apportato alcune modifiche sulle tariffe. Per questo, evitando le generalizzazioni, è necessario verificare quali dazi fossero rimasti inalterati, così da individuare con certezza quali tariffe fossero vigenti sotto l'amministrazione regia. Dal confronto tra *Liber Fondachi* e *Compartiment* si evincono le continuità tariffarie in ambito di esportazioni (le carni: porco salato, caprone, bue domito e selvaggio; il pellame), di importazioni (il sale, la frutta) e di pesatura (il formaggio). È questo dunque il nucleo delle imposte facenti parte del sistema doganale dei porti galluresi, allorquando questi ricadevano sotto l'amministrazione del sovrano.

In altri casi si possono osservare modifiche sia sul valore (l'esportazione del montone viene aumentata del 50%, passando da 1 lira a 1 lira 10 soldi ogni cento capi) sia sulla modalità d'applicazione (la tassa sull'esportazione dell'olio era passata da 4 denari per ogni barile a 1 denaro per ogni lira). Inoltre il vino, assente nel *Liber Fondachi*, è presente nel *Compartiment* con tariffe differenziate per esportazione e importazione, e tra vino greco e vino latino: 3 soldi per botte sulle esportazioni, indipendentemente dalla tipologia del prodotto, mentre per le importazioni il vino greco era più colpito del vino rosso o latino (rispettivamente 1 lira 3 soldi

e 1 lira 1 soldo). L'introduzione di queste modifiche non è databile e dunque non sappiamo se durante l'amministrazione regia dei porti della Gallura fossero vigenti o meno.

### Tariffe rimaste invariate dal *Liber fondachi* (1317) al *Compartiment de Sardenya* (1358)

#### Dazio sull'esportazione

Merce	Dazio
Porco salato	1 soldo (per ogni <i>quintar</i> )
Caprone	1 lira (per ogni centinaio)
Bue domito	6 soldi (per capo)
Bue selvaggio	3 soldi (per capo)
Pellame	1 soldo (per ogni fascio)

#### Dazio sull'importazione

Merce	Dazio
Sale	1 denaro (per ogni <i>carra</i> misurata)
Frutta	1 denaro (per ogni <i>carra</i> misurata)

#### Dazio sul peso

Merce	Dazio
Formaggio	2 denari (per ogni <i>quintar</i> )

Il *Compartiment* precisa inoltre come gli abitanti di Terranova godessero della franchigia doganale, come abbiamo visto accadere per Cagliari e Sassari (*los burguesos de la dita terra no son tenguts de pagar alcun drets*)<sup>311</sup>. Non va dunque escluso che, sebbene Terranova non fosse stata ripopolata con elementi iberici, si sia voluto procedere alla concessione di esenzioni fiscali per i residenti, confermando di fatto una realtà già esistente sotto il dominio del Comune di Pisa.

<sup>311</sup> Cfr. P. BOFARULL, *Repartimientos*, cit., p. 819.

## I.1.2. La *treta*

### I.1.2.1 Cagliari

Nonostante gli abitanti di Cagliari godessero della franchigia doganale, erano comunque tenuti al versamento del dazio sull'esportazione dei cereali (*treta*). In tutto il Regno, infatti, l'imposta aveva un trattamento particolare, essendo legata ad un regime tariffario differente da quello doganale; inoltre, l'estrazione del grano e dell'orzo, non potevano avvenire liberamente ma erano vincolate all'autorizzazione dell'amministratore generale e, in casi specifici, dello stesso doganiere.

Nel 1329 alla *treta* veniva assegnata una tariffa quantitativa: per ogni starello di grano bisognava corrispondere due denari, per ogni starello d'orzo un denaro<sup>312</sup>. Considerando che il grano in quegli anni aveva un costo di 4 soldi per starello, la tassa di 2 denari incideva del 4,1% sul prezzo d'acquisto.

#### Tariffa sulla *treta*. Cagliari (1329)

Cereale	Tariffa
Grano	2 denari (per starello)
Orzo	1 denaro (per starello)

Fonte: M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*

Un documento del 1331 testimonia come i Pisani per esportare il grano dal porto di Cagliari pagassero 4 denari per lira<sup>313</sup>, ossia il medesimo importo da corrispondere per le merci in uscita secondo le tariffe del 1329. L'operazione adeguava le tariffe della *treta* a quelle degli altri beni e alimenti secondo il tariffario del 1329: quasi sicuramente, secondo un principio di uniformità delle imposte applicate ai mercanti delle diverse nazionalità, essa non veniva pagata solo dai Pisani ma si trattava di una tariffa valida per tutti<sup>314</sup>.

<sup>312</sup> Cfr. C. MANCA, *Il libro dei conti di Miquel Ça Rovira*, cit., p. 116. Lo starello, unità di misura delle granaglie valeva, a Cagliari 96,2 litri,

<sup>313</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., p. 85.

<sup>314</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 124.

### **Treta pagata dai Pisani nei primi mesi 1331**

<b>Cereale</b>	<b>Tariffa</b>
Grano	4 denari per lira

Fonte: M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*

La tassa sul grano e sull'orzo così regolata rimaneva in vigore per poco tempo: nel corso dello stesso anno l'imposta tornava ad essere calcolata in base allo starello; questa volta la tariffa subiva un rialzo esponenziale: da quel momento per l'esportazione del grano si sarebbe pagato 1 soldo e 6 denari ogni starello, mentre per quella dell'orzo 1 soldo ogni starello. Per il grano l'aumento era di nove volte rispetto al tasso precedente, per cui si passava da un'imposta che si attestava sul 4,16% rispetto al prezzo d'acquisto di uno starello, ad una che valeva il 37,5%.

### **Tariffa sulla treta. Cagliari (1331)**

<b>Cereale</b>	<b>Tariffa</b>
Grano	18 denari (per starello)
Orzo	12 denari (per starello)

Fonte: M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*

Sebbene questi valori siano rimasti inalterati oltre la metà del secolo, alcune registrazioni doganali della primavera del 1337 attestano il pagamento della *treta* secondo criteri differenti<sup>315</sup>. Non sappiamo se questo dato possa autorizzare l'ipotesi dell'introduzione di un sistema tariffario misto, cioè variabile tra un criterio basato sulla quantità di starelli e un criterio basato sul valore del cereale. L'introduzione di queste modifiche e la loro immediata ritrattazione potrebbe essere ricondotta al continuo tentativo degli ufficiali regi nel controllo della sfera fiscale della città. I consiglieri della città di Cagliari si erano infatti lamentati con il re a causa di una serie di imposizioni sui beni di consumo, tra i quali anche i cereali, introdotte illecitamente dal governatore generale del Regno. Lo stesso funzionario, agli inizi degli anni Quaranta, aveva stabilito l'aumento del dazio senza il consenso del sovrano, il quale, in seguito alle proteste degli ambasciatori cittadini, aveva ristabilito i valori

<sup>315</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., 91. È il caso, ad esempio, di Bernat dez Coll, il quale caricava nella cocca dell'armatore Pere de Bertrellans 607 starelli di grano e 227 starelli d'orzo, per i quali avrebbe dovuto pagare rispettivamente 45 lire 10 soldi 6 denari e 11 lire 7 soldi: ne pagherà 45 lire 18 soldi per il grano e 14 lire 17 soldi per l'orzo.



normalmente vigenti<sup>316</sup>. Tornando alle registrazioni della primavera del 1337, non va escluso che i pagamenti di somme superiori a quelle dovute, potrebbero mascherare una compensazione di crediti e debiti, che proprio a partire da quegli anni iniziava a farsi frequente tra la corte e i mercanti barcellonesi di Cagliari; in molti di questi casi infatti sarà proprio la *treta* lo strumento usato come garanzia nella restituzione dei prestiti.

Nel documento d'appalto della dogana di Cagliari in periodo pisano, nell'elenco dei dazi riscossi alle porte della città vi erano anche il grano e l'orzo<sup>317</sup>. Le granaglie arrivavano dalle campagne caricate in carri o nel dorso delle bestie, e rispetto a queste due possibilità si prevedevano due modalità impositive differenti: per un carro caricato di grano si riscuotevano 6 denari e per uno d'orzo 3 denari, mentre per una bestia caricata la tassa da pagare era di 2 denari, indipendentemente dal fatto che trasportasse orzo o grano<sup>318</sup>. I cereali dovevano obbligatoriamente essere introdotti in città attraverso la porta di San Pancrazio, laddove il guardiano della porta, uno degli ufficiali che facevano parte del personale della dogana, riscuoteva l'imposta<sup>319</sup>.

Una volta portato in città il grano poteva essere venduto solo nella piazza, così come le Ordinazioni dei Consiglieri di Cagliari della prima metà degli anni Quaranta stabilivano, o meglio, ribadivano<sup>320</sup>.

La piazza destinata a ospitare la compravendita dei cereali era quella di San Pancrazio; qui le transazioni sarebbero state effettuate ricorrendo ai sensali (*corredors*)<sup>321</sup>. Il ruolo rivestito dai sensali consisteva nel conferire «pubblicità e certezza» alle compravendite<sup>322</sup>: ad essi doveva

---

<sup>316</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 508, ff. 117v.

<sup>317</sup> Il primo studio del documento riportante il contratto d'appalto è stato di Evandro Putzulu, cfr. E. PUTZULU, *Un appalto pisano delle dogane di Cagliari in un documento del 1316*, in «Cagliari Economica», 12 (1954), pp. III-VII. Sul tema è tornata Pinuccia Simbula, che ha riportato la trascrizione del documento nella versione in latino, edita già dal Putzulu, ma anche nella versione in catalano, sino a quel momento inedita, cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., pp. 109-110; per lo studio del contratto d'appalto; pp. 187-197 per l'edizione del documento nella duplice versione latina e catalana.

<sup>318</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., pp. 187-189.

<sup>319</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 661-662; P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 137; Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., p. 157.

<sup>320</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., capp. 67, 97, 98, 119, 120, 146, 147, pp. 41-55. Nel capitolo 97 dell'ordinazione si fa riferimento al divieto per i sensali di effettuare trattative sul grano e sull'orzo nelle piazze di *San Brancaç* (San Pancrazio) e del *Trabuch*.

<sup>321</sup> I compiti dei *corredors* venivano regolati dalle ordinazioni, cfr. J. ARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., cap. 66, 67, 69, 71, 73-80, 97-101, 111, 135, pp. 65-78.

<sup>322</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit. p. 160; La definizione citata dal Tangheroni è in realtà basata su una definizione data dal Manca sul suo lavoro sul sale, per cui cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 253. Aggiunge il Tangheroni: «si può dire che soltanto il loro intervento perfezionava la transazione e dava garanzie sia ai contraenti sia al fisco, nei confronti del quale erano resi responsabili», p. 160.

essere corrisposta una tassa, una sorta di «diritto di mediazione» che veniva corrisposto dal venditore e dall'acquirente e che veniva calcolato sul valore del bene.

Effettuate le operazioni di misurazione<sup>323</sup> e acquistato il grano sulla piazza e pagata la relativa imposta si procedeva all'acquisto. Solo dopo avere pagato le imposte sulla misurazione e sulla compravendita il grano poteva essere portato fuori dalla piazza per essere trasportato verso il porto. Il grano poteva uscire dalla città ed essere trasferito al porto passando esclusivamente attraverso la porta del Leone, dove i guardiani procedevano alla verifica delle ricevute fiscali<sup>324</sup>. L'operazione di trasferimento del grano e dell'orzo dalla città al porto veniva realizzata servendosi di bestie da trasporto oppure di carri che per l'occasione venivano affittati; una volta giunti in porto ci si doveva recare alla dogana e presentare l'autorizzazione all'esportazione, che il mercante aveva già ottenuto prima dello stesso acquisto dei cereali nella città. Nel caso di esportazione inferiore ai 10 starelli la licenza poteva essere concessa dal doganiere, che ne avrebbe rilasciato una duplice copia: una sarebbe andata al mercante, l'altra al guardiano del porto; compito di quest'ultimo era infatti quello di verificare che tutte le esportazioni fossero regolari, cioè accompagnate dalla ricevuta che attestava il pagamento del dazio. Nel caso opposto di esportazioni superiori ai dieci starelli generalmente il doganiere non esercitava questa competenza e l'autorizzazione all'esportazione era rilasciata dall'amministratore generale o, nel caso di sua assenza, dal suo luogotenente<sup>325</sup>. Per il rilascio della *cartam trete* era prevista una tassa: sappiamo infatti che per ottenere il documento che attestava la licenza di esportazione era richiesto il pagamento di 12 denari, che veniva corrisposto al funzionario incaricato dell'emissione<sup>326</sup>. Con il possesso della *cartam trete* e in seguito al controllo delle ricevute fiscali, si poteva procedere regolarmente a caricare i cereali nelle imbarcazioni: l'operazione, supervisionata dal guardiano del porto di Cagliari che aveva il compito vigilare sulle eventuali frodi, veniva effettuata attraverso il ricorso ai barcaioli (*barquers*). I barcaioli non facevano parte del personale dell'amministrazione regia ma costituivano una «libera corporazione»<sup>327</sup> che operava all'interno dell'area portuale senza che

---

<sup>323</sup> Cfr. E. GESSA, *Istituzioni alimetari*, cit., p. 307; A. ERA, *L'ordinamento organico*, cit., p. 67 (cap. 72).

<sup>324</sup> Cfr. J. HARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime ordinanze del Castello di Cagliari*, cit., pp. 55-91. Il pagamento dell'imposta alla porta del Leone per l'ingresso e l'uscita delle merci dalla città è attestata già per i primi anni Trenta, così come dimostrano le rendicontazioni del doganiere di Cagliari Arnau de Cassa: ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 29v.

<sup>325</sup> Cfr. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., pp. 154-155. Più sporadicamente e limitatamente ad alcuni brevi periodi è attestato l'intervento del governatore quale unico ufficiale regio incaricato del rilascio della licenza di esportazione.

<sup>326</sup> Ivi, p. 155; C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 255.

<sup>327</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 255.

fosse permessa nessuna forma di concorrenza: in altre parole chi doveva caricare merci o beni alimentari nel porto doveva obbligatoriamente fare ricorso ai barcaioli che facevano parte della corporazione<sup>328</sup>. I consiglieri di Cagliari regolavano le tariffe a cui i barcaioli facevano riferimento per stabilire quanto dovessero costare le operazioni di trasporto; nelle Ordinazioni della magistratura cagliaritano degli anni Novanta del Trecento si stabiliva che per ogni 100 starelli di grano trasportati si dovessero corrispondere al barcaiolo 5 o 6 soldi, a seconda della posizione in cui l'imbarcazione era ormeggiata<sup>329</sup>. Una volta caricata a bordo la quantità di grano da esportare bisognava pagare il nolo, la cui incidenza sul prezzo del cereale era sul 17,5%, secondo i calcoli effettuati dal Manca per la seconda metà del secolo<sup>330</sup>.

La riforma del 1355 operata dal re Pietro IV ribadiva i meccanismi del prelievo, stabilendo momenti e luoghi della riscossione<sup>331</sup>. Alcune disposizioni, pur vigenti sin dai primissimi anni, venivano ribadite perché di fondamentale importanza: tutti, compresi gli abitanti catalano-aragonesi di Cagliari, erano obbligati a pagare l'imposta sulla *treta*<sup>332</sup>; le esportazioni del grano e dell'orzo dal porto di Cagliari non potevano essere effettuate prima dell'1 settembre di ogni anno<sup>333</sup>, con lo scopo di favorire l'approvvigionamento cittadino delle granaglie, il cui limite veniva qui fissato in 20.000 starelli di grano e 2.000 d'orzo<sup>334</sup>; una volta inserata la quantità prevista, dopo la verifica che competeva al governatore, all'amministratore e ai Consiglieri cittadini<sup>335</sup>, venivano rilasciate le autorizzazioni per l'esportazione solamente a chi aveva delle riserve di cereali nel Castello<sup>336</sup>; coloro che invece avevano nella città riserve di grano e orzo delle annate precedenti avrebbero potuto esportarlo senza bisogno di autorizzazione<sup>337</sup>; questa disciplina era valida anche per i castellani dei castelli del cagliaritano, che erano inoltre esentati dal pagamento della *treta*, unico esempio conosciuto di franchigia nell'esportazione del grano e dell'orzo<sup>338</sup>.

<sup>328</sup> *Ibid.*. L'unica eccezione all'obbligo di servirsi dei barcaioli era rappresentata dai *patrons* le cui imbarcazioni erano dotate di scialuppe.

<sup>329</sup> Cfr. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., pp. 162-163. Se l'imbarcazione era ormeggiata all'interno della palizzata del porto il costo di trasporto era di 5 soldi; se invece l'imbarcazione si trovava all'esterno della palizzata, distante dalla stessa una o due gomene, il costo di trasporto era di 6 soldi.

<sup>330</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonesa nel Mediterraneo occidentale.*, cit, p. 266.

<sup>331</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., pp. 58-59 (capp. 21-27); p. 73 (cap. 103).

<sup>332</sup> *Ivi*, pp. 1-71, (cap. 25).

<sup>333</sup> *Ibid.*, (cap. 24).

<sup>334</sup> *Ibid.*, (cap. 24).

<sup>335</sup> *Ibid.*, (cap. 24).

<sup>336</sup> *Ibid.*, (cap. 22).

<sup>337</sup> *Ibid.*, (cap. 24).

<sup>338</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., pp. 1-71, (cap. 24).

Il tema della franchigia evidenzia l'interesse del sovrano verso il controllo del dazio sui cereali. Non sappiamo se nella prima organizzazione doganale di Bonaria fosse previsto il pagamento della *treta*, poiché il documento di istituzione del municipio del 1325 non fa alcun cenno in proposito<sup>339</sup>.

Ad ogni modo, quando nel 1326 la dogana della villa era stata accorpata a quella di Cagliari, il pagamento della *treta* era obbligatorio per tutti, compresi gli abitanti catalano-aragonesi<sup>340</sup>.

Successivamente, la corte regia, condizionata dalla necessità di ottenere finanziamenti, aveva scelto soluzioni diverse. Proprio per incentivare l'arrivo in città di nuovi *pobladors*, il re aveva adottato una serie di misure in favore di quei catalano-aragonesi che avessero deciso di risiedervi stabilmente. Nel giugno del 1328 l'infante Alfonso concedeva ai catalano-aragonesi l'esenzione fiscale sulla *treta*<sup>341</sup>; nell'ottobre dello stesso anno, intervenendo sullo stesso privilegio, troppo dispendioso per le finanze regie, veniva introdotto un limite alla franchigia nell'ordine di non più di 50 starelli di grano e di orzo<sup>342</sup>. Il sovrano, da un lato interessato al ripopolamento della città, non voleva rinunciare totalmente agli introiti della *treta*. Allo stesso modo, Alfonso stabiliva che ogni anno grano e orzo dovessero essere esportati non prima di settembre<sup>343</sup>. Quest'ultimo intervento rispondeva alle preoccupazioni dei consiglieri, essendo i mesi estivi quelli in cui si conservava il grano per le scorte annonarie<sup>344</sup>.

Il sovrano era dunque dovuto intervenire tenendo conto di due opposte esigenze: da un lato quella di ripopolare la città, dall'altro quella espressa dalla stessa città di poter disporre anno per anno del grano necessario al proprio fabbisogno alimentare. Per far fronte a queste esigenze era stato predisposto un meccanismo di controllo che ruotava intorno a due punti fondamentali: il primo definiva il carattere vincolante della *treta*, dato che l'esportazione

<sup>339</sup> Cfr. E. PUTZULU, *La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna. Lo statuto del Castello di Bonaria*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova 1963, pp. 321-336.

<sup>340</sup> Nel 1326 arrivavano in Sardegna Felip de Boyl e Bernat de Boxadòs in qualità di riformatori dell'amministrazione patrimoniale del Regno e con essi il doganiere Guillem Sa Badia. Esattamente in questo contesto la dogana di Bonaria e quella di Cagliari verranno accorpate sotto un'unica amministrazione e congiuntamente riformate. Le modifiche effettuate sull'ordinamento preesistente riguardavano anche la *treta* del grano e dell'orzo: scrivendo proprio ai due riformatori, l'infante Alfonso lodava il sistema di prelievo creato dal doganiere per l'esportazione dei cereali, cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit., p. 204: *l'ordonament qui per ell és fet sobre la treta del blat e sobre los drets de la duana o portolania, e sobre altres moltes e diverses coses ordonades a posar en bon estament les rendes del dit senyor de la isla de Sardenya, los quals ordonaments lo dit senyor te per ben fetes e ls loa molt, e vol que per ells sien observades*. Il passo è riportato anche da P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 64, che analizza l'operato del Sa Badia quale doganiere di Cagliari proprio nell'ambito del progetto riformistico generale del Regno.

<sup>341</sup> Cfr. S. LIPPI, *L'Archivio Comunale di Cagliari. Sezione Antica. Relazione al sindaco*, cit., pergamena n. 48 (17 giugno 1328)

<sup>342</sup> Ivi, pergamena 57 (21 ottobre 1328)

<sup>343</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il libro verde della città di Cagliari*, cit., cap. LIII, pp. 168-169.

<sup>344</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)* cit., p. 101-102; G. PINTO, *Il libro del biadaio*, cit. 1978.

doveva essere autorizzata mediante licenza (*cartam trete*)<sup>345</sup>; il secondo imponeva di caricare le granaglie unicamente nei porti autorizzati: Cagliari era lo scalo esclusivo per la parte meridionale del Regno<sup>346</sup>, così come Bonaria lo era stato negli anni precedenti<sup>347</sup>.

A giudicare dalle denunce rivolte al sovrano dalla città, non sempre quest'obbligo veniva rispettato; era frequente che i feudatari del meridione dell'isola imbarcassero grano e orzo, fornendosi di scali secondari, estranei al controllo degli ufficiali regi<sup>348</sup>: i feudatari effettuavano indisturbati operazioni di carico delle granaglie, rendendoli teatro di una frequente evasione fiscale. Sin dai primi anni di vita del Regno, Alfonso IV era dovuto intervenire nei confronti di Francesch Carròs, uno dei più importanti feudatari dell'isola: i suoi uomini eludendo i divieti, caricando abitualmente il grano negli scali del Sarrabus e dell'Ogliastra<sup>349</sup>.

### I.1.2.2 Sassari

I cereali destinati all'esportazione nella zona del Logudoro venivano convogliati presso il porto di Sassari. Oltre allo scalo di Torres, questo comprendeva una serie di approdi minori che ricadevano sotto la sua giurisdizione. Fra questi la documentazione attesta la spiaggia di Platamona, che veniva utilizzata, in maniera complementare allo scalo principale, per l'esportazione dei cereali<sup>350</sup>.

Le tariffe sull'esportazione del grano e dell'orzo dal porto di Torres erano più contenute rispetto a quelle vigenti a Cagliari: la *trete* era infatti di 12 denari per ogni starello di grano e di 6 denari per ogni starello di orzo<sup>351</sup>. A Sassari vigeva inoltre un differente rapporto tra i due cereali, dato che il dazio sull'orzo risulta essere la metà di quello sul grano.

---

<sup>345</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., p. 143. L'autorizzazione inizialmente veniva concessa dal governatore generale del Regno.

<sup>346</sup> Cfr. S. LIPPI, *L'Archivio Comunale di Cagliari. Sezione Antica. Relazione al sindaco*, cit., pergamena 66, p. 134.

<sup>347</sup> Cfr. E. PUTZULU, *La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna*, cit., p. 331.

<sup>348</sup> A. ARGOLAS, A. MATTONE, *Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna*, cit., p. 177.

<sup>349</sup> Cfr. J. DAY, *Uomini e terre nella Sardegna coloniale. XII-XVIII secolo*, Torino 1987, p. 79. Il riferimento sta in F. C. CASULA, *Carte reali di Alfonso III* cit., n. 376. Per John Day il problema delle esportazioni clandestine dagli scali secondari del Regno era dovuta più che ad evitare il pagamento dei dazi doganali alla «forte domanda all'estero di prodotti agricoli così a buon mercato»

<sup>350</sup> ACA, RP, MR, reg. 2069, tomo IV, f. 42r: *lo dret de la trete del forment e ordi qui.s carrega en lo port de Torres e en lo port de Platamó.*

<sup>351</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., p. 102.

Come visto in precedenza, nel 1335 la corte regia apportava un adeguamento tra le tariffe di Sassari e quelle di Cagliari<sup>352</sup>. L'intervento non riguardava però il dazio sull'esportazione dei cereali, rimasto invariato per tutta la prima parte del secolo; l'uniformità delle tariffe era stata infatti raggiunta solamente nel 1362<sup>353</sup>. Questa modifica aveva determinato un aumento di 6 soldi per ogni starello di grano e d'orzo esportati. L'aumento sul dazio sull'orzo, che raggiungeva la quota di 12 denari, superava il 50%.

#### **La treta del porto di Sassari (anni precedenti al 1362)**

<b>Cereale</b>	<b>Tariffa</b>
Grano	12 denari (per starello)
Orzo	6 denari

Fonte: M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*

#### **La treta del porto di Sassari (anni successivi al 1362)**

<b>Cereale</b>	<b>Tariffa</b>
Grano	18 denari (per starello)
Orzo	12 denari (per starello)

Fonte: P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*

#### **I.1.2.3 Alghero**

L'esportazione dei cereali dal porto di Alghero, regolata dal punto di vista fiscale con le tariffe del 1355, pone fine al ruolo del porto come antagonista della vicina Torres<sup>354</sup>. Rispetto alle tariffe vigenti a Sassari non vi sono differenze rispetto al grano, mentre l'orzo viene tassato con 4 denari in più ad Alghero.

<sup>352</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti*, cit. p. 85, nota 78; F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche*, cit., doc. 253, p. 172

<sup>353</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti*, cit., p. 85, nota 78.

<sup>354</sup> Cfr. P. AMAT DI S. FILIPPO, *Indagine e studi della storia economica della Sardegna*, p. 484; M. TANGHERONI, *La Sardegna e Alghero nel sistema dell'economia catalana*, cit., pp. 179-189.

Il dazio era inferiore a quello corrisposto a Cagliari: per il grano si pagavano 12 denari, per l'orzo 10. L'unità per la misurazione era il rasiere, rispetto al quale veniva applicata la tariffa<sup>355</sup>.

Dal *Compartiment* si evince come l'intero sistema di esportazione ricalcasse quello vigente a Cagliari: il grano poteva essere esportato solamente dietro espressa autorizzazione. Questa veniva concessa dall'amministratore tramite il rilascio di un documento (*albaran*), in assenza del quale il doganiere non avrebbe consentito il caricamento dei cereali<sup>356</sup>.

### Tariffe sulla *treta*. Alghero (1355)

Cereale	Tariffa
Grano (in uscita)	12 denari (per rasiere)
Orzo (in uscita)	10 denari (per rasiere)

Fonte: P. AMAT DI S. FILIPPO, *Indagine e studi della storia economica della Sardegna*

#### I.1.2.4 Terranova e i porti della Gallura

I maggiori porti della Gallura, cioè quello di Terranova (Olbia), Posada e Orosei erano per lo più utilizzati per il piccolo cabotaggio, e non erano interessati al grande commercio dei cereali<sup>357</sup>. Nonostante ciò, le infeudazioni dei centri principali della Gallura non comprendevano la dogana ma non la tratta dei cereali<sup>358</sup>, che restava nella mani del sovrano. In continuità con le tariffe del periodo pisano, l'esportazione dei cereali era tassata in ragione di un denaro per ogni *quarra*<sup>359</sup>, la misura per gli aridi impiegata in Gallura.

### La *treta* nei porti della Gallura (XIV secolo)

Cereale	Tariffa
Grano e orzo	1 denaro (per ogni <i>carra</i> misurata)

<sup>355</sup> Cfr. P. AMAT DI S. FILIPPO, *Indagine e studi della storia economica della Sardegna*, cit., p. 484.

<sup>356</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 846-847.

<sup>357</sup> Cfr. A. ARGOLAS, A. MATTONE, *Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna*, cit., pp. 127-251; ID., *Statuti portuali e normativa sulle esportazioni. Il caso di Terranova (Olbia) in Sardegna nei secoli XIV-XVIII*, cit., pp. 66-68.

<sup>358</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 84v: «dret de treta e gra e ordi e de cavayls del senyor rey pertanyents en los ports dels dits lochs e dels lochs encara de Terranova e d'Orise qui son en lo dit judicat».

<sup>359</sup> La *quarra* era l'unità di misurazione per gli aridi utilizzata in Gallura, cfr. F. ARTIZZU, *Liber Fondachi*, cit., p. 235.

### I.1.3. I diritti di misurazione

Tra gli strumenti fiscali di cui il sovrano disponeva, i *mesuratges* erano l'insieme di imposte sulla misurazione delle merci e delle derrate alimentari riscosse al momento dell'acquisto. In quanto garante del regolare svolgimento delle compravendite, il re obbligava venditori ed acquirenti ad usare le misure pubbliche, quelle cioè controllate e garantite dagli stessi ufficiali regi. La misurazione era obbligatoria su quasi tutte le transazioni effettuate in ambito urbano, e pertanto il prelievo su di esse si traduceva in un'imposizione aggiunta a quella sulla compravendita<sup>360</sup>. A Cagliari, Sassari, Alghero e Iglesias le imposizioni sulla vendita e sull'acquisto delle merci (*imposicions*) erano gestite dall'*universitas* mediante privilegio del sovrano. Diversi erano sistemi e strumenti di misurazione, che variavano di città in città, corrispondendo ad ogni diversa misura una diversa imposta. Nelle ville, invece, tali imposte venivano riscosse dal feudatario, e dunque gli introiti da esse derivanti non affluivano nelle casse regie.

Così come avveniva a Barcellona, anche nel Regno di Sardegna la misurazione seguiva un duplice sistema, essendo relazionata alla capacità e al peso. Nel primo caso erano compresi il vino, l'olio, i cereali e i legumi; nel secondo il formaggio, le carni ed altri alimenti soggetti a pesatura. Questa distinzione aveva un riflesso anche sulle imposte. Gli abitanti delle città del Regno, per via dei privilegi di cui godevano, erano esenti dal pagamento dei tributi sulla misurazione.

Relativamente alla villa di Bonaria, la compravendita dei beni alimentari, che doveva svolgersi obbligatoriamente nella piazza cittadina, era gravata da un duplice imposta: per l'acquisto si doveva corrispondere all'*universitas* la *imposición*, mentre per la misurazione si pagava una tassa specifica all'ufficiale regio preposto. Misurazione e relativa riscossione

---

<sup>360</sup> Cfr. P. ORTI, *Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV*, Barcelona, 2000, p. 433: «el mesuratge era la taxa pagada per utilitzar la mesura pública. En general l'ús d'aquesta mesura era obligatori en tota transacció comercial; per això, cal considerar-lo com un impost més que gravava la compra-venda d'alguns productes»



venivano effettuate da un unico funzionario, che verificava la quantità dichiarata di beni alimentari quali grano, orzo, legumi, vino e olio<sup>361</sup>. La continuità tra il modello fiscale municipale di Bonaria e quello di Cagliari autorizza a ritenere che anche la tassa di misurazione fosse la stessa. Per quanto riguarda i cereali, si pagavano 3 soldi ogni 100 starelli di frumento e di orzo misurati<sup>362</sup>. Il dato specifico (dedotto da documentazione relativa al mercante Johan Benet a Cagliari tra 1332 e 1338)<sup>363</sup> riguarda la tariffa pagata dagli acquirenti, mentre non si hanno notizie su un possibile pagamento anche da parte dei venditori. Il peso della fiscalità regia sulla compravendita dei cereali era comunque contenuto, se si considera che l'*imposición* municipale su 100 starelli di grano e d'orzo era rispettivamente di 8 soldi e 4 denari e di 4 soldi e 2 denari<sup>364</sup>. Lo starello<sup>365</sup>, il cui valore a Cagliari era di 49,2 litri<sup>366</sup>, oltre che per grano e orzo, veniva impiegato per misurare anche altri cereali, i legumi, la frutta secca etc. In ognuno di questi casi, grazie al privilegio del *Coeterum*, gli abitanti di Cagliari erano esenti dal versamento dell'imposta<sup>367</sup>.

#### *Imposta sulla misurazione dei cereali a Cagliari*

Cereali	Tariffa
Grano	3 soldi ogni 100 starelli
Orzo	3 soldi ogni 100 starelli

Fonte: ACB, *Libre de compres i vendes de Johan Benet. Cagliari, 1332-1338*, ff. 86r-108r

<sup>361</sup> La nomina del maiorchino Salvador d'Espanya a misuratore della villa di Bonaria si trova in: ACA, *Cancillería*, reg. 398, ff. 54r-54v. La sua attività è attestata sino al 1327: ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 37r-37v.

<sup>362</sup> Almeno inizialmente le tariffe, così come l'unità di misurazione, dovevano essere le stesse di quelle vigenti a Barcellona, cfr. CONTU M. R., *Bonaria roccafortè catalano-aragonese: quale natura giuridica?*, in «Quaderni Bolotanesi», XII, 12 (1986), p. 146: «l'unità di misura del grano e dell'orzo fissata nella quarteria barcellonese, era...onerosa, secondo le tariffe di Barcellona».

<sup>363</sup> ACB, *Extravagants. Comptes de companyies, comerciants, navegants, individuts etc. (1268-1864). Libre de compres i vendes de Johan Benet. Cagliari, 1332-1338*. Cfr. M. MARSÀ, *Le relazioni commerciali tra Cagliari e Barcellona nella prima metà del secolo XIV*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 5 (1980), pp. 65-103.

<sup>364</sup> ACB, *Extravagants. Comptes de companyies, comerciants, navegants, individuts etc. (1268-1864). Libre de compres i vendes de Johan Benet. Cagliari, 1332-1338*, ff. 86r-108r. La tariffa era di 1 denaro per ogni starello di grano e ½ denaro per l'orzo.

<sup>365</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., p. 50, Capitolo 119: «Ítem, [que neguna persona no gos levar s]tarell ne mig starell de fust de la plassa sens [voluntat dels culidors de la d]ita ajuda, sots pena de XX sous per cascun[a] vegada».

<sup>366</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit, p. 334. Secondo i calcoli effettuati da Maria Marsà sul registro di Johan Benet il valore dello starello di Cagliari era di 52,7 litri; la stessa Marsà considera dunque il suo valore oscillante tra 50 e 52 litri, cfr. M. MARSÀ, *Le relazioni commerciali tra Cagliari e Barcellona nella prima metà del secolo XIV*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 5 (1980), pp. 65-103. F. BALDUCCI PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura*, ediz. A. Evans, Cambridge, The Medieval Academy of America 1970.

<sup>367</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il libro verde della città di Cagliari*, cit., p. 148: «Concedimus eciam vobis et vestris perpetuo quod habeatis quarteriam cum qua frumentum ordeum et omnia blada intus dictum Castrum Callari et non alibi mensurentur, et sit una tantum ad formam siue mensuram quarterie ordei Barchinone. Que quidem quarteria sit francha quantum ad habitatores dictorum Castrum et villarum ac popularum appendiciorum eiusdem presentes pariter et futuros prout est in Barchinona».

A Sassari e ad Alghero l'unità di misura dei cereali era il rasiere, corrispondente a 65 litri circa<sup>368</sup>. A Sassari con il rasiere si misuravano grano, orzo, fave, fagioli e ogni tipo di legume<sup>369</sup>. Il diritto, già vigente nel periodo comunale<sup>370</sup>, era conosciuto con il nome di *carra* o *plaça del Rey* e gravava sulla misurazione in ragione di un denaro per ogni rasiere. La stessa capacità veniva impiegata ad Alghero, oltre che per la misurazione del sale, per i cereali, per i legumi e per gli altri aridi<sup>371</sup>. La misurazione doveva avvenire nella piazza appositamente predisposta per queste operazioni, e l'imposta gravava solo sul venditore, mentre l'acquirente ne era esentato, fermo restando l'obbligo di corrispondere il diritto di *treta*. Le tariffe introdotte da Pietro IV nel 1355 imposero il pagamento di 1 denaro per ogni rasiere. Gli abitanti di Alghero che immettevano in città il proprio grano godevano invece dell'esenzione.

#### Unità di misura per i cereali (Cagliari, Sassari, Alghero)

Città	Unità di misura per i cereali	Valore unità di misura in litri
Cagliari	Starello	49,2 litri
Sassari	Rasiere	64,9 litri
Alghero	Rasiere	64,9 litri

#### Imposta sulla misurazione dei cereali (Cagliari, Sassari, Alghero)

Città	Unità di misura	Valore (in litri)	Tariffe
-------	-----------------	-------------------	---------

<sup>368</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 334. Stando alle equivalenze effettuate dal Manca, sappiamo che il rapporto tra lo starello di Cagliari e il rasiere di Alghero era di 1:1,32; essendo il valore dello starello di Cagliari pari a 49,2 litri possiamo sostenere che il rasiere di Alghero era pari a 64,9 litri.

<sup>369</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, ff. 43v-44r. La nomina del titolare dell'*ufficiu mensurandi frumentum et alie bladum in civitate Sassari* si trova in ACA, *Cancilleria*, reg. 510, f. 178r.

<sup>370</sup> Cfr. V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., p. 80: «LXXX. De sa carra et su derittu de cussa. Est ordinatu qui qualunque aet vender tridicu, orgiu, fava, basolu over atteru legumen in ça platea pachet pro sa carra pro çaschatunu raseri denari l».

<sup>371</sup> ACA, *Cancilleria*, ff. 1025, f. 30r-v «item que negun no gos tenir raser o mesuras per vendre forment, ordi o altres coses qui.s venen a mesura, sinò lo gabellot qui ven la sal, qui aquelles ha acostumades de tenir sots pena de C sols, e sia tengut cascù de pagar de dret per mesuratge I diner per ciascun raser, ço és aquell qui ven, aquell qui compra no res sinò la treta dessùs escrita en lo primer capitol. En açó no s'entena quel.s habitantes del loch de l'Alguer lo gra que han de llur cullita ho puguen vendre franch; item que negun sart o qualsevol estranger qui aport gra, ordi o qualsevol legums no ho gos vendre sinò a la plaça on estan les mesures de la quarra e que pach de dret al gabellot de la sal qui aquelles ha acostumades de tenir I diner per ciascun raser de mesurar».

Cagliari	Starello	49,2	3 soldi (ogni cento unità)
Sassari	Rasiere	64,9	1 denaro (per unità)
Alghero	Rasiere	64,9	1 denaro (per unità)

L'esistenza di ufficiali preposti alla misurazione di particolari prodotti, come il misuratore del vino a Cagliari, o quello dell'olio a Cagliari<sup>372</sup> e Sassari<sup>373</sup>, riflette anche la presenza di una specifica imposta, anche se talvolta questa era compresa nell'imposizione sulla vendita del prodotto.

Il vino, nel suo percorso dalla produzione all'arrivo nella piazza cittadina, veniva colpito per l'entrata in città (il dazio doganale), per la vendita (la *imposición* municipale<sup>374</sup>), e per la misurazione<sup>375</sup>. In particolare a Cagliari, il vino venduto nelle cantine e nelle taverne, veniva misurato attraverso la *vegeta*<sup>376</sup> e tassato con 4 denari per botte<sup>377</sup>. L'imposta veniva riscossa dal *mostazaffo*, ufficiale le cui competenze oscillavano tra l'ambito municipale e quello regio<sup>378</sup>. Il suo ruolo di garante della regolarità delle operazioni nel mercato cittadino era infatti accompagnato alla riscossione delle imposte sulla misurazione<sup>379</sup>, come conferma anche il contesto istituzionale di Sassari<sup>380</sup>. A partire dal 1338, a Cagliari, l'ufficio del *mostazaffo* venne assorbito interamente dal municipio e dunque i diritti da lui riscossi, tra i quali quelli sulla misurazione, non furono più controllati dal sovrano<sup>381</sup>.

<sup>372</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 510, f. 173v.

<sup>373</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 510, f. 178r.

<sup>374</sup> Il regime fiscale del vino, non solo nel Regno di Sardegna e nell'area della Corona d'Aragona, era dato da una serie di imposte che colpivano il prodotto nella suo percorso dalla campagna alla città, tanto che per Firenze si è parlato di "mosaico fiscale", cfr. G. PINTO, *Vino e fisco nelle città italiane dell'età comunale (secc. XIII-XIV)*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. F. Simbula, I-II, Roma 2000, I, p. 169: «A Firenze il vino era soggetto a un sistema complesso di imposte, un vero e proprio mosaico fiscale, che non presenta, per quanto riguarda la tipologia delle imposizioni, elementi di particolare originalità rispetto ad altre grandi realtà urbane italiane ed europee»; E. GESSA, *La gabella del vino a Cagliari (secc. XIV-XVIII)*, cit., pp. 64-73.

<sup>375</sup> Cfr. E. GESSA, *La gabella del vino a Cagliari (secc. XIV-XVIII)*, cit., 64-73.

<sup>376</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., p. 36, capitolo 32: «De mercaders de vin. Ítem, que alcuna persona qui engròs vena bóta de vin o bótes no-l gos liurar al comprador fins que aquells qui tenen la vergueta l'auran mesurat o midat, e que cascuna bóta de mena s'entena que aja a venir CV quarters de Càller. E si menys tendrà, que sia deduhit del preu per part d'açò que de cascuna bóta a la dita rahon falrà».

<sup>377</sup> Cfr. E. GESSA, *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo*, in «Quaderni bolotanesi», XVIII (1992), p. 311.

<sup>378</sup> Cfr. E. GESSA, *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo*, cit., p. 307: «il magistratio annorario, pur considerato per molti aspetti un ufficiale municipale, occupava un posto intermedio tra gli ufficiali municipali e quelli regi».

<sup>379</sup> Cfr. E. GESSA, *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo*, cit., p. 311.

<sup>380</sup> Cfr. M. M. COSTA, *Oficials de Pere el Cerimoniós a Sàsser (1336-1387)*, cit., p. 302.

<sup>381</sup> Cfr. M. PINNA, *Il magistrato civico di Cagliari*, Cagliari 1914, pp. 38-39.

#### I.1.4. La pesatura

L'imposta sul peso (*dret del pes*) veniva applicata su tutte le merci soggette alla pesatura, dal formaggio, alla lana, al piombo etc.

Nella città di Cagliari il *dret del pes* rimane costantemente nelle mani del sovrano, il quale lo gestisce attraverso l'appalto<sup>382</sup>; questo fatto, unitamente alla vasta gamma di merci sottoposte alla pesatura, lascia intendere quale fosse la sua importanza all'interno del gruppo dei *mesuratges*. L'unità di misura era la libbra, pari a 400 grammi<sup>383</sup>, e le registrazioni utilizzano spesso i suoi multipli, come il *quintar* (100 libbre) per il formaggio. Sempre nella pesatura del formaggio, oltre al versamento dell'imposta in moneta, è attestato un pagamento in natura, consistente in parti dello stesso prodotto<sup>384</sup>.

A Sassari le prime registrazioni di questo diritto sono relative agli anni Quaranta, e alternano periodi di gestione diretta dell'imposta<sup>385</sup> a periodi in cui il sovrano ricorreva all'appalto<sup>386</sup>.

A Iglesias, nell'ambito della produzione mineraria, l'imposta sul peso colpiva il piombo e l'argento. La misurazione non avveniva al momento dell'estrazione del minerale, ma nel momento in cui il minatore lo avrebbe venduto al guelco. L'attività di misuratore ricadeva tra le funzioni del camerlengo, il quale nominava i *mesuradors e pesadors de la vena* che avrebbero operato alle sue dipendenze<sup>387</sup>. Era frequente l'appalto dell'ufficio del misuratore, con il relativo diritto di riscossione<sup>388</sup>.

Il camerlengo era doppiamente interessato alla corretta pesatura del minerale: innanzitutto perché l'entità dell'introito del diritto dell'argento e del piombo era direttamente proporzionale alla quantità misurata, visto che il guelco doveva corrispondere una quota pari a un dodicesimo (1/12); in secondo luogo per verificare che tutto l'argento e il piombo confluissero nella zecca ed evitare ogni possibile tentativo da parte dei guelchi di vendita illegale. Quest'ultimo punto, osservato da una diversa angolazione, significava che attraverso

<sup>382</sup> I registri dell'amministratore generale riportano le entrate dell'appalto del diritto del peso di Cagliari per il periodo 1336-1349: ACA, RP, MR, reg. 2065, f. 17r; reg. 2066, f. 14r; reg. 2068, tomo IV, f. 41r; reg. 2068, tomo V, f. 4r; reg. 2069, tomo IV, f. 8r; reg. 2075, f. 6r.

<sup>383</sup> Cfr. M. MARSÀ, *Le relazioni commerciali tra Cagliari e Barcellona nella prima metà del secolo XIV*, cit., p. 88.

<sup>384</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, f. 43v: «*Item reebì del dit Guillem Mas per lo dret del pes que li donà en los dits VI meses ab VII peçes de formatges: II ss VIII*».

<sup>385</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, f. 43v.

<sup>386</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, f. 44r.

<sup>387</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 86v.

<sup>388</sup> Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codex Diplomaticus*, cit., p. CCXXXI-II: «in Villa di Chiesa l'ufficio di pesatore era officio publico; talora si faceva esercitare dal Camerlengo a nome del Re; più spesso si vendeva a tempo per un prezzo determinato».

l'obbligo di misurazione il camerlengo poteva esercitare un controllo sull'argento e sul piombo, non solo in relazione alla loro produzione ma anche, per così dire retroattivamente, rispetto all'estrazione. Tutto l'argento estratto, come già detto, doveva essere venduto ai guelchi; tutto l'argento prodotto dai guelchi, doveva essere venduto allo stesso camerlengo. In questo senso, ci ripetiamo, la misurazione svolgeva un ruolo di controllo sul quale si innestava il prelievo fiscale.

I registri su cui venivano annotate le entrate recano la dicitura “*dirictus stateratum et corbellorum cum quibus mensuratur et ponderatur vena argentaria*”. L'imposta colpiva dunque la misurazione e la pesatura del minerale estratto: nel caso dell'argento, la misurazione avveniva con corbelli e bilance specifiche (*corbells e staderas*) e la relativa tassa prendeva il nome di *dret dels corbells* o *dret de mesurar la vena*.

Il tributo, che doveva essere versato il giorno seguente alla colatura, gravava non sulla quantità di argento pesato ma sul numero delle operazioni di pesatura<sup>389</sup>; entro certi parametri stabiliti, il luogo in cui avveniva la misurazione determinava il valore della tariffa. A Iglesias, infatti, il guelco doveva pagare 6 denari per ogni operazione. La misurazione al di fuori della città comportava però un incremento tariffario, seguendo criteri molto precisi: il guelco avrebbe dovuto pagare 5 soldi, cioè un'imposta dieci volte maggiore rispetto a quella riscossa a Iglesias; se lo stesso guelco avesse poi richiesto una seconda misurazione fuori città, nel caso in cui la distanza dal luogo della precedente misurazione fosse stato superiore al mezzo miglio, avrebbe pagato altri 5 soldi; solamente 2 soldi per una distanza inferiore a quel limite.

**Tariffe sull'imposta di misurazione della vena  
secondo quanto stabilito nel *Breve di Villa di Chiesa***

<b>Luogo della pesatura</b>	<b>Numero delle pesature</b>	<b>Tariffa (alfonsini minuti)</b>
Iglesias	1	6 denari
Meno di mezzo miglio fuori dalla città (prima pesatura)	1	5 soldi
Meno di mezzo miglio fuori dalla città (pesature seguenti alla prima)	1	2 soldi
Oltre mezzo miglio fuori dalla città	1	5 soldi

Fonte: C. Baudi di Vesme, *Codex Diplomaticus*

<sup>389</sup> Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codex Diplomaticus*, cit., p. 136: «qualunque quantità fosse la vena»

Le registrazioni dei camerlenghi catalano-aragonesi riportano un sistema tariffario semplificato, con una netta e semplice distinzione tra le misurazioni effettuate ad Iglesias e quelle avvenute al di fuori della città. Come criterio per la determinazione della tariffa non venivano cioè tenute in considerazione né le distanze, né le misurazioni seguenti alla prima. Quelle che avevano luogo a Iglesias, erano state aumentate rispetto a quanto stabilito nel *Breve*, passando da 6 denari a 18 denari (1 soldo 6 denari), con un incremento pari al 300%. Per le misurazioni fuori città si sarebbero pagati sempre 2 soldi per ogni pesatura, senza che venisse più applicata la tariffa di 5 soldi per misurazione<sup>390</sup>.

**Tariffe sull'imposta di misurazione della vena  
secondo quanto previsto nei registri catalano-aragonesi dei camerlenghi**

<b>Luogo della pesatura</b>	<b>Numero delle pesature</b>	<b>Tariffa (alfonsini minuti)</b>
Iglesias	1	1 soldo 6 denari
Fuori dalla città	1	2 soldi

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2118, tomo VI, f. 1r.

Se sfuggono le motivazioni di questo cambiamento tariffario, è tuttavia possibile fare alcune osservazioni: la revisione del *Breve* di Iglesias è del 1327, e dunque in quel momento le tariffe confermate nel testo statutario erano quelle applicate. La presenza di questa informazione nel registro dei camerlenghi fornisce la certezza del cambiamento delle tariffe; d'altra parte, non possiamo essere sicuri del loro rispetto e della loro applicazione nei periodi successivi. Va peraltro notato che il cambio delle tariffe potrebbe aver coinciso con l'abbassamento delle entrate sulla misurazione proprio tra il 1327 e il 1328 e la contestuale decisione di appaltare le stesse imposte. Non sarebbe infatti da escludere che sulla modifica delle tariffe fossero intervenute le pressioni dei guelchi, che di quelle imposte erano i soggetti passivi, mentre la decisione del sovrano di appaltare le imposte sarebbe potuta essere un'ulteriore conseguenza.

Così come l'argento, anche il piombo doveva essere pesato dopo la colatura. La misurazione del piombo veniva effettuata tramite la *statera grossa*, e tale era il nome con cui nella

<sup>390</sup> ACA, RP, MR, reg. 2118, tomo VI, f. 1r: «dret de mesuradura o de mesurar les dites venes, ço és II sous per cascuna vegada que se mesuren fora la vila e I sou VI diners per cascuna vegada que se mesuren d'intra la vila».

documentazione veniva definita l'imposta<sup>391</sup>. La relativa tassa era calcolata in base all'unità di misura per il peso (il cantaro). Anche in questo caso, il fatto che la misurazione avvenisse a Iglesias o all'esterno della città determinava il variare della tariffa: nel primo caso si pagava 1 soldo ogni cento cantari, nel secondo, a parità di peso, il valore dell'imposta si triplicava. Il tributo era normalmente a carico del guelco, a meno che la misurazione fosse avvenuta prima della vendita: in tal caso, questi avrebbe diviso il carico fiscale con l'acquirente. In sostanza, per la misurazione all'interno della città l'imposta veniva pagata nella quota di 6 denari ciascuno e per la misurazione all'esterno della città 1 soldo e 6 denari ciascuno.

La statera grossa, dietro specifica richiesta, veniva utilizzata anche per merci diverse dal piombo. L'esempio conosciuto a livello tariffario è quello della lana, per cui si pagava un alfonsino d'argento ogni 100 libbre. Anche in questo caso era prevista l'equa ripartizione dell'imposta tra compratore e venditore (½ alfonsino d'argento ciascuno).

#### **Diritto fiscale sulla *statera grossa* (piombo e lana)**

<b>Minerali e merci pesate</b>	<b>Momento</b>	<b>Quantità</b>	<b>Tariffa</b>
Piombo (pesato all'interno della città)	Dopo la vendita	100 cantari	1 soldo di alfonsini minuti
Piombo (pesato all'interno della città)	Prima della vendita	100 cantari	6 denari il guelco 6 denari l'acquirente
Piombo (pesato all'esterno della città)	Dopo la vendita	100 cantari	3 soldi di alfonsini minuti
Piombo (pesato all'esterno della città)	Prima della vendita	100 cantari	1 soldo 6 denari il guelco 1 soldo 6 denari l'acquirente
Lana	Dopo la vendita	100 libbre	1 alfonsino d'argento (½ alfonsino il venditore e ½ alfonsino il compratore)

Fonte: C. Baudi di Vesme, *Codex Diplomaticus*

#### **I.1.4. L'ancoraggio**

Nel porto in aggiunta ai dazi doganali sulle merci in entrata e in uscita venivano riscossi alcuni diritti che colpivano le navi all'interno della palizzata del porto. È questo il caso del

<sup>391</sup> Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codex Diplomaticus*, cit., p. 188 (*Breve di Villa di Chiesa*, Libro IV, capitolo IIII. *Della eleccioni delli misuratori et loro officio*: « Et catuno de li suprascripti misuratori sia tenuto et debbia la vena che elli misurasse misurarla col corbello di Villa di Chiesa, et pesarla con la statea de la dicta Università, et non con altra»).

*dret de ancoratge*, cioè il diritto che le imbarcazioni pagavano per poter gettare l'ancora e ormeggiare nel porto. L'intero sistema organizzativo dell'area portuale di Cagliari prevedeva una serie di costi che l'amministrazione regia ammortizzava tramite la riscossione di imposte: come contropartita per tutte le attività di verifica e controllo effettuate giornalmente, laddove le navi penetravano per lo sbarco e l'imbarco delle merci, era prevista l'imposta sull'ancoraggio<sup>392</sup>. La tassa, che teneva conto della nazionalità, veniva calcolata in base alla presenza o meno della gabbia<sup>393</sup> e della coperta<sup>394</sup>. In realtà le tariffe non prevedevano ampie distinzioni, così come invece accadeva con i dazi doganali. I napoletani pagavano 5 lire per ciascuna gabbia e, in sua assenza una quota per coperta che ammontava a 1 fiorino d'oro. Per le imbarcazioni di diversa provenienza, fatta salva la franchigia per i catalani, le tariffe erano omogenee: si pagava 1 fiorino d'oro per coperta, mentre, nel caso di imbarcazioni scoperte, l'imposta era di 5 soldi. Nel *Libro del doganiere*, oltre a quelle contenute nel privilegio del 1329, è prevista un'altra tariffa: questa, se l'imbarcazione era parzialmente coperta, raddoppiava.

*Diritto di ancoraggio nel porto di Cagliari (1329)*

<b>Diritto di ancoraggio</b>	<b>Tariffa</b>
Napoletani (imbarcazioni con gabbia)	5 lire (per gabbia)
Napoletani (imbarcazioni senza gabbia)	1 fiorino d'oro (per coperta)
Altre nazionalità (imbarcazioni con o senza gabbia)	1 fiorino d'oro (per coperta)
Barca scoperta (tutte le nazionalità)	5 soldi
Barca coperta per un terzo (tutte le nazionalità)	10 soldi

Fonte: P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*

Le tariffe del *dret de anchoratge*, così come fissate nel 1329, non sono espresse attraverso un'unica moneta, variando tra l'alfonsino minuto e il fiorino d'oro di Firenze. Il cambio, secondo i dati attestati per i primissimi anni Trenta del Trecento, era di 24 soldi 6 denari di alfonsini per ogni fiorino<sup>395</sup>; considerandolo valido anche per il 1329, l'imposta per ogni

<sup>392</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti*, cit. pp. 260-261.

<sup>393</sup> Cfr. <http://dcvb.iecat.net>: «caixa que es posava en el lloc de la cofa d'un pal, a certes embarcacions, i servia de lloc d'observació al mariner encarregat dels serveis de vigilància»

<sup>394</sup> Cfr. <http://dcvb.iecat.net>: «plataforma horizontal que clou el buc d'un vaixell per la seva part superior; i en general, cadascuna dels sostres horitzontals que divideixen el buc d'un vaixell en compartiments sobreposats»

<sup>395</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti*, cit., p. 341. Questo è il cambio del fiorino d'oro di Firenze in alfonsini minuti sino alla metà del Trecento secondo quanto registrato dall'autore: 26 soldi 2 denari di alfonsini minuti (anni 1324, 1325 e 1326); 24 soldi 6 denari alfonsini minuti (anni 1331, 1332 e 1333); 24 soldi 3 denari alfonsini minuti (anno 1334);



coperta sarebbe ammontata a 1 lira 4 soldi 6 denari di alfonsini minuti. Nel ventennio successivo si giungerà all'uniformità monetaria: i registri della dogana di Cagliari, a partire dal 1351, testimoniano l'utilizzo del solo alfonsino minuto; si passava così dal pagamento di 1 fiorino per ogni coperta ad 1 lira di alfonsini. Questo cambiamento non teneva conto della variazione intercorsa nel rapporto tra le due monete, in conseguenza del rafforzamento dell'alfonsino minuto<sup>396</sup>. Oltre a questa variazione i registri doganali attestano l'aumento del diritto di ancoraggio per le navi con la gabbia, che pagavano 6 lire contro le 5 previste nel 1329<sup>397</sup>.

*Diritto di ancoraggio nel porto di Cagliari (1349)*

<b>Diritto di ancoraggio</b>	<b>Tariffa</b>
Imbarcazioni con gabbia (tutte le nazionalità)	6 lire (per gabbia)
Imbarcazioni con coperta (tutte le nazionalità)	1 lira (per coperta)
Imbarcazione scoperta (tutte le nazionalità)	5 soldi
Imbarcazione parzialmente coperta (tutte le nazionalità)	10 soldi

Fonte: P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*

Un'ultima menzione va rivolta alla condizione dei catalano-aragonesi, che anche per questa imposta godevano del vantaggio dell'esenzione fiscale.

Sebbene non via siano documenti che lo attestino direttamente, l'ancoraggio veniva pagata nel porto di Torres secondo il modello che abbiamo delineato per Cagliari, considerata certa la franchigia per i catalano-aragonesi<sup>398</sup>. Dal 1335, il diritto d'ancoraggio sarebbe stato riscosso secondo le tariffe vigenti nel porto di Cagliari.

Nei porti galluresi si pagava inoltre il diritto di ancoraggio, sebbene questo non compaia nel *Liber fondachi* quanto nel *Compartiment*. Nei *Constitutum Usus* pisani, però, sono presenti le imposte pagate da Pisa per l'ancoraggio nei principali porti del Mediterraneo tra l'XI e il XIII secolo. Tra queste sono menzionate anche quelle relative alla Sardegna: a Castel di Cagliari e

19 soldi 6 denari alfonsini minuti (anni 1346, 1351 e 1355).

<sup>396</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti*, cit., p. 341. Per tutti gli anni Quaranta e Cinquanta del XIV secolo 1 fiorino d'oro di Firenze aveva un valore di 19 soldi 6 denari alfonsini minuti

<sup>397</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti*, cit., p. 261.

<sup>398</sup> Cfr. F. C. CASULA, *Carte reali diplomatiche di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, cit., p. 67, doc. 21. Nel 1328 il sovrano ordinava a Ramon de Montpaó, podestà di Sassari e capitano del Logudoro, di cedere i proventi dei diritti di ancoraggio riscossi nel porto di Torres e pagati da chi non godeva dei privilegi di franchigia a Bernat Vives. In realtà il documento non è mai stato spedito e dunque, in assenza di altri riferimenti, quanto in esso disposto non va considerato attuato; ad ogni modo è testimoniata allo stesso tempo la riscossione della tassa di ancoraggio e l'esenzione dalla stessa.

Arborea 5 lire, a Porto Torres, Ampurias e Bosa 4 lire, nei porti della Gallura 4 lire e a Civita, cioè Terranova, 3 lire<sup>399</sup>. Al di là delle differenze tariffaria da un porto all'altro, resta evidente come il dazio venisse esatto in epoca precedente alla dominazione aragonese.

Nel porto di Alghero, contestualmente alle tariffe doganali del 1355, veniva stabilita anche la tassa d'ancoraggio. Come visto per Cagliari, nel porto d'Alghero l'imposta variava in ragione delle caratteristiche delle imbarcazioni: la tipologia, la capacità di trasporto del carico e il numero delle coperte erano i parametri in base ai quali doveva essere versato il diritto.

### **Diritto di ancoraggio nel porto di Alghero (1355)**

<b>Imbarcazione</b>	<b>Tariffa</b>
<i>Nau</i> di 2 o più coperte	3 lire
<i>Nau</i> o <i>terida</i> (con carico superiore a 2000 quintali)	2 lire
Panfilo, uscere, galera	1 lira
<i>Leny</i> (con carico di 1000 quintali circa)	15 soldi
<i>Barcha</i> (con carico di 500 quintali circa)	10 soldi
<i>Barcha de ribera</i> (diritto di ancoraggio)	5 soldi

Fonte: P. AMAT DI SAN FILIPPO, *Indagini e studi della storia economica della Sardegna*

Nell'appalto della dogana di Cagliari del 1335 era prevista la riscossione del *dret de travacatge*, non presente tra i diritti del 1329 e fino a quel momento mai riscosso. Si trattava di un diritto sul trasferimento delle merci da un'imbarcazione ad un'altra, quando questo passaggio avveniva all'interno della palizzata del porto di Cagliari: non sempre infatti le merci venivano trasportate a terra, e in questo modo la dogana non percepiva nessun introito. Questa imposta interveniva proprio a colmare il mancato introito, stabilendo che se una merce non veniva sbarcata per essere portata in città, ma veniva trasferita da una nave ad un'altra, l'operazione doveva essere comunque tassata. La sua introduzione era stata suggerita al sovrano proprio dagli appaltatori dei diritti doganali: nei capitoli concordati tra le due parti si stabiliva che la tariffa dovesse essere la metà di quella normalmente pagata dai mercanti, tenuto conto della tipologia del prodotto e della nazionalità; il governatore Bernat de Boxadors era intervenuto richiamando il doganiere in carica al principio di reciprocità: il *dret de travacatge* veniva pagato solamente dai mercanti nei cui porti di appartenenza veniva

<sup>399</sup> Cfr. F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, I-II, Firenze 1870, vol. II, pp. 905-906; C. Zedda, *Merci, mercanti e strutture portuali a Posada e in Gallura durante l'epoca aragonese*, cit., p. 370.

preteso dai catalano-aragonesi il pagamento del medesimo diritto; nel caso opposto subentrava invece l'esenzione dal versamento del dazio.

### Diritto di *travacatge* nel porto di Cagliari

<i>Diritto</i>	<i>Tariffa</i>
<i>Travacatge</i>	Metà dei diritti di dogana

Fonte: P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*

#### I.1.5. La macellazione delle carni

Nel capitolo del *Breve* di Iglesias intitolato *Delli tavernarii* (Libro III, cap. 14) le tariffe gravavano non l'introduzione delle carni ma la loro macellazione; il dazio sulla carne doveva essere corrisposto da *tucti li tavernarii che faranno carne a vendere*. Nel *Breve* si sostiene che le imposte sulla macellazione della carne dovevano essere riscosse dall'*universitas* di Iglesias (*lo quali diricto s'apertegna alla Università di Villa di Chiesa, per li spendi che abbisognassero in Villa di Chiesa*) e dunque in sostanza erano state cedute dal sovrano alla città; per questo motivo la registrazione della loro riscossione non dovrebbe essere contenuta nei registri dei *camerlenchs*, che però la riportano.

Le disposizioni del *Breve*, infatti, riflettono il momento della contrattazione tra l'*universitas* e la corte regia. Il sovrano, che si riservava il diritto ad emendare gli articoli del *Breve*, avrebbe potuto apportare delle modifiche anche alla riscossione delle imposte e alle tariffe.

Il già citato capitolo *Delli tavernarii* riporta con precisione le tariffe dai macellai (i *tabernarii* del periodo pisano, cioè i *carnicers* del periodo catalano): l'imposta veniva applicata su ogni singolo capo di bestiame, e andava da un minimo di 1 denaro per ogni capretto e agnello a un massimo di 6 denari dei buoi e dei porci allevati in stalla<sup>400</sup>. L'altra tipologia di porci, quelli selvatici (porci "*di greja*"), pagavano invece la metà, cioè 3 denari. Per gli ovini adulti e gli agnelli *di capo di verno* la tariffa era di 2 denari, mentre quella per la vacca valeva il doppio, cioè 4 denari.

<sup>400</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., pp. 164, 312. Nel *Breve* si trova l'espressione di porci "*de mano*". Il *porco de mano* è quello «allevato in stalla per essere ucciso nel primo inverno», p. 164.

### Diritto pagato a Iglesias per ogni capo di bestiame macellato

Bestie da macello	Tariffa
Capretti ed agnelli	1 denaro
Ovini adulti ( <i>montone, sacchajone, vitusto, castrone, sementos, pecura, capra, becco</i> )	2 denari
Agnelli di capo di verno	2 denari
Porci di greja	3 denari
Porci di mano	6 denari
Vacche	4 denari
Bovi	6 denari

Fonte: Codice Diplomatico di Villa di Chiesa, libro III, 14. *Delli tavernarii*

Il *Liber dirictus tabernarum*, cioè il registro dei camerlenghi che riporta i dazi sulla macellazione, riflette l'identità delle tariffe con quelle presenti nel *Breve*. L'imposta di 2 denari sui bovini adulti (montoni, castrati, capre, caproni) rimaneva invariata. Scompare invece la distinzione tra le due tipologie suine (3 denari per capo). Invariata rimane la tariffa sulle vacche (4 denari) e quella sui buoi (6 denari). Per quanto riguarda i vitelli, Tangheroni riporta la tariffa di 4 denari, pur evidenziando la dubbia lettura del documento. Come appena illustrato, il dazio sull'importazione delle carni così come stabilito nel Breve era usato come modello tariffario anche dai *camerlenchs*.

## Diritto pagato alla dogana di Iglesias per ogni capo di bestiame importato

Bestie importate per la macellazione	Tariffa
Capretti	1 denaro
Agnelli	1 denaro
Montoni	2 denari
Castrati	2 denari
Capre	2 denari
Caproni	2 denari
Vitelli	4 denari (?)
Porci	3 denari
Vacche	4 denari
Buoi	6 denari

Fonte: M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 162

### I.2. Fiscalità diretta

#### I.2.1 L'imposta pagata dalla comunità ebraica di Cagliari

L'imposizione diretta si definisce come forma di prelievo non applicata all'ambito commerciale (che costituisce invece l'imposizione indiretta), alla rendita prodotta dai beni patrimoniali, ai mezzi di produzione e ai monopoli. Le città regie di Cagliari, Sassari, Iglesias e Alghero, a quel che risulta dalla documentazione, non pagavano un'imposta regolare, cioè ordinaria, al sovrano e neanche sui feudatari gravava un simile tributo.

Le caratteristiche dell'imposizione diretta erano quelle di ricadere su una categoria o su un dato settore colpendolo globalmente. È il caso, ad esempio, della comunità ebraica di Cagliari, che pagava annualmente al sovrano un *trahut* ("tributo"), unico caso di imposta ordinaria di cui si ha notizia nel Regno. Le altre imposte dirette erano tutte distinte da un carattere di straordinarietà. In assenza di dati sul funzionamento della fiscalità municipale propriamente detta, il meccanismo di esazione relativo alla comunità ebraica cagliaritana potrebbe essere assunto come modello generale<sup>401</sup>.

<sup>401</sup> C. TASCIA, *Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo. Società, cultura, istituzioni*, Cagliari 1992, p. 80.

Come in tutti i territori della Corona d'Aragona, la fiscalità diretta del Regno di Sardegna era dunque relativamente poco utilizzata dal sovrano, essendole preferita quella sulla compravendita delle merci, legata al mercato e dunque teoricamente più remunerativa.

Il *trahut* (o *questia*) veniva versato annualmente in due rate, inizialmente al bailo regio<sup>402</sup> ed in seguito, a partire dal 1334, all'amministratore generale del Regno<sup>403</sup>. Il municipio cagliaritano non faceva dunque da tramite tra il re e la comunità ebraica, né decideva le modalità di ripartizione dell'imposta tra i singoli contribuenti, realizzandosi ogni passaggio all'interno della stessa *aljama*, che stabiliva le modalità di riscossione della quota da versare. Ad esempio, nel 1332 doveva essere corrisposta una *questia* di 50 lire di alfonsini minuti, la prima rata da versare nel mese di giugno, alla festa di San Giovanni, la seconda il giorno di Natale<sup>404</sup>. Tre anni più tardi l'importo risulta raddoppiato: in un documento del 16 settembre 1335 il re Alfonso IV fa riferimento al fatto che gli ebrei dell'*aljama* di Cagliari dovessero corrispondere annualmente alla Curia regia 100 lire di alfonsini minuti *pro questia seu tributo*<sup>405</sup>. Le oscillazioni dell'entità dell'imposta denotano una vivace dialettica tra la Corona e la comunità ebraica, che nel 1339 denunciò al sovrano il fatto che il tributo (sempre di 100 lire) fosse lievitato per iniziativa arbitraria degli ufficiali regi<sup>406</sup>. Le lamentele dell'*aljama* poggiavano sul fatto che la *questia* risultava troppo gravosa perché la comunità era diminuita numericamente, comportando dunque un eccessivo carico fiscale rispetto al passato. La questione non dovette avere un'immediata soluzione se soltanto nel 1345 venne ripristinata per volontà di Pietro IV la cifra di 50 lire<sup>407</sup>, evidentemente più adeguata alle disponibilità economiche dell'*aljama*<sup>408</sup> e comunque rispondente alle reali capacità contributive della stessa<sup>409</sup>. D'altra parte non è agevole capire quale fosse il limite tra l'effettivo stato di crisi e il potere contrattuale della comunità ebraica, dal momento che nel 1349 l'*aljama* fu in grado di versare ben 150 lire anticipando il pagamento della *questia* per un triennio. Che ciò sia avvenuto dietro le pressioni della Corona, costretta a coprire spese di carattere straordinario, e

---

<sup>402</sup> Ivi, pp. 269-270, doc. XXII: ACA, *Canc.*, reg. 514, cc. 209r-210r (1332, agosto 11).

<sup>403</sup> Ivi, p. 271, doc. XXIV: Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio (in seguito ASCa, AAR) vol. B5, c. 87r (1334, novembre 9); ACA, *Cancilleria*, reg. 517, f. 95v: «*item mana lo senyor rey que.l dit aministrador reeba d'aquí avant cascun any ço que.ls juheus de Càller pagaran cascun any per trahut per los termenes acustumats e mana al batle del dit Castell que de reebre aquells no s'entrameta d'aquí avant*».

<sup>404</sup> Ivi, p. 268, doc. XX: ACA, *Canc.*, reg. 514, c. 144r (1332, aprile 4).

<sup>405</sup> Ivi, p. 276, doc. XXX: ASCa, AAR, vol. B5, c. 98v (1335, settembre 16).

<sup>406</sup> Ivi, pp. 277-278: doc. XXXII. Si tratta del documento ASCa, AAR, vol. B5, cc. 162r-162v (1339, settembre 9).

<sup>407</sup> Ivi, p. 309, doc. XCV: ACA, *Canc.*, reg. 1015, c. 138r (1345, settembre 22).

<sup>408</sup> Cfr. in proposito Ivi, p. 311, doc. XCVIII: ACA, *Canc.*, reg. 1013, c. 214r (1346, gennaio 15); p. 318, doc. CVIII: ACA, *Canc.*, reg. 1015, cc. 137v-138r (1346, maggio 7).

<sup>409</sup> Ivi, p. 154.

che magari gli ebrei di Cagliari siano stati remunerati attraverso la concessione di qualche privilegio non è purtroppo chiarito dalla documentazione<sup>410</sup>.

### **I.2.2 Le *ajudas***

A partire dagli anni Trenta, dovendo il giovane Regno di Sardegna fronteggiare un sempre più frequente dissenso interno (rivolte di Sassari, Doria e Malaspina), l'equazione tra finanza e guerra portò la Corte regia alla richiesta di sussidi straordinari che le permettessero di organizzare meglio la difesa<sup>411</sup>. Diverse erano le strade che il re poteva percorrere per soddisfare questa esigenza: convocare le milizie di cui disponevano i feudatari (*host*), ricorrere ad un'imposizione straordinaria generale (*ajuda* o *subsidi*)<sup>412</sup>, fare ricorso al debito (*prestech*). Il contemporaneo impiego di diversi strumenti di finanziamento non lascia dubbi sulla costante necessità di liquidità che pesava sulla Corte regia.

La *host* era la richiesta del servizio armato in casi straordinari, a cui i feudatari non potevano sottrarsi<sup>413</sup>. Ciò che riconduce questo diritto all'ambito della fiscalità è la possibilità che i feudatari avevano di sostituire il servizio con il pagamento di una imposta sostitutiva in moneta (*remçó de la host*). Ugualmente sotto forma di tributo monetario era la *ajuda* richiesta dal sovrano ai feudatari, alle città e talvolta anche alla Chiesa.

Sebbene nei fatti queste due modalità si traducevano in un unico effetto, quello del finanziamento dell'esercito, la *ajuda* e la *remçó* rappresentavano due diritti distinti, due imposte straordinarie con radici differenti che affondavano rispettivamente nell'ambito finanziario/pattizio e in quello vassallatico/militare. Ciò che le accomunava era il fatto di essere sollecitate per garantire la sicurezza del territorio. Per questo motivo il tributo pagato in alternativa al servizio militare talvolta viene definito nella documentazione *ajuda* e per la stessa ragione i due tributi possono comparire congiuntamente nelle registrazioni contabili.

Denso di significati è il caso della richiesta del servizio armato nel 1350: le registrazioni dei pagamenti, riportate sotto la voce *reemçó de les hosts*, comprendono anche quelli effettuati dalle appendici di Cagliari e dalla città di Iglesias. Si noti che la richiesta di uomini armati

---

<sup>410</sup> Ivi, pp. 323-324, doc. CXVIII: ACA, *Real Patrimonio, Maestro Racional*, reg. 2076, c. 9r (1349, s.m., s.g.).

<sup>411</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catalunya (segles XIII-XIV)*, Girona-Vic 1995, pp. 60-61: «tant a la Corona d'Aragó com a la resta d'occident, la instauració d'una fiscalitat extraordinària i general damunt la totalitat del territoris va estar sempre vinculada a la guerra, sobretot de caràcter defensiu», p. 61.

<sup>412</sup> Alcover (<http://dcvb.iecat.net/>). *Ajuda: contribució o subsidi que donaven al rei per atendre a les seves necessitats particulars i que més envant es convertí en un impost regular*.

<sup>413</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *Defensar lo Principat de Cathalunya en la segunda mitat del siglo XIV: de la prestación militar al impuesto*, cit., p. 176.

veniva sempre respinta dalle città che, non essendo state infeudate, non erano formalmente obbligate all'adempimento di tale servizio (*no eren tenguts*). Il versamento del tributo si configura perciò come il frutto di una contrattazione con la Corte regia, come conferma anche il fatto che per le città non compaia mai l'espressione *remçó de la host* ma sempre il termine *ajuda*.

Giova ricordare infine che *ajuda* e *subsidi* sono termini che negli altri Regni della Corona indicano forme di finanziamento concesse al sovrano durante i Parlamenti: le ville, le città e i feudatari andavano in soccorso del sovrano versando una quota monetaria prestabilita, e in cambio ottenevano di poter ripartire il tributo mediante imposte dirette e indirette, da riscuotere all'interno dei rispettivi ambiti di dominio.

Il carattere fiscale della *ajuda* è rimarcato dal fatto che il sovrano non si limitava a stabilire la quota che avrebbe dovuto ricevere come sussidio dalle città e dai feudatari, ma sceglieva anche la maniera di ripartirla, decisione a cui municipi e vassalli non potevano sottrarsi.

La prima richiesta di *ajuda* o *subsidi*<sup>414</sup> fatta dal sovrano ai *feudaters* è del 1333<sup>415</sup>, in occasione della guerra contro Genova. Ciascuno feudatario avrebbe dovuto versare la sesta parte della rendita percepita: su 100 lire *de renda* occorreva cioè pagare 16 lire, 13 soldi, 4 denari. Alla *ajuda* dovevano contribuire anche quei feudatari che, per particolari concessioni regie, godevano di una ulteriore rendita per la quale pagavano un censo annuo in fiorini. A costoro era richiesta una contribuzione pari alla quarta parte della rendita: ogni 100 lire, 25 dovevano essere versate *en ajuda*. Nonostante il versamento effettuato, in questo caso i feudatari erano tenuti al pagamento del censo annuale.

Un altro eloquente esempio di richiesta di finanziamento ai feudatari è offerto dall'intervento armato contro i Doria nella prima metà degli anni Trenta. La documentazione, tanto quella di cancelleria quanto quella contabile, non fa mai menzione al diritto di *host*, ma per indicare il tributo versato si parla di *ajuda* e *subsidi*<sup>416</sup>. Cambia però il criterio con il quale i feudatari venivano gravati. Questa volta, infatti, la *ajuda* riguardava la richiesta di una quota che coincideva con la quasi totalità delle rendite, ossia il tributo fisso (*daçi*) e le quantità di grano e di orzo versate al feudatario dalle comunità di villaggio. La *ajuda* veniva così composta dall'importo totale del *daçi* e da una parte dei cereali (4 soldi per ogni starello di grano e 2 soldi per ogni starello d'orzo)<sup>417</sup>, per la cui misurazione doveva essere impiegato lo starello di

<sup>414</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 515, f. 23v.

<sup>415</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 515, f. 10r.

<sup>416</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 518, f. 170r: «*tots los heretats qui tenen lochs en feu per lo dit senyor Rey en la dita isla donen al senyor rey en ajuda de la dita guerra*»

<sup>417</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 518, ff. 170r-v.



Cagliari (per le ville del Logudoro e della Gallura, dove vigevano rispettivamente *carra* e *rasiere*, si sarebbero dovute effettuare le dovute proporzioni)<sup>418</sup>. I feudatari che contribuivano con una parte delle loro rendite sarebbero stati esentati dall'ordinario servizio dei cavalli e, nei casi previsti, anche dal pagamento del censo annuale; inoltre per i cavalli tenuti obbligatoriamente per il sovrano, limitatamente al 1335, il sovrano avrebbe pagato le spese necessarie al loro mantenimento<sup>419</sup>.

### Pagamenti della *ajuda* (luglio 1335-luglio 1336)

Fonte	Feudatario	Numero Ville	<i>Ajuda</i>
f. 57r	Francesch Carròs <i>senior</i>	27	750 lire
f. 58r	Berenguer Carròs	13	1378 lire 9 soldi
f. 59r	Francescho Carròs	3	420 lire 10 soldi
f. 60r	Jacme Carròs	6	187 lire 18 soldi
f. 61r	Jacme d'Aragò	2	-
f. 62r	Joffrè Gilabert de Cruylles	6	909 lire 3 soldi
f. 63r	Diego Lopes de Luna	10	-
f. 64r	Bernat de Boxadors	8	-
f. 65r	Ramon Senesterra	1	-
f. 66r	Bernat Senesterra	9	-
f. 67r	Phelip Boyl	1	-
f. 68r	Pedrolo de Boyl	4	170 lire
f. 69r	Bonanat ça Pera	-	293 lire 7 soldi 6 denari
f. 70r	Guillem ça Pera	1	208 lire 5 soldi
f. 71r	Garcia de Loris		185 lire 19 soldi
f. 72r	Bernat ses Pujades	1 più lo stagno di Cagliari (1/2 parte)	192 lire
f. 72v	Nicolau de Sent Just	stagno di Cagliari (1/2 parte)	66 lire 13 soldi 4 denari

<sup>418</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 518, f. 170r: il documento aiuta a chiarire l'entità delle imposte che ciascuna villa doveva pagare annualmente al feudatario. Per le ville degli ex giudicati di Gallura e di Cagliari faceva fede un registro (*nou componiment*) rinvenuto nella città di Cagliari e che era a disposizione dell'amministratore generale Pere de Libià: si trattava di un censimento fiscale pisano, che sarà utilizzato nel 1358 nella redazione del *Compartiment*. Per il Logudoro, invece, l'amministratore si sarebbe dovuto informare direttamente sul campo, vista l'assenza di documentazione fiscale per quella zona del Regno.

<sup>419</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 518, f. 174r: «*enten lo senyor rey que pus los dits feudaters o heretats li fan les ajudes desus dites negù d'ells no sia tengut dins lo dit any fer servey de cavalls ne cens de florins ne encara per los altre anys passats que.l senyor rey n'a volgudes haver ajudes de certa part de lurs rendes. E que tots los cavalls que d'abans tenien per serveys de feus tinguen dins lo dit any a sou del senyor rey*».

f. 73r	Bernat Sentmenat	1	513 lire
f. 74r	Arnau Ballester	6	157 lire 19 soldi 6 denari
f. 75r	L'erede di Berenguer de Vila de Many	3	-
f. 76r	Pere Oulomar	3	656 lire 3 soldi
f. 77r	Pere Sentcliment	4	135 lire 18 soldi
f. 78r	Climent de Salavert	7	197 lire 13 soldi
f. 78v	L'ereu d'en Bernat Ballester	3	73 lire 19 soldi
f. 79r	Ramon ça Vall	5	498 lire 17 soldi 6 denari
f. 80r	Guillem de Muntgri	-	280 lire 14 soldi 6 denari
f. 81r	Guerau des Torrent	-	182 lire
f. 82r	Pere de Libià	5	30 lire 4 soldi
f. 83r	Ponç de Vilaragut	-	82 lire 3 soldi 3 denari
f. 84r	Michel Marquet	3	-
f. 84v	Thomas Marquet	4	66 lire 5 soldi
f. 85r	L'erede di Bernat de Poses	3	-
f. 85v	L'erede du Simon de Maurellans	5	215 lire 6 denari
f. 86r	Pere de Subirats	9	-
f. 86v	L'erede di Jacme Burgues	2	212 lire 9 soldi
f. 87r	Guillem de Muntçò	3	153 lire 10 soldi
f. 87v	L'erede di Pere de Cardona	1	86 lire 10 soldi
f. 88r	Pere des Bosch	1	33 lire 10 soldi
f. 88v	L'erede di Diego Sabata	-	157 lire 10 soldi
f. 89r	Duodo Solda	1	19
f. 89v	L'erede di Arnau de Cassa	5	198 lire 13 soldi
f. 90r	Arnau Mestal	1	-
f. 90v	L'erede du Bernat de Pertagas	3	72 lire 18 soldi
f. 91r	L'erede di Francech Daurats	7	-
f. 91v	L'erede di Bernat de Fornelles	-	-
f. 92r	Guillem Despuig	1	34 lire 16 soldi
f. 92v	Maria de Almirayl	2	-
f. 93r	Petro de Çena	1	128 lire 9 soldi
f. 93v	Pedro de Rius	3	77 lire
f. 94v	L'erede di Pere	1	-

	Sestany		
f. 95r	Folco de Murato	1	-
f. 95v	Pere de Muntpahó	4	300 lire
f. 96r	Ramon ça Costa	1	-
f. 96v	March d'Avinyò	5	-
f. 97r	Berenguer de Reiadell	3	-
f. 97v	Guillem Bassa (camerlengo di Gallura)	-	183 lire 16 soldi
<b>Totale:</b>	<b>36 feudatari</b>	<b>199 ville</b>	<b>9102 lire 16 soldi 7 denari</b>

Fonte: ACA, RP, reg. 2065

Inoltre, il sussidio veniva richiesto anche a quei feudatari che beneficiavano di ulteriori rendite, probabilmente assegnate loro dallo stesso sovrano per saldare un debito contratto.

#### Pagamenti della *ajuda* su alcune rendite (luglio 1335-luglio 1336)

<i>Contribuente</i>	<b>Concessione regia</b>	<b>Rendita annuale</b>	<b><i>Ajuda</i></b>
Ramon de Cardona	<i>violari</i> <sup>420</sup>	3000 lire	2000 lire
Arnau Ballester	Saline di Gennano	100 lire	133 lire 6 soldi 8 denari
Nicolau de Sent Just	Stagno di Cagliari	100 lire	66 lire 13 soldi 4 denari
L'erede di Bernat ses Pujades	Affidamento di incarichi connessi alla gestione dello stagno di Cagliari	215 lire	143 lire 6 soldi 8 denari
Francesch Sentcliment	Salto di Santa Gilla	250 lire	100 lire
	<b>Totale:</b>	<b>3665 lire</b>	<b>2443 lire 6 soldi 8 denari</b>

<sup>420</sup> Il *violari* era una rendita di carattere vitalizio concessa dal sovrano in cambio di un credito ricevuto, cfr. J. HERNANDO, *El contracte de venda de rendes perpètuas i vitalicies (censals morts i violaris) personalis i redimibles (amb carta de gràcia). El tractat d'autor anònim «Pulchriores allegationes super contractibus censualium» (segle XIV). Edició i estudi del text*, «Arxius de Textos Catalans Antics», 11 (1992), pp. 137-153; Id., «*Quaestio disputata de licitudine contractus emptionis et venditionis censualia cum conditione revenditionis*». *Un tratado sobre la licitud del contrato de compra-venda de rentas vitalicia y redimibles. Bernat de Puigercós, O.P. (siglo XIV)*, «Acta Historica et Archaeologica Medievalia», 10 (1898), pp. 9-87; J. M. PASSOLA I PALMADA, *Introducció del censal i del violari en el Vic medieval*, in «Ausa», 117, Vic 1986, pp. 113-123; M. TURULL, *Acerca de las imbricaciones entre fiscalidad real y fiscalidad municipal en Cataluña durante la Baja Edad Media*, in *El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Jaca, 1993), tomo I, vol. 4, Zaragoza 1996, pp. 273-293.

A lungo il prelievo della *ajuda* gravò in gran parte sui feudatari del Cagliariitano e della Gallura. Tra il 1348 e il 1349 vengono chiamati a contribuire sotto forma di *gràcies ho dons* anche le ville della Nurra, Flumenargia e Romangia<sup>421</sup>.

#### ***Ajuda delle ville dell'ex giudicato del Logudoro (1348-1349)***

<b>Contribuente</b>	<b><i>Ajuda</i></b>
Abitanti delle ville della Nurra e della Flumenargia	94 lire 15 soldi
Abitanti delle ville della Romangia	485 lire 2 soldi
<b>Totale:</b>	<b>579 lire 17 soldi</b>

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2075, f. 43r.

Quanto alle città, furono chiamati al versamento dell'*ajuda* anche i consiglieri di Cagliari<sup>422</sup>, tenuti a corrispondere la metà della *treta* dei cereali, che il sovrano aveva precedentemente concesso per pagare la stima degli *alberchs* della città, ancora in fase di ripopolamento. Tecnicamente, gli introiti della *treta* dovevano essere ceduti in prestito (*en manera de prestech*) e restituiti alla fine della guerra. Il saldo del debito sarebbe stato finanziato con le stesse entrate, la cui metà sarebbe stata riscossa dai consiglieri della città sino alla completa restituzione e al contestuale pagamento delle case<sup>423</sup>. Con la stessa finalità venne concessa un'imposta di carattere municipale sulla compravendita dell'orzo e del vino: in questo modo l'acquisto di merci in città veniva gravato da una doppia tassa, la *imposició* e la *ajuda*. Qualche anno più tardi (1334-1335), una volta completati i pagamenti, il sovrano revocò il *dret de la mija treta*<sup>424</sup>.

Un altro interessante esempio di *ajuda* è relativo al 1350, quando, congiuntamente alla richiesta di uomini armati ai feudatari del Cagliariitano, il sovrano tentò di esercitare lo stesso diritto su Iglesias e sulle appendici della città di Cagliari. Dal momento che le città, come già osservato, non essendo soggetti feudali non potevano essere sottoposte ad una tale richiesta, il re d'Aragona puntava a ottenere un sussidio nella forma di un'imposizione straordinaria. La

<sup>421</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, f. 43r.

<sup>422</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 515, ff. 21r-22v.

<sup>423</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 515, ff. 22v-23v.

<sup>424</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 517, f. 94v.

contrattazione tra i rappresentanti della Corte e quelli delle *universitates* portò probabilmente alla concessione alle città di applicare *imposicions* mediante le quali finanziare la *ajuda* richiesta.

Si noti, a margine, che John Day, per stabilire la consistenza demografica di Iglesias, Stampace, Villanova e Lapola, ha posto in relazione l'entità del versamento con la percentuale di uomini armati richiesta (20%)<sup>425</sup>. Tuttavia, il criterio di pagamento non poteva essere quello applicato ai feudatari.

#### ***Ajuda* pagata dalle appendici di Cagliari e dalla città di Iglesias (1350)**

Città	Ajuda
Cagliari (Villanova, Lapola)	140 lire
Cagliari (Gli orti)	40 lire
Cagliari (Stampace)	150 lire
Cagliari (Lapola)	30 lire
Iglesias	650 lire
<i>Summa</i>	<b>1010 lire</b>

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2076, f. 47v, 49r, 52v

Nella seconda metà del Trecento, il precipitare degli eventi per via dello scontro con i Doria e il giudicato di Arborea autorizzò il sovrano a richiedere anche il sostegno della Chiesa. Ciò era in linea con quanto avveniva in Catalogna quando si faceva ricorso al *Princeps Namque*<sup>426</sup>.

<sup>425</sup> Cfr. J. DAY, *Villaggi abbandonati in Sardegna dal Trecento al Settecento: inventario*, Parigi 1973, p. 140; Come ha osservato Giuseppe Meloni «basarsi sull'ammontare del versamento, dividere la cifra per 4 per ottenere il numero degli ipotetici partenti, moltiplicare, infine, per 5 per ottenere il totale degli uomini abili presenti nelle singole località, appare un intervento troppo semplice e quindi difficilmente accettabile per giungere a proporre cifre demografiche di un qualche valore», cfr. G. MELONI, *Documenti demografici ed economici sulla Sardegna catalana (1350)*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari», IV (LXI) (1982), pp. 70-73.

<sup>426</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTINEZ, *Defensar lo Principat de Cathalunya en la segunda mitat del siglo XIV: de la prestación militar al impuesto*, cit., p. 176: «Por su carácter de movilización general de todos los habitantes del Principado, la invocación del *usatge* debe distinguirse cuidadosamente del *servicium debitum* por todos aquellos que estaban obligados a prestar al rey un servicio militar por vínculos de carácter feudovasallático. También era diferente en esencia a las frecuentes movilizaciones de las *hosts* vecinales, que el monarca podía movilizar exclusivamente en las tierras del dominio real. Por el contrario, al tractarse de *una ex superioribus regaliis quae rex habet in Catalonia* y que el monarca sólo podía invocar en caso de que el territorio fuese atacado por enemigos exteriores, el "Princeps namque" afectaba también a los enclaves señoriales»; ID., *La convocatoria del*

Grazie a questa consuetudine feudale, accolta negli *Usatges* di Barcellona, il re per necessità particolari legate alla difesa territoriale del Principato poteva ottenere i pagamenti dell'imposta anche al di fuori del territorio su cui esercitava direttamente la sovranità<sup>427</sup>.

Un'altra imposizione di carattere straordinario è quella conosciuta nella Corona d'Aragona con il nome di *maridatge*<sup>428</sup>, riscossa in caso di matrimonio del re o dei suoi figli con lo scopo di finanziare le spese per la celebrazione delle nozze e per la costituzione della dote della sposa<sup>429</sup>. Nel 1328 il re Alfonso IV si sposò con Eleonora di Castiglia e chiese il sussidio in Catalogna<sup>430</sup>, mentre non fece altrettanto, nello stesso anno, per il matrimonio della figlia Costanza con il re di Maiorca, Giacomo. Probabilmente la coincidenza delle sue nozze con quelle della figlia dissuase il sovrano dal richiedere una doppia imposizione straordinaria in Catalogna. Il *maridatge* per le nozze di Costanza venne così richiesto e riscosso nel Regno di Sardegna. Nel gennaio 1328 venne inviato nell'isola Pere de Bosch<sup>431</sup>, incaricato di incamerare il *subsidi* tanto dalle città (in realtà solo Iglesias e Sassari) quanto dai feudatari del Regno<sup>432</sup>. Per quanto riguarda Iglesias, si trattava di 1000 lire d'alfonsini minuti<sup>433</sup>. La città otteneva in cambio di poter destinare parte della quota versata alla riparazione del castello di Salvaterra (13.333 soldi e 4 denari, pari al 6,5% del totale pagato). Anche per Sassari vennero

---

usatge Princeps namque en 1368 y sus repercusiones en la ciudad de Barcelona, in «Barcelona. Quaderns d'Història», 4 (2001), pp. 79-106.

<sup>427</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTINEZ, *Defensar lo Principat de Catalunya en la segunda mitad del siglo XIV: de la prestación militar al impuesto*, cit., p. 176. Manuel Sánchez spiega i differenti contesti in cui il sovrano poteva fare appello alla *host* e al *Princeps namque* riferendosi alla guerra nella contea di Empúries del 1385: «mientras el conflicto quedó circunscrito al los límites de un enfrentamiento entre el rey y unos de los principales barones de Cataluña, el monarca pretendía solucionarlo movilizándolo (como en tantas otras ocasiones) exclusivamente a las *hosts* de las ciudades y villas de realengo donde tenía derecho a exigir este servicio. Ahora bien, desde el momento en que *companyes estranyes* invadieron el territorio catalán, el conflicto cambió de naturaleza y exigió la convocación del *Princeps namque*, que implicaba a todos los súbditos del Principado y no sólo a los habitantes del dominio real», p. 200.

<sup>428</sup> Cfr. E. REDONDO GARCÍA, *Negociar un maridaje en Cataluña: el matrimonio de la infanta Leonor con Eduardo de Portugal*, in «Anuario de Estudios Medievales», Anejo n. 61 (2005), pp. 165-184.

<sup>429</sup> Ivi., pp. 165-167. Le prime applicazioni risalgono al XIII secolo e sono sempre state il frutto di una dura contrattazione. Il sovrano solitamente associava il prelievo all'imposta diretta ordinaria che si pagava nella Corona d'Aragona, la cosiddetta *questia*. La *questia* veniva pagata regolarmente dalle città e dalle ville regie. L'introduzione di imposte straordinarie doveva così essere negoziata con i rappresentanti delle *universitas*, che generalmente la concedevano in cambio di privilegi fiscali. L'associazione del *maridatge* alla *questia* era uno strumento impiegato dalla corte regia per chiedere un'imposta aggiuntiva a quella ordinariamente riscossa e giustificandola con il carattere di straordinarietà. Per questo motivo il *maridatge* rappresentava un'estensione della stesa *questia*.

<sup>430</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTINEZ, *La fiscalidad catalanoaragonesa y las aljamas de judíos en la época de Alfonso IV (1327-1336): los subsidios extraordinarios*, cit, p. 35. Il sovrano aveva imposto alla comunità ebraica un sussidio di 300.000 soldi barcellonaesi.

<sup>431</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 518, f. 17r: «in auxilium expensarum per nos factarum ratione matrimonii».

<sup>432</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 518, f. 17r: «subsidium nobis concessum per barones et universitates et alios quoscumque Regni predicti».

<sup>433</sup> ACA, *Cancillería*, reg., n. 508 ff. 17r; 92r-92v; 94v-95v.

stanziati 1000 lire d'albonsini minuti, esborso che comportò l'interruzione dei lavori di fortificazione della città.

Durante il regno di Pietro IV le città e i feudatari del Regno di Sardegna non vennero gravati da questa imposizione straordinaria, benché in Catalogna il re l'avesse riscossa in occasione di tre dei suoi quattro matrimoni<sup>434</sup>.

### 1.2.3 L'imposta di sostituzione al servizio armato

Come già osservato, a partire dal 1325, il servizio armato era quasi sempre previsto nell'atto dell'inf feudazione. Esso aveva tendenzialmente la durata di 3 mesi all'anno e prevedeva un numero di unità armate in ragione del valore della rendita dello stesso feudo: generalmente, 1 cavallo *armat* per 100 lire di rendita e 1 cavallo *alforrat* per 50 lire. Ciascun feudatario doveva equipaggiare a proprie spese i cavalli richiesti, dotandoli dell'armamento necessario per affrontare le campagne militari di lunga durata. Il termine *host* qualificava proprio quest'ultima circostanza, in contrapposizione alla *cavalcada*, che invece era la spedizione militare di breve durata, tendenzialmente da compiersi nell'arco di una stessa giornata<sup>435</sup>. L'armatura dei cavalli poteva essere più leggera, come nel caso del cavallo *alforrat*, o più pesante come in quello del cavallo *armat*. Per valutare la regolarità dell'equipaggiamento e l'effettiva presenza dei cavalli, periodicamente veniva organizzata una parata militare (*mostra*)<sup>436</sup>. Vi doveva partecipare l'amministratore generale mentre, in rappresentanza dei feudatari, dovevano essere presenti due cavalieri (*cavallers*) scelti dallo stesso amministratore. Costoro, in presenza di un notaio regio, dovevano giurare di non effettuare irregolarità durante la *mostra*. Per questo motivo alla parata dovevano partecipare, nella stessa ora, i cavalieri e i fanti, in maniera tale che si evitassero irregolarità rispetto al numero degli uomini a disposizione di ciascun feudatario<sup>437</sup>.

In Catalogna, già a partire dal XIII secolo è attestata la conversione della *host* in un servizio monetario. Nel Regno di Sardegna, tale prassi è attestata nel 1334 in occasione della richiesta

<sup>434</sup> Cfr. E. REDONDO GARCÍA, *Negociar un maridaje en Cataluña: el matrimonio de la infanta Leonor con Eduardo de Portugal*, cit., pp. 165-167. Pietro IV aveva fatto ricorso a questa imposizione per il matrimonio con Maria di Navarra (1339), per quello con Eleonora di Portogallo (1347) e per quello con Eleonora di Sicilia (1349-1350); al contrario non aveva richiesto il tributo per il matrimonio con Sibilla de Fortiá, mentre aveva richiesto il *maridatge* in occasione del matrimonio delle figlie Costanza e Giovanna (1356).

<sup>435</sup> Alcover (<http://dcvb.iecat.net/>). Host: *obligació feudal de formar part de l'exèrcit en les expedicions guerres d'aquest. La cavalcada era l'expedició curta, d'un sol dia generalment i la host era la campanya o expedició de mes durada.*

<sup>436</sup> Alcover (<http://dcvb.iecat.net/>): «Parada, desfilada de gent d'armes per a recomptar-la, per a examinar-la, o per a exercitar-la».

<sup>437</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 518, reg. 174v.

di unità militari da parte di Alfonso il Benigno<sup>438</sup>. Per la prima volta il sovrano faceva ricorso al servizio militare straordinario, secondo le consuete proporzioni<sup>439</sup>, prevedendo la possibilità per i feudatari di sostituire il servizio con un pagamento di 40 lire e 10 soldi per ogni cavallo *armat* e di 20 lire e 5 soldi per ogni cavallo *alforrat*<sup>440</sup>. Attraverso il denaro raccolto il re poté stipendiare 200 unità armate in più, che avrebbero operato in difesa della città di Sassari<sup>441</sup>.

Un altro esempio di conversione monetaria della *host* è offerto dalla chiamata alle armi del 1350, particolarmente urgente dopo la sconfitta catalano-aragonese ad Aidu de Turdu del 1347 e il perdurante assedio alla città di Sassari da parte dei Doria<sup>442</sup>. Il sovrano Pietro IV fissò le modalità del reclutamento stabilendo che ogni feudatario avrebbe dovuto fornire il 20% degli uomini abili militarmente<sup>443</sup>. In alternativa era previsto il pagamento di 4 lire di alfonsini minuti per ogni uomo che non partecipava alla spedizione militare. La richiesta, fatta tra il dicembre del 1349 e i primi mesi dell'anno successivo, interessò tutti gli *heretats* del Cagliaritano: 28 feudatari<sup>444</sup>, per un totale di 74 ville<sup>445</sup>.

### L'imposta sostitutiva alla *host* (1350)

Feudatari	Ville	Uomini abili	Disdette	Imposta
Jacme Burgues	Sibiola, Baratuli	50	10	40 lire
Bonanat ça Pera	Sorrent, Pauules	50	10	40 lire
Ramon de Montagut, procuratore degli eredi	Noramini, Caxelles	20	4	16 lire

<sup>438</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 517, f. 97v. Nel documento di richiesta del servizio armato del 1334 non compare alcun riferimento alla *host*, mentre viene utilizzato sempre il termine *ajuda*, così come dimostra l'intitolazione della stessa fonte: *Ordinaciò de la ajuda que.l senyor Rey demana als seus feudaters de Sardenya*.

<sup>439</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 517, f. 97v: «per cascun centenar de libras que.y han de renda I cavall armat e per L libras de renda I cavall alforrat»

<sup>440</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 517, f. 97v: «que pagassen XL libras X sols per reenchò d'un cavall armat e XX libras V sous per reenchò d'un cavall alforrat».

<sup>441</sup> ACA, RP, MR, reg. 2064, f. 115r: «Servents extraordinaris qui foren acordats per lo senyor governador per rahò de la guerra dels barons Doria»

<sup>442</sup> Cfr. G. MELONI, *Documenti demografici ed economici sulla Sardegna catalana (1350)*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari», IV (LXI) (1982), pp. 13-67; Id., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, I-III, Padova, CEDAM 1971-1982, I, pp. 23-42; Id., *Aspetti della politica di Alfonso IV il Benigno nei confronti dei Doria in Sardegna*, in «Studi Sardi», XXII (1971-1972), 1973, pp. 418-430.

<sup>443</sup> Cfr. G. MELONI, *Documenti demografici ed economici sulla Sardegna catalana (1350)*, cit., p. 67. ACA, RP, MR, reg. 2076, f. 47r: «que cascun dels heretats del dit Regne de Càller donassen per C dels hòmens XX hòmens»

<sup>444</sup> G. MELONI, *Documenti demografici ed economici sulla Sardegna catalana (1350)*, cit., p. 74: «non tutti i nomi che compaiono nel documento sono riferiti ad *heretats*. Alcuni sono dei semplici appaltatori di imposte che ottennero lo sfruttamento delle risorse delle singole ville per un certo numero di anni; altri sono dei semplici procuratori».

<sup>445</sup> Sull'identificazione delle ville cfr. Cfr. G. MELONI, *Documenti demografici ed economici sulla Sardegna catalana (1350)*, cit., pp. 72-73; J. DAY, *Villaggi abbandonati in Sardegna dal Trecento al Settecento: inventario*, Parigi 1973, pp. 140-142.



di Nerutxo de Potinyano				
Bernat Sestany, procuratore degli eredi di Bernat de Boxadors	Pulla, Quiya, Toralba, Orto Jacob, Vilanova, Albastar	150	30	120 lire
Francesch Sentcliment	Situxi, Mogor, Beniaria, Sent Venerii, Sancta Maria de Clara, Si Alli	87	17 ½	70 lire
Pere de Cassa	Monestir, Segafe, Sautes, Posmunt, Norax	85	17	68 lire
I fratelli Ramon e Bertran ça Vall	Gesico, Coronie, Furtey, Baratoli	140	28	112 lire
Berenguer Cordera, procuratore dei beni che furono di Ramon Derment	Baratoli, Sibeles, Bengarga	25	5	20 lire
Pere Serra, procuratore di Climent di Salavert	Usana, Susua, Baho, Serdano, Turri, Sestre	50	10	40 lire
Bonanat Cardona, arrendador	Sebolla, Pirri, Sent Vidrano	56	11	45 lire
Bonanant Cardona, procuratore di Nicolau ça Vall	Simasii, Barella	60	12	48 lire
Nicolau Cases	Palma de Sols	20	4	16 lire
Pere Bru	Morretx, Sierris, Mordello	10	2	8 lire
Petro de Cena, procuratore	Nuxis	15	3	11 lire
Bernat Verdaguer, <i>procurador</i>	Berecha	37	12,5	30 lire
Francesch dez Corral, <i>procurador</i>	Simbillia	10	2	8 lire
Francesch Estoper	Segulis	40	8	32 lire
Francesch Estoper	Giba, Nuryg	20	4	16 lire

Dodo Soldani	Perantes	40	8	32 lire
Petro de Sena	Sentada	25	5	20 lire
Alibrando de Seni	Musey	15	3	12 lire
Guillem Terrades, procuratore di Pere Oulomar	Mara, Calagonis	138	27,5	111 lire
Saurineta de Ribelles, <i>arrendadora</i>	Sent Luri	94	18	85 lire
Turbeni de Ru, <i>maior</i> della villa di Mogoro	Logoro	5	1	4 lire
Francesch Resta, abitante del castello di Cagliari	Donicaller, Surgos, Resolli, Gerni, Suiroy, Plata, Arseni, Stobor, Colent, Turrui	110	22	88 lire
Bathomeu çes Puiades	Teulada	40	8	32 lire
Francesch dez Corral	Mandres, Nurri	125	25	100 lire
Pere de Ciges	Baralla	15	3	12 lire
Thomas Marquet	Donori, Norocat	22	4,5	18 lire
<b>Summa</b>		<b>1554</b>	<b>297,5</b>	<b>1254 lire</b>

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2076, f. 47r-52v

## II. RENDITA

### II.1. Il patrimonio regio

## II.1.1 Le ville

Il patrimonio regio era formato da un insieme di beni quali terreni, vigne, orti, stagni, mulini, macellerie, peschiere, forni etc., il cui controllo, tanto nelle ville quanto nelle città, si traduceva per il sovrano in una rendita<sup>446</sup>.

Con la conquista del Regno di Sardegna numerose ville erano state infeudate: una parte di queste, però, era stata inglobata nel patrimonio del sovrano; altre ville, dopo essere state infeudate, erano tornate nelle sue mani per via del *mos Italicus*<sup>447</sup>, per effetto del quale, prevedeva che alla morte del titolare e in caso di assenza di eredi maschi il feudo veniva riacquisito dal sovrano, che avrebbe poi potuto concederlo ad un nuovo vassallo oppure inserirlo tra i suoi beni patrimoniali. I feudi erano dunque formati in gran parte da villaggi, le cui comunità erano tenute a pagare periodicamente dei tributi e dei censi al loro signore. Visto in quest'ottica, infeudare significava per la corte regia rinunciare a una quota di introiti; in una prospettiva più ampia, l'infeudazione permetteva al re di avere a disposizione un contingente armato e, in diversi casi, di ricevere il pagamento di un censo.

La massiccia infeudazione delle ville e, come a volte accadeva, la loro vendita, complicano la conoscenza della base patrimoniale del Regno e della sua evoluzione. Inizialmente la corte regia aveva deciso, a differenza di quanto accadeva negli altri regni della Corona, di non alienare il patrimonio regio. Manuel Sánchez, nel suo studio sulla campagna militare condotta dai Catalano-Aragonesi in Sardegna nel 1347, ha chiarito come Pietro IV avesse fatto ricorso

---

<sup>446</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catalunya (segles XIII-XIV)*, cit., pp. 80-81. Riferendosi alle entrate dei beni di proprietà regia Manuel Sánchez spiega che «es tracta de tot el conjunt de rendes percebudes sobre terres (parcel·les, ferraginals, horts, vinyes, deveses, etc.), immobles (*alberchs*, cases, botigues, etc.), solars urbans, carnisseries o peixateries, forns, molins, pastures, salines», p. 80; ID., *El realengo catalán en la financiación de la campaña a Cerdeña de 1356*, in «Acta Historica et archaeologica», 26 (2005), pp. 493-513; ID., *Después de Aidu de Turdu (1347): las repercusiones de los sucesos de Cerdeña en el patrimonio real*, in *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*. Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona. Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990, I-V, Sassari-Cagliari 1993-1997, vol. I, tomo II, Sassari 1995, pp. 789-809; ID., *Una aproximación a la estructura del dominio real en Cataluña a mediados del siglo XV*, in *Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp. 381-453; M. T. FERRER I MALLOL, *El patrimoni reial i la recuperació dels senyorijs jurisdiccionalis en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, cit., 7 (1970-1971), pp. 351-491; P. ORTÍ GOST, *Renda i fiscalitat en un ciutat medieval: Barcelona (segles XII-XIV)*, cit.; E. GUINOT, *El patrimoni reial al País Valencià a inicis del segle XV*, in «Anuario de Estudios medievales», 22 (1992), pp. 581-639; A. J. MIRA A. J., *Entre la renta y el impuesto*, València 2005; G. MELONI, P. F. SIMBULA, *Demografia e fiscalità nei territori regi del regno di Sardegna al principio del XV secolo*, in *El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca (Huesca), 20-25 septiembre 1993, Actas, Zaragoza 1996, tomo I, vol. 3º, pp. 155-188

<sup>447</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Una lezione di diritto di Castruccio Castracani all'infante Alfonso d'Aragona e il feudalesimo secondo il mos Italicus nella Sardegna aragonese*, in *Società, Istituzioni, Spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, I-II, Spoleto 1994, II, pp. 931-942; B. ANATRA, *Il feudalesimo nella Sardegna di antico regime*, in «Archivio Sardo del Movimento Operaio, Contadino e Autonomistico», 23/25 (1985), pp. 25-4.

alla vendita di alcune ville nell'isola<sup>448</sup>. Non potendo difendere con le sole forze presenti sul campo la città di Sassari, assediata dai Doria ribelli, il sovrano aveva nominato una commissione per il recupero dei finanziamenti necessari alla formazione di un esercito<sup>449</sup>: la scelta di ricorrere all'alienazione delle ville, per quanto obbligata, costringeva il re a rinunciare nel breve termine a porzioni di patrimonio che avrebbero fornito introiti ben più consistenti, sul lungo termine, di quelli ottenuti dalla stessa vendita<sup>450</sup>.

Tuttavia l'isola era stata interessata dalle vendite solo in minima parte: nel 1347 Ramon Savall aveva acquistato per 40.000 soldi barcellonesi le ville di Mandas, Escolca e Nurri, nella *curatoria* di Siurgus e successivamente erano state vendute le ville di Sicci e Troodor, della *curatoria* di Bonavolia, a Francesch de Sentcliment per 10.000 soldi barcellonesi. Infine, le ville di Baratuli, Baniargia, Sebellesi nella *curatoria* del Sigerro erano state cedute in feudo in cambio di una somma di danaro.

L'alienazione, così come avveniva solitamente in Catalogna, era accompagnata da una serie di clausole che avrebbero permesso al sovrano di rientrare in possesso delle ville, riscattandole allo stesso prezzo di vendita, nel momento in cui avesse avuto al liquidità sufficiente<sup>451</sup>. Dieci anni dopo le ville erano così nuovamente del sovrano, che le aveva probabilmente acquistate dagli eredi del Savall insieme alle ville di Cepola, Pirri e Sanvitranò<sup>452</sup>; queste, in seguito, erano state infeudate a Johan Carròs<sup>453</sup>.

Maria Teresa Ferrer ha evidenziato come il ricorso continuo alle alienazioni in tutti i regni della Corona d'Aragona, soprattutto nella seconda metà del Trecento, avesse portato la corte verso il collasso finanziario<sup>454</sup>. Per questo il sovrano più volte aveva cercato di rientrare in

---

<sup>448</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *Después de Aidu de Turdu (1347): las repercusiones de los sucesos de Cerdeña en el patrimonio real*, cit., p. 793.

<sup>449</sup> Ivi, pp. 790-791.

<sup>450</sup> Ivi, pp. 792-793.

<sup>451</sup> Cfr. M. T. FERRER I MALLOL, *El patrimoni reial i la recuperació dels senyorijs jurisdiccionalis en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, cit., pp. 351-359; J. HERNANDO, «*Quaestio disputata de licitudine contractus emptionis et venditionis censualia cum conditione revenditionis*», cit., pp. 9-87; ID., *El contracte de venda de rendes perpètuas i vitalícies (censals morts i violaris) personalis i redimibles (amb carta de gràcia). El tractat d'autor anònim «Pulchrioris allegationes super contractibus censualium» (segle XIV). Edició i estudi del text*, «Arxius de Textos Catalans Antics», 11 (1992), pp. 137-153.

<sup>452</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 690-691: «*Per compra que.n feu de l'hereu d'en Ramon Savall*». Si tratta delle ville di Cebolla, Pirri e Sanvitranò (*curatoria* del Campidano).

<sup>453</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 727-731.

<sup>454</sup> Cfr. M. T. FERRER I MALLOL, *El patrimoni reial i la recuperació dels senyorijs jurisdiccionalis en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, cit., pp. 351-491. . In reazione a questa difficile situazione, a partire dal XV secolo, si cercò di recuperare il patrimonio alienato: questo processo era stato avviato anche nel Regno di Sardegna, come dimostra la disposizione del re Ferdinando I di redigere un elenco dei beni patrimoniali e dei nomi dei relativi possessori, cfr. G. MELONI G., P. F. SIMBULA, *Demografia e fiscalità nei territori regi del regno di Sardegna al principio del XV secolo*, cit., p. 160: «si trattava forse della possibilità di valutare l'opportunità e la convenienza del recupero dei beni regi nel Regno, sulla scia del processo avviato e ben presto interrotto da

possesso del patrimonio alienato, percorrendo talvolta vie molto difficili per poter dimostrare la titolarità dei beni e delle rendite cedute.

Così, le ville vendute nel 1347 erano state dopo poco tempo riacquisite dal sovrano, che altrettanto rapidamente le aveva infeudate, molto probabilmente per aumentare il numero dei cavalli *armats* e *alforrats* su cui contare. In sostanza, per avere a disposizione un contingente armato ben equipaggiato aveva rinunciato ad una parte degli introiti: le ville di Mandas, Escolca e Nurri fornivano una rendita annuale di 520 lire<sup>455</sup>, quelle di Sicci e Troodor rispettivamente 45 lire<sup>456</sup> e 19 lire<sup>457</sup>.

La documentazione del Real Patrimonio non permette di ricostruire puntualmente l'evoluzione del patrimonio regio e del suo valore in termini di rendita e fiscalità. Il valore fiscale delle ville era rimasto pressoché costante per tutto il XIV secolo, senza soluzione di continuità tra la dominazione pisana e quella catalano-aragonesa. Ovviamente non si può pensare che il gettito fiscale di ciascuna villa fosse rimasto esattamente inalterato in tutte le parti del Regno. I Pisani, a loro volta ricalcando il sistema fiscale d'epoca giudicale, avevano organizzato una forma di prelievo che ricadeva direttamente sulla comunità attraverso un'imposizione diretta (la *data*) e mediante il versamento di una parte di prodotti in natura, principalmente orzo e grano<sup>458</sup>. Questi valori, villa per villa, erano rimasti inalterati in ogni singola villa, mentre gli introiti di altri diritti quali i dazi doganali, le imposte sulla compravendita o sulla macellazione delle carni, poiché dipendevano dall'andamento del mercato, non potevano essere stabili. Allo stesso modo, la variazione di questa parte di introiti non alterava in maniera determinante il valore fiscale della villa.

Il vero ostacolo per l'esatta conoscenza del valore del patrimonio regio è data dalla difficoltà di stabilire quali ville appartenessero al sovrano nel corso del Trecento. Sebbene la nostra ricerca abbia come oggetto la prima metà del XIV secolo, due fonti degli anni Cinquanta ci aiutano in maniera più organica di altre ad avvicinarci alla realtà patrimoniale del Regno. La

---

Martino I negli anni precedenti».

<sup>455</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 727-731. Nel 1358 le ville risultano infeudate a Johan Carròs.

<sup>456</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 714-717. Nel 1358 la villa risulta infeudata a Ramon d'Ampuries.

<sup>457</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 706-713. Nel 1358 la villa risulta infeudata a Alibrando de Çena.

<sup>458</sup> F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari alla metà del secolo XIII*, in "Archivio Storico Sardo", XXV, Fasc. 1-2 (1957), pp. 319-432; ID., *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV*, in "Archivio Storico Sardo", XXV, Fasc. 3-4 (1958), pp. 1-98; ID., *Liber Fondachi*, cit., pp. 215-299; ID., *Le composizioni pisane per la Sardegna*, in ID., *Società e istituzioni nella Sardegna medioevale*, Cagliari 1995, pp. 59-72; ID., *Il Registro n. 1352 dell'Archivio di Stato di Pisa (Opera del Duomo)*, in "Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari", VI (1982), pp. 5-93.

prima, seguendo l'ordine cronologico, è costituita dai documenti di convocazione per il Parlamento del 1355<sup>459</sup>. La partecipazione del braccio reale all'assemblea, infatti, oltre a riguardare le città di Cagliari, Sassari, Alghero e Iglesias, interessava numerose ville che non erano state infeudate e che dunque rispondevano direttamente al sovrano. Si trattava di villaggi per la quasi totalità dei casi ubicati nei territori dell'ex giudicato di Cagliari<sup>460</sup>, che i documenti catalani denominano *Regne de Càller*. Delle settanta ville convocate per il braccio reale appartengono alla parte settentrionale solo Geridu e Sorso, entrambe della *ex-curatoria* di Romangia<sup>461</sup>. Questa netta sproporzione tra il nord e il sud del Regno ha alla radice l'alto numero di infeudazioni per la zona del Logudoro.

Durante l'assemblea parlamentare il braccio dei sardi aveva chiesto al sovrano una riduzione delle imposte, visto che erano le stesse che i Pisani avevano introdotto trent'anni prima in un contesto economico differente. Proprio in risposta a questa richiesta il sovrano ordinava la compilazione di un fiscale e patrimoniale, e ne affidava il compito a Ramon de Vilanova, grande conoscitore delle problematiche dell'isola. Il documento in questione è il già citato *Compartiment*<sup>462</sup>: a differenza delle compilazioni catalano-aragonesi conosciute con questo nome, in cui erano ripartite le terre acquisite con la *reconquista*, il *Compartiment* del Regno di Sardegna è di fatto un *capbreu*<sup>463</sup>, cioè l'elenco dei beni patrimoniali e dei diritti spettanti al sovrano<sup>464</sup>.

Una prima considerazione può essere effettuata in merito all'evoluzione del patrimonio regio nei tre anni che separano il Parlamento dalla redazione del *Compartiment*. Numerose ville facenti parte del braccio reale erano state infeudate: così, ad esempio, le ville di Sestu, Settimo, Sinnai e Palmas, tutte del cagliaritano, erano passate dal re a Berenguer Carròs<sup>465</sup>.

---

<sup>459</sup> Cfr. *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, Edizione critica degli Atti dei Parlamenti sardi, voll. II, *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona*, 1993, a cura di G. Meloni.

<sup>460</sup> Ivi, pp. 99-100.

<sup>461</sup> Cfr. *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, cit.,

<sup>462</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 657-861.

<sup>463</sup> Cfr. P. ORTEGA, *Una propuesta metodologica para el estudio de los capbreus en la epoca moderna*, in *Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, p. 106, : «desde una optica señorial...la cabrevación aparece claramente como la forma jurídica ideal para controlar periódicamente el estado de las relaciones señoriales, defender la erosión de las rentas e, incluso – existen ejemplos que lo demuestran –, aumentar la presión ejercida sobre los vasallos».

<sup>464</sup> Cfr. A. CIOPPI A., S. NOCCO, *Il Repartimiento de Cerdeña. Alcune riflessioni su una fonte della Sardegna del XIV secolo*, in «Acta Historica et archaeologica», 26 (2005), p. 622: «il *Compartiment de Sardenya* non è un *repartiment*, paragonabile a quelli di Valenza e di Maiorca ai quali è stato abbinato nell'edizione del Bofarull, vale a dire un documento di ripartizione dei beni di un territorio acquisito che vengono donati e distribuiti tra i beneficiari della conquista, bensì è un vero e proprio censimento fiscale».

<sup>465</sup> Cfr. *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, cit., pp. 103-105; Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 672-680.

Come già detto, il sovrano in un momento critico come quello della seconda metà del secolo, ricorreva all'inf feudazione per garantirsi un contingente armato stabile. Berenguer Carròs, il cui feudo era costituito da 44 ville per un valore fiscale di 3000 lire, doveva mettere a disposizione del re 10 cavalli *armats* per tre mesi all'anno<sup>466</sup>.

Nel Campidano il re disponeva delle ville "assegnate al servizio del sale" (*assignades al servey de la sal*), i cui abitanti, cioè, dovevano prestare i lavori nelle saline degli stagni cagliaritani<sup>467</sup>. Una di queste, Quarto, era in precedenza posseduta per metà dal nobile Jacme d'Aragó e per metà dai Donoratico: alla morte dei due titolari le due parti erano tornate al sovrano. Le altre ville, Cepola, Pirri e Sanvitranò, erano invece state acquistate da Pietro IV dall'erede di Ramon ça Vall. Proprio per il particolare vincolo che obbligava gli abitanti a lavorare nelle saline, queste ville pagavano solamente la *data* e non dovevano versare nessuna quantità di cereali, così come avveniva invece per gran parte delle ville del Regno<sup>468</sup>.

#### Ville del patrimonio regio (1358). Curatorià del Campidano

Villa	Lire	Soldi	Denari
Quarto Josso	562	9	-
Cepola	192	10	-
Sanvitranò	73	-	-
Pirri	22	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>849</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 690-692

Un gruppo di ville delle *ex-curatoriàs* di Balaniana e Montanea, le quali costituivano il feudo di Ramon de Cardona in Gallura, erano alla sua morte tornate al sovrano in forza del *mos Italie*; parte di queste erano andate al patrimonio regio, e parte erano state concesse a Giovanni d'Arborea, uno dei creditori del re. Al sovrano erano rimaste sette ville e un *salu*<sup>469</sup>.

<sup>466</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 672-680.

<sup>467</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico*, cit., p. 65, cap. 60.

<sup>468</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ P., *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 691-692: «*forment ne ordi no eren tengudes de pagar per ço cor eren daputades al servey de la sal*».

<sup>469</sup> Cfr. S. DE SANTIS, *Il salto. La frontiera dello spazio agrario nella Sardegna medioevale*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», XLII (2002), n. 1, pp. 3-48. G. G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna*, Roma-Bari 1998, pp. 10-11. Ortu definisce il *salu* come uno «spazio sempre aperto, soltanto limitato da confini naturali: una linea di rilievo più o meno aspra, un argine o un corso d'acqua, la tracciatura talora millenaria di un sentiero, un infossamento, un'increspatura appena del suolo, l'ombra di una macchia vegetale, con termini costituiti da rocce, pietre, alberi, ma spesso anche da nuraghi, rovine di edifici e di chiusure. Può tuttavia essere occupato da nuovi insediamenti, dissodato in parte e messo a coltura, seppure l'ipoteca dell'impossessamento individuale o collettivo non vi sia mai esclusa e irrimediabile, anche per i casi frequentissimi di spopolamento ed abbandono».

Le sette ville pagavano l'imposta diretta al sovrano, e in un caso, quello della villa di Uranno, anche altri diritti, di cui però non conosciamo la natura. Inoltre, non erano tenute al versamento di cereali o di prodotti in natura.

Nella *ex-curatoria* di Fundimonte il re divideva il possesso di uno stagno di sale con il vescovo di Civita<sup>470</sup>. Presso la villa di Terranova al sovrano apparteneva un altro stagno, chiamato Salina Maior e *salt*, ubicato nel territorio della villa di Arzachena, destinato al pascolo dei cavalli; ancora con il vescovo di Civita divideva il *salt* di Alaston. Nel territorio della villa di Terranova, che era stata infeudata a Giovanni d'Arborea, il sovrano possedeva alcuni appezzamenti di terreno a destinazione cerealicola e due *salts* utilizzati per il pascolo bovino e suino; mentre i primi fornivano grano, dai secondi si poteva riscuotere un tributo nel caso in cui qualcuno vi avesse introdotto i propri capi di bestiame per il pascolo.

Ancora nella parte settentrionale del Regno, in Flumenargia, numerose ville erano state riacquisite dal sovrano perché spopolate. Sappiamo che uno dei fenomeni che caratterizzava il mondo dei feudi, tanto in Sardegna quanto in Catalogna, era quello dell'assenteismo dei titolari, i quali non dimostravano alcun interesse per le sorti della villa o della comunità a loro sottoposta. Così, in particolari momenti di crisi, tanto per fattori bellici quanto per le epidemie, i villaggi, totalmente privati di margini di ripresa, venivano abbandonati. Si trattava di una parte di patrimonio, fino a qualche anno prima fiscalmente attivo, che non forniva più una rendita. Nella Nurra, oltre ad alcune ville spopolate, il re possedeva le saline: si tratta probabilmente delle saline di Gennano, più volte appaltate nel corso del Trecento.

Nel territorio di Osilo il re aveva alcuni terreni agricoli concessi in locazione e un *saltu*; le ville del distretto erano invece fiscalmente inattive. Al contrario, disponeva di numerose ville popolate nelle *ex-curatorias* di Figulinas e di Coros che gli garantivano una rendita annuale. Gran parte del patrimonio fondiario di queste zone, sino al 1343 sotto il dominio dei Malaspina, nel 1358 era impoverito<sup>471</sup>. Oltre alla nutrita serie di terreni di varia natura, rileviamo per queste zone la proprietà di due mulini. Sebbene la documentazione non permetta di entrare nel merito della concessione dei mulini, si può affermare che, così come avveniva con altri mezzi di produzione, il sovrano cedeva il diritto a riscuotere le rendite da questi garantite. Così, il mulino funzionante nella *curatoria* di Figulinas era stato concesso a Junta de Querqui dietro il pagamento di un canone annuo (*ten-lo a feu*). È ipotizzabile, tra l'altro, che essendo questo canone costituito da un versamento in natura, equivalente a un

---

<sup>470</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 812.

<sup>471</sup> Cfr. A. SODDU (a cura di) *I Malaspina e la Sardegna*, Cagliari 2005.



rasiere di frumento, il valore del censo fosse relazionato alla quantità prodotta dallo stesso mulino. Proprio per ciò, per il mulino che lo stesso Junta aveva in concessione nella *curatoria* di Coros, presso la villa di Manu, il censo pagato era ben maggiore, di 18 rasieri di frumento all'anno.

Nel territorio della villa di Alghero, delle sei ville che il re possedeva, solamente una, quella di Minussades, era popolata, e dunque era l'unica a garantire un'entrata fiscale. Le 150 lire riscosse nel 1357 testimoniano una certa vivacità della villa: oltre all'imposta diretta ordinaria che ricadeva sulla comunità, alle multe e ai salti dati in locazione, una parte degli introiti era infatti costituita da diritti sulla compravendita dei beni alimentari, tra i quali in particolare viene ricordata l'imposta sulla vendita del formaggio e del vino nelle taverne (*drets de formatges e tavernas*)<sup>472</sup>.

#### Ville del patrimonio regio (1358). *Curatoria* di Balaniana e Montanea

Villa	Lire	Soldi	Denari
Uranno	6	-	-
Sent Steva	4	-	-
Albarguis	7	-	-
Aristana	9	-	-
Locus Santo	3	-	-
1 <i>salt</i> chiamato Urciveran	-	16	-
Ariaguono	10	-	-
Paliga	2	10	-
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 807-810

#### Le proprietà fondiarie del patrimonio regio (1358). *Curatoria* di Fundimonte

Villa
Metà di uno stagno di sale (Villa Maior)
Stagno di sale Salina Maior (Villa Maior)
Metà del <i>salt</i> di Alaston (Villa La Rasanus)

<sup>472</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 812.

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 813-819

### Appezamenti di terreno di proprietà regia nella villa di Terranova (1358)

Numero appezzamenti	Località	Terreno edificato (sì/no)	Caratteristiche degli immobili
1	Cort reyal	Sì	Una <i>cort</i> e alcune case nelle vicinanze della <i>via publica</i>
1	Caza	Sì	Ex casa del camerlengo, situata nella <i>via publica</i>
1	Caza	Sì	2 case
1	Cort reyal	Sì	1 casa

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 813-819

### Terreni agricoli di proprietà regia nel territorio della villa di Terranova (1358)

Numero appezzamenti	Località	Produzione agricola
1	Salto di Sial	40 <i>quarras</i> di frumento
1	Tamarissis	6 <i>quarras</i> di frumento

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 813-819

### Salts di proprietà regia nel territorio della villa di Terranova (1358)

Nome	Località	Destinazione	Censo/Decima
-	Prat de eguas	Pascolo dei bovini	-
Salt de Castell Padros	Castel Pedres	Pascolo bovini e suini	2 soldi per ogni capo bovino introdotto; la decima parte dei maiali introdotti

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 813-819

**Ville di Berenguer de Rayadell (metà del Trecento). Curatoria di Flumenargia**

<b>Villa</b>	<b>Valore fiscale</b>	<i>Censo annuale</i>
Moroses	10 lire ( <i>data</i> ) + <i>altres drets</i>	1 fiorino d'oro
Septempalmes	10 lire ( <i>data</i> ) + <i>altres drets</i>	1 fiorino d'oro
Ando	10 lire ( <i>data</i> ) + <i>altres drets</i>	1 fiorino d'oro

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 829-830

**Ville di Berenguer de Rayadell passate al patrimonio regio (1358).  
Curatoria di Flumenargia**

<b>Villa</b>	<b>Valore fiscale</b>
Moroses	-
Septempalmes	-
Ando	-

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 829-830

**Altre ville del patrimonio regio (1358). Curatoria di Flumenargia**

<b>Villa</b>	<i>Valore fiscale</i>
Querqui	-
Herses	-
Sanx	-

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 827-828

**Ville e salts (1358). Baronìa di Osilo**

Villa Santa Maria de la Scala	-
Villa Siliquennor	-
Salto di Anqueto	Affittato agli abitanti della villa di Tanegua per 5 anni (pagano 15 <i>rasers</i> di frumento all'anno)
Villa de Jonça	-
Villa Gucey	-
Villa de Utali	-

Villa de Sassalo	-
Villa de Bualis	-

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 835

### Ville del patrimonio regio. Valore fiscale (1358). *Curatoria* di Figulinas

Ville regie	Lire	Soldi	Denari
Ploaghe	30	-	-
Salvennor	7	19	-
Seve	-	18	-
Birave	2	16	-
Castell de Friguolinas	5	11	6
Codrinyano Sus	9	10	-
Codrinyano Jussu	9	16	6
Mosquiano [1 fiorino di censo pagato da Petro Uge, sardo]	-	-	-
Mosquiano [maquizie]	3	12	-
Bodos	-	-	-
Cargeghe	-	-	-
Encontra e Mures	19	5	-
Ilvossa	-	-	-

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp.836-838

### Proprietà fondiarie del sovrano (1358). *Curatoria* di Figulinas

Possedimenti del re	Lire	Soldi	Denari
Salt de Lucia (Salvennor)*, in locazione a Pereto Ripar sardo, che pagava in tempi passati 40 <i>rasers</i> di frumento all'anno	-	-	-
Salto di Prado de Muro (Castell de Frigulinas) in locazione ai fratelli Johan Sanna e Lorens Sanna, sardi; in tempi buoni l'affitto dava 100 <i>rasers</i> di frumento	-	-	-
Thomas Pinna paga per terre che tiene a <i>feu</i> [censo] 10 soldi all'anno	10	-	-

1 salto Prado de Lete ( <i>vuy no.s loga</i> )	-	-	-
1 mulino <i>endarrocat</i>	-	-	-
1 mulino chiamato Tesoria <i>ten-lo a feu</i> Junta de Querqui (Censo: 1 rasiere di frumento all'anno)	-	-	-
Salto di Prat de Cavalls [Cargeghe] (metà)	-	-	-

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 836-838

### Ville del patrimonio regio (1358). *Curatoria* di Coros

Possedimenti del re	Lire	Soldi	Denari
Villa de Scolta e Villa de Vindigumor	4	11	6
Noale	14	6	-
Save	6	12	-
Orssi	14	9	-
Tipi	8	13	-
Uzune	13	1	-
Banyes	14	11	-
Pauvelles	6	18	8
Tucha	3	9	-
Curtayna	9	6	-
Ledaur	5	19	-
Caneto	11	16	-
Alcazar	9	1	-
Turrigui	11	14	6
Lesso	2	7	6
Noragui Longo	12	13	-
Junqui	7	3	-

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 836-838

### Patrimonio fondiario (1358). *Curatoria* di Coros

Possedimenti del re	Lire	Soldi	Denari
Mulino [nella villa de Manu] [fa censo annualmente Junta de Querqui 18 <i>rasers</i> de forment]	-	-	-
Salto di Machoriguo	-	-	-
Salto Conxado de Sàsser Olivans [in locazione nel 1358 a 14 rasers di frumento l'anno]	-	-	-
Salt de Masquera	-	-	-

salt di Prato de Episcopo	-	-	-
Terre	-	-	-
Salto Urey [censo] è di Jacme Concabella, faceva 200 r de forment l'anno <i>de loger</i> e fa censo	-	-	-
salto Boneri	-	-	-
Un appezzamento di terra (chiamato Palmes) in locazione per 3 rasers di frumento l'anno	-	-	-

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 836-838

### Ville del territorio di Alghero (1358)

Nome villa	Censo
Verssos	-
Lunafres	-
Lemedo	-
Eci	-
Sent March	-
Minussades	150 lire

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 836-838

Vi erano, infine, alcune ville che il sovrano non concedeva in feudo ma le cui rendite venivano destinate al mantenimento dei castelli. Il sistema difensivo del Regno di Sardegna era garantito dai castelli che puntellavano l'isola da nord a sud. Ogni castello era affidato a un ufficiale regio, il castellano, il quale si occupava dell'assetto difensivo della sua zona di competenza e alle cui dipendenze vi era un numero di soldati, a piedi e a cavallo. Per la copertura delle spese venivano assegnate ad ogni castellano le rendite delle ville del circondario: le imposte in denaro e in natura, i dazi doganali e i censi erano una quota di introiti che non andava nelle casse regie ma che veniva direttamente gestita dal castellano. Questo non significa però che vi fosse confusione tra i feudi che il castellano riceveva dal sovrano come qualsiasi altro vassallo e le ville tributarie del castello. La documentazione, infatti, distingue chiaramente tra le infeudazioni e le concessioni delle ville "assegnate" al castello.

### Ville assegnate al castello di Acquafredda (1358)

<i>Curatoria</i>	Nome della villa	Lire	Soldi	Denari
Sigero	Villanova de strussi	70	16	-
Sigero	Mazii	21	14	-
Sigero	Borro	27	12	4

Sigero	Villa Nova de Concha	30	12	-
Sols	Tuloy	32	-	-
Sols	Perucii	31	18	-
	<b>TOTALE</b>	<b>214</b>	<b>12</b>	<b>4</b>

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 760-762

### Ville assegnate al castello di Gioiosaguardia (1358)

<i>Curatoria</i>	Nome della villa	Lire	Soldi	Denari
Sigero	Josso	22	1	-
Sigero	Astia	99	1	4
Sigero	Nulachati	76	1	10
	<b>TOTALE</b>	<b>197</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 763-764

### Ville assegnate al castello di Quirra (1358)

<i>Curatoria</i>	Nome della villa	Lire	Soldi	Denari
Quirra	Quirra, Sent P(ere), Lonstitivi	176	10	-
Campita	Corongo	50	4	10
Campita	Seçauo	4	-	-
Campita	Carbonayra	71	18	8
	<b>TOTALE</b>	<b>302</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 784-785

### Ville assegnate al castello di Posada (1358)

Nome della villa	Lire	Soldi	Denari
Posada	250	-	-
Ossio	13	-	-
Lochele + 2 salts	25	-	-
Orfillo	25	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp.

### Ville assegnate al castello di Sassari (1358)

<i>Curatoria</i>	Nome della villa	Lire	Soldi	Denari
Romanya	Taragua	40	-	-
Romanya	Geriti	150	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, p. 827

### Ville assegnate al castello di Osilo (1358)

<i>Curatoria</i>	Nome della villa	Lire	Soldi	Denari
Montes	Borgo di Osilo	14	-	-
Montes	Santa Maria de la Scala, Siliquennor, 1 salto chiamato Anqueto (dato in locazione), Jonça, Gucey, Utali, Sassalo, Bualis, Villafranca de Herize	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 833-836

### Ville assegnate al castello di Bonvehì (1358)

Nome della villa	Lire	Soldi	Denari
Castell de Bonvahì e ville del castello	-	-	-
Mucitano	3	14	-
Minerba	2	-	-
Patria	2	-	-
Modulles	-	5	-
Simanes	-	16	-
Salto Plan de Mur [Decima parte dei maiali introdotti]	-	-	-
Oyo	2	-	-
Salti di Sendia (in locazione negli ultimi 2 anni: 100 raser di grano e 100 d'orzo)	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	-

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 836-838

## II.1.2 Le città



## Cagliari

Le primissime fasi della conquista dell'isola coincisero con la nascita di Bonaria, attorno al nucleo militare che si era insediato nell'omonimo colle. Per sostenere il suo sviluppo, l'infante aveva concesso ai primi abitanti della villa, con l'esenzione da ogni tipo di prelievo fiscale o di onere contributivo, una serie di terreni edificabili e di nuclei abitativi (*hospicia*)<sup>473</sup>. Queste concessioni immobiliari investivano non solo Bonaria e il territorio di sua competenza, ma anche la zona compresa tra la villa e la città di Cagliari, ancora in mano dei Pisani. Era stata la necessità di creare nel breve termine un centro che fungesse da capitale per il Regno a portare la corte regia a concedere i terreni e le abitazioni senza introdurre vincoli fiscali. Al contrario, la realizzazione delle strutture e degli immobili di pubblica utilità era stata affidata a privati dietro pagamento di un censo. Così, ad esempio, la costruzione di nuovi bagni pubblici (*balnea*) era stata affidata a Ramon d'Entença, unitamente alla gestione di quelli già esistenti, in cambio del pagamento di un canone<sup>474</sup>; con la stessa modalità, Ramon riceveva anche la concessione per costruire due forni per il pane<sup>475</sup>.

Dopo aver sconfitto i Pisani nel 1326, la corte regia decideva per il loro allontanamento dalla città di Cagliari e, in seguito a una complessa trattativa, per il ripopolamento di questa mediante il trasferimento degli abitanti di Bonaria. Ai Pisani, però, veniva riconosciuta la proprietà degli immobili, per cui l'assegnazione degli stessi ai nuovi *pobladors* doveva avvenire tramite una compravendita. Le finanze regie, così, furono impiegate per la copertura delle spese per le case di Cagliari, che comprendevano, oltre al prezzo, la valutazione (*estima*) del valore dell'immobile<sup>476</sup>. Quest'ultima operazione era stata affidata ad una commissione composta da un rappresentante del re e da uno dei pisani espulsi; il costo della *estima* era di 8 denari per ogni lira di valore dell'immobile, inizialmente da dividere tra compratore ed acquirente, in seguito completamente a carico del sovrano<sup>477</sup>. La distribuzione delle case era stata diretta quasi totalmente dal governatore Bernat de Boxadors; il re era intervenuto solo sporadicamente, assegnando un numero molto contenuto di immobili, anche in questo caso a

---

<sup>473</sup> Cfr. M. B. URBAN, *Nuovi elementi di storia urbana nel Regno di Sardegna: dalla fondazione di Bonaria al popolamento catalano di Castel di Cagliari*, in «Anuario de estudios medievales», 27/2 (1997), p. 829.

<sup>474</sup> Ivi, p. 830. ACA, *Cancillería*, reg. 401, f. 7v

<sup>475</sup> Cfr. M. B. URBAN, *Nuovi elementi di storia urbana nel Regno di Sardegna: dalla fondazione di Bonaria al popolamento catalano di Castel di Cagliari*, cit., p. 830. ACA, *Cancillería*, reg. 401, ff. 8v-8r: «Concedimus vobis etiam plenam licentiam ...construendi seu construhi faciendi in Castro et villis nostris de Bonayre duos furnos... ad panes et alia decoquendum in emphiteusi censu congruo».

<sup>476</sup> Cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit., pp. 11-13.

<sup>477</sup> Ivi, p. 31.

titolo grazioso, cioè non gravati dal pagamento di nessun censo<sup>478</sup>.

A differenza di ciò che accadeva con le concessioni nella villa di Bonaria, nella città di Cagliari anche la costruzione dei bagni (*balnea*) e dei forni non prevedeva la corresponsione di alcun canone<sup>479</sup>. Le uniche concessioni per le quali era previsto il pagamento erano state programmate per la Lapola, il quartiere del porto di Cagliari<sup>480</sup>. Il popolamento di questa zona, che fungeva da cerniera tra il Castello e lo stesso porto, era stato voluto dai Catalano-Aragonesi. Proprio con gli introiti di questi censi, la cui riscossione veniva contestata dagli stessi abitanti, il governatore aveva deciso di finanziare la costruzione della darsena<sup>481</sup>.

Alcune registrazioni del 1336 relative alle proprietà del Cagliaritano riflettono la scarsa consistenza dei beni del sovrano in termini di rendite introitate: un terreno concesso in enfiteusi (*establiment*) e ubicato a nord della città<sup>482</sup> e due vigne presso la villa di Quartucciu<sup>483</sup>; in città, invece, una sola abitazione (*alberch*)<sup>484</sup>.

### Beni immobili di proprietà del sovrano nel cagliaritano (1336)

Enfiteuta	Bene immobile	Censo
Bernat de Casa	Un appezzamento di terreno (in prossimità della città di Cagliari)	½ fiorino d'oro
Alcuni uomini della villa di	2/3 delle vigne di Domestica	50 lire

<sup>478</sup> Ivi, p. 15. Il sovrano tra il 1328 e il 1329 aveva concesso nella città di Cagliari alcune case, una bottega e pochi altri edifici, ACA, *Cancilleria*, reg. 508, ff. 74r, 82v, 228v-229r; reg. 509, ff. 17v-18r.

<sup>479</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 512, f. 206v: la concessione riguarda il Castello e le appendici.

<sup>480</sup> Cfr. M. B. URBAN, *Nuovi elementi di storia urbana nel Regno di Sardegna: dalla fondazione di Bonaria al popolamento catalano di Castel di Cagliari*, cit., p. 844.

<sup>481</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 403, ff. 10v-11r. Per alcuni esempi di concessioni di terreni, cfr. ACA, *Cancilleria*, reg. 403, ff. 46r-47r.

<sup>482</sup> ACA, RP, MR, reg. 2066, f. 43v. Il censo era stato pagato per un *establiment* di un *tros de terra* appartenente a Berant de Casa: «*item reebè d'en Bernat de Casa habitador de Castell de Càller per entrada de un stabliment lo qual li feu de I tros de terra qui és detràs del Castell prés d'un clot del dit Bernat a cens de mig flori d'or cascun ayn pagador en la festa de Sent Pere e sent Paul del mes de juny; e ha-n'i àpocha: I lbre X ss*»; cfr. S. GASSOT PINTORI, *Herència i mercat de la terra*, in *Estudios sobre renta*, cit., p. 87-88.

<sup>483</sup> ACA, RP, MR, reg. 2066, f. 43v. Al sovrano appartenevano i 2/3 delle vigne di Domestica Manna e di Perdedo: «*item reebè de certs homens de la vila de Quartutxo per los dues partes pertanyents a la cort del senyor rey en aquelles L lbr les quals los dits homens fan de cens cascun ayn per les vinyes appellades de Domestica Manna e de Perdedo que son en lo terme de la vila e foren de Jordi Corbo: XXXIII lbr VI ss III ds*»

<sup>484</sup> ACA, RP, MR, reg. 2066, f. 44v: «*item reebè d'en Nicholau des Pont habitador de Castell de Càller les quals per en Guillem Català sogre seu romanien a pagar a.n Guillem Sa Badia d'aquelles XXX lbr les quals aquell Guillem fahia de cens cascun al dit Guillem Sa Badia per I alberch lo qual tenia per lo dit en Guillem Sa Badia en Castell de Càller, és a ssaber per VI meses qui comensaren lo XV jorn del mes de març de l'any MCCCXXXIII e finaren lo XIII<sup>o</sup> jorn del mes de setembre de l'any MCCCXXXV; e ha-n'i àpocha: XV lbr*».

Quartucciu	Manna e di Perdedo (villa di Quartucciu)	
Guillem Català	Una abitazione (città di Cagliari)	30 lire

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2066, ff. 43r-44v

Nel *Compartiment* del 1358 non vi è per Cagliari alcun riferimento alle proprietà del sovrano o al pagamento dei censi per terreni o immobili in affitto, ad esclusione dei banchi di macelleria. Ciò ovviamente non esclude la possibilità che l'estensore del documento non abbia riportato questi dati.

Tra i beni patrimoniali che possono essere attribuiti con sicurezza al re, oltre alle saline di cui tratteremo in seguito, vi era quella dello stagno pescoso nelle vicinanze della città. Come contropartita per l'uso delle acque interne per l'attività di caccia e di pesca al sovrano spettava la quarta parte del pescato e della cacciagione<sup>485</sup>. Solitamente la riscossione del diritto veniva appaltata, e dunque convertita in una quota monetaria; l'appalto, che al re fruttava un introito di 475 lire annue, era di durata biennale<sup>486</sup>.

Nelle appendici del Castello rimanevano al sovrano solamente due *salts*, quello di Santagilla e quello di Lutocisterna, sui quali riscuoteva il *dret de XII*, cioè il diritto a percepire l'undicesima parte del bestiame introdotto per il pascolo o dei prodotti raccolti. Nel 1358, però, il diritto era stato venduto, sebbene con la possibilità di riacquistarlo successivamente<sup>487</sup>. La parte del patrimonio regio di cui disponiamo di maggiori informazioni, sebbene la sua rilevanza in termini di introiti sia molto contenuta, è quella dei banchi di macelleria e di pescheria. Come sappiamo il mercato della carne era molto importante nella vita economica delle città, così come si evince dalle dettagliate tariffe di cui disponiamo. Pertanto, ottenere la concessione per un banco di macelleria, che comportava anche il diritto alla macellazione e all'esercizio commerciale, significava entrate a far parte di un circuito commerciale di rilevante importanza in ambito cittadino. La costruzione delle macellerie e l'esercizio di vendita delle carni era un monopolio del sovrano, pertanto in entrambi i casi era necessaria la

<sup>485</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 666.

<sup>486</sup> ACA, RP, reg. 2079, ff. 80r-v; Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 666: «*aquest stany sa acostuma de vendra de II en II anys poch mes ho menys*».

<sup>487</sup> Cfr. Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 668.

sua concessione<sup>488</sup>. Nella città di Cagliari le aree in cui si effettuava la macellazione e la vendita erano proprietà del sovrano: una, di dimensioni ridotte, si trovava presso la porta del Leone, sul lato orientale, mentre nel versante occidentale del perimetro urbano, presso la porta dell'Elefante, era collocata l'area più ampia. Questa differenza si evidenzia nitidamente osservando i numeri dei banchi lungo un ventennio: nel 1351, quando la forbice è al massimo livello registrato, la macelleria della porta dell'Elefante comprendeva ventuno banchi, mentre nella porta del Leone solamente tre. Il 1351 è anche l'anno in cui sono presenti il maggior numero di banchi, che non andrà mai oltre i ventiquattro per tutta la prima metà del Trecento. Il loro regolare posizionamento e il controllo degli spazi occupati era disciplinato dai Consiglieri della città, come dimostrano le ordinazioni del 1347<sup>489</sup>.

### Numero dei banchi di macelleria della città di Cagliari (1336-1356)

Anno	Porta dell'Elefante	Porta del Leone	Totale banchi
1336	18	5	23
1339	14	5	19
1342	15	7	22
1348	?	?	18
1349	?	?	19
1351	21	3	24
1352	16	4	20
1353	14	3	17
1354-1355	13	6	19
1356	14	5	19

Fonte: ACA, RP, MR, regg. 2065, 2066, 2068, 2069, 2075, 2076, 2079

I banchi di macelleria venivano concessi in enfiteusi<sup>490</sup>, il che significava che la proprietà rimaneva del sovrano, e con l'obbligo di pagare il censo. La quota veniva pagata annualmente nella festa di San Pietro e San Paolo, cioè il 29 giugno, e il suo valore differiva da una macelleria ad un'altra. Quella della porta dell'Elefante, oltre ad ospitare il maggior numero di banchi, era anche quella più cara. Qui, infatti, durante gli anni Trenta, per ogni banco si pagava un censo annuo di 2 lire 17 soldi 6 denari, mentre i banchi della porta del Leone pagavano 2 lire 6 soldi<sup>491</sup>. Ciò evidenzia come la zona occidentale della città in cui si vendeva

<sup>488</sup> Cfr. P. ORTÍ, *Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona (segles XII-XIV)*, cit., p. 153.

<sup>489</sup> Cfr. J. HARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime ordinanze di Castello di Cagliari (1347)*, cit., p. 36, cap. 35: «De no tenir taula fora los puntals. Ítem, que alcuna persona no gos posar ne tenir dins Castell de Càller taula, ne banch ne caixa qui isque fora los puntals dels alberchs. E qui contraffarà pagarà per pena cada vegada XII diners».

<sup>490</sup> ACA, RP, MR, reg. 2065, f. 7r: *dix l'aministrador que ell regonec les cartes del stabliment d'esta taula.*

<sup>491</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo V, ff. 5r-5v, 8r-9v; ACA, RP, MR, reg. 2069, tomo IV, ff. 20r-21v, 24r-v.

carne non era solamente la più ampia ma anche la più importante e dunque la più frequentata. I valori del censo si mantengono stabili sino al 1342, poi, quando i dati riaffiorano dalla documentazione per il 1348<sup>492</sup>, registriamo un incremento. Per quanto sia difficile seguire l'evoluzione delle assegnazioni, l'attestazione di censi più alti alla fine degli anni Quaranta derivava dalla costruzione di nuovi banchi. Ciò è testimoniato dalla comparsa nella documentazione di nuovi nomi tra i loro gestori, ai quali talvolta si associano censi più alti. È il caso, ad esempio, del sardo Putxarello: il suo nome compare prima nel 1349<sup>493</sup> e nuovamente nel 1353<sup>494</sup>, e per un solo banco di macelleria nella porta del Leone pagava 5 lire 10 soldi annuali. Questa somma è di gran lunga superiore a quella di chi, nello stesso periodo, pagava il censo per la prima volta. Dietro questa differenza potrebbe nascondersi la richiesta di censi più elevati, mentre la presenza di nuovi nomi che pagano un censo più basso segnano il passaggio del diritto da un enfiteuta all'altro. Questa possibilità, infatti, era prevista al momento della stessa concessione enfiteutica e, sebbene la vendita fosse gravata dal pagamento del laudemio (*lluisme*), la sua riscossione non è riportata nei registri dell'amministratore generale.

Sul numero dei banchi e sul censo ad essi collegato confluivano poi diversi interessi. Nel 1331, ad esempio, gli ufficiali regi avevano richiesto un censo doppio rispetto a quello abituale<sup>495</sup>. Contestualmente, avevano introdotto una serie di imposte sulla macellazione della carne non in consonanza con le tariffe correntemente applicate a Cagliari. Questo intervento nascondeva il tentativo di creare un monopolio nella macellazione e vendita delle carni, permettendo a chi già si era ricavato uno spazio importante all'interno del mercato di costruire nuovi banchi, consolidando così la sua posizione. D'altra parte e in cambio, i funzionari regi della città avrebbero riscosso un censo più elevato. Il fatto che il censo fosse stato raddoppiato suggerisce inoltre che la quota normalmente riscossa venisse versata al re, mentre quella in più fosse stata da loro direttamente trattenuta. Alfonso IV era intervenuto in seguito alle lamentele dei consiglieri municipali, abrogando le imposte e revocando le licenze per la costruzione dei banchi.

Il problema dell'introduzione delle tariffe illecite non era di certo limitato alla carne: gli ufficiali regi, forse approfittando della distanza che li separava da Barcellona, intervenivano sul panorama fiscale cittadino al di là delle loro aree di competenza. Il patrimonio regio

---

<sup>492</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, ff. 7r-8v.

<sup>493</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, f. 8v.

<sup>494</sup> ACA, RP, MR, reg. 2079, f. 48v.

<sup>495</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 512, ff. 197r-198r.

infatti, anche in un contesto di illegalità come quello accennato, poteva diventare uno strumento politico per avvantaggiare gruppi monopolistici in qualche modo coinvolti con gli stessi ufficiali regi.

Oltre ai provvedimenti non autorizzati, il sovrano interveniva direttamente concedendo la possibilità di costruire nuove strutture per la macellazione. Così, nel 1338, ordinava all'amministratore generale di concedere in enfiteusi i nuovi banchi di macelleria costruiti in città<sup>496</sup>. L'oscillazione di anno in anno del numero dei banchi, come si è potuto osservare dalla tabella precedente, oltre ad essere indice della dinamicità delle concessioni, è dunque il riflesso di nuove costruzioni.

Tra i beneficiari delle concessioni vi erano numerosi cittadini catalano-aragonesi di Cagliari, anche se è molto frequente la presenza di sardi delle appendici e anche delle ville del Cagliariitano. Anche agli ebrei esercitavano la macellazione e la vendita delle carni nelle porte della città. Le "ordinazioni" regie del 1355 prevedevano che i consiglieri di Cagliari non si intromettessero nell'assegnazione dei banchi di macelleria agli ebrei, che spettava invece all'amministratore generale<sup>497</sup>. Inoltre al Consiglio era vietato regolamentare e disciplinare attraverso le *ordinacions* l'attività del banco assegnato agli ebrei, se non per esplicita volontà dello stesso amministratore o del governatore<sup>498</sup>.

Nell'area in cui era situata la macelleria della porta dell'Elefante era presente anche un banco di pescheria. I dati a disposizione non sono costanti e non permettono di avere un quadro dettagliato, anche se si può affermare in tutta sicurezza che i banchi erano di numero inferiore a quelli impiegati per la vendita della carne. Tutte le attestazioni documentarie riconducono la collocazione delle pescherie alla porta dell'Elefante; il censo che per ognuna di esse bisognava corrispondere era quello che si pagava per le macellerie nella porta del Leone, cioè 2 lire 6 denari.

### **Censi pagati per i banchi di macelleria della città di Cagliari (Anno: 1336)**

---

<sup>496</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 1009, f. 204r.

<sup>497</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliariitano*, cit., p. 76, cap. 118: «Ítem ordenam que per lo administrador pasque esser assignada taula als juheus e no per altra persona car nos entenem e declaram que ls consellers d'açó no.s hagen ne.s degen entremetre»

<sup>498</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliariitano*, cit., p. 76, cap. 118: «sobra açó los Consellers no pusquen fer ordinació en contrari sens voluntat del governador e de l'aministrador».

Nome	Banchi	Porta	Censo			ACA, RP, reg. 2066
			Lire	Soldi	Denari	
-	1	Elefante	2	17	6	f. 6r
-	1	Elefante	2	6	-	f. 6r
Francesch de Perers carnicer	1	Elefante	2	17	6	f. 6r
Pere Abat? Carnicer	1	Elefante	5	15	-	f. 6v
Nicola ?	1	Elefante	2	17	6	f. 6v
-	1	Elefante	2	17	6	f. 6v
-	1	Elefante	2	17	6	f. 6v
Michel Andreu	1	Elefante	2	17	6	f. 7r
-	1	Elefante	2	6	-	f. 7r
-	1	Elefante	2	17	6	f. 7r
-	1	Elefante	2	17	6	f. 7r
-	-	Elefante	-	-	-	f. 7v
Domingo Pollone	1	Leone	2	6	-	f. 10r
-	1	Leone	3	9	-	f. 10r
Simon Corso sart	1	Leone	2	6	-	f. 10v
-	1	Leone	2	6	-	f. 10v
-	1	Leone	2	6	-	f. 10v

**Censi pagati per i banchi di macelleria della città di Cagliari (Anno: 1339)**

Nome	Banchi	Porta	Censo			ACA, RP, reg. 2068/V
			Lire	Soldi	Denari	
Domingo Pollone e ? Pollone (sardi)	1	Leone	2	6	-	f. 5r
Nicola d'Uru (sardo)	1	Leone	2	6	-	f. 5r
Pietro Mancha (sardo)	1	Leone	2	6	-	f. 5r
-	-	Leone	-	-	-	f. 5v
Simon Corso (sardo)	1	Leone	2	6	-	f. 5v
Johan Navarro (abitante di Cagliari)	1	Elefante	2	17	6	f. 8r
Jacme Nadal	2	Elefante	5	15	-	f. 8r
Francesch de Perets (carnicer)	1	Elefante	2	17	6	f. 8r
Bernat de Cases	2	Elefante	5	15	-	f. 8v
Michel Andreu	1	Elefante	2	17	6	f. 8v
Martí de Caranyana	1	Elefante	5	-	-	f. 8v
Dona Lina muller d'en Johan Castellà	1	Elefante	2	6 <sup>499</sup>	-	f. 9r
Johan Castellà	2	Elefante	5	15	-	f. 9r
Il fu Guillem Balester	1	Elefante	2	17	6	f. 9r

<sup>499</sup> Dato sul censo non leggibile: ricavato dalla *summa pagine*.

?	1	Elefante	2	17	6	f. 9v
Il fu Johan Castellà	1	Elefante	2	17	6	f. 9v

**Censi pagati per i banchi di macelleria e pescheria della città di Cagliari  
(Anno: 1342)**

Nome	Banchi	Porta	Censo			ACA, RP, reg. 2069/ IV
			Lire	Soldi	Denari	
Bernat de Cases, abitante di Cagliari	2 (macelleria)	Elefante	5	15	-	f. 20r
Johan Jordi, abitante di Cagliari	4 (macelleria)	Elefante	11	10	-	f. 20r
Jacme Nadal abitante di Cagliari	2 (macelleria)	Elefante	5	15	-	f. 20v
Sanxo de Copons <i>carnicers</i>	1 (macelleria)	Elefante	5	-	-	f. 20v
Johan Navarro carnicer e abitante di Cagliari	1 (macelleria)	Elefante	2	17	6	f. 20v
Johan Jordi, abitante di Cagliari	1 (macelleria)	Elefante	2	6	-	f. 21r
Donna Anna muller ça Enrera d'en Guillem d'Albacia carnicer di Cagliari	1 (macelleria)	Elefante	2	17	6	f. 21r
Nicola de Quart, <i>sart</i>	1 (macelleria)	Elefante	2	17	6	f. 21r
Donna Berenguera, moglie del fu Guillem Ballester abitante di Cagliari	1 (macelleria)	Elefante	2	17	6	f. 21v
Bonanat Domenech, abitante di Cagliari	1 (macelleria)	Elefante	2	17	6	f. 21v
Pere Exemeno <i>pescador</i>	1 (pescheria)	Elefante	2	6	-	f. 21v



**Censi pagati per i banchi di macelleria della città di Cagliari  
(Anno: 1342)**

Nome	Banchi	Porta	Censo			ACA, RP, reg. 2069/ IV
			Lire	Soldi	Denari	
Franchado Pollone (sardo e abitante di Villanova)	1 (macelleria)	Leone	2	6	-	f. 24r
Nicola d'Urru (sardo di Sevetrano)	1 (macelleria)	Leone	2	6	-	f. 24r
Dominico Pollone (sardo di Villanova)	1 (macelleria)	Leone	2	6	-	f. 24v
Petro Mancha (sardo di Sevetrano)	1 (macelleria)	Leone	2	6	-	f. 24v
Petro Mancha (sardo di Sevetrano)	1 (macelleria)	Leone	2	6	-	f. 24v
Simon Corso (sardo)	1 (macelleria)	Leone	2	6	-	f. 24v
Guillem Brocoll (abitante di Cagliari)	-	Leone	2	6	-	f. 24rbis

**Censi pagati per i banchi di macelleria e pescheria della città di Cagliari  
(Anno: 1348)**

Nome	Banchi	Porta	Censo			ACA, RP, MR, reg. 2075
			Lire	Soldi	Denari	
Thomas Marquet	1 (pescheria)	-	2	6	1	f. 7r
Nicolau de Cases	5 (macelleria)	-	11	15	5	f. 7r
Simo Marcho	2	-	4	14	-	f. 7r

	(macelleria)					
Ballestera	2 (macelleria)	-	3	5	11	f. 7r
Domingo Ferrer	1 (macelleria)	-	2	7	1	f. 7r
Puxartello	1 (macelleria)	-	5	10	-	f. 7r
Carreres	1 (macelleria)	-	2	7	1	f. 7v
Franchado Pollone	1 (macelleria)	-	1	17	8	f. 7v
Petro Mancha	1 (macelleria)	-	1	17	8	f. 7v
Nicola Ru	1 (macelleria)	-	1	17	8	f. 7v
Jacomo Armanno	1 (macelleria)	-	1	17	8	f. 7v
Pere Exemeno	1 (macelleria)	-	1	17	8	f. 7v
Lucia ho Jordia	1 (macelleria) 1 (pescheria)	-	4	14	2	f. 7v
Na Albona	1 (pescheria)	-	2	7	1	f. 7v

**Censi pagati per i banchi di macelleria e pescheria nella città di Cagliari  
(Anno: 1349)**

Nome	Banchi	Porta	Censo			ACA, RP, MR, reg. 2075
			Lire	Soldi	Denari	
Lucia	2 (macelleria)	-	5	-	-	f. 8r
Simon Mancha	2 (macelleria)	-	5	-	-	f. 8r

Nicolau de Cases	5 (macelleria)	-	11	10	-	f. 8r
Petro Malena	1 (macelleria)	-	2	-	-	f. 8r
Franchado Palone	1 (macelleria)	-	2	-	-	f. 8r
Ballestera	2 (pescheria)	-	3	10	-	f. 8r
Nicola de Cena	1 (macelleria)	-	2	-	-	f. 8r
Barba Roja	1 (pescheria)	-	2	-	-	f. 8r
Phan Alegre (fo d'en Domingo Francesch)	1 (macelleria)	-	2	10	-	f. 8v
Albana	1 (pescheria)	-	2	10	-	f. 8v
Domingo Falques	1 (macelleria)	-	2	-	-	f. 8v
Puxarello	1 (macelleria)	-	5	10	-	f. 8v
Ramon Marquet	1 (macelleria)	-	2	10	-	f. 8v
-	1 (macelleria)	-	1	-	-	f. 8v
Lansa	1 (macelleria)	-	2	-	-	f. 8v
Nicola Deriu	1 (macelleria)	-	2	-	-	f. 8v

**Censi pagati per i banchi di macelleria della città di Cagliari  
(Anno: 1351)**

Nome	Banchi	Porta	Censo			RP, MR, reg. 2076
			Lire	Soldi	Denari	
Domingo Falgas	1	Elefante	4	-	4	f. 9v
Pere Examenno	1	Elefante	4	-	4	f. 9v

Domingo carnicer	1	Elefante	5	-	5	f. 9v
Simon tauler	1	Elefante	2	-	2	f. 10r
Nicolau de Cases	5	Elefante	25	2	1	f. 10r
Arnau Gerona	1 <i>taula</i> e 1 <i>pilò</i>	Elefante	7	-	7	f. 10r
Na Castellana	2	Elefante	10	-	10	f. 10v
Ponç de Lança	2	Elefante	5	-	5	f. 10v
Guillem Novera	1	Elefante	2	-	2	f. 10v
Simon Marcho	2	Elefante	10	-	10	f. 11r
Simon tauler	2	Elefante	10	-	10	f. 11r
Pere de Brancha	1	Leone	11	-	11	f. 11v
Jacomo de Cemanò	1	Leone	4	-	4	f. 11v
Brancasso Polo	1	Leone	4	-	4	f. 11v
Nicola d'Urreu	2	Elefante	8	-	8	f. 12r

### Censi pagati per i banchi di macelleria della città di Cagliari (Anno: 1352)

Nome	Banchi	Porta	Censo			RP, MR, reg. 2078
			Lire	Soldi	Denari	
Johan Malena carnicer di Villanova	1	Elefante	2	7	11	f. 27r
Andreu de Cassa, mercante e abitante di Cagliari	3	Elefante	9	11	8	f. 27r
Pere Falgas, abitante di	1 <sup>500</sup>	Elefante	1	18	4	f. 27r

<sup>500</sup> I taula "posada fora la segona porta de l'Oriffany".

Cagliari						
Perutxo fill de na Cola, siciliana, <i>carnicer</i> e abitante Villanova	2	Elefante	3	15	10	f. 27v
Merjan de Cena, <i>carnicer</i> e abitante di Villanova	1	Elefante	2	7	11	f. 27v
Guillem ça Rovira, <i>carnicer</i> e abitante di Cagliari	2 taules e 1 pilò	Elefante	5	15	-	f. 27v
Guillem ça Rovira	1	Elefante	-	18	2	f. 27v
Simon Tauler, <i>carnicer</i> abitante di Cagliari	4	Elefante	8	2	11	f. 28r
Pere de Barba Roiga, abitante di Cagliari	1 (pescheria)	Elefante	1	18	4	f. 28r
Julià Salvedor, <i>carnicer</i> abitante di Cagliari	1	Elefante	2	7	11	f. 28r
Perutxo figlio di Cola, siciliana e abitante di Villanova	1 taula e 1 patí	Leone	5	10	-	f. 30r
Nichola de Cena, <i>carnicer</i> e abitante di Villanova	1 taula e 1 patí	Leone	1	18	4	f. 30r
Nichola de Cena, <i>carnicer</i> e abitante di Villanova	1	Leone	1	18	4	f. 30r
Monna Palainga muller d'en Brancas Pollone quondam	1	Leone	2	-	-	f. 30v

**Censi pagati per i banchi di macelleria e di pescheria della città di Cagliari  
(Anno: 1353)**

Nome	Banchi	Porta	Censo			RP, MR, reg. 2079
			Lire	Soldi	Denari	
Andrei de Cassan	4 (macelleria)	Elefante	9	3	4	f. 48r
Pere Examenno ab altra manera appellat Barbaroga	1 (pescheria)	-	1	15	8	f. 48r
Berenguer Jover	1 (macelleria)	Elefante	4	11	8	f. 48r
Lucia Castelana	1	Elefante	4	11	8	f. 48v

	(macelleria)					
Putxarello sart	1 (macelleria)	Elefante	5	10	-	f. 48v
Nicola de Cena	2 (macelleria)	Leone	3	11	4	f. 48v
Rovira carnisser	2 (macelleria)	Elefante	4	11	8	f. 48v
Rovira carnisser	1 botigua en que sala cuys	Elefante	-	18	4	f. 49r
Berenguera moglie di Guillem Balester	1 pilon ?	-	-	18	4	f. 49r
Tauler carnisser	5 (macelleria)	Elefante	10	1	8	f. 49r
Johan Malena	1 (macelleria)	Leone	1	15	8	f. 49r

**Censi pagati per i banchi di macelleria e di pescheria della città di Cagliari  
(Anni: 1354 e 1355)**

Nome	Banchi	Porta	Censo			RP, MR, reg. 2079
			Lire	Soldi	Denari	
Andreu de Cassan	4 (macelleria)	Elefante	18	-	-	f. 50r
Berenguer Jover	2 (macelleria)	Elefante	9	-	-	f. 50r
Johan Malena	1 (macelleria)	Elefante	4	10	-	f. 50r
Rovira carnisser	2	Elefante	9	-	-	f. 50r

	(macelleria)					
Pere Folit	2 (macelleria)	Leone	9	-	-	f. 50v
Marian de Cena	1 (macelleria)	Leone	3	11	-	f. 50v
-	2 (macelleria)	Elefante	5	6	-	f. 50v
Rovira carnisser	1 (macelleria)	Elefante	1	15	-	f. 50v
Branchas sart	1 (macelleria)	Leone	11	-	-	f. 51r
Arnau Girona	1 (macelleria)	Leone	3	11	-	f. 51r
Francesch des Corral	1 (macelleria)	Leone	3	12	-	f. 51r
dona Balestera	1 taula e 1 pilon (macelleria)	Elefante	6	6	-	f. 51v
Pere Examenes en altra manera apelat Barbaroga	1 (pescheria)	-	3	11	-	f. 51v

**Censi pagati per i banchi di macelleria e di pescheria della città di Cagliari  
(Anno: 1356)**

Nome	Banchi	Porta	Censo			RP, MR, reg. 2079
			Lire	Soldi	Denari	
Andreu de Cassan	4 (macelleria)	Elefante e Leone	9	-	-	f. 52r
Berenguer Jover	2 (macelleria)	Elefante e Leone	4	10	-	f. 52r
Pere Rius	2	Elefante	4	10	-	f. 52r

	(macelleria)					
Pedro Ribes	1 (macelleria)	Elefante	2	5	-	f. 52r
Guillem Rovira Carnisser	2 taules ab una botigua	Elefante	5	8	-	f. 52v
Balestra	1 taula e 1 pilon	Elefante	3	3	-	f. 52v
Arnau Girona	1 (macelleria)	Elefante	2	5	-	f. 52v
Rovira carnisser	2 <sup>501</sup> (macelleria)	Elefante	3	3	-	f. 52v
Morgan de Cena	1 (macelleria)	Leone	1	16	-	f. 52v
Col de Serra	1 (macelleria)	Leone	1	16	-	f. 53r
Francesch des Corral	1 (macelleria)	Leone	1	16	-	f. 53r
Arnau Moragues	1 (macelleria)	Elefante	-	15	-	f. 53r
Barbaroga	1 (pescheria)	-	1	16	-	f. 53r

Diversamente da quanto abbiamo visto per la villa di Bonaria<sup>502</sup>, a Cagliari il sovrano aveva concesso in privilegio all'*universitas* che la costruzione dei forni, così come quella dei bagni pubblici, potesse avvenire in qualsiasi punto della città e delle appendici senza il versamento di alcun censo. Per questo, nel luglio del 1331, in seguito alle proteste dei consiglieri, ricordava ai suoi ufficiali di impedire la riscossione di *tributa illecita*, che evidentemente si stavano riscuotendo sulla costruzione dei forni. Anche in questo caso, così come abbiamo visto per i banchi di macelleria, i funzionari regi avevano cercato di inserirsi nel controllo dei censi e delle concessioni, con un duplice fine di guadagno personale e di maggiore controllo nello sviluppo e nella crescita della città. Ad ogni modo, la costruzione dei forni, di cui evidentemente si facevano carico gli abitanti più ricchi, non produceva una rendita per il sovrano, così come chiarisce l'assenza di questa voce nella documentazione contabile.

Anche queste concessioni rientrano nell'ambito della politica del re di utilizzo del patrimonio regio a fini politici e, in questo caso, legati alla necessità di radicare uomini a lui vicina nella città di Cagliari<sup>503</sup>. Valga per tutti l'esempio di un personaggio molto vicino alla corte regia, il

<sup>501</sup> Due taules ab aquella de la bocaria que a el la carnisseria de l'Oriffany.

<sup>502</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 401, ff. 8v-8r.

<sup>503</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 512, 206v. Alfonso, nell'accogliere le lamentele dei consiglieri di Cagliari per le imposte illecitamente riscosse, ricordava ai suoi ufficiali che «*cum privilegio nostro concesserimus ac statuendum duxerimus quod habitatores dicti Castri habeant et habent possint in Castro ipso et eius appendicis per francho et libero alodio furnos et balnea que possent construhere vel construhi facere in quibusvis locis seu*



barcellonese Bernat çà Vall, che aveva a Cagliari ma anche nell'appendice di Stampace case, immobili e forni, tutte esenti dal pagamento di qualsiasi imposta<sup>504</sup>.

### *Sassari*

In seguito alla ribellione della città di Sassari nel 1329, Alfonso IV aveva deciso di espellere i sassaresi e attuare un processo di ripopolamento con *pobladors* iberici. Questo primo tentativo, però, non aveva dato i frutti sperati; così il sovrano aveva deciso di reintrodurre in città, assieme ai nuovi abitanti catalano-aragonesi, parte degli abitanti sassaresi che erano stati allontanati<sup>505</sup>.

Il ripopolamento, così come era avvenuto a Cagliari, era accompagnato dall'assegnazione degli immobili ai catalano-aragonesi, dopo che le case dei sassaresi erano state confiscate. Dopo una prima serie di concessioni di beni mobili e immobili, non sostenute però da un piano sistematico, nel 1330 il re Alfonso IV predisponeva un progetto dettagliato. Le assegnazioni venivano effettuate mediante enfiteusi e con pagamento di un censo, anche se il sovrano aveva subito introdotto una franchigia per cinque anni. Tutti i diritti sui mulini, sui forni e sui bagni pubblici erano invece rimasti al sovrano<sup>506</sup>. Una parte di queste assegnazioni inoltre, era stata effettuata a titolo feudale in cambio del servizio armato<sup>507</sup>. Nel totale, sono state contate 1393 concessioni enfiteutiche e 166 concessioni feudali<sup>508</sup>. Su queste concessioni

---

*partibus dicti Castri et appendiciorum eius franche et libere»*

<sup>504</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 512, f. 287v.

<sup>505</sup> Cfr. A. MATTONE, *Gli Statuti sassaresi*, cit., p. 423: Mattone, nell'analizzare le politiche di inserimento dei nuovi dominatori nelle città, distingue il ricambio demografico effettuato a Cagliari al debole inserimento di elementi catalano-aragonesi avvenuto a Iglesias, individuando una terza modalità nella «soluzione in qualche modo intermedia, come quella adottata a Sassari nel 1331-1335, dove si passa dal fallimento di un ripopolamento radicale al graduale reinserimento dei primi abitanti», p. 423.

<sup>506</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 511, f. 155r: «*retenguen al senyor rey tots los molins, forns, bayns, carniceries, pescateria, pes, mesuratges de blat e d'altres coses*»; cfr. A. M. ARAGÓ CABANAÑAS, *La repoblacion de Sasser bajo Alfonso el Benigno (1330-1336)*, in "Atti del VI Congresso di Storia della Corona d'Aragona", Madrid 1959, p. 540; J. MIRET Y SANS, *Saqueig de Sasser en 1329*, in «Boletín de la Real Accademia de Buenas Letras», Barcelona, IV (1907-1908), pp. 429-447; L. GALOPPINI, *Ricchezza e potere nella Sassari aragonese*, Pisa 1989, p. 28.

<sup>507</sup> Cfr. A. M. ARAGÓ CABANAÑAS, *La repoblacion de Sasser bajo Alfonso el Benigno (1330-1336)*, cit., p. 543. Lo studioso, nell'analizzare le modalità del ripopolamento, evidenzia gli aspetti giuridici dei due tipi di concessione: «Las asignaciones eran de dos clase: feudales o enfiteúticas. Las primeras equivalían al derecho señorial, y suponían el servicio a caballo en determinanda época del año. Las segundas significaban simplemente la concesión del dominio útil, mediante la prestación de un censo en metálico o en especies, al arbitrio de los reformadores, del pago del cual estaba exento el concesionario por espacio de cinco años; asimismo gozaba éste de franquicia del derecho de entrada y del laudemio, pero reservaba a favor del monarca una *fadiga* de treinta días», p. 543.

<sup>508</sup> Cfr. L. GALOPPINI, *Ricchezza e potere nella Sassari aragonese*, cit., pp. 27-28.

il sovrano vietava ogni forma di speculazione attraverso il divieto al trasferimento della proprietà per sei anni<sup>509</sup>.

Per effettuare la spartizione delle proprietà confiscate era stato compilato un registro apposito, chiamato “libres d’estimes”, che era un vero e proprio inventario dei beni immobili. Questa valutazione, affidata ai riformatori generali Berenguer de Vilaragut e Bernat Gomir, aveva determinato il valore delle proprietà immobiliari nella città (130.000 lire) ma anche quelle che i sassaresi avevano al di fuori del territorio urbano (100.000 lire).

### Valore delle proprietà dei Sassaresi (1330)

Zona	Valore delle proprietà (alfonsini minuti)
Sassari e il suo territorio	130.446 lire
Altre ville	100.846 lire 10 soldi
<i>Totale</i>	<b>231.292 lire 10 soldi</b>

Fonte: A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *La repoblacion de Sasser bajo Alfonso el Benigno (1330-1336)*, p. 546

Nelle assegnazioni la linea generalmente seguita era quella di concedere una quota di valore a ciascun *poblador*, da tradursi concretamente in proprietà urbane ed extraurbane, come dimostra un documento del febbraio 1331 già citato da Antonio M. Aragó: a Vicente Guavig furono assegnate, per un valore di 8000 soldi, case (2000 soldi) e vigne (6000 soldi)<sup>510</sup>. Su queste assegnazioni, così come sulle successive che accompagnarono la tumultuosa vita della città, il sovrano non aveva percepito il censo per i primi cinque anni. Inoltre la stessa costruzione delle macellerie, dei forni e dei mulini, in questa prima fase non generava una rendita per il re.

Successivamente, però, il pagamento del censo era diventata una delle fonti di entrata, come dimostrano le rendicontazioni del bailo<sup>511</sup>; già nella seconda metà degli anni Trenta il re copriva dei pagamenti con gli introiti dei mulini, dei bagni, dei forni, delle concerie e delle macellerie della città<sup>512</sup>. Anche nell'appalto delle entrate regie del 1344 si fa riferimento alle

<sup>509</sup> Cfr. A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *La repoblacion de Sasser bajo Alfonso el Benigno (1330-1336)*, cit., p. 544.

<sup>510</sup> Cfr. A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *La repoblacion de Sasser bajo Alfonso el Benigno (1330-1336)*, cit., p. 546.

<sup>511</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1009, f. 357r: Tra le rendicontazioni del bailo di Sassari del 1339 una voce riguarda la riscossione dei censi in città: «per rahó encara de les entrades dels establiments que.l honrat en Bernat de Boxadors ladoncs reformador de la isla de Sardenya feu de les banys adoberies e forns que.l senyor rey havia en la dita ciutat e son termens».

<sup>512</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1009, ff. 61v-62r: «redditus proventibus et aliis esdeveniments provenientibus ex molendinis balneis furnis acunsariis et carniceris nostre civitate Sassari».

rendite derivanti dai pagamenti dei censi: mulini, conce, forni e bagni<sup>513</sup>. È difficile seguire l'andamento di queste entrate perché, come spesso accade, le registrazioni non distinguono ogni singolo introito. In altri casi, come quello delle macellerie, la registrazione del pagamento scompare perché il diritto sulla macellazione veniva appaltato congiuntamente alla riscossione del censo. Tra gli appaltatori vi erano importanti personaggi che abitavano nella città, tra i quali all'inizio degli anni Cinquanta quel Pere Veguer che poco più di dieci anni dopo diventerà amministratore del Capo di Logudoro<sup>514</sup>. Per Sassari non abbiamo la possibilità di ricostruire la geografia dei banchi di macello né l'evoluzione del pagamento dei censi. Il meccanismo di concessione per la costruzione, assegnazione del banco e prelievo era comunque identico a quello visto per Cagliari. Dalle fonti emergono interventi del sovrano volti ad aumentare l'entità della macelleria cittadina. Questa si trovava presso la porta del Rosello, come attesta una concessione di una *taula* nel 1339<sup>515</sup>; probabilmente qui, nello stesso anno, il sovrano aveva ordinato la costruzione di un nuovo banco per la macellazione e la vendita delle carni<sup>516</sup>.

Per quanto riguarda le conce, ubicate presso la porta Utzeri, sappiamo che il censo da corrispondere era di 15 fiorini d'oro all'anno e, anche se il dato è relativo agli anni Sessanta, la documentazione lascia intendere che fosse tale anche nel periodo precedente<sup>517</sup>. La stessa quota veniva versata annualmente per i bagni pubblici, sia negli anni Quaranta che nel decennio successivo<sup>518</sup>.

Infine, il sovrano aveva nella città alcuni possedimenti sui quali riscuoteva un censo annuale di 1 fiorino<sup>519</sup>.

---

<sup>513</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1013, ff. 158v-172v.

<sup>514</sup> ACA, RP, MR, reg. 2076, f. 28r. Pere Veguer è appaltatore del diritto della *carniceria* nel periodo 26 febbraio 1350-26 febbraio 1351. Per la sua attività in qualità di amministratore del Capo di Logudoro cfr. ACA, RP, MR, reg. 2100.

<sup>515</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1009, f. 320v.

<sup>516</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1009, f. 357r: «per la obra de la carniceria nova e d'un portxe que faes en lo castell de Sàsser».

<sup>517</sup> ACA, RP, MR, reg. 2100, f. 7v: «ítem, pren de cens lo dit senyor rey cascun any en la festa de madona santa Contra del mes d'agost sobre les adobaries de Utzeri, les quals és tengut de pagar en Johan Nodella, acunçador; del qual són XV florins d'or de Florença»; e a margine: «Per los comptes passats appar que ay-tant és lo dit cens»; f. 25r: «ítem, rehebí d'en Bonanat Sapinya, ciutadà de Sàsser, per sens de les adobaries les quals ha comprades, qui foren d'en Johan Rodella quondam; les quals adobaries fan cascun any de çens al senyor rey a la festa de madona santa Maria d'agost XV florins de Florensa, qui valen a raó de XVIII sols cascun XIII lbr V sol»

<sup>518</sup> ACA, RP, MR, reg. 2076, f. 37v; cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 826.

<sup>519</sup> Ivi, p. 825.

## *Iglesias*

Sebbene il processo di catalanizzazione di Iglesias sia stato molto contenuto, soprattutto se paragonato a quello di Cagliari, con i nuovi dominatori si assiste ad un riassetto patrimoniale della città. Gli immobili che nei tempi precedenti erano proprietà del Comune di Pisa, con la nuova dominazione erano passati al sovrano<sup>520</sup>; le case di quei Pisani che si erano dimostrati particolarmente ostili verso l'amministrazione catalano-aragonese erano state confiscate e assegnate dietro il pagamento di un canone<sup>521</sup>.

Non sappiamo quale fosse il criterio di definizione del valore del censo: Ramon çà Vall, per l'uso di una casa che apparteneva al patrimonio immobiliare pubblico, pagava negli anni Trenta, sebbene grazie ad una riduzione voluta dal re, 3 fiorini all'anno in luogo dei 5 inizialmente previsti<sup>522</sup>. Si trattava senza dubbio di edifici di una certa importanza, visto che il valore del censo era superiore a quello, già elevato per quel periodo, di altre case situate nella *ruga mercatorum* per cui si versavano al re 2 fiorini d'oro<sup>523</sup>.

La concessione di immobili all'interno della città era stata accompagnata da una massiccia concessione di terre coltivabili. Nello statuto di Iglesias revisionato dai catalano-aragonesi si prevedeva la possibilità di concedere una serie di terreni nelle zone limitrofe alla città. Si trattava quasi sicuramente di zone scarsamente coltivate o incolte, che necessitavano di bonifiche e migliorie. Il processo di assegnazione degli immobili e dei beni fondiari aveva preso il via nel 1327: ne erano beneficiari in gran parte i catalano-aragonesi arrivati nell'isola con l'infante, anche se è attestata una rilevante presenza di iglesienti, legati generalmente al mondo delle miniere. Tangheroni ha ipotizzato, proprio in forza di questa considerazione, che parte dei suddetti appezzamenti fosse destinata non all'uso agricolo previsto ma in relazione all'attività mineraria<sup>524</sup>.

La fonte che ci permette di avere un quadro più completo sulle proprietà regie è ancora una volta il *Compartiment*. Nel 1358, però, Iglesias si stava riprendendo da una forte crisi, causata dalla ribellione degli abitanti e dalla conseguente repressione del 1354<sup>525</sup>. Molti degli immobili del patrimonio regio cittadino, andati a fuoco durante quegli avvenimenti, non erano stati ancora ristrutturati e dall'inventario sono segnalati come edifici bruciati (*cremats*)<sup>526</sup>.

<sup>520</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 137.

<sup>521</sup> Ivi, p. 295.

<sup>522</sup> Ivi, p. 296.

<sup>523</sup> Ivi, p. 295.

<sup>524</sup> Ivi, p. 296-7.

<sup>525</sup> Ivi, pp. 323-324.

<sup>526</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 770-771; Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 143. Lo stesso Tangheroni evidenzia come «7 edifici su 18 di proprietà regia dati in locazione erano ancora bruciati».

Nel *Compartiment* è presente una distinzione, che di sicuro aveva un riflesso nell'entità del censo, tra la *caza* e l'*alberch*: quest'ultimo era un edificio più ampio, che Tangheroni ipotizza possa identificarsi con un'abitazione strutturata su più piani<sup>527</sup>. Non conoscendo le caratteristiche specifiche e le dimensioni delle case non possiamo fare le dovute proporzioni: così, a Iglesias per una casa del patrimonio regio si potevano pagare 8 soldi, la stessa quota richiesta per un *alberch*; inoltre, spostandoci a Villamassargia e a Domusnovas, appartenenti al distretto di Iglesias, sono menzionate due case che pagavano un censo annuo di 10 soldi ciascuna. Tra gli immobili di proprietà del sovrano vi erano anche due botteghe, mentre in campagna, tanto a Iglesias come nelle ville, il re aveva dato in locazione vigne, orti, terreni edificabili, terreni agricoli e frutteti.

**Patrimonio regio (1358). Iglesias, Domusnovas e Villamassargia  
Immobili (case, *alberchs*, botteghe)**

<b>Ubicazione</b>	<b>Nome enfiteuta</b>	<b>Proprietà regie</b>	<b>Censo</b>
Iglesias	Padrolo carnisser	½ casa	3 fiorini
Iglesias	Jacme Tort	1 casa che confina con quella di Guillem Oliver	1 fiorino
Iglesias	Leo de Calcas	1 casa presso la porta di S. Antonio	3 soldi
Iglesias	Mannay d'Arceci	1 casa	8 soldi
Iglesias	Estefano Cauria	1 casa	5 soldi
Iglesias	Johan Calsayon	1 <i>alberch</i> (fu di Contendo Camon)	5 soldi
Iglesias	Dominguo Ferçater	1 casa	5 soldi

<sup>527</sup> Ivi, p. 143.

Iglesias	La moglie del fu Guillem del Frasso	2 botteghe	2 fiorini
Iglesias	Crastia Taula	1 casa	5 soldi
Iglesias	Romeu de Casa Serra	Un <i>alberch</i>	1 fiorini
Iglesias	Jacme Salva	Un <i>alberch</i> che fu di Ramon Savall (valeva 3 fiorini di censo, poi bruciato)	1 fiorino
Iglesias	Gli eredi di Junta Mergualeon	Un <i>alberch</i> (bruciato)	2 fiorini
Iglesias	Gli eredi di Pere Dorius	Un <i>alberch</i> (bruciato)	1 fiorini
Iglesias	Gli eredi di Pere Colsa	-	12 soldi
Iglesias	Gli eredi di Bernat Part	1 casa (bruciata)	5 soldi
Iglesias	Gli eredi di Barcalino de Limigiana	1 casa	5 soldi
Villamassargia	Petra Loxe	1 casa	6 denari
Villamassargia	Guanti de Silagua	1 casa	10 soldi
Domusnovas	Alibrando de Serra	1 casa nella <i>quartra de Bocha de Greta</i>	4 soldi
Domusnovas	Gli eredi di Johan de Navatxa	1 casa (e un orto)	2 lire 6 soldi
Domusnovas	Mial de Serra	2 case	12 soldi
Domusnovas	Morrone Creu	1 casa	10 soldi
Domusnovas	Morrone Pinto	1 casa (un frutteto)	15 soldi

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, p. 770-777

#### Patrimonio fondiario (orti, ville, salti)

Ubicazione	Nome enfiteuta	Proprietà regie	Censo
Iglesias	Guillem Oliver	Un orto vicino alla porta del castello	3 fiorini

Iglesias	Gli eredi di Pere Guillem de Saves	Un pezzo di terra e un vigneto	2 caponi
Iglesias	Biudo de Romano	Un terreno edificabile ( <i>patis</i> ) (bruciato)	1 fiorino
Villamassargia	Nichela de Fanar	Vigna	1 fiorino
Villamassargia	Morro Polla	Un canneto	6 soldi
Domusnovas	Amici de Vita	Un appezzamento di terra agricola	5 soldi
Domusnovas	Pasqua d'Ardo	Un appezzamento di terra	5 soldi
Domusnovas	Johan d'Abril e Diordato de Mara	Un appezzamento di terra a Palat Jostro	5 soldi
Domusnovas	Gli eredi di Johan de Navatxa	1 orto (e 1 casa)	2 lire 6 soldi
Domusnovas	Petro de Lagunas	1 orto	5 soldi
Domusnovas	Eredi di Arçeto Cau	1 orto	5 soldi
Domusnovas	Morrone Pinto	Un frutteto (e 1 casa)	15 soldi
Domusnovas	Lorens Bernat	Possedimenti	3 lire

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, p. 770-777

Oltre a quello sulle terre e sulle case il sovrano percepiva anche il censo sulla costruzione e sull'utilizzo dei forni per la colatura dell'argento. Nel Regno di Sardegna, così come in tutta la Corona d'Aragona, il forno faceva infatti parte dei monopoli del sovrano. Questo valeva sia per i forni utilizzati per la cottura del pane, come abbiamo già visto, sia per quelli adibiti alla colatura dei minerali estratti dai giacimenti e che troviamo dislocati a Iglesias, Villamassargia, Gonnese e Domusnovas<sup>528</sup>. Il sovrano controllava il movimento dell'argento dalla sua estrazione all'entrata nella zecca attraverso una serie di vincoli, il più importante dei quali era l'obbligo di vendita del minerale dai minatori ai proprietari dei forni. Questi, definiti nella documentazione come *guelchi*, operavano, singolarmente o riuniti in società, dietro l'autorizzazione del re. In cambio della licenza per l'utilizzo dei forni essi dovevano corrispondere dei canoni: un censo fisso mensile per il possesso del forno, conosciuto come "diritto di ceneraccio" (*dret de senereys*) del valore di 6 soldi<sup>529</sup>, e un censo variabile in ragione del numero delle colature (15 soldi per l'argento e 20 soldi per la produzione del carbone). A questi si aggiungeva il cosiddetto *dret de l'argent* (diritto sull'argento): si trattava di un diritto pagato in base al valore monetario dell'argento prodotto e versato nella misura di un dodicesimo del prezzo (per questo veniva chiamato anche *dret de XII*). Nonostante tutto

<sup>528</sup> Ivi, p. 196. L'autore sottolinea come alla metà degli anni Trenta del XIV secolo Villamassargia «aveva ormai preso nettamente il sopravvento su Domusnova come centro di lavorazione metallurgica del minerale», p. 196.

<sup>529</sup> Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codex Diplomaticus*, cit, p. 233 (*Breve di Villa di Chiesa*, Libro IV, cap. LXXXXVI. *Del diritto del Signore Re, che paghino li colaturi guelchi al Camarlingo del Signore Re*)

l'argento prodotto dovesse essere venduto, il *dret de l'argent* gravava sulla produzione e non sulla compravendita. È la stessa definizione data dalla documentazione a definire questo aspetto: il diritto sull'argento era infatti il versamento della dodicesima parte del prezzo dell'argento che i guelchi colavano nei forni (*la dotzena part del preu de tot l'argent que.ls dits guelchi fan colar*)<sup>530</sup>. Va inoltre considerato il particolare contesto in cui la vendita dell'argento avveniva. Le imposte sulla compravendita delle merci in città erano la contropartita per il servizio offerto dal sovrano, il quale permetteva il pacifico svolgimento delle attività commerciali nella piazza cittadina<sup>531</sup>. Nel caso dell'argento ci troviamo però in una situazione differente, con pochi guelchi autorizzati alla produzione e obbligati a vendere al camerlengo al prezzo stabilito dal sovrano. La fase della produzione dell'argento era infatti funzionale a quella successiva della monetazione, che a sua volta può essere considerata come un diritto di tipo patrimoniale<sup>532</sup>. I forni, che erano il mezzo di produzione, rappresentavano dunque lo strumento insostituibile attraverso il quale il sovrano poteva esercitare il suo diritto esclusivo a battere moneta. Il *dret de l'argent* ha dunque la natura di un censo aggiuntivo a quelli pagati per l'autorizzazione alla colatura e per l'uso dei forni: non è un caso che i camerlenghi registrino nello stesso libro le entrate del diritto sull'argento congiuntamente a quelle del diritto che si pagava sul numero delle colature effettuate.

### **Estrazione, produzione e vendita dell'argento. Il momento del prelievo**

<b>Movimenti dell'argento</b>	<b>Pagamento (tassa/censo)</b>
Estrazione dell'argento	No
Vendita dell'argento estratto	No

<sup>530</sup> ACA, RP, MR, reg. 2061, f. 17r: «*dret de l'argent qui.s paga e pagar se deu al dit senior rey, ço és la dotzena part del preu de tot l'argent que.ls dits guelchi fan colar, e puy's porte.n-lo a vendre a la seca de Vilasdesgleyes*»

<sup>531</sup> Cfr. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catalunya (segles XII-XIV)*, p. 73. L'autore, riferendosi alle imposte indirette sulla transazione e sulla circolazione dei prodotti, spiega che si trattava di diritti «que el monarca rebia en qualitat de defensor de la pau dels seus mercats i fires i garant de les mesures públiques utilitzades en les transaccions», pp. 73-75.

<sup>532</sup> Cfr. G. FELLONI, *Finanze statali, emissioni monetarie ed alterazioni della moneta di conto in Italia nei secoli XVI-XVIII*, in *La moneta nell'economia europea. Secoli XIII-XVIII*. Atti della «Settimana di studio» (11-17 aprile 1975). Istituto internazionale di storia economica «F. Datini», a cura di V. Barbagli Bagnoli, Prato 1981, pp. 197-222: «*l'esclusiva delle coniazioni monetarie era fonte di reddito per l'erario ed assumeva quindi il carattere di un vero e proprio diritto patrimoniale*», p. 197.



Colatura dell'argento	Sì
Misurazione dell'argento colato	Sì
Vendita dell'argento colato	No

### Censi e tributi sulla produzione dell'argento

Diritti e censi	Entità del prelievo
Dret de l'argent	1/12 del prezzo dell'argento
Dret de plom e de guileta	1/12 del prezzo del piombo e del litargirio
Dret de senereys (de colatura)	15 soldi per ogni colatura d'argento
Dret de senereys (de carbó)	20 soldi per la produzione del carbone
Censo sui forni	6 soldi al mese

#### Alghero

Anche Alghero, dopo essere passata ai Catalano-Aragonesi nel settembre del 1354<sup>533</sup>, era stata interessata dal processo di espulsione dei suoi abitanti e di ripopolamento con i nuovi *pobladors*<sup>534</sup>.

Per favorire l'arrivo di numerosi abitanti erano stati impiegati diversi strumenti, tra i quali rivestiva una particolare rilevanza quello dell'assegnazione di terreni e di case<sup>535</sup>. La scelta del re Pietro IV seguiva il modello adottato a Sassari, che si basava su concessioni feudali ed enfiteutiche<sup>536</sup>. In cambio delle prime, oltre alla prestazione del servizio armato, doveva essere pagata una decima, che risultava l'unica forma di versamento a carico dei feudatari. Rispetto alle seconde, invece, era previsto il pagamento del censo e di altri tributi. Ad Alghero, però, le condizioni appaiono variabili nel corso degli anni. Inizialmente, infatti, le assegnazioni erano

<sup>533</sup> Cfr. L. D'ARIENZO, *La pace di Alghero stipulata tra l'Aragona e l'Arborea nel 1354*, in *Medioevo. Età Moderna. Saggi in onore del prof. Alberto Boscolo*, Cagliari 1972, pp. 121-147.

<sup>534</sup> Cfr. R. CONDE, *Il ripopolamento catalano di Alghero*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*. Atti del Convegno, Alghero 30 ottobre-2 novembre 1985, a cura di A. Mattone e P. Sanna, Gallizzi, Sassari 1994, pp. 75-103; Cfr. A. ERA, *Popolamento e ripopolamento dei territori conquistati in Sardegna dai catalano-aragonesi*, in «Studi Sassaresi», serie II, VI (1928), n. 2, pp. 63-81.

<sup>535</sup> Cfr. R. CONDE, *Il ripopolamento catalano di Alghero*, cit., p. 82: «Ciò che rappresentava l'attrattiva più grande per un potenziale ripopolamento era la concessione di case e terreni. In un mondo di proprietà precarie, come quello medioevale, e più in generale nel mondo immediatamente precedente alla nostra civiltà del benessere, ogni incremento di ricchezza personale, per piccola che fosse, era vitale per la grande maggioranza della popolazione. Da qui il terrore per l'esilio, per una confisca di beni. Da qui la tragedia dei cagliaritari, dei sassaresi e degli algheresi, espulsi dalle loro città».

<sup>536</sup> Cfr. R. CONDE, *Il ripopolamento catalano di Alghero*, cit., p. 82.

esenti da qualsiasi forma di censo, fino a quando, nel 1356, il consiglio cittadino si impegnava col governatore ad adottare il sistema in vigore a Sassari<sup>537</sup>.

Il criterio di definizione del censo, così come si evince da un esempio di concessione del 1357, era di tipo proporzionale: per ogni cento lire di valore del bene assegnato doveva essere corrisposto mezzo fiorino<sup>538</sup>. Questo, così come ha osservato Rafael Conde, era il sistema normalmente impiegato nell'assegnazione degli immobili fino a quando, nel luglio del 1357, gli algheresi verranno esentati dal pagamento, seppure limitatamente a dieci anni<sup>539</sup>. Anche il *Compartiment* riporta lo stesso criterio proporzionale (*mig florì per centenar de lliura*)<sup>540</sup>, e lo stesso documento con il quale viene concessa la franchigia lo conferma: l'esenzione doveva infatti riguardare il censo di mezzo fiorino ogni cento lire<sup>541</sup>.

Le prime concessioni attestate riguardano beni fondiari quali terreni, vigne, campi e orti<sup>542</sup>; risulta più ostico definire le assegnazioni effettuate all'interno della città, perché le informazioni a riguardo non sempre sono dettagliate<sup>543</sup>. È inoltre difficile capire quali e quante fossero le proprietà del sovrano ad Alghero e quale fosse il valore dei censi riscossi.

Tra i beni di proprietà regia in città vi erano due forni per la cottura del pane: nel 1357 le entrate dei forni vengono appaltate per 12 lire all'anno; infine, nel territorio della città, apparteneva al sovrano uno stagno, i cui diritti erano stati appaltati per 5 lire<sup>544</sup>.

### Proprietà regie (1354-1358). Alghero

Proprietà regie	Introito
Beni immobili in enfiteusi	½ fiorino ogni 100 lire di valore (censo)
2 forni per la cottura del pane	12 lire (prezzo d'appalto)
1 stagno	5 lire (prezzo d'appalto)

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, p. 848-849

<sup>537</sup> Cfr. R. CONDE, *Il ripopolamento catalano di Alghero*, cit., p. 82; A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *La repoblacion de Sasser bajo Alfonso el Benigno (1330-1336)*, p. 543.

<sup>538</sup> Cfr. R. CONDE, *Il ripopolamento catalano di Alghero*, cit., p. 85.

<sup>539</sup> *Ibid.*: secondo il Conde ciò spiegherebbe perché nella documentazione il valore del censo non sia mai espressamente indicato.

<sup>540</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 848.

<sup>541</sup> Cfr. R. CONDE, *Il ripopolamento catalano di Alghero*, cit., p. 85: «questo era il censo abituale; quando il re il 14 luglio 1357 esonera per dieci anni gli algheresi dal gravame, fa espresso richiamo a questa quantità».

<sup>542</sup> Cfr. G. OLIVA, G. PABA, *La struttura urbana di Alghero nel XVI e XVII secolo*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*, cit., p. 353.

<sup>543</sup> Cfr. R. CONDE, *Il ripopolamento catalano di Alghero*, cit., p. 85

<sup>544</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 848-849.

## II.2. Le saline

### II.2.1 Produzione vendita del sale

Nella parte meridionale del Regno il sale veniva estratto in due stagni ubicati a est della città di Cagliari. Il primo, il cosiddetto *estany mayor*, prossimo alle ville di Pirri, Cepola e Sanvitrano<sup>545</sup>, era quello di dimensioni più ampie e per questo era il importante del Regno. Il secondo, il cosiddetto *estany de Riba*, nei pressi della villa di Quartu<sup>546</sup>, era inferiore al primo tanto per dimensione quanto per capacità produttiva, tanto che nelle fonti viene citato con l'espressione *estany menor*.

Gli ordinamenti vigenti al tempo dei Pisani prevedevano una serie di “servizi collettivi”, tra i quali vi era quello di lavorare negli stagni durante il periodo dell'estrazione del sale<sup>547</sup>. Queste prestazioni, relativamente al sale, interessavano esclusivamente gli abitanti delle ville di Quartu, Cepola, Pirri e Sanvitrano<sup>548</sup>, e verranno confermate dal sovrano nei primi anni del Regno. Dagli inizi degli anni Trenta, con l'intenzione di sfuggire ai lavori nelle saline, alcuni abitanti di Cepola, Pirri e Sanvitrano avevano scelto di trasferirsi nelle appendici di Cagliari, segnatamente in quelle orientali di Villanova<sup>549</sup>. Il Castello e le appendici erano infatti un punto di attrazione, soprattutto grazie ai privilegi e alle franchigie elargite dal sovrano nell'ambito del ripopolamento della città di Cagliari.

L'abbandono, che con il passare del tempo diventava sempre più frequente, si traduceva in una riduzione dei fuochi fiscali e dunque in una contrazione delle entrate per Ramon Savall, a cui le stesse ville erano state infeudate. In questo modo il fenomeno colpiva tanto l'amministrazione regia quanto quella feudale, e su quest'ultimo punto erano incentrate le proteste del Savall nei confronti del sovrano<sup>550</sup>. Questo, maggiormente interessato alla carenza

<sup>545</sup> C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., pp. 49-50. Lo stagno *mayor* a cui fanno riferimento le fonti è corrispondente all'attuale stagno di Molentargiu.

<sup>546</sup> Lo stagno *menor* viene indicato nelle fonti anche come *estany de la playa de Quartu*, definizione che non lascia dubbi sulla sua identificazione con l'attuale Quartu.

<sup>547</sup> R. DI TUCCI, *I lavoratori nella saline sarde dall'alto medio evo all'Editto del 5-4-1836*, Cagliari, Stabilimento Tipografico della Società Editoriale Italiana 1929, pp. 23-24: Gli abitanti delle ville di Cebolla, Pirri e Sanvitrano erano dunque *deputati ed adstricti ad faciendum servitium salinarum nostrarum Castri predicti* (Cagliari).

<sup>548</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico*, cit., p. 65, cap. 60; R. DI TUCCI, *I lavoratori nella saline sarde dall'alto medio evo all'Editto del 5-4-1836*, cit., pp. 23-24.

<sup>549</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *I lavoratori nella saline sarde dall'alto medio evo all'Editto del 5-4-1836*, cit., pp. 23-24.

<sup>550</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 57.

di manodopera nelle saline, aveva stabilito che i sardi delle ville avrebbero potuto continuare a risiedere nell'appendice di Villanova, senza però potersi esimere dalle prestazioni nelle saline.

L'estrazione veniva effettuata dai cosiddetti *molentarios*, che avevano il compito di raccogliere il sale e di depositarlo nei bordi delle saline. Del trasporto si occupavano invece i *carradors*, i quali, dopo aver sistemato il sale nei carri, lo trasferivano nei depositi per la conservazione<sup>551</sup>.

I *molentarios* e i *carradors* non facevano parte del personale regio delle saline, ma venivano di volta in volta chiamati al compimento dei loro obblighi dal saliniere, il quale pagava loro gli stipendi dovuti. Durante il periodo aragonese scavatori e trasportatori rispondevano a due categorie giuridicamente differenti: i primi continuavano ad essere sottoposti ad un vero e proprio regime feudale, mentre i secondi erano svincolati da qualsiasi tipo di obbligo. Le modalità di reclutamento della manodopera, nei casi di opposizioni o resistenze dei lavoratori, testimonia questa differenza: i *molentarios* venivano richiamati dal sovrano al compimento dei loro obblighi feudali, i *carradors* incentivati attraverso un aumento del salario<sup>552</sup>.

La peculiare condizione raggiunta dalla categoria dei *carradors* riflette l'importanza che essi rivestivano per il commercio nella città: i loro carri, oltre che per il sale, venivano usati per il trasferimento di tutte le derrate alimentari. Sappiamo che il trasporto dalla città di Cagliari al porto poteva essere effettuato dai facchini, quando il volume e il peso delle merci lo consentivano, così come il trasporto dalla città alle ville del Regno poteva essere effettuato collocando le merci sul dorso delle bestie (cavalli o asini). I metodi elencati non sostituivano totalmente il ricorso al carro, che al contrario rimaneva il mezzo più utilizzato per il trasferimento delle merci e delle derrate<sup>553</sup>. L'attività dei *carradors* era dunque fondamentale per il movimento delle merci e di conseguenza per lo svolgersi delle attività economiche non solo della città di Cagliari ma di tutto il Regno. In forza di questo ruolo, che Ciro Manca ha definito di "pubblica utilità", si era modellata progressivamente la loro condizione giuridica, che li vedeva affrancati da tutti i vincoli e gli obblighi feudali.

Il sale poteva essere venduto al dettaglio (*a manut per terra*), oppure all'ingrosso se destinato all'esportazione via mare (*en gros a navili*)<sup>554</sup>. In questo secondo caso veniva portato nel

---

<sup>551</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico*, cit., p. 65, cap. 60. Nel testo le due operazioni vengono definite attraverso l'espressione "de traure sal" e quella "de portar a la casa de les salines".

<sup>552</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 65, nota 107.

<sup>553</sup> *Ibid.*

<sup>554</sup> *Ibid.*: «il criterio di discriminazione tra i due tipi di vendita nasceva dalla destinazione del prodotto, riguardando ad un tempo gli acquirenti e i mercati»

vicino caricatoio (il *portus salis*) e da lì trasferito sulle imbarcazioni per essere esportato<sup>555</sup>. Inizialmente i Catalano-Aragonesi avevano utilizzato le stesse strutture predisposte dai Pisani per le operazioni di carico e scarico del prodotto, le quali si trovavano all'esterno del porto commerciale. Nel 1352, però, Pietro IV decideva che il caricatoio si sarebbe dovuto trasferire nell'area della Lapola: il sale, cioè, sarebbe stato trasportato dagli stagni direttamente nel porto, dove erano state predisposte delle aree per lo stoccaggio; nella stessa zona, inoltre, erano stati trasferiti gli uffici amministrativi<sup>556</sup>. La decisione di cambiare l'ubicazione delle strutture aveva alla base un problema specifico, ben interpretato dalle lamentele che i mercanti avevano rivolto al sovrano: il caricatoio del sale era distante mezzo miglio dal porto commerciale, dove le imbarcazioni avevano la possibilità di ormeggiare al riparo dai venti, e il caricamento comportava tempi più lunghi e operazioni meno sicure. Con il provvedimento del sovrano tutte queste operazioni venivano facilitate e, considerando che la sosta in porto comportava un costo giornaliero, rese anche meno onerose<sup>557</sup>. Per la stessa corte regia, però, la separazione tra la *casa de les salines* e il *portus salis*, era una scelta penalizzante. L'ampliarsi delle distanze tra le saline e il caricatoio si traduceva in un aumento delle spese, perché la paga dei *carradors* era stata adeguata al nuovo percorso. Per finanziare questa spesa aggiuntiva, il sovrano aveva deciso di aumentare il prezzo d'acquisto del sale. Infine va rilevato il contestuale trasferimento della sede del saliniere, il cui ufficio, così come era avvenuto con tutti gli uffici dell'amministrazione delle saline, era stato trasferito negli stabilimenti regi fino a quel momento sede dell'ufficio del portolano<sup>558</sup>.

## II.2.2 Il prezzo del sale

A differenza di quanto avveniva con i beni alimentari, i cereali e le merci, che una volta acquistati erano gravati da un'imposta al passaggio in dogana, nel caso del sale non era previsto il pagamento di alcun dazio e l'acquirente doveva solamente corrispondere il prezzo del prodotto. Ciò ovviamente non significava che il sale venisse fatto arrivare sul mercato a prezzo di costo: l'amministrazione delle saline infatti, oltre ad essere l'ente produttore del sale, era al medesimo tempo anche venditore in regime di monopolio. Così, se nel primo caso le entrate della dogana erano fornite dalla riscossione di un'imposta, che per l'acquirente

---

<sup>555</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonesa nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 102, nota 194.

<sup>556</sup> Ivi, pp. 51, 223, 312-313.

<sup>557</sup> Ivi, p. 52.

<sup>558</sup> Ivi, p. 52.

risultava un ulteriore pagamento oltre al prezzo di vendita, nel secondo caso le entrate venivano garantite attraverso il prezzo del sale, il cui valore veniva stabilito dal sovrano<sup>559</sup>. L'assenza di una gabella sul sale veniva compensata regolando il prezzo del prodotto all'acquisto in modo da stabilire il profitto per ogni unità venduta, di fatto applicando un'imposta che gravava l'acquisto e l'esportazione del sale<sup>560</sup>. Nella determinazione del prezzo venivano presi in considerazione i costi di produzione, senza trascurare però tutti i fattori che avrebbero potuto avere una ricaduta sulla scelta, tanto dal punto di vista politico quanto economico<sup>561</sup>. Il prezzo veniva calcolato in base al *quartino*, l'unità di misura del sale equivalente a 130 chilogrammi<sup>562</sup>: generalmente la documentazione fornisce i dati riportandoli per gruppi di cento quartini.

Per tutta la prima metà del secolo il prezzo del sale all'ingrosso era rimasto stabile sulle 6 lire per ogni centinaio di quartini; in questo modo il sovrano manteneva inalterato il valore del prezzo vigente sotto l'amministrazione pisana<sup>563</sup>. Sul costo del sale al minuto, al contrario, la corte interveniva nei primi anni con una modifica: il prezzo, che tra il 1324 e il 1326 era inferiore a quello del sale venduto all'ingrosso (4 lire ogni 100 quartini), a partire dal 1331 veniva aumentato (6 lire 5 soldi), per poi mantenersi stabile per tutta la prima metà del secolo. Riassumendo, dagli anni Trenta sino alla metà del secolo un centinaio di quartini di sale venduto all'ingrosso costava 6 lire, mentre la stessa quantità venduta al dettaglio 6 lire 5 soldi. La prima modifica del prezzo di vendita del sale risale al 1352, quando Pietro IV decideva che per ogni cento quartini venduti all'ingrosso si dovessero pagare 8 lire, cioè due lire in più di quanto previsto sino a quel momento. L'intervento del sovrano doveva servire a porre rimedio ad una situazione complessa, in cui coesistevano problemi legati alle disponibilità finanziarie del Regno e al diritto del sovrano a regolare il prezzo del sale. Si era aperto infatti nei mesi precedenti un periodo, seppure di breve durata, in cui il prezzo del sale era stato regolato più dagli ufficiali regi locali che dallo stesso sovrano: i primi infatti cercavano nella maniera più diretta possibile di mantenere attivi i bilanci dell'amministrazione regia, dovendo far fronte sia all'aumento dei costi di produzione del sale sia, in termini più generali per il Regno, alle

<sup>559</sup> Cfr. J.-C. HOCQUET, *Il sale e il potere. Dall'anno mille alla rivoluzione francese*, Genova 1990, p. 288. «Dato che [lo Stato] vende su un mercato senza concorrenza, monopolizzato, esso non subisce mai perdite, perché è sufficiente compensare la diminuzione della produzione con un aumento dei prezzi di vendita per mantenere i profitti».

<sup>560</sup> C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 255: «Si rammenti che l'intera organizzazione delle Saline apparteneva alla sfera del fisco; il sale attraversava la dogana senza pagare alcun diritto, in quanto già il prezzo veniva considerato un vero e proprio mezzo di riscossione fiscale».

<sup>561</sup> Ivi, p. 296.

<sup>562</sup> Ivi, p. 332.

<sup>563</sup> Ivi, p. 311.

spese che gli impegni bellici richiedevano<sup>564</sup>. Proprio in questo contesto nell'agosto del 1352 l'amministratore generale aveva portato il prezzo da 6 lire a 20 lire; si trattava di un aumento che non era ufficializzato dalla corte regia ma che di fatto risultava vigente: i registri delle entrate dei salinieri riferiti a quel periodo registrano il prezzo di 6 lire ogni cento quartini, e mentre le 14 lire di aumento venivano riportate nei registri dell'amministratore generale<sup>565</sup>. L'aumento di 2 lire per ogni centinaio di quartini di sale decretato dal sovrano non era però servito a risolvere i problemi finanziari di fondo: tra il dicembre del 1352 e il gennaio del 1353 l'allora governatore generale del Regno Rambau de Corbera decideva infatti arbitrariamente di intervenire aumentando diverse volte il prezzo del sale<sup>566</sup>. Non era questo l'unico caso isolato, e al contrario questa situazione si porterà avanti sino all'intervento del sovrano del 1355, mediante il quale il prezzo del sale, uniformato tra vendita all'ingrosso e vendita al minuto, verrà portato sulle 20 lire di alfonsini minuti ogni cento quartini (cioè 4 soldi ogni quartino)<sup>567</sup>. Il drastico aumento del prezzo, che in pochi anni aveva più che triplicato il valore del sale all'acquisto, era la risposta che il sovrano dava ai problemi finanziari dell'amministrazione delle saline: come già detto i costi della produzione del sale erano aumentati a causa di una serie di fattori concomitanti, quali la diffusione della peste e l'attività bellica nell'isola. La peste e la guerra a loro volta erano infatti causa di una contrazione demografica che poi si traduceva in carenza di manodopera per l'estrazione del sale: per richiamare un numero adeguato di lavoratori l'unico strumento a disposizione era quello dell'aumento del salario, che però rappresentava un aumento dei costi per la stessa amministrazione. Il salario dei *carradors*, ad esempio, aveva avuto nel breve termine un'impennata fortissima, passando da 1 lira e 5 soldi per ogni centinaio di quartini (1352) a 2 lire 10 soldi per la stessa quantità di sale (1353)<sup>568</sup>.

Anche se, come ha scritto Ciro Manca, la politica regia incentrata su alti prezzi di vendita «perdeva di vista la struttura del mercato internazionale del sale»<sup>569</sup>, essa era stata utilizzata,

---

<sup>564</sup> Ivi, p. 313.

<sup>565</sup> ACA, RP, MR, reg. 2078, f. 37v: nella registrazione si specifica che il sale debba essere venduto *a raó de XX lliures alfonisns menuts lo centenar*, aggiungendo però quanto segue: *ab aytal emperò condició que los saliners de les dites salines na metes solament en reebuda a rahó de VI ll per centenar segons que era acostumada de vendra. E lo sobrepus qui son XIII ll per centenar reebès yo dit aministrador per nom de la cort reyal.*

<sup>566</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 85, nota 145.

<sup>567</sup> Cfr. A. ERA, *L'ordinamento organico*, cit., p. 61, cap. 36: *ítem ordonam que la dita sal per lo administrator ne per altre persona nos pusque vendre menys de vint lliures d'alfonsins menuts lo centenar del quartins.*

<sup>568</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 81, tabella 10.

<sup>569</sup> Ivi, p. 315; Sulle conseguenze sul breve e sul lungo termine della politica degli alti prezzi cfr. anche P. F. SIMBULA, *Il sale e le saline sarde nel Tardo Medioevo*, cit., p. 736: «La politica degli “alti prezzi”, introdotta a compensazione del calo delle vendite nei decenni finali del Trecento, ebbe l'immediato vantaggio di tenere in

alla stregua di un prelievo fiscale, per scaricare sugli acquirenti l'aumento dei costi di produzione.

### Prezzo del sale all'ingrosso e al minuto (1324-1350). Saline di Cagliari

Anni	Prezzo del sale all'ingrosso per 100 quartini (moneta: alfonsini minuti)	Prezzo del sale al minuto per 100 quartini (moneta: alfonsini minuti)
1324-1325	6 lire	4 lire
1325-1326	6 lire	4 lire
1331-1332	6 lire	6 lire 5 soldi
1332-1333	6 lire	6 lire 5 soldi
1333-1334	6 lire	6 lire 5 soldi
1334-1335	6 lire	6 lire 5 soldi
1335-1336	6 lire	6 lire 5 soldi
1336-1337	6 lire	6 lire 5 soldi
1337-1338	6 lire	6 lire 5 soldi
1339-1340	6 lire	6 lire 5 soldi
1340-1341	6 lire	6 lire 5 soldi
1346-1347	6 lire	6 lire 5 soldi
1347-1348	6 lire	6 lire 5 soldi
1349-1350	6 lire	6 lire 5 soldi

Un'ultima menzione va rivolta alla franchigia che i cittadini cagliaritani avevano sulla quantità di sale necessaria al fabbisogno quotidiano<sup>570</sup>; il privilegio, contenuto nell'ordinamento municipale del 1327, prevedeva comunque dei vincoli, tra cui il divieto di commercio del prodotto e della sua esportazione, perpetuando così le limitazioni vigenti sotto l'amministrazione pisana<sup>571</sup>. Il sistema del libero approvvigionamento del sale richiedeva un

---

gioco i porti dell'isola, ritardando semplicemente l'affiorare di una crisi che non poteva essere contenuta. Senza risolvere il problema di fondo, la redditività delle saline, sebbene ridotta, fu mantenuta ad un livello accettabile, provocando una sfasatura della crisi finanziaria rispetto a quella produttiva e commerciale, pienamente tangibile nel Quattrocento, tardo frutto del deterioramento delle correnti di traffico».

<sup>570</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, cit., p. 152: *Concedimus etiam vobis ac toti vestre posteritati perpetuo quod de sali salinarum nostrarum Callari quod a stagnis extractum fuerit capiatis et capere possitis continue et cotidie ad libitum vestrum franche et libere absque ulius precii soluzione tantum quantum ad usum cotidianum vestrum et domorum vestrarum inde necessarium habueritis et non ultra. Ita quod de dicto sali non capiatis plus quam ad usum proprium cotidianum ut predicatur inde opus habueritis nec de ipso alici vendatis vel detis vel ad alias partes per terram vel per mare mittatis vel defferatis aut deferri consenciatitis vel alis in hoc fraudem aliququaliter faciatis. Statuentes quod cuicumque vestrum presencium et futurorum in predictis fraudem commiserit pena sexaginta solidorum alfonsinorum minorum erario applicandorum Regio quociens fraudem in hoc commiserit absque ullo rimedio per vicarum Callari puniatur.*

<sup>571</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 113.



apparato di controllo ben strutturato ed efficiente, perché era molto alta la possibilità di infrazioni. Lungo tutta la prima metà del secolo, non a caso, le attività di commercio clandestino del sale acquisito in regime di franchigia erano molto frequenti. Nella seconda metà del Trecento, per arginare il fenomeno, verrà introdotto un limite sulla quantità di sale disponibile per singola persona e stabilito il pagamento di un prezzo, che non poteva essere superiore al 30% di quello applicato normalmente sul mercato<sup>572</sup>.

### II.3. La zecca di Iglesias

La presa di Iglesias del febbraio 1324 aveva assicurato ai catalano-aragonesi il controllo di una zona, quella del Sigerro, fortemente caratterizzata dalla presenza di giacimenti minerari (la cosiddetta *vena*)<sup>573</sup>. Questi, già sfruttati nella precedente dominazione pisana, erano ben noti ai Catalano-Aragonesi ancor prima della conquista. Come ha ben rilevato Marco Tangheroni<sup>574</sup>, la decisione di controllare ed organizzare la zecca di Iglesias faceva capo ad un progetto preciso, elaborato a corte sotto la spinta di persone vicine al sovrano, molto spesso suoi creditori e che in seguito saranno coinvolti nella stessa industria mineraria<sup>575</sup>.

Già dal dicembre del 1323 l'infante Alfonso aveva avviato il reclutamento di personale specializzato nella lavorazione del minerale<sup>576</sup> e, conquistata la città, le aveva conferito il privilegio di zecca<sup>577</sup>: il diritto a battere moneta, come si specificava nel documento di concessione, doveva avvenire solo a Iglesias (*en aquell y no en otro lugar*)<sup>578</sup>, anche se nei primi anni una zecca era presente anche nella villa di Bonaria<sup>579</sup>. Dal 1326 sino al 1362 la

<sup>572</sup> *Ibid.*

<sup>573</sup> ACA, RP, MR, reg. 2109, tomo VI, f. 6r: «*la vena ço és la terra de que.s trau l'argent*».

<sup>574</sup> Cfr. F. C. CASULA, *La Sardegna aragonese*, cit., pp. 147-149.

<sup>575</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Il Regnum Sardiniae et Corsicae nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona. Aspetti economici*, cit., p. 59; C. GIORGIONI MERCURIALI, *La zecca e la politica monetaria*, in M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 407.

<sup>576</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Il Regnum Sardiniae et Corsicae nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona. Aspetti economici*, cit., pp. 59- 60.

<sup>577</sup> Cfr. B. ANATRA, *Economia sarda e commercio mediterraneo nel Basso Medioevo e nell'età moderna*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna. III. L'età moderna. Dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, a cura di M. Guidetti, Milano 1989, pp. 115-116; E. BIROCCHI, *Zecche e monete della Sardegna nei periodi di dominazione aragonese spagnola*, cit., p. 36; A. CASTELLACCIO, *La zecca di Villa di Chiesa e la politica monetaria degli Aragonesi nei primi anni della dominazione della Sardegna*, in Id., *Aspetti di storia italo-catalana*, cit. p. 16; cfr. anche ACA, *Cancillería*, reg. 390, f. 142r, documento citato da Birocchi prima e da Castellaccio in seguito.

<sup>578</sup> Cfr. M. D. MATEU IBARS, *Documenti del 1324, 1337, 1339 e 1416 relativi alla zecca di Villa di Chiesa*, in *Studi su Iglesias medioevale*, Pisa 1985, p. 161.

<sup>579</sup> Cfr. F. UDINA MARTORELL, *Un aspecto de la evolución económica sarda en el siglo XIV: la acuñación de moneda*, in *VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, Madrid 1959, pp. 647-661. Udina, ripreso anche da J. Day, cita i registri ACA, RP, MR, regg. 2025 e 2056, sostenendo che in essi siano contenute le registrazioni della produzione di alfonsini minuti nella zecca di Bonaria. Castellaccio pone in dubbio questa ipotesi, cfr. A.

zecca di Iglesias sarà l'unica a battere le monete d'argento nel Regno di Sardegna e, assieme alla città di Barcellona, l'unica in tutta la Corona d'Aragona<sup>580</sup>. Oltre a coniare la moneta argentea (l'albonsino d'argento), la zecca di Iglesias batterà anche una moneta di mistura (l'albonsino minuto): saranno proprio queste due monete (*tam argenti quam minute*)<sup>581</sup> le uniche ad essere utilizzate nel Regno<sup>582</sup>. Infatti, quelle maggiormente circolanti in Sardegna sino a quel momento, cioè i genovini, la cui area di diffusione era ristretta alla parte nord-occidentale dell'isola, e gli aquilini, ovvero le monete pisane dell'area cagliaritano e dell'area gallurese, erano state gradualmente sostituite dagli albonsini<sup>583</sup>. Così il divieto di circolazione della moneta coniata al di fuori del Regno, fatta eccezione per quella d'oro, era stato introdotto dal sovrano Alfonso IV nel 1330 più per riconoscere una situazione già consolidata che per inaugurare una politica di ricambio monetario<sup>584</sup>. L'attività della zecca, iniziata nei primi mesi del 1324, era stata da subito molto intensa e nel breve termine era stata coniata una quantità notevole di moneta<sup>585</sup>.

L'emissione monetaria, nel periodo catalano-aragonese molto più che in quello pisano, era legata all'estrazione e alla lavorazione dell'argento dai giacimenti<sup>586</sup>. Tutto l'argento estratto doveva passare per la zecca ed essere dunque monetato, senza possibilità per i possessori dei forni di commerciare l'argento lavorato. L'attività di estrazione dell'argento dai giacimenti era regolata da una serie di consuetudini che si erano sedimentate nel tempo e che poi troveranno una loro sistemazione all'interno dello statuto cittadino, il *Breve* di Iglesias<sup>587</sup>. L'amministrazione regia non controllava però la fase dell'estrazione, in quanto era interessata solamente a far confluire nella zecca la maggiore quantità possibile di argento. Per questo,

---

CASTELLACCIO, *Economia e moneta nel Medioevo mediterraneo*, cit., pp. 152-159.

<sup>580</sup> Cfr. B. ANATRA, *Economia sarda e commercio mediterraneo nel Basso Medioevo e nell'età moderna*, cit., p. 116.

<sup>581</sup> Cfr. M. D. MATEU IBARS, *Documenti del 1324, 1337, 1339 e 1416 relativi alla zecca di Villa di Chiesa*, cit., p. 162.

<sup>582</sup> Cfr. A. CASTELLACCIO, *La zecca di Villa di Chiesa e la politica monetaria degli Aragonesi nei primi anni della dominazione della Sardegna*, cit., pp. 22-23.

<sup>583</sup> Cfr. J. DAY, *Uomini e terre nella Sardegna coloniale. XII e XVIII secolo*, Torino 1987, p. 77.

<sup>584</sup> Cfr. C. GIORGIONI MERCURIALI, *La zecca e la politica monetaria*, in M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit. p. 408: «In sostanza il provvedimento di Alfonso più che una dichiarazione di intenti appare essere già il riconoscimento di una situazione ormai largamente generalizzata, frutto di una politica monetaria ben precisa».

<sup>585</sup> Cfr. C. GIORGIONI MERCURIALI, *La zecca e la politica monetaria*, in M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., pp. 407-408: «si doveva ormai esser certi di una possibile *substitute circulation* proprio grazie all'intensa emissione di nuove monete cui gli Aragonesi avevano immediatamente dato vita sin dal 1324».

<sup>586</sup> Cfr. C. GIORGIONI MERCURIALI, *La zecca e la politica monetaria*, in M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 407: «il governo aragonese dette un consapevole impulso all'attività della zecca iglesiente, facendone il perno di una politica monetaria articolata e razionalizzata: fu certamente con la conquista che venne a stabilirsi un più stretto rapporto fra produzione di argento e coniazione delle monete, tanto da dar luogo ad una monetazione quantitativamente di straordinaria importanza».

<sup>587</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 94. Le disposizioni che regolano l'attività mineraria sono contenute nel Libro IV del *Breve*.

così come era previsto nello stesso *Breve*, l'estrazione del minerale era libera, e veniva organizzata dai proprietari delle stesse miniere attraverso l'ausilio di personale specializzato. Dopo avere estratto il minerale si procedeva alla separazione dello stesso dalla roccia. Dai giacimenti veniva estratto sia argento che piombo, anche se la corte regia era soprattutto interessata alla produzione del primo<sup>588</sup>. L'operazione immediatamente seguente all'estrazione era la *pestatura*, che avveniva nella stessa zona dell'estrazione ad opera dei cosiddetti *pestatore*<sup>589</sup>. Il passaggio successivo era quello della *lavatura*, che risultava generalmente più problematico per l'assenza di zone acquose in prossimità dei siti minerari. Perciò, il più delle volte, si doveva procedere al trasporto del minerale in luoghi autorizzati alla lavatura, le cosiddette *piazze da lavare vena*; ciò, tradotto in termini finanziari, significava far fronte ad una spesa spesso onerosa. Il minerale, una volta lavato, era pronto per essere colato nei forni e dunque veniva venduto per la produzione. La vendita del minerale non era libera, ma doveva essere effettuata solamente in favore dei *guelchi*, imprenditori privati che avevano la licenza regia sulla produzione dell'argento. Per finalizzare la compravendita tra i *guelchi* e i proprietari delle miniere intervenivano i misuratori e i *saggiatori*, i quali si occupavano di rilevare rispettivamente la quantità e il valore del minerale estratto. Sebbene i *saggiatori* determinassero in sostanza la regolarità della compravendita, non si trattava di ufficiali pubblici, peraltro in controtendenza rispetto alle consuetudini minerarie dell'area europea<sup>590</sup>. Una volta effettuato l'acquisto i *guelchi* pagavano i trasportatori (*molentari* o *carratori*) per il trasferimento del minerale dai luoghi della lavatura a quelli in cui erano presenti i forni: qui avrebbe avuto luogo la produzione dell'argento e del piombo che poi gli stessi *guelchi* dovevano obbligatoriamente vendere ai camerlenghi.

Il controllo del sovrano sulla fase della produzione della moneta veniva esercitato mediante alcuni obblighi, sia fiscali sia "monopolistici": il primo caso era quello delle imposte applicate sulla misurazione del minerale e sulla colatura nei forni; il secondo caso era quello appena ricordato dell'obbligo di consegnare tutte le piastre d'argento ai camerlenghi. Così i *guelchi*, pur essendo imprenditori privati<sup>591</sup>, si trovavano ad operare in un sistema di dipendenza dall'amministrazione regia, che impediva loro di immettere liberamente nel mercato il prodotto lavorato e gli imponeva al contempo di acquistarlo ad un prezzo prefissato<sup>592</sup>. Allo

---

<sup>588</sup> Ivi, p. 100.

<sup>589</sup> Ivi, pp. 100-101.

<sup>590</sup> Ivi, p. 102.

<sup>591</sup> Ivi, p. 200. Vi sono numerosi casi attestati in cui i *guelchi* erano appaltatori dei diritti fiscali di Villa di Chiesa, dei quali Tangheroni ricorda i seguenti: Guillem Martorell, Ponç Vives, Tano Soldani, Ugolino di Oliveto, Jacopo di Bencivenne, Giovanni da Navacchio.

<sup>592</sup> Ivi, p. 194.

stesso modo, essendo l'argento da loro prodotto esclusivamente destinato alla zecca, il loro ruolo andava oltre quello di imprenditori privati per assumere una connotazione di tipo pubblico<sup>593</sup>. Non è un caso, seguendo quest'ottica, che tra i diritti assegnati ai camerlenghi di Iglesias vi fosse anche quello di poter costringere i *guelchs* di Domusnovas a colare l'argento<sup>594</sup>.

I Catalano-Aragonesi, rispetto al modello di produzione impiegato dai Pisani, avevano introdotto una novità non di poco conto sulla «destinazione finale»<sup>595</sup> del minerale: questo infatti, una volta estratto, doveva essere obbligatoriamente venduto alla zecca.

L'amministrazione della zecca era al suo vertice affidata al maestro della moneta (*magister monete*), tra i cui compiti vi erano il disbrigo delle pratiche burocratiche, per il quale era affiancato da uno scrivano (*scriptor monete*), e il corretto svolgimento delle operazioni per la coniazione della moneta. Per quest'ultima attività il maestro si avvaleva di altri ufficiali che operavano all'interno della zecca, a ognuno dei quali era affidato il compito di controllare e supervisionare una specifica attività<sup>596</sup>. La prima operazione per la coniazione della moneta, ad opera del “fonditore” (*funditor*), era quella della realizzazione di verghe e piastre da realizzarsi attraverso la fusione dei metalli estratti con una piccola quantità di rame<sup>597</sup>; in seguito il “tagliatore” (*tallador*) tagliava le verghe e le piastre predisponendole in quadrati il cui peso era calcolato sull'unità di misura del *marco*; da ognuno di questi quadrati, per mezzo di un tondello, si ricavava la circonferenza della moneta; su entrambe le facce della moneta sarebbe poi stata battuta l'immagine e la leggenda<sup>598</sup>; il passaggio successivo era quello affidato all'*emblanquidor*, il quale si occupava di sbiancare e lucidare la moneta<sup>599</sup>; terminato il processo di lavorazione un campione delle monete prodotte veniva sottoposta all'assaggio, cioè il controllo del titolo effettuato dall' “assaggiatore” (*assajador*). La moneta, completata la produzione e verificata la sua conformità con i parametri di peso e di lega predisposti, poteva essere subito messa in circolazione.

---

<sup>593</sup> Ivi, p. 103. A tale proposito Tangheroni ha scritto che i *guelchs* «avevano in qualche modo una veste pubblica», p. 103.

<sup>594</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 9v-10r: *poguessets encara per imposició de pena arbitria vostra reebedora forçar e destrenyer los guelchs de la dita vila d'Esgleyes a colar la vena de les argenteries del dit senior infant en los forns de Domusnova tansolament e no en altre loch*. Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli, Liguori 1985, p. 104.

<sup>595</sup> M. TANGHERONI, *Le miniere nell'età medievale*, in *Le miniere e i minatori della Sardegna*, a cura di F. Manconi, Cinisello Balsamo (Milano) 1986, p. 19.

<sup>596</sup> Cfr. G. OLLA REPETTO, *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, cit., p. 41.

<sup>597</sup> Cfr. A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta nel Medioevo mediterraneo*, cit., p. 147.

<sup>598</sup> Ivi, pp. 147-8.

<sup>599</sup> Ivi, p. 148.

Il diritto di coniazione, nella Corona d'Aragona e in tutta l'area occidentale, era prerogativa del sovrano<sup>600</sup>, il quale si riservava di stabilire anche il valore nominale della moneta battuta. Così nel Regno di Sardegna il rapporto tra le due monete emesse dalla zecca di Iglesias, cioè quella d'argento (alfonsino grosso) e quella di mistura (alfonsino minuto), veniva regolato attraverso le disposizioni del sovrano. Secondo quanto inizialmente deciso dalla corte ogni alfonsino grosso valeva 17 alfonsini minuti; già nel 1326, sicuramente per una disposizione regia di cui però non si ha notizia, il rapporto era stato modificato in favore dell'alfonsino minuto (1:16); a partire dall'anno successivo, però, si decideva di avvalorare l'alfonsino d'argento, ristabilendo il rapporto di cambio iniziale con l'alfonsino minuto (1:17), e poi alterandolo ulteriormente nel 1330, quando ogni singolo denaro della moneta grossa corrisponderà a 18 denari della moneta minuta: da questo momento il rapporto rimarrà invariato sino al 1419<sup>601</sup>. Questi provvedimenti avevano anche un carattere "speculativo", in quanto la corte regia era interessata a rafforzare il valore dell'alfonsino d'argento per ottenere maggiori introiti o per sopperire alla carenza di liquidità. Ogni passaggio in cui veniva rafforzato il valore nominale della moneta d'argento significava un aumento degli introiti per la corte rispetto alla singola unità coniata. Così, nel passaggio da 16:1 a 17:1 si guadagnavano per ogni moneta 13 denari alfonsini minuti per lira in più, ai quali però andava sottratta l'ottava parte di un denaro; nel passaggio da 17:1 a 18:1 il guadagno per unità monetata si incrementava ulteriormente di 12 denari per lira<sup>602</sup>. In questo senso si spiegherebbe l'interruzione della produzione di alfonsini minuti a partire dal 1331 (e sino al 1346), in coincidenza con l'aumento del valore nominale dell'alfonsino grosso: i primi, oramai circolanti come moneta corrente in quantità sufficiente per il mercato sardo, non avevano più motivo d'essere conati, mentre il secondo, destinato soprattutto all'esportazione dal Regno, oltre ad essere coniato veniva ulteriormente rafforzato per fornire introiti che compensassero la cessata coniazione dei minuti<sup>603</sup>.

Tra le motivazioni che potevano aver spinto la corte regia a battere quasi esclusivamente monete d'argento vi era senza dubbio l'ampio margine di guadagno che si otteneva dalla

---

<sup>600</sup> Cfr. G. FELLONI, *Finanze statali, emissioni monetarie ed alterazioni della moneta di conto in Italia nei secoli XVI-XVIII*, in *La moneta nell'economia europea. Secoli XIII-XVIII*. Atti della «Settimana di studio» (11-17 aprile 1975). Istituto internazionale di storia economica "F. Datini", a cura di V. Barbagli Bagnoli, Prato 1981, pp. 197-222: «Lo Stato di è sempre mostrato un geloso custode della prerogativa di battere monete e di fissarne il peso, titolo e valore, sia perché l'impronta sulle monete emesse simboleggiava la sua sovranità e ne evocava la pienezza ad ogni passaggio, sia perché l'esclusiva delle coniazioni monetarie era fonte di reddito per l'erario», p. 197.

<sup>601</sup> Cfr. A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta nel Medioevo mediterraneo*, cit., pp. 188-189.

<sup>602</sup> *Ibid.*

<sup>603</sup> *Ivi*, pp. 189-190.

coniazione. Ad esempio, nel 1326, l'alfonsino minuto forniva un guadagno lordo di circa 15 denari alfonsini minuti per ogni *marco* coniato<sup>604</sup>, mentre l'alfonsino grosso garantiva un introito lordo di circa 70 denari alfonsini minuti<sup>605</sup>, cioè maggiore di oltre quattro volte<sup>606</sup>.

#### Numero dei pezzi d'argento monetati (1327-1356)

Anno	Pezzi consegnati ai camerlenghi dal maestro della moneta	% <sup>607</sup>	Pezzi trattenuti dal maestro della moneta per le spese della Zecca	%	Totale dei pezzi monetati	%
1327	837110	97,7%	19786	2,3%	856896	100%
1336	542904	96,1%	22480	3,9%	565384	100%
1337	689067	97%	21370	3%	710437	100%
1338	687615	96,9%	21727	3,1%	709342	100%
1343	545789	96,8%	18240	3,2%	564029	100%
1352	265696	94,5%	15675	5,5%	281371	100%
1356	129823	94,5%	6889	5,5%	135712	100%

<sup>604</sup> Ivi, p. 187.

<sup>605</sup> Ivi, p. 186.

<sup>606</sup> Ivi, pp. 186-187.

<sup>607</sup> Valori calcolati sulla base dei dati riportati in C. GIORGIONI MERCURIALI, *La zecca e la politica monetaria*, cit., p. 428, tabella I.

Questi dati, pur non permettendo una visione di dettaglio, consentono sia di verificare per ogni singolo anno la percentuale di argento monetato immesso nel mercato e quella utilizzata per le spese della zecca, sia di effettuare una lettura diacronica della produzione di argento monetato. Quest'ultimo aspetto si evince agevolmente proprio considerando i due estremi cronologici riportati in tabella, e cioè il 1327 e il 1356: dal numero di 856.896 pezzi monetati nel 1327 si è passati al numero di 135.712; siamo di fronte ad una diminuzione superiore alle sei volte in poco meno di un trentennio. Che questa riduzione dei pezzi d'argento monetati non sia episodica ma sia il frutto di una tendenza lo dimostrano i dati del 1338, del 1343 e del 1352, che registrano un calo costante e progressivo della produzione, sino all'ulteriore contrazione che abbiamo già segnalato per il 1356.

Considerando invece l'argento monetato che veniva immesso nel mercato, che va da un massimo di 837.110 pezzi nel 1327 ad un minimo di 129.823 pezzi nel 1356, i dati percentuali che abbiamo calcolato evidenziano come a questa diminuzione in termini assoluti corrisponda anche una contrazione in termini relativi. Non solo nell'arco cronologico considerato era diminuita la produzione dell'argento monetato, ma questa diminuzione era nello stesso tempo accompagnata da un aumento delle spese: se nel 1327 del totale dei pezzi monetati il 97,7% veniva consegnato dal maestro della zecca al camerlengo e poi entrava effettivamente in circolazione, nel 1356 questa quantità si era ridotta al 94,5%; il che, di

conseguenza, significava che le spese annuali della zecca erano passate rispettivamente dal 2,3% al 5,5%.

#### II.4. Il censo pagato dai feudatari al sovrano

Le prime infeudazioni delle ville e delle terre del Regno erano state effettuate già prima della stessa conquista<sup>608</sup>, secondo il *mos Italiae*<sup>609</sup>. Come è noto, tale consuetudine prevedeva in assenza di discendenti maschi l'impossibilità di ereditare il feudo, che tornava così nelle mani del re, il quale, a sua volta, avrebbe potuto concederlo a un nuovo vassallo<sup>610</sup>. Il sovrano controllava in questo modo la destinazione dei feudi e al contempo aveva periodicamente a disposizione uno strumento con cui redistribuire quote di potere (man mano che i feudi tornavano in suo possesso, preferiva infatti frammentarli, riassegnandone le parti ad altrettanti nuovi feudatari), ribadendo la sua sovranità e ricompensando uomini a lui vicini o legandoli ancora più saldamente a sé<sup>611</sup>. Tale meccanismo aveva tuttavia delle conseguenze negative, giacché il frequente rinnovo delle infeudazioni generava una certa instabilità istituzionale nelle campagne a discapito delle comunità di villaggio.

Il *mos Cathaluniae*, invece, il cui utilizzo nel Regno è stato molto contenuto, permetteva di ereditare il feudo e di conseguenza limitava il controllo da parte del sovrano<sup>612</sup>. Perciò, in un Regno in formazione e per di più distante dalla corte regia di Barcellona, si era preferito adottare lungo tutto il XIV secolo il *mos Italiae*.

---

<sup>608</sup> Le prime infeudazioni erano state fatte prima dello sbarco da Portfangós (maggio 1323), cfr. A. SOLMI, *Sulla origine e sulla natura del feudo in Sardegna*, in *Il feudalesimo in Sardegna*, a cura di A. Boscolo, Cagliari 1967, pp. 160-161; M. TANGHERONI, *Una lezione di diritto di Castruccio Castracani all'Infante Alfonso d'Aragona e il feudalesimo secondo il mos Italiae nella Sardegna aragonese*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, I-II, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo 1994, II, pp. 937.; F. C. CASULA, *La Sardegna Aragonese*, cit., I, p. 147; p. 188.

<sup>609</sup> Cfr. A. SOLMI, *Sulla origine e sulla natura del feudo in Sardegna*, cit., pp. 145-178; E. BESTA, *Sardegna feudale*, in *Il feudalesimo in Sardegna*, cit., pp. 179-198; U. G. MONDOLFO, *Il regime giuridico del feudo in Sardegna*, in *Il feudalesimo in Sardegna*, cit., pp. 199-282; M. TANGHERONI, *Il feudalesimo in Sardegna in età aragonese*, in «Annali della scuola superiore di Pisa», III, fasc. 3 (1973), pp. 861-892; F. C. CASULA, *La Sardegna Aragonese*, cit., I, p. 188-199.

<sup>610</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Una lezione di diritto di Castruccio Castracani all'Infante Alfonso d'Aragona e il feudalesimo secondo il mos Italiae nella Sardegna aragonese*, cit., pp. 938. I vantaggi che recava alla corte regia l'introduzione di questa consuetudine feudale sono individuati da Tangheroni in due punti: «il diritto successorio e i limiti dell'autorità giudiziaria del vassallo», p. 938.

<sup>611</sup> Cfr. G. G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna*, cit., p. 77: «L'impossibilità per i concessionari *more italico* di disporre dei feudi per testamento rende frequente la loro devoluzione al sovrano, che può nuovamente disporne per gli scopi della sua politica. Si attiva in tal modo una ridistribuzione continua dei beni feudali che vale a rafforzare la posizione centrale e risolutiva del sovrano».

<sup>612</sup> Cfr. A. SOLMI, *Sulla origine e sulla natura del feudo in Sardegna*, cit., p. 199. U. G. MONDOLFO, *Il regime giuridico del feudo in Sardegna*, cit., pp. 246-247.



Nella maggior parte dei casi l'investitura era accompagnata dal servizio armato: i feudatari dovevano fornire un certo numero di cavalli equipaggiati per il combattimento. Questi potevano essere dotati di un armatura leggera (*cavals alforrats*) oppure, come avveniva più frequentemente, di un'armatura pesante (*cavals armats*)<sup>613</sup>. Tendenzialmente il servizio doveva essere garantito per tre mesi all'anno, anche se vi erano alcune eccezioni. Il numero dei cavalli, al cui armamento il feudatario doveva provvedere a proprie spese, variava in ragione del valore fiscale delle ville. La documentazione indica che per ogni 100 lire di rendita di ciascun feudo il sovrano richiedeva un cavallo *armat*<sup>614</sup>, mentre il cavallo *alforrat* corrispondeva a 50 lire di valore. Nel 1333 i feudatari che fornivano il servizio armato rappresentavano il 47% del totale. Nel 1358 il loro numero, in costante crescita per il moltiplicarsi dei fronti bellici, avrebbe raggiunto il 58%<sup>615</sup>.

In un numero minore di casi, in alternativa o in aggiunta al servizio armato, il feudatario doveva pagare al re un censo annuale, obbligo dal quale furono esentati i titolari delle infeudazioni effettuate tra il 1323 e il 1325, finalizzate a risarcire coloro i quali avevano contribuito, sia in termini finanziari che più strettamente militari, alla conquista del Regno di Sardegna<sup>616</sup>. A partire dal 1325 le cose cambiarono sostanzialmente e la strategia delle infeudazioni rispose sempre più alle esigenze politiche e militari della Corona<sup>617</sup>. Per quanto riguarda il primo punto, come già detto, attraverso l'infeudazione veniva esercitato, seppur indirettamente, un controllo sul territorio. Molti tra i feudatari erano legati a filo doppio con il sovrano, perché, oltre ad essere personaggi prossimi alla corte regia e talvolta creditori della stessa, ricoprivano spesso la titolarità degli uffici amministrativi del Regno<sup>618</sup>. Sul piano militare, evidentemente, l'articolata clientela vassallatica garantiva al re la disponibilità di un esercito efficiente.

---

<sup>613</sup> Cfr. M. T. FERRER I MALLOL, *La organizacion militar en Cataluña. Siglos XII a XV*, in *Conquistar y defender: los recursos militares en la Edad Media Hispánica*, coord. M. A. Ladero Quesada, «Revista de Historia Militar», XLV (2001), pp. 119-122; C. CRABOT, *I problemi dell'espansione territoriale catalana nel Mediterraneo: conquistare un feudo in Sardegna, un bene o un male? L'esempio dei Sentmenat, signori di Orosei (sec. XIV)*, in «Anuario de Estudios Medievales», 33/2 (2003), p. 818.

<sup>614</sup> Cfr. C. CRABOT, *I problemi dell'espansione territoriale catalana nel Mediterraneo: conquistare un feudo in Sardegna, un bene o un male? L'esempio dei Sentmenat, signori di Orosei (sec. XIV)*, in «Anuario de Estudios Medievales», 33/2 (2003), p. 819: nota 15 «generalmente, il servizio di un *cavall armat* era richiesto per ogni 100 libbre di alfoncini minuti di rendita feudale». Gli stessi dati presenti nel *Compartment* confermano questo criterio per la richiesta del servizio armato.

<sup>615</sup> Cfr. G. G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna*, cit., p. 77.

<sup>616</sup> Cfr. G. MELONI, *Su alcuni feudatari maggiori e minori in Sardegna all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, in «Studi Sardi», XX (1968), p. 286.

<sup>617</sup> *Ibid.*

<sup>618</sup> Cfr. C. CRABOT, *Noblesse urbaine et féodalité: les citoyens catalano-aragonais feudataires en Sardaigne (1324-1420)*, cit., p. 821: «un certain nombre de feudataires ont fait partie de l'administration royale en Sardaigne où, entre 1324 et 1420, environ 30% des feudataires toutes catégories confondues détiennent un office».

L'inf feudazione di ville e terre si traduceva nella cessione delle rendite che queste garantivano e che erano costituite dai tributi e censi, tanto monetari quanto in natura, versati dalle comunità di villaggio al proprio signore. Era questo il retaggio del sistema fiscale messo a punto dai Pisani, che a loro volta lo avevano ricalcato su quello giudicale. L'appiattimento da parte catalano-aragonese sulle tariffe e la natura dei tributi degli anni Venti comportò una serie di problemi sul piano sociale ed economico a cui la Corte regia cercò di porre rimedio con il *Compartiment* del 1358, nel quale, relativamente ai feudi della Gallura e del Cagliari, è costante il riferimento ai censimenti pisani e al *bon temps passat*.

Ad ogni modo, con la cessione in feudo di numerose ville il sovrano rinunciava di fatto ad introitare una significativa quota di rendita patrimoniale, compensata solo parzialmente dal pagamento del censo annuo da parte dei titolari di feudo. Osservando la tabella che segue emerge come il valore del censo fosse solitamente molto contenuto e disomogeneo, anche per ragioni congiunturali (guerre, pestilenze, ecc.).

#### Censo pagato dai feudatari dal 1339 al 1358

Anno	Entrata	Fonte ACA, RP, MR
1339	267 lire 2 soldi 3 denari	reg. 2068, tomo V, ff. 17r-21v, f. 44v
1342	263 lire 7 soldi	reg. 2069, tomo IV, ff. 10r-12r
1348	328 lire 18 soldi 0,5 denari	reg. 2075, ff. 10r-11v
1349	263 lire 7 soldi 11 denari	reg. 2075, ff. 12r-13v; reg. 2076, ff. 14r-14v; 18v
1350	155 lire 3 soldi 2 denari	reg. 2076, ff. 14v-16v, 18v
1351	162 lire 7 soldi	reg. 2076, ff. 16v-18v
1353	360 lire 5 soldi 9 denari	reg. 2079, ff. 32r-35r
1354	269 lire 3 soldi	reg. 2079, f. 36r-38r
1356	95 lire 7 soldi 7,5 denari	reg. 2079, ff. 39r-40r
1357	78 lire 6 soldi	reg. 2079, f. 40v-41r
1358	152 lire 16 soldi 9,5 denari	<i>Compartiment</i>

Che il censo dei feudatari non rappresentasse una primaria fonte di reddito per la Corona è testimoniato dal già citato *Compartiment de Sardenya*: su 66 feudatari censiti, solo 18 erano tenuti a pagarlo (27,2%)<sup>619</sup>.

#### Feudatari, ville, censo e servizio armato nel 1358

<sup>619</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 637-861.

<b>Fonte (pagina)</b>	<b>Feudatario</b>	<b>Numero Ville</b>	<b>Valore fisc ale (in lire)</b>	<b>Censo (in fiorini d'oro)</b>	<b>Servizio cavalli</b>
8	Giudice d' Arborea	-	-	3000	-
672- 688	Berenguer Carros	44	2427 lire 18 soldi 6 denari	-	10 cavalli armati (3 mesi l'anno)
688- 689	Bernat dez Coll	2	360 lire 15 soldi	-	-
689	Bonanat ça Pera	2	292 lire 11 soldi 6 denari	-	-
692	Pere de Sitges	1	4 lire	-	-
692-697	Franchesch de Sentcliment	13	644 lire 9 soldi 6 denari	20	1 cavallo armato (3 mesi l'anno)
697-698	Romico Aulomar	3	818 lire 3 soldi	47	-
699-702	Bernat de Ladrera	10	272 lire 14 soldi	-	1 cavallo armato (3 mesi l'anno)
702- 703	Berenguer de Castell Danses e Petro d' Arbore	1	316 lire 11 soldi	-	1 cavallo armato e 1 cavallo alforrato (3 mesi l'anno)
703	Berenguer d'Entensa	1	162 lire 14 soldi	-	1 cavallo armato (3 mesi l'anno)
704- 705	Ramon de Montapahó	4	163 lire 12 soldi	-	1 cavallo armato (3 mesi l'anno)
705- 706	Johan de Daccadano	1	62 lire 16 soldi	-	1 cavallo armato (3 mesi l'anno)
706- 713	Alibrando de Çena	23	778 lire 11 denari	-	1 cavallo armato (3 mesi l'anno)
714- 717	Ramon d' Ampuries	9	339 lire 17 soldi 8 denari	-	2 cavalli armati (3 mesi l'anno)
717- 718	Thomas e Ramon Marquet	4	79 lire 8 soldi	5 fiorini 15 soldi 7 m.	-
718- 720	Guillem Stoper	2	98 lire 9 soldi	12 denari (alfonsini minuti)	1 cavallo armato (3 mesi l'anno)

719-720	Dalmau de Jardì	2	132 lire 12 soldi	-	1 cavallo armato (3 mesi l'anno)
721-723	Pere de Cassà	5	257 lire 3 soldi	-	1 cavallo armato e 1 cavallo alforrato (3 mesi l'anno)
723	Vescovo di Bonavoyla	1	-	-	4 uomini a cavallo
723-726	Ramon Sa Tria	10	229 lire 7 soldi	-	2 cavalli armati (tre mesi l'anno)
727-731	Johan Carròs	19	1025 lire 19 soldi	-	10 cavalli armati (tre mesi l'anno)
731	Bertran Guillem de Torrent	1	354 lire 4 soldi	-	3 cavalli armati (tre mesi l'anno)
732	Huguet de Sent Just	1	82 lire 1 soldo	-	1 cavallo armato (tre mesi l'anno)
747-748	Pere Guomiç de Penya Aguda	3	89 lire 5 soldi 8 denari	-	1 cavallo armato (tre mesi l'anno)
748-749	Malgualdi de Ampuries	2	170 lire 17 soldi	-	1 cavallo armato e 1 cavallo alforrato (tre mesi l'anno)
749-750	Huguet de Sentapau (figlio di Ponç de Sentapau)	2	82 lire 1 soldo	-	7 cavalli armati (tre mesi l'anno)
750-751	Bernat de Cruilles	2	247 lire 7 soldi	<sup>620</sup>	4 cavalli armati (3 mesi l'anno)
751-752	Gli eredi di Narutxo de Ponciyano	2	186 lire 13 soldi	-	1 cavallo armato (4 mesi e mezzo l'anno)

<sup>620</sup> «És ver que li deu esser afit per lo senyor rey alcuna quantitat que.l dit noble deu aver mes avant de renda».

752-754	Pere de Libià	4	270 lire 14 soldi	-	1 cavallo armato e 1 cavallo alforrato (tre mesi l'anno)
754-755	Manuel d'Entensa	2	437 lire 2 soldi	-	3 cavalli armati e 1 alforrato (3 mesi l'anno)
755-756	Ramon de Montagut	2	137 lire 13 soldi	-	1 cavallo armato (tre mesi l'anno)
756-757	Francesch de Martzella	3	57 lire 33 soldi 6 denari	-	1 cavallo armato e 1 cavallo alforrato (tre mesi l'anno)
758	Mazent Dardo	1	32 lire 17 soldi	-	-
758-759	Alfonso de Calataiu e	1	60 lire	-	1 cavallo armato

	Francesch de Martzella				e 1 cavallo alforrato (tre mesi l'anno)
759-760	Francesch des Corral e Nichola Loxt	1	39 lire 10 soldi	6 denari alfonsini (o 1 <i>esparver</i> )	-
764-765	Bernat Cofi	2	16 lire 2 soldi	2 fiorini d'oro	-
765-766	Pere Mertinis de Sarassa	3	89 lire 10 soldi	-	-

766	Junta Solda	1	19 lire	1 fiorino d'oro	-
778	Arnau Aguilo	1	146 lire 7 soldi	-	2 cavalli armati (3 mesi l'anno)
779-780	Eredi di Barthomeu Ses Pujades	5	294 lire 6 soldi 3 denari	10 fiorini d'oro	-
780-782	Eredi di Corrich	3	87 lire 12 soldi	?	-
782-784	Maurallans Dalmau	5	223 lire 6 soldi	-	2 cavalli armati (3 mesi l'anno)

786-787	Guosalbo Mertins de Sarassa	3	118 lire 9 soldi 8 denari	-	1 cavallo armato e un cavallo alforrato (3 mesi l'anno)
787	Jacobo Dormans	1	18 lire 10 soldi	-	-
787-788	Guonnar de Serra	1	12 lire 19 soldi 8 denari	20 soldi	-
788-790	Francesch Rog	5	466 lire 1 soldo 10 denari	10 fiorini d'oro	-



790-791	Matheu de Mont Palau	1	-	-	-
791	Giudicessa d'Arborea	1	-	-	-
798-800	Macià des Torrens (erede di Gerau de Torrens)	7	157 lire 1 soldo	-	2 cavalli armati (3 mesi l'anno)
800-801	Fulco de Mutato	1	136 lire	-	-
801-807	Pere de So	11	313 lire 9 soldi	-	3 cavalli armati e 2 alforrati (3 mesi l'anno)
807	Gli eredi di Ramon de Torrich	-	-	-	-

807-808	Giovanni d' Arborea	13	197 lire	-	-
809	Berenguer de Riudeperes	3	41 lire	-	-
813-819	Senyor rey	-	-	-	-
819-820	Pere Veguer (ville del fu Ramon de Montpahò)	8	48 lire	-	2 cavalli armati (3 mesi l'anno)
820-822	Carthonet Doria	7	146 lire 10 soldi	20 fiorini	-
822	Johan Mathau	1	30 lire	4 fiorini	-
823	Thomasa de Serra	2	52 lire	-	-
827-828	Boristor de lo Poyo, corso	1	25 lire	-	1 cavallo alforrato (3 mesi l'anno)

828-829	Guillem e Ferrer Lull	6	150 lire	30 fiorini	-
830-831	Arcivescovo di Sassari	1	-	2 fiorini	-
831	Eredi di Guombau de Ribelles	1	-	-	-
831-832	Guillabert de Mont Bru	4	10 lire	-	1 cavallo armato (3 mesi l'anno)

Fonte: BOFARULL, *Repartimientos*, pp. 637-861.

### III. L'ANDAMENTO DELLE ENTRATE

#### III.1 La dogana

## Cagliari

Già agli inizi del Trecento, ben prima che iniziasse la conquista militare della Sardegna, la Corona d'Aragona era a conoscenza degli introiti che l'isola forniva e del loro valore, seppur limitatamente alla parte controllata dai Pisani. Nel 1309, nell'ambito delle trattative con Pisa, la corte regia aveva potuto disporre di un resoconto delle entrate riscosse dagli stessi Pisani nell'isola: dei 60.000 fiorini, cioè il totale che fluiva annualmente nelle casse del Comune, il 50% proveniva dal giudicato di Cagliari, il 25% da Villa di Chiesa (Iglesias), il 20% dalla Gallura e il 5% da Castel di Castro (Cagliari)<sup>621</sup>. L'assenza delle percentuali per singola tipologia di rendita non permette di conoscere l'entrata più redditizia. Un'indicazione importante arriva però dalla relazione presentata da Vidal de Vilanova al re Giacomo II nel marzo del 1322: ci sembra inequivocabile quanto sostenuto dall'inviato regio, il quale non nutriva dubbi sul primato degli introiti doganali: «*la major força de renda que del Regne de Sardenya pot exir és per portolania*»<sup>622</sup>. Lo storico statunitense John Day ha calcolato il valore totale delle rendite pisane in Sardegna nei primi due decenni del Trecento: a partire dai dati disponibili per gli anni Trenta dello stesso secolo, ha stabilito che le entrate della dogana e dell'esportazione dei cereali dovessero aggirarsi attorno al 42,7%<sup>623</sup>. Pur essendo questi calcoli puramente indicativi, si può affermare che le entrate più importanti su cui i Pisani potevano contare fossero quelle doganali: nei primi anni di vita del Regno di Sardegna questa realtà era venuta a consolidarsi.

Sappiamo che nella prima fase della conquista del Regno i Catalano-Aragonesi si erano stanziati presso il colle di Bonaria. Con la pace tra Aragona e Pisa (1324), la città di Cagliari veniva concessa ai toscani in feudo: da quel momento le energie della corte regia si erano concentrate per fare di Bonaria, inizialmente semplice accampamento militare, il centro propulsore del Regno. Il tentativo di premere per un precoce sviluppo di Bonaria, che nelle intenzioni del re doveva rappresentare l'alternativa a Cagliari, è ben testimoniato dall'attenzione riservata allo scalo marittimo della villa. In origine anche il porto era stato utilizzato con una funzione militare: con l'ampliarsi della comunità nasceva l'esigenza di far

---

<sup>621</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Il "Regnum Sardiniae et Corsicae" nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona. Aspetti economici*, in *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*. Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona. Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990, I-V, Sassari-Cagliari 1993-1997, vol. I, Sassari 1993, p. 53: la ripartizione in fiorini è la seguente: 30.000 (giudicato di Cagliari); 15000 (Villa di Chiesa); 12000 (Gallura); 3000 (Castel di Castro).

<sup>622</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Il "Regnum Sardiniae et Corsicae" nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona. Aspetti economici*, p. 73.

<sup>623</sup> Cfr. J. DAY, *La Sardegna medievale e moderna*, p. 179.

assumere allo scalo una diversa funzione, cioè quella di porta verso l'esterno. La visione dell'infante Alfonso, incaricato dell'organizzazione del Regno, che considerava il nuovo porto di Bonaria era *muy mejor* rispetto a quello di Cagliari, risponde più a questo clima che alla realtà dei fatti<sup>624</sup>: è difficile pensare che in così poco tempo fosse stato possibile attrezzare uno scalo più efficiente di quello della vicina città, che i Pisani già da tempo avevano reso efficiente e ben inserito nei traffici commerciali.

La documentazione relativa alla villa di Bonaria restituisce, seppur a livello embrionale, una comunità commercialmente attiva<sup>625</sup>. Nell'agosto del 1325 la politica di rafforzamento della villa di Bonaria riceveva una connotazione istituzionale molto marcata, dato che il sovrano concedeva alla comunità il diritto cittadino barcellonese<sup>626</sup>. Questo privilegio conteneva due riferimenti all'attività commerciale e al porto di Bonaria. Il primo stabiliva che tutte le merci, senza eccezione alcuna, dovessero essere imbarcate e sbarcate esclusivamente dal porto di Bonaria, e indirizzate per la vendita nella piazza della stessa villa<sup>627</sup>: il movimento delle merci sarebbe passato dal porto e dalla piazza di Bonaria. Il secondo regolamentava le attività di carico e scarico delle merci nel porto: il compito doveva obbligatoriamente essere effettuato dagli stessi mercanti, proprietari delle merci, e non dai capitani delle imbarcazioni<sup>628</sup>. Questo duplice ordine di privilegi segnava la necessità di favorire e allo stesso tempo regolamentare l'attività commerciale nel porto di Bonaria. È un primo ma importante indicatore della volontà di voler creare un'alternativa a Cagliari a partire dal potenziamento dello scalo; le esenzioni doganali concesse ai catalano-aragonesi erano poi finalizzata a favorire lo sviluppo di un'area commerciale antagonista a quella creata dai Pisani. Il porto rappresentava così l'elemento attorno a cui la corte regia incentrava i propri obiettivi: depotenziare la città di Cagliari e creare un centro che potesse rappresentare il pilastro ed al contempo il motore di un Regno ancora in via di definizione.

---

<sup>624</sup> Cfr. M. R. CONTU, *Bonaria roccaforte*, p. 141.

<sup>625</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 398, ff. 54r-54v. E. PUTZULU, *La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna*, cit., p. 327, nota 12

<sup>626</sup> Cfr. E. PUTZULU, *La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna. Lo statuto del Castello di Bonaria*, cit., p. 327. Il privilegio concesso alla villa di Bonaria l'1 agosto 1325 si trova in ACA, *Consejo de Cientos*, perg. 171 (Tarragona, 1 agosto 1325). La trascrizione del privilegio della villa di Bonaria effettuata dal Putzulu si trova alle pagine 330-334.

<sup>627</sup> Cfr. PUTZULU, *La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna*, cit. p. 331: *Quinimo deinceps omnia mercimonia et res alie discarricentur, vendantur et expediantur in portu dicti Castri et villa ac in ipso Castro et villa prout nunc observatur nec contra hoc quicquam fieri valeat racione seu occasione alicuius supervenientis casus.*

<sup>628</sup> Ivi, p. 333: *Concedimus eciam statuimus et ordinamus perpetuo quod deinde, non obstante usu contrario, omnia mercimonia et res, que per mare portabuntur ad dictum Castrum et vilam de Bonayre et inde extrabuntur, carricari et descarricari habent per mercatores et dominos ipsorum mercimoniorum et rerum, et non per patrones sive ductores vassellorum.*

Nel 1326, però, il progetto iniziale veniva abbandonato: conquistata la città di Cagliari e allontanati i Pisani che vi risiedevano, si decideva di ripopolare Cagliari e costruire le sorti del Regno a partire da quella città e da quel porto. Il processo, in realtà, non sarà né così lineare, tanto che inizialmente si era deciso per lo sviluppo parallelo dei due centri: la zona che li separava doveva rimanere spopolata e i due porti rafforzati indipendentemente<sup>629</sup>. Progressivamente, però, forti segnali indicavano la volontà di voler puntare tutto su Cagliari, come dimostra la concessione alla città dei privilegi municipali barcellonesi (*Coeterum*) nel 1327<sup>630</sup>. Per la corte regia si apriva uno scenario con diverse problematiche da affrontare, le più importanti delle quali erano il ripopolamento della città, la sua difesa e la sua organizzazione giuridica, nonché il decollo del porto e delle attività commerciali connesse<sup>631</sup>. Con il *Coeterum*, il porto di Cagliari era diventato l'unico in cui era ammessa l'importazione e l'esportazione delle merci nella parte meridionale del Regno: si trattava di un segnale chiarissimo rivolto ai futuri *pobladors*, che si sarebbero dunque trovati a operare in una realtà commerciale protetta, essendo assente qualsiasi forma di concorrenza nel sud dell'isola. Al *Coeterum* erano poi seguite altre concessioni, in un'ottica di supporto del processo ripopolamento attraverso la concessione massiccia di privilegi. Tra questi, quelli che avevano una ricaduta maggiore vi era, oltre al divieto di commercio al minuto per i mercanti stranieri<sup>632</sup>, la totale franchigia doganale per i Catalano-Aragonesi della città<sup>633</sup>. L'amministratore generale Pere de Libià non aveva dubbi che la diminuzione delle entrate doganali fosse in gran parte determinata dai privilegi, e perciò premeva per la loro limitazione<sup>634</sup>.

L'esenzione sulle imposte di dogana per gli abitanti di Cagliari, il contestuale indebolimento delle entrate e le carenze amministrative avevano portato la corte regia ad intervenire: Alfonso

<sup>629</sup> Le prime istruzioni fornite dall'infante ai riformatori del Regno, una volta conquistata Cagliari, esprimevano la volontà di confermare i privilegi elargiti a Bonaria, cfr. P. F. SIMBULA, *Il porto di Cagliari nel Medioevo*, cit., p. 298. Conde, *Castell de Càller*, p. 205

<sup>630</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il libro verde della città di Cagliari*, cit., doc. XXXI (25 agosto 1327), pp. 145-154.

<sup>631</sup> R. CONDE, *Castell de Càller*, p. 11; P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del porto di Cagliari*, cit., p. 97: sottolinea la Simbula che il porto «mantenendo la sua capacità di attrazione, avrebbe alimentato un consistente gettito di entrate per la corte».

<sup>632</sup> ACA, *Cancillería*, CRD, Alfonso III, n. 206 (11 gennaio 1329): *los mercaders estrayns no.ych podien vendre res a menut, per que lo dret de la duana era molt minuat*.

<sup>633</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 508, f. 99r-99v: *enfranquimos et franchos liberos et immunes facimus propter omnes et singulos cives aut habitatores cathalanos videlicet et aragonenses qui undecumque ad populandum infra muros dicti Castri venerunt ac venient et in ibi faciunt et facient decetero continua residencia personale ab omni exactione seu alio quomvis iure trete bladi quocumque nomine censeatur*. I privilegi venivano sempre concessi all'*universitas* di Cagliari, anche se nella realtà dei fatti non ne godevano gli abitanti delle appendici (Stampace, Villanova e Lapola), cfr. P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del porto di Cagliari*, cit., pp. 98-99.

<sup>634</sup> ACA, *Cancillería*, CRD, Alfonso III, n. 206 (11 gennaio 1329); per l'amministratore la perdita degli introiti doganali era causata *especialment por los privilegios que vos, Senyor, ara novament avets atorgats als conseylés del Castel de Càler*.

inviava nell'isola Bernat dez Coll, uomo a lui vicino, affidandogli la carica di luogotenente del maestro razionale e il compito di risanare le finanze del Regno. Il Dez Coll sembrava essere l'uomo giusto per questo tipo di compito, soprattutto per l'esperienza maturata quando aveva condotto, per conto del sovrano, un'inchiesta sul gettito fiscale nel Regno di Valenza<sup>635</sup>. Proprio il tema della riscossione delle imposte era al centro di un rapporto, probabilmente redatto nel 1333, che il Dez Coll aveva presentato al sovrano<sup>636</sup>. La sua attenzione era rivolta ai dazi doganali: in quest'ambito i problemi andavano dalle frodi, favorite dalla distanza dei funzionari regi dalla corte di Barcellona, alla cattiva gestione amministrativa e all'irregolarità del sistema impositivo<sup>637</sup>. La responsabilità, non aveva dubbi, ricadeva soprattutto sull'operato di Guillem Sa Badia, doganiere di Cagliari negli anni precedenti. Ciò che però non traspare dalla relazione è il collegamento tra la politica dei privilegi e la contrazione delle entrate doganali: non è difficile interpretare questa mancanza del Dez Coll, il quale, vicinissimo all'ambiente di corte, non aveva nessun interesse ad evidenziare gli errori della stessa<sup>638</sup>. Una delle soluzioni adottate dalla corte per far fronte alla situazione descritta era la gestione indiretta delle rendite doganali: nel 1332 si decideva per l'appalto della dogana di Cagliari<sup>639</sup>, esperimento poi non andato a buon fine<sup>640</sup>. Si invertiva ad ogni modo la direzione sino a quel momento adottata nell'amministrazione del patrimonio regio<sup>641</sup>: la documentazione riflette per i primi anni la volontà di un controllo diretto degli introiti, e solo la loro debolezza aveva indirizzato la corte verso una politica differente<sup>642</sup>.

Nel dicembre del 1335 la corte ripeteva la scelta di rinunciare alla gestione diretta delle entrate della dogana: la dogana di Cagliari, ad esclusione della *treta*, veniva appaltata per due anni alla compagnia di mercanti facente capo ad Arnau dez Torrent e Bernat de Lagostera<sup>643</sup>.

---

<sup>635</sup> A. BOSCOLO, *Bernardo dez Coll, funzionario e cronista del re d'Aragona Pietro il Cerimonioso*, in «Studi Sardi», XXIII (1974), p. 7. Per la sua nomina a luogotenente del Maestro Razionale cfr.: ACA, *Cancilleria*, reg. 515, ff. 1r-v; per la sua attività di luogotenente cfr.: ACA, RP, MR, reg. 2060; 680. ACA, *Cancilleria*, reg. 512, ff. 244r e 278r; reg. 511, ff. 2r e 4v.

<sup>636</sup> Ivi, pp. 7-11.

<sup>637</sup> Ivi, p. 7.

<sup>638</sup> *Ibid.* Sottolinea il Boscolo che il Dez Coll «abbastanza furbo da non inimicarsi la Corte, non sottolineava il fatto che una parte della confusione e del caos amministrativo era data da molte concessioni regie e da una politica non equilibrata svolta subito dopo la conquista».

<sup>639</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 513, ff. 90r-90v. L'appalto avrebbe dovuto essere concesso per un anno o per un biennio, ma nessuno partecipò alla gara.

<sup>640</sup> L'appalto, che andava contro l'idea del controllo diretto delle rendite doganali suggerito dallo stesso Dez Coll, non era stato assegnato dato che nessuno aveva concorso alla gara, cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 150.

<sup>641</sup> In realtà era già stato effettuato l'appalto delle rendite delle ville di Iglesias, Villamassargia, Domusnova e Gonnese per un triennio a Ramon çà Vall: ACA, *Cancilleria*, ff. 78r-85v.

<sup>642</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 66.

<sup>643</sup> ACA, RP, MR, reg. 2065, f. 3r, 17r; reg. 2066, f. 3r-3v.

L'operazione veniva ripetuta nel 1339, l'appalto era stato affidato alla stessa compagnia per un biennio<sup>644</sup>. Nel 1342 Pietro IV appaltava tutte le rendite del Regno per i cinque anni successivi<sup>645</sup>. La condizione in cui versava l'isola in quegli anni, unitamente alla guerra con i Doria, impedivano però la regolare riscossione delle imposte. Per questo motivo gli appaltatori, tre dei quali svolgevano tra l'altro le funzioni di amministratori generali<sup>646</sup>, nel 1347 si erano avvalsi di una clausola che prevedeva l'annullamento del vincolo contrattuale, interrompendo di fatto l'appalto.

I primi dati sulle entrate della dogana di Bonaria risalgono ai primi mesi del 1324<sup>647</sup>, e testimoniano una certa vitalità del porto, soprattutto se consideriamo proprio il fatto che gli abitanti della villa erano esenti dalle imposte di dogana. La proiezione dei dati di cui si dispone lungo un anno suggerisce che la dogana di Bonaria potesse fornire nell'arco di 12 mesi più di 3000 lire, pari al 4,5% delle entrate totali per il Regno<sup>648</sup>.

#### *Le entrate della dogana di Bonaria*

Anno	Entrate
24 febbraio 1326-22 giugno 1326	1204 lire 12 soldi 11 denari

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 20v-22r

I primi dati sulla dogana di Cagliari sono relativi alle rendicontazioni del 1331-1333. Confrontando le entrate doganali e della *treta*<sup>649</sup> con quelle generali<sup>650</sup> tra il 1331 e il 1333, vediamo come le prime rappresentavano il 75% degli introiti totali del Regno.

#### *Entrate della dogana di Cagliari (1331-1333)*

<sup>644</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo 5, f. 3v.

<sup>645</sup> ACA, RP, MR, regg. 2071, 2073 e 2074. Cfr. per lo studio e la trascrizione integrale del reg. 2074: C. MANCA, *Notes sobre l'administració de la Sardenya catalana en el segle XIV: l'arrendament de les rendes i drets reynals (1344-1347)*, cit., pp. 71-91.

<sup>646</sup> ACA, RP, MR, reg. 2074, f. 1r. Si trattava di Arnau dez Torrent, Arnau Espaher e Ramon de Guixars.

<sup>647</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 20v-22r.

<sup>648</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 20v-22r: le entrate dell'amministrazione generale per il periodo 20 febbraio 1326-19 agosto 1326 era di 39986 lire 8 denari. A questa somma andava ad aggiungersene un'altra, comprendente entrate arretrate e straordinarie, di 3676 lire 5 soldi 1 denaro: ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 39r-39v. Dunque il totale introitato in questi sei mesi risultava essere di 43662 lire 5 soldi 9 denari. L'introito annuo avrebbe potuto raggiungere le 80000 lire circa.

<sup>649</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 29v: totale entrate della dogana (10610 lire 11 soldi 9 denari); ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 30v: totale entrate della *treta* (27707 lire 15 soldi 3 denari).

<sup>650</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 38r: totale entrate dell'amministrazione generale (40490 lire 9 soldi 10 denari).



Anno	Entrata
1 ottobre 1331-31 maggio 1333	10610 lire 11 soldi 9 denari

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 29v

Come abbiamo già detto, John Day calcolava per i primi anni Venti del Trecento che i proventi della dogana e della *treta* rappresentavano il 42,7% del totale delle rendite pisane; così la dogana catalano-aragonese di Cagliari rivestiva nei primi un'importanza relativa maggiore. Di sicuro non era estranea alla capacità di produrre reddito della dogana la politica fiscale adottata dalla corte nel Regno di Sardegna; inoltre le tariffe introdotte nel 1329 da Alfonso IV erano state pensate per non ricadere troppo pesantemente sui costi di importazione ed esportazione dei mercanti stranieri, detto altrimenti per non fare del porto di Cagliari un centro commerciale ad esclusiva frequentazione dei catalano-aragonesi.

Abbiamo già avuto modo di anticipare che le entrate della dogana tra il 1331 e il 1333 fruttavano alla corte 6366 lire all'anno e che questa somma rappresentava il 21% circa del valore delle entrate dell'amministrazione generale; nel biennio successivo gli introiti doganali annuali diminuiranno del 7% circa attestandosi sulle 5932 lire: nell'anno e mezzo compreso nel periodo 1 giugno 1333-31 ottobre 1335 verranno infatti riscosse 14388 lire<sup>651</sup>.

#### *Entrate della dogana di Cagliari*

Anno	Entrata
1 ottobre 1331-31 ottobre 1335	24998 lire 13 soldi
1 giugno 1333-31 ottobre 1335	14338 lire 1 soldo 3 denari

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2060, 2065, 2066, 2068

Questa decrescita del gettito fiscale doganale va ad inserirsi in un contesto di difficoltà generale per le entrate del Regno. Il finanziamento della guerra contro i Doria richiedeva un costo che l'amministrazione regia con le sole entrate ordinarie non riusciva a soddisfare. Per questo, proprio a partire dall'agosto del 1335, Alfonso IV si era rivolto ai feudatari isolani chiedendo *en ajuda* le loro rendite annuali<sup>652</sup>; inoltre, qualche mese più tardi, la corte regia

<sup>651</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 74v-75v: le entrate della dogana per il periodo 1 giugno 1333-31 ottobre 1335 sono di 14338 lire 1 soldo 3 denari.

<sup>652</sup> ACA, RP, MR, reg. 2065, f. 55r: *aquests son los heretats del senyor rey en la isla de Sardenya los quals segons ordinaciò del dit senyor rey deven pagar les rendes de I any qui comensà lo primer dia del mes d'agost*

decideva di appaltare la dogana di Cagliari. Il diritto veniva ceduto ai soci della compagnia mercantile di Arnau dez Torrent e Bernat de Lagostera per la durata di un biennio<sup>653</sup>. L'appalto veniva aggiudicato con la quota di 12000 lire<sup>654</sup>, e questa somma veniva riportata nei termini del contratto firmato dalle due parti in campo, cioè la corte e gli appaltatori. Un successivo accordo stabiliva però che la corte dovesse ricevere per il prezzo di vendita non più le 6000 lire annuali stabilite, ma solo 5600 lire per ognuno dei due anni<sup>655</sup>. Da questa operazione l'amministrazione regia introitava per il biennio 1336-1337 la somma di 11200 lire<sup>656</sup>, rinunciando così a 800 lire rispetto al prezzo originariamente stabilito<sup>657</sup>.

Con il 1337 si chiudeva la prima esperienza d'appalto della dogana di Cagliari. Evidentemente le entrate doganali avevano continuato a mantenere una forza non trascurabile per le finanze del Regno, dato che la documentazione attesta la volontà del nuovo sovrano di controllare direttamente le entrate doganali<sup>658</sup>. Per poco più di un anno, e cioè dal dicembre 1337 al febbraio del 1339, la dogana tornava al re, che però poco tempo dopo appaltava nuovamente le entrate della dogana di Cagliari<sup>659</sup>. Anche in questa occasione il sovrano non rinunciava al controllo diretto della *treta*, che così non figurava tra i diritti che gli appaltatori potevano riscuotere nel porto. Il prezzo concordato nel contratto d'appalto, che entrerà in vigore a partire dal marzo del 1339, era di 7500 lire per due anni di concessione e gli

---

*de l'any MCCCXXXV e fenex lo derrer dia de juliol de l'any MCCCXXXVI per raò de la guerra que ls barons Doria havien moguda contra lo senyor rey.*

<sup>653</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 518, ff. 214v-215v.

<sup>654</sup> ACA, *Cancillería*, ff. 215r; ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 69r-70v. Non possediamo le rendicontazioni degli appaltatori, che nel biennio dell'appalto svolgevano le funzioni di riscossione e versamento delle imposte proprie dei doganieri. In questo modo non possiamo conoscere il gettito dei dazi doganali in quel periodo e quantificare l'eventuale guadagno degli stessi appaltatori.

<sup>655</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 518, f. 215v: *in limine dicti contractus et ante et poste fuit actum et conventum inter nos et vos dictos emptores prope predictorum pretio solvatis quinque mille sexcentas libras anno quolibet et non ultra*. Il versamento all'amministrazione generale della quota stabilita di 5600 lire per il primo anno si trova in: ACA, RP, MR, reg. 2065, ff. 1r-v; ACA, RP, MR, reg. 2066, ff. 3r-v.

<sup>656</sup> ACA, RP, MR, reg. 2066, f. 42r. Le 5600 lire annuali del prezzo dell'appalto saranno utilizzate per l'ottenimento di uno di una serie di prestiti che la compagnia fiorentina dei Peruzzi concederà alla corte tra il maggio ed il dicembre del 1336. Il prestito era stato consegnato nel dicembre del 1336 all'amministrazione regia da Tomaso di Noso, fattore della compagnia dei Peruzzi nell'isola. La somma concessa era di 3200 lire e la sua restituzione doveva essere finanziata attraverso le entrate dell'esportazione del grano dal porto di Cagliari; nel caso in cui queste entrate non fossero state sufficienti alla copertura del debito l'amministrazione avrebbe fatto ricorso alle entrate dell'appalto.

<sup>657</sup> Gli introiti annuali della dogana di Cagliari venivano venduti per 6000 lire; nei quattro anni precedenti la media era stata di poco superiore, attestandosi sulle 6109 lire. La previsione di introiti doganali, che l'amministrazione regia doveva effettuare per stabilire il prezzo dell'appalto, era ancorata a queste due medie. Gli appaltatori, inoltre, non erano tenuti a corrispondere l'intera somma immediatamente, ma il pagamento avveniva per rate bimestrali di 933 lire 6 soldi 8 denari: ACA, RP, MR, reg. 2065, ff. 1r-v; ACA, RP, MR, reg. 2066, ff. 3r-v.

<sup>658</sup> Come faceva sapere il maestro razionale Bernat dez Coll al doganiere Arnau Guillem ça Badia al momento della sua nomina, *no era intenció del senor rey vendre d'aquí anant los drets de la dita duana*. ACA, RP, MR, reg. 2061, f. 20r; ACA, *Cancillería*, reg. 1006, ff. 22v-23r.

<sup>659</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1009, ff. 228r-229r.

*emptores*<sup>660</sup>, cioè i compratori dei diritti doganali, erano Arnau dez Torrent e i soci (*companyons*) della sua compagnia mercantile<sup>661</sup>, così come già si era verificato in occasione del primo appalto. Anche questa volta, inoltre, il prezzo inizialmente stabilito verrà ridimensionato, e dalle 7500 lire previste si passerà a 7000 lire, cioè 3500 lire all'anno.

#### *Appalto della dogana di Cagliari*

Anno	Entrata
1335-1337	12000 lire
1337-1339	14000 lire

Fonte: ACA, RP, MR, reg.

L'aumento del prezzo d'appalto, calcolato sulle entrate degli anni immediatamente precedenti, rifletteva un incremento degli introiti doganali. Inoltre, il fatto che l'operazione venisse ripetuta a distanza di pochissimi anni e con gli stessi appaltatori, è la prova che l'operazione era stata vantaggiosa.

I conti doganali, fatta eccezione per qualche dato sporadico e frammentario, scompaiono sino a quando nel 1344 Pietro IV deciderà ancora una volta di ricorrere all'appalto, questa volta però cedendo non solamente le entrate della dogana, ma anche quelle della *treta* e di tutti i diritti del Regno di Sardegna<sup>662</sup>. Nei tre anni di durata effettiva del contratto, gli appaltatori avevano assunto le funzioni di amministratori generali del Regno: si trattava ancora una volta dei soci della compagnia di Arnau dez Torrent. In ambito doganale veniva venduta non solo la dogana di Cagliari ma anche quella degli altri porti del Regno: tra i principali vi erano quelli di Sassari, Olbia, Posada e Orosei. Come detto tra il 1339 al 1344 le condizioni in cui versava la Sardegna si erano fatte sempre più problematiche per via delle continue rivolte anti-aragonesi, e proprio le entrate fiscali sono una spia del momento di difficoltà: prova ne sia la politica che il re Pietro IV stava portando avanti per assestare le finanze del Regno<sup>663</sup>. In ambito doganale il sovrano chiedeva agli ufficiali regi un maggiore controllo affinché le merci

<sup>660</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 1009, ff. 347v-348r. Le disposizioni regie in materia doganale saranno rivolte al doganiere di Cagliari e agli appaltatori: *duanerio duane Castri nostri Callari necton emptoribus iurium ipsius duane*.

<sup>661</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 1009, ff. 228r-229r. Ulteriori disposizioni regie sull'appalto della dogana di Cagliari sono contenute in ACA, *Cancilleria*, reg. 1009, ff. 229r-230v.

<sup>662</sup> ACA, RP, MR, reg. 644, ff. 269r-272v.

<sup>663</sup> Cfr. C. MANCA, *Notes sobre l'administració de la Sardenya catalana en el segle XIV: l'arrendament de les rendes i drets reys (1344-1347)*, cit., pp. 80-81.

e i beni esportati non venissero sottratti al fisco transitando in circuiti non autorizzati, quali quelli degli scali controllati dai feudatari<sup>664</sup>. Il commercio illegale nei porti dei feudatari significava in concreto una diminuzione delle merci che passavano in dogana e di conseguenza un indebolimento del gettito fiscale<sup>665</sup>. All'evasione fiscale si aggiungeva anche il calo delle esportazioni dal porto di Cagliari: per la corte regia questo fatto aveva, tra le altre, una particolare motivazione ed una precisa responsabilità. La motivazione era che i mercanti nella prima metà degli anni Quaranta avevano iniziato a frequentare sempre meno lo scalo cagliaritano. La responsabilità di questo fatto veniva attribuita alle interferenze dei consiglieri di Cagliari nella definizione delle tariffe doganali: questi avevano raddoppiato i dazi doganali sulle esportazioni, approfittando della morte avvenuta alla fine del 1340 del governatore generale del Regno Bernat de Boixadors<sup>666</sup>. Non è difficile pensare che la media delle entrate annuale doganali, che per il 1339 abbiamo visto essere intorno alle 7100 lire, nel 1344 si attestasse su livelli più bassi.

#### *Entrate della dogana di Cagliari*

<b>Anno</b>	<b>Entrata</b>
23 novembre 1349-18 settembre 1351	5066 lire 8 soldi 8 denari

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2076

Due anni dopo la diffusione della peste nell'isola, come è facile intuire, gli introiti della dogana avevano subito una battuta d'arresto: i dati riportano medie molto distanti da quelle di dieci e quindici anni prima<sup>667</sup>. Tra l'aprile del 1348 e il settembre del 1351 nella dogana di Cagliari si riscuotevano dazi doganali per un totale di 6475 lire: tra il 1331 e il 1335 quella era più o meno la somma che la dogana introitava in un solo anno<sup>668</sup>. La previsione di introito per la dogana di Cagliari, riportata nel *Compartiment* e quindi relativa al 1358, era di 4000 lire all'anno: in quattro anni la media delle entrate doganali sarebbe dunque raddoppiata<sup>669</sup>. Si trattava, è bene ripeterlo, di una previsione e il compilatore del documento esprime benissimo

<sup>664</sup> Ivi, pp. 81-82.

<sup>665</sup> *Ibid.*

<sup>666</sup> *Ibid.*

<sup>667</sup> ACA, RP, MR, reg. 2076, ff. 1r-8r; 22v-23r: per la dogana di Cagliari nel periodo 23 novembre 1349-18 settembre 1351 vengono registrate 5066 lire 8 soldi 8 denari.

<sup>668</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 29v; ff. 74v-75v. Tra l'1 ottobre del 1331 e il 31 ottobre del 1335 la dogana di Cagliari introitava 24998 lire 13 soldi, con una media annua di 6121 lire.

<sup>669</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 660.

l'incertezza del dato riportato: il calcolo era effettuato infatti rispetto a quella che, fatte salve le oscillazioni che si verificavano di anno in anno, era la media delle entrate doganali negli ultimi anni (*e pot valer la dita duana uns anys ab altres l'any poch mes ho menys*)<sup>670</sup>.

#### *Sassari e il porto di Torres*

Le prime rendicontazioni relative alla dogana di Sassari e del porto di Torres, abbastanza tarde in quanto risalenti al periodo 1334-1336, celano l'entità esatta degli introiti: le 2188 lire versate comprendevano oltre quelle doganali anche le entrate della macelleria, del peso e di tutti gli altri censi e diritti fiscali amministrati dal bailo della città<sup>671</sup>.

Di difficile lettura sono i dati relativi al biennio seguente, quando il totale riscosso dagli ufficiali è di 2143 lire, delle quali 2088 lire (97,4%) derivano dalla *treta* dei cereali e 55 lire (2,6%) dai dazi sull'entrata e l'uscita delle merci dalla città e sul diritto di ancoraggio<sup>672</sup>.

I primi dati disponibili della dogana di Sassari sono quelli dell'appalto del 1347, quando la media degli introiti si attestava 425 lire all'anno<sup>673</sup>.

#### Entrate della dogana di Sassari (riscosse dagli appaltatori)

Anno	Entrata
1344-1347	1275 lire 8 soldi 4 denari

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2074, ff. 4r-4v

Gli appaltatori avevano incontrato delle difficoltà nella riscossione dovute al fatto che in città veniva contestata l'applicazione di nuove tariffe sui dazi doganali (*drets nous*). Così a meno di un anno dall'inizio dell'appalto Pietro IV aveva dovuto ripristinare quelli precedentemente vigenti (*drets vells*).

<sup>670</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 660: «Primerament la duana de Càller en la cual pagua tot hom stranger cert dret segons la provincia dunt sont. E pot valer la dita duana uns anys ab l'altres l'any poch mes i menys (d'alfonsins) 4000 lliures».

<sup>671</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 62r-63r: la somma esatta introitata è di 2188 lire 13 soldi 7 denari (12 giugno 1334-4 settembre 1336).

<sup>672</sup> ACA, RP, MR, reg. 2061, ff. 9v-10v: la somma esatta introitata è di 2143 lire 19 soldi 3 denari, così divise: 2088 lire 2 soldi per la *treta*, 55 lire 17 soldi 3 denari per la dogana di Sassari e il diritto di ancoraggio del porto di Torres (5 settembre 1336-14 maggio 1338).

<sup>673</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075.

### Entrate della dogana di Sassari (1344-1347)

<b>Dazi doganali</b>	<b>Entrata</b>
Drets nous	775 lire 10 soldi 11 denari
Drets vells	499 lire 17 soldi 5 denari

Fonte: ACA, RP, MR, reg. ff. 4r-4v

Le entrate erano comunque inferiori rispetto a quanto previsto nel contratto d'appalto; i registri degli amministratori generali, che per quel periodo erano tre degli stessi appaltatori, riportano una perdita di 2064 lire 11 soldi 8 denari. Gli anni successivi alla crisi, quelli in cui era doganiere Pere de Calafell, segnano un calo netto degli introiti: tra il 1350 e il 1351 i dazi doganali forniscono 36 lire il primo anno e 57 lire il secondo<sup>674</sup>. A queste poi vanno ad aggiungersi altre 36 lire, registrate a parte come generiche *rendes* della dogana di Sassari<sup>675</sup>. Ad ogni modo è evidente il peso di queste entrate rispetto a quelle della dogana di Cagliari per lo stesso periodo, per cui si registrano nel biennio un introito superiore di quasi 5000 lire<sup>676</sup>.

Le ultime entrate di cui disponiamo la registrazione sono comprese in un arco cronologico di quattro anni tra il 1353 e il 1357, e attestano in entrata poco più di 10 lire derivanti dalla dogana di Sassari, ancora sotto l'amministrazione di Pere de Calafell<sup>677</sup>. Nel 1357 la dogana di Sassari forniva 60 lire, segno del definitivo allontanamento dai dati del decennio precedente<sup>678</sup>. Forse su questi dati influiva pesantemente l'ostilità dei Doria, i quali,

<sup>674</sup> ACA, RP, MR, reg. 2076, f. 22v: la somma esatta introitata è di 94 lire 2 soldi 3 denari, così divisi: 36 lire 12 soldi 3 denari (1350) e 57 lire 10 soldi (1351).

<sup>675</sup> ACA, RP, MR, reg. 2076, f. 23r: la somma esatta introitata è di 36 lire 10 soldi.

<sup>676</sup> ACA, RP, MR, reg. 2076, ff. 1r-8r: la somma esatta introitata nella dogana di Cagliari nel periodo 23 novembre 1349-18 settembre 1351 è di 5066 lire 8 soldi 8 denari.

<sup>677</sup> ACA, RP, MR, reg. 2079, f. 124v: la somma esatta introitata è di 11 lire 2 soldi 6 denari.

<sup>678</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., p. 824: «*ha lo senyor rey en la dita ciutat la duana la qual en bon temps valia M lliures l'any e mes ab la treta e vuy val poch per lo mal ainament qui.y és e per la guerra*».

controllando il porto di Alghero erano direttamente concorrenziali allo scalo marittimo turritano.

### *Terranova e i porti della Gallura*

Non è facile ricostruire il quadro amministrativo della Gallura nei primi anni di dominazione catalano-aragonese: le continue infeudazioni portavano la dogana dal controllo regio a quello dei feudatari. Il controllo del porto di Terranova doveva garantire una quota di entrate comunque non trascurabile: i riformatori del Regno ritenevano utile il riscatto della città (*molt profitosa cosa*) soprattutto per il possesso del suo scalo<sup>679</sup>.

Gli unici dati che possediamo sulle entrate doganali sono relativi alle rendicontazioni del *camerlench* di Gallura, che contengono i *drets del port* di Terranova e degli scali minori tra la metà degli anni Venti e i primi anni Trenta. La quantificazione delle entrate doganali non è però possibile, perché queste sono registrate congiuntamente ad altre<sup>680</sup>: le 1286 lire riscosse in un anno e mezzo fanno riferimento alla dogana, alla *treta* sui cereali e sul biscotto, al sale al complesso dei diritti che spettavano alla Corona in tutta la Gallura<sup>681</sup> sino alle entrate cosiddette straordinarie e alle armi contenute nel *magatzem* di Terranova. Così dobbiamo intendere che tra le entrate *de la duana e de la portolania* di Terranova fossero contenuti anche questi diritti.

Di sicuro possiamo attestare già per il primo decennio di vita del Regno una difficoltà nei bilanci dell'amministrazione doganale dei porti della Gallura: negli anni citati le spese per la manutenzione delle strutture portuali, per il pagamento del personale impiegato nella dogana e per le uscite straordinarie superavano le entrate attestandosi sulle 2265 lire 4 soldi 8 denari. Una passività che, per quanto non schiacciante e comunque riferita a piccoli numeri, era la spia della difficoltà che l'amministrazione aveva nel creare un sistema portuale e doganale efficiente nelle coste della Gallura, cioè capace di accumulare, attraverso una cintura daziaria stabile, una quantità cospicua di entrate.

Da questo momento in avanti scompare i dati sulla dogana di Terranova: per gli anni compresi tra il 1336 e il 1338 i registri dell'amministrazione regia riportano diverse volte la

---

<sup>679</sup> ACA, Cancilleria, reg. 510, ff. 155r-162r: *Aquesta és la informació donada per lo senyor rey al noble Berenguer de Vilaragut e an Berenguer Gomir refformadors per ell tramesis a reformar i metre en bon estament la illa de Sardenya*, f. 155r.

<sup>680</sup> ACA, RP, Mr, reg. 2059, ff. 5v-6r (20 dicembre 1324-10 aprile 1326); ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 84v (4 settembre 1329-30 aprile 1333; 2 marzo 1333-31 gennaio 1335).

<sup>681</sup> ACA, RP, Mr, reg. 2059, f. 5v: *totes les rendes, drets e esdeveniments al senyor rey e al senyor Infant pertanyents en tota la Galura e en Terranova*.

voce *Gallura*, per attestare però la mancata riscossione dei diritti attraverso l'espressione "nihil recepit"<sup>682</sup>. Per il 1340 abbiamo un dato sulle rendite di Terranova: la quota maggiore delle 750 lire versate, secondo quanto ipotizza Carlo Livi, proveniva dai *drets del port*<sup>683</sup>. I dati riaffiorano per il biennio novembre 1349-settembre 1351 con 10 lire registrate tra gli *esdeveniments*<sup>684</sup>:

### ***Iglesias***

La dogana di Iglesias, ad eccezione del vino e dell'olio, veniva abitualmente appaltata. Nel caso del dazio sull'importazione dei cereali, ciò si era verificato a partire dal 1328. Sino al 1355 la media del prezzo d'appalto si attestava sulle 58 lire. Nel 1339 lire, però, per l'appalto si pagavano 38 lire, segno evidente di un calo delle entrate per gli anni precedenti. La media resterà sempre al di sotto delle 50 lire per il ventennio a seguire, e i primi anni Sessanta registreranno una ulteriore e decisa caduta degli introiti<sup>685</sup>.

<b>Anno</b>	<b>Entrata (lire, soldi, denari)</b>
1328	60 lire
1329	61 lire 10 soldi
1330	53 lire
1331	60 lire
1332	61 lire
1334	61 lire 10 soldi
1335	54 lire 15 soldi
1339	38 lire
1340	35 lire
1341	35 lire
1342	37 lire
1343	37 lire
1348	48 lire 10 soldi
1349	17 lire
1350	38 lire 15 soldi

<sup>682</sup> ACA, RP, MR, reg. 2066, f. 38r; ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo I, f. 33r.; ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo IV, f. 25r.

<sup>683</sup> Cfr. C. LIVI, *La popolazione della Sardegna* cit., p. 175, nota 143; A. Castellaccio, *Olbia nel medioevo* cit., p. 63. L'informazione si trova in: ACA, *Cancilleria*, reg. 1010, f. 157r.

<sup>684</sup> ACA, RP, MR, reg. 2076, f. 29v.

<sup>685</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, cit., p. 314, tab. 7.



1351	40 lire
1352	36 lire 15 soldi
1353	32 lire
1355	3 lire 13 soldi

Prezzo d'appalto del dazio sull'entrata dei cereali a Villa di Chiesa (Fonte: M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli, Liguori 1985, p. 314, tab. 7. *Appaltatori del diritto degli starelli carni*)

Per le entrate del vino e dell'olio Marco Tangheroni ha compilato una tabella che per la prima metà del secolo comprende i dati per gli anni 1329-1331, 1334-1335, 1338 e 1350. Come già lo studioso aveva sottolineato, le entrate di questi due diritti, solitamente riportate congiuntamente nei registri dei *camerlenchs*, vanno ricostruite anno per anno proprio a partire da queste fonti: perciò, proprio la lettura dei registri ci ha permesso di integrare i dati mancanti alla tabella compilata da Tangheroni e di rivedere alcune somme che non coincidevano con i dati da noi rilevati. Per i dazi doganali sul vino e sull'olio possediamo le rendicontazioni quasi continuativamente per il trentennio che va dal 1324 al 1354.

Anno	Entrate (lire, soldi, denari)
1324-1326	4057 lire 14 soldi <sup>686</sup>
1326-1327	806 lire 5 soldi <sup>687</sup>
1327-1328	1032 lire 13 soldi <sup>688</sup>
1328 (1 marzo) – 1332 (30 aprile)	4063 lire <sup>689</sup> (812 lire di media)
1334 (4 maggio)-1335 (31 dicembre)	1334 lire 8 soldi <sup>690</sup>
1338	1084 lire 4 soldi <sup>691</sup>
1340-1343	2978 lire 2 soldi <sup>692</sup>
1348	573 lire 18 soldi <sup>693</sup>
1349	1657 lire 6 soldi 5 denari <sup>694</sup>

<sup>686</sup> ACA, RP, MR, reg. 2108, f. 70r: *Ítem son mudats per affinar lo compte los quals foren reebuts del dret que paga vi e oli qui entra en Vilasdesgleyes e les qulas son mudats assi per affinar lo compte e en les quals son comptats e encloses XV<sup>M</sup>CXCVI Il V ss IIII ds que.ls dits camerlenchs deven tornar del compte de la secha: XIX<sup>M</sup>CCLIII Il XIX ss IIII ds*. Il calcolo effettuato sulla base di questi dati è confermato dalla rendicontazione fatta dai camerlenghi al maestro razionale, laddove per il periodo 14 febbraio 1324-9 luglio 1326 sono registrate in entrata per il dazio sul vino e sull'olio 4057 lire 13 soldi 8 denari: ACA, RP, MR, reg. 2059, f. 11r.

<sup>687</sup> ACA, RP, MR, reg. 2109, tomo VI, ff. 12r-18r.

<sup>688</sup> ACA, RP, MR, reg. 2111, tomo II, f. 76v.

<sup>689</sup> ACA, RP, MR, reg. 2111, tomo IV, f. 28v; tomo V, ff. 1-27v. ACA, RP, MR, reg. 2112, f. 157v.

<sup>690</sup> ACA, RP, MR, reg. 2115, tomo IV, f. 88r: anche se la registrazione è divisa in due parti (4 maggio 1334-16 maggio 1335 e 21 maggio 1335-31 dicembre 1335) abbiamo riportato la somma totale dei due periodi trascurando i 3 giorni compresi tra il 17 e il 20 maggio.

<sup>691</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, cit., p. 316, tab. 10.

<sup>692</sup> ACA, RP, MR, reg. 2118, tomo VI, f. 50r.

<sup>693</sup> ACA, RP, MR, reg. 2120, tomo IV, f. 18r.

<sup>694</sup> ACA, RP, MR, reg. 2121.

1350	251 lire 2 soldi <sup>695</sup>
1351	144 lire 4 soldi <sup>696</sup>
1352	191 lire 2 soldi <sup>697</sup>
1353	246 lire 18 soldi 8 denari <sup>698</sup>
1354	116 lire 10 soldi 3 denari <sup>699</sup>

Dazio sul vino e sull'olio in entrata a Villa di Chiesa (Fonte: cfr. indicazione in nota anno per anno)

La loro lettura suggerisce l'oscillazione della media delle entrate, comunque fisiologica in quanto relativa ai passaggi doganali compresi nell'arco di un trentennio. I dati dei primi tre anni ci forniscono un'istantanea del dominio catalano-aragonese subito dopo la conquista di Iglesias: il vino e l'olio in entrata in città testimoniano una certa vivacità dei commerci, con un gettito fiscale che annualmente portava nelle casse dei *camerlenchs* più di 1350 lire. Ma già dal 1326, e costantemente per un decennio sino al 1335, la media annuale derivante da questi due dazi si ridimensionava superando di poco le 800 lire. Il 1338 segnava un notevole rialzo degli introiti che avevano raggiunto quasi le 1100 lire: nel decennio successivo, quello peraltro più lacunoso rispetto ai dati posseduti, riporta però le entrate sui livelli precedenti. Dopo un calo nell'anno della peste e un segno di ripresa, i dati segnalano la crisi della dogana del vino e dell'olio. Il periodo tra il 1350 e il 1354 segna indiscutibilmente la caduta dei dazi, con una media 174 lire all'anno che raggiunge il minimo registrato per Villa di Chiesa proprio nel 1354 con 116 lire. Gli eventi storici successivi ed in primo luogo la guerra di cui da lì in avanti la Sardegna sarà teatro non avevano favorito di certo la ripresa delle importazioni, e nel 1360 le entrate dei dazi doganali riscossi sui vino e olio in entrata a Iglesias erano inferiori alle 130 lire<sup>700</sup>.

### III.2 La *treta* dei cereali

<sup>695</sup> ACA, RP, MR, reg. 2122, ff. 15r-21r.

<sup>696</sup> ACA, RP, MR, reg. 2122, ff. 40r-44r.

<sup>697</sup> ACA, RP, MR, reg. 2122, ff. 46r-67v.

<sup>698</sup> ACA, RP, MR, reg. 2122, ff. 68r-82v.

<sup>699</sup> ACA, RP, MR, reg. 2122, ff. 83r-101v.

<sup>700</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, cit., pp. 316, tab. 10.

## Cagliari

Nel documento di convocazione delle *Corts* celebrate a Barcellona nel 1323, il cui scopo era quello di ottenere il donativo per finanziare la conquista della Sardegna, veniva sottolineata la possibilità di ottenere dal futuro dominio molteplici vantaggi: non è da escludere che l'elemento di maggiore attrazione fosse quello dei cereali<sup>701</sup>. Il grano rappresentava infatti una risorsa fondamentale di cui si presumeva l'isola disponesse in grande quantità, e Barcellona e la Catalogna in tutta l'ultima parte del Medioevo dovettero sempre ricorrere all'importazione per colmare una produzione interna spesso deficitaria<sup>702</sup>. Va comunque considerato che solamente con il 1333, l'anno della grande crisi cerealicola (*el mal any primer*), questa situazione si poneva come un problema drammaticamente centrale per tutta l'area della Corona d'Aragona<sup>703</sup>. In questo senso il ruolo dell'isola quale produttrice di grano aveva rappresentato un punto importante ma non determinante nell'orientare la politica espansionistica della Corona. Allo stesso modo le entrate fiscali che l'esportazione dei cereali avrebbe potuto garantire all'amministrazione del Regno, insieme alle entrate doganali e alle rendite nell'isola, rappresentavano un forte interesse per la corte regia. Abbiamo già avuto modo di vedere che i Catalano-Aragonesi avevano fatto precedere la conquista militare dell'isola da una serie di attività diplomatiche soprattutto con il Comune di Pisa, che in quel momento era la forza dominante. Nella già citata relazione del Vidal de Vilanova del marzo del 1322 si faceva riferimento alle entrate della *portolania* come a quelle più consistenti tra le rendite pisane nell'isola, e non vi è dubbio che il peso maggiore lo dovessero rappresentare le entrate sull'esportazione dei cereali<sup>704</sup>. Già dai primi dati posseduti sulle entrate di dogana, risalenti agli anni Trenta, è evidente la maggiore forza degli introiti derivanti dalla *treta*; aggiungiamo che, salvo occasioni particolari, questa sarà la situazione che caratterizzerà tutta la prima metà del secolo XIV.

Pur in assenza di dati sulle entrate anteriori al 1331, possiamo sostenere che il ripopolamento di Cagliari fosse stato in gran parte finanziato sulla *treta*; con la franchigia del 1328, ad

---

<sup>701</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Il "Regnum Sardiniae et Corsicae" nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona. Aspetti economici*, cit., p. 58.

<sup>702</sup> Ivi, pp. 67-78; P. F. SIMBULA, *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, p. 101; J. MUTGÉ VIVES, *Trigo sardo en Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno*, in VIII Congreso de Historia de Corona de Aragón (Valencia 1967), vol. III, Valencia 1973, pp. 235-242; G. PINTO, *Il libro del biadaio. Carestie e Annona a Firenze dalla metà del Duecento al 1348*, cit., p. 633-635.

<sup>703</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Il "Regnum Sardiniae et Corsicae" nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona. Aspetti economici*, cit. pp. 67-69

<sup>704</sup> Ivi, p. 52.

esempio, per ogni *pobaldor* l'amministrazione regia rinunciava a una quota corrispondente a 3 lire 15 soldi (50 starelli di grano) e 2 lire 10 soldi (50 starelli d'orzo). Le esportazioni regolarmente tassate continuavano tuttavia ad essere molto intense, e non di rado indirizzate verso mercati di importanza internazionale: nel 1329 è attestato l'acquisto da parte del Comune di Firenze di grano sardo, che dunque nello stesso anno doveva essere stato imbarcato dai porti del Regno, probabilmente da quello di Cagliari<sup>705</sup>.

Negli anni immediatamente successivi, per i quali disponiamo dei dati, la *treta* dal porto di Cagliari forniva introiti di gran lunga più elevati di quelli doganali<sup>706</sup>.

#### *La treta del porto di Cagliari*

<b>Anno</b>	<b>Entrate</b>
1 ottobre 1331-31 maggio 1333	27707 lire 15 soldi 3 denari
1 giugno 1333-31 ottobre 1335	11453 lire 9 denari
1 novembre 1336-30 aprile 1337	8386 lire 17 soldi 6 denari

Fonte: ACA, RP, reg. 2060, f. 29v; 74v-75r; 77r-78r

#### Media annuale delle entrate della dogana e della *treta* di Cagliari (1331-1333)

<b>Dazio</b>	<b>Entrate annuale media</b>	<b>%</b>
Dogana	6366 lire	28,7
Esportazione dei cereali	16624 lire	72,3%
<b>Tot</b>	<b>22990 lire</b>	<b>100</b>

I dati riflettono un momento particolarmente favorevole per la produzione cerealicola e per le esportazioni. A partire dal 1333, infatti, con la contrazione delle produzioni<sup>707</sup>, comune anche

<sup>705</sup> Cfr. G. PINTO, *Il libro del biadaio. Carestie e Annona a Firenze dalla metà del Duecento al 1348*, cit., p. 40 e pp. 357-358; M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., p. 82.

<sup>706</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 29v.

<sup>707</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 74v-75r: entrate della *treta* (1 giugno 1333-31 ottobre 1335): 11453 lire 9 denari; entrate dei diritti doganali e dell'ancoraggio (1 maggio 1333-31 ottobre 1335): 14388 lire 1 soldo 3 denari.

alla Catalogna, gli introiti della *treta* diminuiranno sensibilmente<sup>708</sup>. La ripresa era avvenuta tra il 1336 e il 1337, quando le entrate superano in media quelle dei primi anni Trenta<sup>709</sup>.

Parte di queste entrate, però, dovevano essere destinate al consiglio di Cagliari: a partire dal 1331, infatti, metà degli introiti saranno utilizzati per pagare le case dei nuovi abitanti della città, secondo il privilegio concesso dal re Alfonso IV<sup>710</sup>. Parte di queste entrate erano state poi recuperate tra il 1333 e il 1335, quando per far fronte alla guerra contro Genova, la Corona aveva chiesto alla stessa città 4/5 degli introiti ceduti. In questa continua dialettica tra re e città risulta difficile stabilire quanto effettivamente il doganiere riscuoteva per il dazio sui cereali. La stessa documentazione contabile, anche quando presente, non aiuta a chiarire i meccanismi di finanziamento, dato che molte registrazioni della “metà della *treta*” ceduta sono in realtà inferiori al 50% delle quote globalmente riscosse<sup>711</sup>.

#### La *treta* gestita dal re e dalla città (1331-1336)

Quota della <i>treta</i>	Entrate	%
Re	33471 lire	66,5
Città	16809 lire	34,5
<b>Tot</b>	<b>50280 lire</b>	<b>100</b>

Fonte: ACA, RP, regg. 2060, 2066

Successivamente la percentuale del dazio sui cereali che verrà destinato alla città diminuirà, segno evidente del continuo tentativo da parte del sovrano di modificare il privilegio originariamente concesso per non dovere rinunciare totalmente agli introiti<sup>712</sup>.

<sup>708</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., pp. 85-86.

<sup>709</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 77r-78r: entrate della *treta* (1 novembre 1336-30 aprile 1337): 8386 lire 17 soldi 6 denari.

<sup>710</sup> Cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit., pp. 13-14. L'accordo del 1327 tra il re e i Pisani prevedeva che gli immobili di questi ultimi venissero venduti; il prezzo veniva stabilito da una commissione mista. Il costo della valutazione (la *stima*) da parte della commissione era di 8 denari per ogni lira di valore assegnato all'immobile, e doveva essere corrisposto in misura uguale, cioè di 4 denari per lira ciascuno, da parte del venditore e dell'acquirente. Nella realtà dei fatti, però, la spesa per coprire le valutazioni era stata poi coperta interamente dai nuovi proprietari. Sulla copertura di questi finanziamenti era intervenuto il sovrano, decidendo di finanziarli attraverso gli introiti dell'esportazione dei cereali.

<sup>711</sup> Per il periodo 1 ottobre 1331-31 maggio 1333 gli incassi della *treta* sono di 27707 lire; secondo il privilegio sarebbero spettati ai consiglieri di Cagliari 13853 lire (50%), anche se le ricevute presentate al maestro razionale registrano 9674 lire, che evidentemente non rappresentano il 50% del totale e che però erano la quota effettivamente versata come “metà della *treta*”: ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 29v-30v.

<sup>712</sup> Nel periodo 6 novembre 1337-18 aprile 1338 venivano incassate 14279 lire e, per il recupero di 5/6 della metà della *treta* effettivamente nelle casse dell'amministrazione rimarranno 13088 lire ACA, RP, MR, reg. 2061, f. 21r: *e munten les dates e pagues e messions que posats haver fetes dels dits diners és a saber als amministradors generals de les rendes e drets reynals de la dita isla e als consellers de Castell de Càller per rahó de la VIª part que reeben del dit dret de la treta per assignació del senyor rey en paga de es estimes dels alberchs del dit*

### *La treta nel porto di Cagliari*

<b>Periodo</b>	<b>Entrate</b>
29 dicembre 1338 al 13 luglio 1339	16381 lire 8 soldi 1 denaro

Fonte: ACA, RP, reg. 2061, f. 15v

Dall'esportazione dei cereali la corte regia continuava ad introitare importanti somme: nei primi sei mesi del 1339, ad esempio, le entrate della *treta* avevano raggiunto il 70,8% di quelle totalmente prelevate nel Regno<sup>713</sup>. A partire da questo momento non conosciamo più i dati sulla *treta* destinata ai consiglieri, anche se la documentazione lascia intendere che ancora il privilegio fosse in vigore: solamente in conclusione dei pagamenti promessi per il ripopolamento, l'amministrazione regia avrebbe potuto controllare totalmente il dazio.

Il 1340 non era stata una delle annate migliori per il settore cerealicolo, se è vero che nel luglio dello stesso anno il re Pietro IV arrivava a prendere una decisione non certo consueta, quale quella del divieto di esportazione dei cereali dai porti dell'isola<sup>714</sup>. Questo episodio, sulla cui natura eccezionale non vi sono dubbi, sarà limitato al 1340, visto che già dall'anno seguente abbiamo notizie della ripresa delle esportazioni.

Nell'appalto del 1344, per la prima volta veniva interrotta la riscossione diretta della *treta*<sup>715</sup>. Nel contratto si prevedeva sul dazio dei cereali un introito annuo di 12000 lire, pari al 42,8% degli introiti di tutto il Regno<sup>716</sup>. Quando nel 1347 era stato revocato l'appalto, però, la *treta* riscossa si attestava su una quota inferiore a quelle stabilita. La perdita, secondo le

### L'appalto della *treta* (1344-1347)

<b>Incasso previsto</b>	<b>Incasso effettivo</b>	<b>Perdita</b>
36000 lire	33600 lire 17 soldi 5 denari	3693 lire 2 soldi 7 denari

Fonte: ACA, RP, reg. 2074

---

*Castell e de la franquesa de la treta a algunes persones per specials manaments del senyor rey e dels aministradors.*

<sup>713</sup> ACA, RP, MR, reg. 2061, f. 15v: il totale introitato è 16381 lire 8 soldi 1 denaro.

<sup>714</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., pp. 91-92.

<sup>715</sup> ACA, RP, MR, reg. 644, ff. 269r-272v.

<sup>716</sup> ACA, RP, MR, reg. 644, ff. 269r-272v.

Con la peste del 1348<sup>717</sup> il settore cerealicolo aveva subito un notevole contraccolpo, e la diminuzione delle esportazioni dei cereali si era tradotta in una contrazione delle entrate fiscali dell'83% circa<sup>718</sup>. La crisi investiva si ripercuoteva anche sulle esportazioni delle derrate alimentari: per lo stesso periodo la dogana di Cagliari rendeva grossomodo la stessa quota che dieci anni prima garantiva per un solo anno<sup>719</sup>.

La guerra che la Corona stava affrontando con i Doria nell'isola, esplosa nel 1347 con lo scontro di Aidu de Turdu, richiedeva un impiego massiccio di forze armate nella città di Sassari che poteva essere garantito solo da un'entrata straordinaria. La soluzione che veniva adottata, forse l'unica possibile, era quella di finanziare l'operazione con il ricorso al debito: tra il novembre del 1349 e il settembre del 1351 l'amministrazione regia chiedeva ed otteneva in prestito 16366 lire, somma di gran lunga superiore a quella che le entrate della *treta* mettevano a disposizione per quegli stessi anni. Le stesse entrate della *treta* venivano utilizzate dall'amministrazione regia per il finanziamento del debito: i numerosi prestiti ottenuti venivano garantiti con le future entrate fiscali<sup>720</sup>. Veniva in questo modo a chiudersi un cerchio: le entrate della *treta*, che sino alla metà degli anni Quaranta erano state il punto di forza dell'amministrazione patrimoniale del Regno, erano state poi messe al servizio del debito; quando intervengono due fattori destabilizzanti quali la guerra e la peste la corte regia cercherà di rinviare il pagamento dei debiti, continuando nel mentre a ricevere dei prestiti e cercando di sfruttare quelle stesse entrate della *treta* che invece erano state assegnate al debito.

### *Sassari e il porto di Torres*

La ricostruzione delle vicende del porto e della dogana di Sassari per la prima metà del Trecento è più difficile rispetto a quelle della capitale del Regno: la scelta dei Catalano-

---

<sup>717</sup> Cfr. L. PALERMO, *Sviluppo economico e società preindustriali. Cicli, strutture e congiunture in Europa dal medioevo alla prima età moderna*, Roma 1997.

<sup>718</sup> I dati fiscali relativi a questo periodo sono stati calcolati a partire dalla quantità degli starelli esportati così come è riportata in M. TANGHERONI, *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, cit., pp. 97-98, tav. 1.

<sup>719</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 29v; ff. 74v-75v. Tra l'1 ottobre del 1331 e il 31 ottobre del 1335 la dogana di Cagliari introitava 24998 lire 13 soldi, con una media annua di 6121 lire.

<sup>720</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, ff. 15v-16r. In sostanza succedeva che quanto riscosso dalla *treta* veniva man mano depositato presso i *cambiadors*, la cui funzione era quella di veri e propri banchieri, i quali una volta raggiunta la somma da restituire la versavano ai creditori. A volte questo meccanismo si concretizzava solo sulla carta, cioè quella delle registrazioni contabili, visto che nel caso in cui i creditori fossero stati dei mercanti la restituzione del prestito veniva concessa senza che vi fosse movimento di denaro, cioè rendendo franca l'esportazione di una certa quantità di cereali.

Aragonesi di fare di Cagliari il motore propulsore di tutto il Regno e la scarsità dei dati relativi a Sassari nelle fonti ne limitano rispettivamente l'importanza e la possibilità di effettuare uno studio di ampia portata per il periodo di cui ci stiamo occupando. Il volume del traffico dei cereali nel porto di Torres era inferiore a quello di Cagliari, città che aveva alle sue spalle un retroterra a vocazione cerealicola.

#### *La treta Sassari*

<b>Periodo</b>	<b>Entrate</b>
5 settembre 1336-il 14 maggio 1338	2088 lire 2 soldi

I primi introiti di cui possediamo le registrazioni sono contenuti in un resoconto inviato da Pere Lull al maestro razionale in qualità di portolano per il periodo 1336-1338, e registrano un'entrata superiore alle 2000 lire<sup>721</sup>. Per dare un'idea dell'entità dell'introito, basta osservare come, alla stessa altezza cronologica, nel porto di Cagliari la *treta* fruttava alla dogana 28406 lire<sup>722</sup>.

Ancora più espliciti sono i dati della prima metà del 1339, presenti sia per il porto di Torres che per quello di Cagliari, i quali attestano nel primo caso il dazio sulle 1232 lire<sup>723</sup> e nel secondo sulle 11870 lire<sup>724</sup>: sul totale introitato dall'amministrazione regia sull'esportazione dei cereali nei due scali principali del Regno solamente il 10% derivava dalle tasse sui cereali esportati dal porto di Torres.

#### *La treta nei porti di Cagliari e Sassari (prima metà del 1339)*

<b>Porto</b>	<b>Entrata</b>	<b>%</b>
Cagliari	11870 lire	90
Sassari	1232 lire	10
<b>Tot</b>	<b>13102 lite</b>	<b>100</b>

Fonte: ACA, RP, reg. 2068

Per il porto di Torres non disponiamo dei dati dopo il 1339. Ugualmente non conosciamo le entrate del dazio nell'appalto del 1344, anche se il rapporto evidenziato con il porto di

<sup>721</sup> ACA, RP, MR, reg. 2061, ff. 9v-10r.

<sup>722</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 71r-v; 97r-98r; reg. 2061, f. 20r; reg. 2068, tomo I, f. 68r.

<sup>723</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo V, ff. 28r-v.

<sup>724</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo V, f. 2v.



Cagliari lascia intendere che delle 12000 lire preventivate sulla *treta* del Regno solo una minima parte sarebbero dovute arrivare dalla dogana di Torres.

### *Terranova e gli scali minori della Gallura*

Per il porto di Terranova non abbiamo i dati sulle entrate della *treta* relativi alla prima metà del Trecento. Possediamo un documento relativo al biennio 1324-1326 nel quale sono le somme riscosse dal camerlengo di Gallura<sup>725</sup>. Tra queste vi sono quelle relative alla dogana di Terranova e ai diritti della torre di Salvaterra, senza che però venga specificato il peso di ogni singolo diritto. Delle 1286 lire registrate una parte proveniva dal dazio sull'esportazione del grano. Nella registrazione compare un elenco di beni custoditi nel *magatzem* della villa, tra i quali vi sono anche frumento, orzo e biscotto<sup>726</sup>: il dato testimonia la presenza di scorte di cereali tenute per il fabbisogno alimentari degli abitanti della villa, e una probabile limitazione nelle esportazioni.

Per il porto di Orosei disponiamo di un unico dato, relativo al periodo 1348-1349, quando la *treta* riscossa aveva portato nelle casse del doganiere 21 lire 1 soldo<sup>727</sup>. Non sappiamo se il dato è da riferirsi all'intero arco cronologico coperto dal registro, oppure se si tratti di una specifica registrazione, dunque non rappresentativa dell'andamento annuale del dazio.

### **III.3 Misurazione e pesatura**

Le attività commerciali che, seppur timidamente, si erano sviluppate dopo i primi mesi per la villa di Bonaria, trovano un riflesso nei dati fiscali relativi alla misurazione delle derrate alimentari. Gli introiti, come facile prevedere, sono molto contenuti: tra il 1324 e il 1326 per la tassa di misurazione erano state versate poco meno di 100 lire, comprendendo le multe per

---

<sup>725</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 5v-6r. Le entrate registrate sono quelle relative all'ufficio della *camerlengia* di Gallura per il periodo 20 dicembre 1324-10 aprile 1326, e raggiungono un totale di 25722 soldi 5 denari alfonsini minuti.

Cfr. C. ZEDDA, *Sopravvivenze istituzionali, burocratiche ed economiche giudicali-pisane nelle città della Gallura aragonese*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de nova planta: XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó*, Actes volum I-[III], Barcelona-Lleida 2000, vol. I, p. 199. Il camerlengo «era l'amministratore patrimoniale dell'intero territorio. Sostanzialmente, non aveva mutato mansioni dopo il passaggio dal dominio pisano a quello aragonese, con la differenza che ora la sua nomina veniva fatta direttamente dal re d'Aragona».

<sup>726</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 5v-6r.

<sup>727</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075, f. 5v

le frodi fiscali<sup>728</sup>; la stessa somma veniva introitata, tra il 1325 e il 1326, dall'ufficiale del peso<sup>729</sup>.

Nella città di Cagliari il diritto sul peso veniva appaltato annualmente, e i versamenti nelle casse regie erano effettuati ogni quadrimestre: nel 1336 la tassa data in appaltato fruttava 143 lire<sup>730</sup>. Per il 1338, però, la documentazione sembrerebbe attestare la gestione diretta dell'imposta; in tal caso troverebbe immediata giustificazione una riduzione dell'introito sulle 105 lire<sup>731</sup>. Con certezza dal 1339 l'amministrazione aveva ripreso ad appaltare l'imposta, che per 126 lire veniva concessa al mercante Arnau dez Torrent<sup>732</sup>. Ancora negli anni 40 veniva utilizzata la forma della gestione indiretta<sup>733</sup>, e nella seconda metà del decennio la misurazione verrà appaltata per 6 anni<sup>734</sup>.

#### Appalto del diritto di peso (Cagliari)

Anno	Entrata
1336	143 lire
1337	105 lire
1339	126 lire
1342	110 lire
1348-1353	300 lire

Fonte: ACA, RP, regg. 2066, 2068, 2069, 2075

A Sassari il diritto di misurazione veniva appaltato insieme al diritto del peso e a quello della macellazione delle carni. Le registrazioni, al contrario, nella maggior parte dei casi riportano le entrate in relazione a ciascun diritto. I primi dati, cronologicamente collocati verso la metà del secolo, sono sempre relativi ai pagamenti di cittadini o compagnie mercantili che

<sup>728</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 7v-8v. La somma registrata è di 1959 soldi, pari a circa 98 lire, per il periodo 12 luglio 1324-12 luglio 1326.

<sup>729</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 25r-25v. La somma registrata è di 1985 soldi 1 denaro, pari a circa 99 lire, per il periodo 12 luglio 1325-30 agosto 1326.

<sup>730</sup> ACA, RP, MR, reg. 2066 (13 maggio 1336-31 dicembre 1336), f. 14r.

<sup>731</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068/4 (1 ottobre 1338-25 dicembre 1338), f. 41r.

<sup>732</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068/5 (28 dicembre 1338-12 luglio 1339), f. 4r.

<sup>733</sup> ACA, RP, MR, reg. 2069/4 (1342), f. 8r.

<sup>734</sup> ACA, RP, MR, reg. 2075 (27 marzo 1348- 22 novembre 1349), f. 6r.

versavano le entrate come appaltatori. Per il 1348 sappiamo che l'entità dell'introito, molto contenuta, era di 21 lire, e anche l'anno seguente si attesterà orientativamente su quella quota. Il diritto tornerà ad essere gestito direttamente dal sovrano nel 1350, e i 7 soldi riscossi in un anno chiariscono bene come la sua riscossione non fosse più redditizia, così come attestato dalle 13 lire riscosse nel 1354.

#### La *carra* di Sassari

Anno	Entrata
1348	21 lire 14 soldi 3 denari
1349	10 lire 16 soldi 3 denari
1350	27 lire 10 soldi
1351	7 lire
1354	13 lire

Fonte: ACA, regg. 2075, 2076, 2079

Anche il diritto del peso, nella città di Sassari, veniva regolarmente appaltato, così come ricordato in precedenza. Una semplicissima visione dei prezzi di vendita chiarisce come la tassa sulla pesatura delle merci avesse un rilievo maggiore della *carra*: l'appalto del 1350, ad esempio, era stato assegnato per la somma di 61 lire a Berenguer Bovet, cittadino di Sassari, e quello del 1354, ad un altro abitante della città, per 80 lire.

#### Diritto del peso (Sassari)

Anno	Entrata
1350	61 lire
1351	18 lire
1352	50 lire 10 soldi
1353	80 lire

Fonte: ACA, RP, regg. 2075, 2076, 2079

Nel 1354 il diritto del peso, unitamente a quello della *carra*, portavano nelle casse regie 800 lire, per un appalto di 8 anni in favore di due cittadini Sassaresi, Pere Madir e Ramon Lull. In sostanza si decideva ricevere 100 lire l'anno per la concessione congiunta dei due diritti.

#### Appalto del diritto del peso e della *carra* (1354-1362)

<b>Anno</b>	<b>Entrata</b>
1354-1362	800 lire

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2079, f. 123r

Le rendicontazioni dei camerlenghi consegnate al maestro razionale di Barcellona ci forniscono le entrate sulla misurazione e la pesatura dell'argento e del piombo continuativamente dal febbraio del 1324 all'aprile del 1339. Questi dati, presentano l'indubbio vantaggio di potere avere senza interruzioni gli introiti fiscali derivati da queste due imposte; presentano allo stesso tempo lo svantaggio di fornire una somma globale che non tiene conto dei due differenti diritti. Ad ogni modo è un primo punto di partenza per avere un'idea di quanto il camerlengo riuscisse a incassare dalle imposte sulla misurazione dei metalli. La corte regia quasi continuamente sceglieva la gestione indiretta dei due diritti: in un trentennio per la tassa sulla misurazione dell'argento vi aveva fatto ricorso diciotto volte, per il piombo ventuno.

#### Imposta sulla misurazione dell'argento e sulla pesatura del piombo

<b>Periodo</b>	<b>Entrata (alfonsini minuti)</b>
14 febbraio 1324- 9 luglio 1326	93 lire 11 soldi
10 luglio 1326- 4 febbraio 1327	18 lire 4 soldi 6 denari
5 febbraio 1327- 3 marzo 1328	43 lire 7 soldi 6 denari
4 marzo 1328- 30 aprile 1332	137 lire 17 soldi 6 denari
1 maggio 1334- 31 dicembre 1335	53 lire 15 soldi 6 denari
1 gennaio 1336- 31 dicembre 1336	31 lire 18 soldi 6 denari
1 gennaio 1337- 30 aprile 1339	74 lire 10 soldi 6 denari

Fonte: ACA, RP, MR, regg. 2059, 2060, 2061

Appalto dell'imposta di *misurazione della vena* (1329-1355)

<b>Anno</b>	<b>Nome degli appaltatori</b>	<b>Prezzo d'appalto (alfonsini minuti)</b>
1329	Berengario Massione e Puccio chirurgo	18 lire
1330	Parduccio Ridolfi e Puccio chirurgo	24 lire
1331	Parduccio Ridolfi, Puccio chirurgo, Lemmo Moscerifi e Bonnuccio del Bono	24 lire
1332	Lemmo Moscerifi e Bonnuccio del Bono	24 lire
1334	Parduccio Ridolfi e Puccio chirurgo	24 lire
1335	-	24 lire
1339	Puccio chirurgo	24 lire
1340	Puccio chirurgo	25 lire
1341	Ugolino di Oliveto	43 lire
1342	Giovanni di Vannacchio	35 lire
1343	Vannuccio di Bencivenne	36 lire 10 soldi
1348	Francesc de Clunit e Cecco Porcellini	60 lire
1349	Guadagnino Corona	45 lire
1350	Branca e Aniello Secci	50 lire 5 soldi
1351	Cecco Porcellini	60 lire
1352	Bontura di Cecco	33 lire 5 soldi
1353	Nello Secci, Pucciarello di Mondino e Francesco di Bacciameo	33 lire
1355	Iacopo di Bencivenne	-

Appalto dell'imposta della *statera grossa* (1328-1355)

<b>Anno</b>	<b>Nome degli appaltatori</b>	<b>Prezzo d'appalto (alfonsini minuti)</b>
1328	Bernardo Colombi	-
1329	Berengario Massione e Parduccio Ridolfi	22 lire
1330	Masino Pardi	12 lire 10 soldi
1331	Colo Amati	16 lire 10 soldi
1332	Vannuccio Macons	16 lire 10 soldi
1334	Montanello Lelli	14 lire 10 soldi
1335	Montanello Lello e Ugolino di Oliveto	9 lire 10 soldi

1337	-	29 lire 6 denari
1338	-	30 lire 6 denari
1339	Ugolino di Oliveto	-
1340	Guidone da Faglia	25 lire
1341	Raimondo Gay	20 lire
1342	Guillem Sunyer	18 lire 10 soldi
1343	Vannuccio di Bencivenne	19 lire 10 soldi
1348	Gadduccio da Caprona	26 lire 10 soldi
1349	Bonifacio di Pietro	17 lire
1350	Bartolo Nuti	20 lire
1351	Guadagnino Corona	33 lire
1352	Puccio di Mondino e Forastio di Bacciameo	45 lire
1353	Stefano Corrias e Guglielmo di Oliveto	44 lire
1355	-	9 lire 5 soldi

### III.4 Altri diritti

In questa sezione analizziamo una serie di imposte che trattiamo nell'ambito della fiscalità indiretta, non essendo ascrivibili all'ambito di quelle dirette o della rendita

Il diritto sulla macellazione e sulla vendita della carne a Iglesias veniva regolarmente appaltato a partire dal 1328: negli anni precedenti la tassa sulla carne era stata gestita direttamente dall'amministrazione regia. I dati rispetto a quest'ultimo caso sono tuttavia molto limitati. Per il periodo che va dalla metà di febbraio ai primi di marzo del 1324 conosciamo le entrate dell'imposta: i 1220 capi di bestiame introdotti a Iglesias, il 64% dei quali era rappresentato da capretti e montoni, aveva portato nelle casse regie 9 lire 13 soldi 4 denari.

Anno: 1324	Entrata (lire, soldi, denari)
11 febbraio-5 marzo	9 lire 13 soldi 4 denari <sup>735</sup>
6 marzo-16 aprile	5 lire 7 soldi 10 denari
17 aprile-25 maggio	11 lire 8 soldi 8 denari
25 maggio-5 giugno	3 lire 11 soldi 8 denari
5 giugno-23 giugno	3 lire 11 soldi 8 denari
23 giugno-1 agosto	7 lire 13 soldi 1 denaro

<sup>735</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento.*, cit., p. 162, tab. 1. La somma riscossa dai *camerlenchs* è stata calcolata da noi sulla base del numero dei singoli capi introdotti a Iglesias e sul valore delle relative tariffe così come sono stati indicati dal Tangheroni: 416 capretti (1 denaro); 69 agnelli (1 denaro); 365 montoni (2 denari); 90 castrati (2 denari); 1 capra (2 denari); 2 caproni (2 denari); 5 vitelli (4 denari); 2 vacche (4 denari); 27 bovi (6 denari); 243 porci (3 denari).

1 agosto-31 agosto	7 lire 18 soldi 1 denaro
--------------------	--------------------------

Tab. Introiti del dazio sull'entrata della carne e sulla macellazione a Villa di Chiesa (Fonte: M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli, Liguori 1985, p. 162, tab. 1. *Bestie importate a Iglesias per la macellazione (11.2.1324 – 5.3.1324)* e p. 163.

A partire dal 1328 e per tutto il ventennio successivo l'imposizione sarà appaltata sempre per una somma superiore alle 100 lire. La punta massima era stata raggiunta con le 138 lire nel 1328 e quella minima nel 1342 con 102 lire 10 soldi. Si tratta di medie con estremi molto ravvicinati, che testimonia una costanza nelle entrate riscosse e di conseguenza nel prezzo dell'appalto; la diminuzione delle entrate si registra a partire dal 1349: non si trattava di una singola annata sfavorevole, visto che la media si manterrà sulle 85 lire circa sino al 1353. Poi, dopo la caduta del 1355, con 28 lire riscosse, la media delle entrate era rimasta sempre al di sotto delle 80 lire sino ai primi anni Sessanta<sup>736</sup>.

Anno	Entrata (lire, soldi, denari)
1328	138 lire
1329	123 lire
1330	123 lire
1331	113 lire
1332	103 lire
1334	120 lire
1335	108 lire
1339	134 lire
1340	126 lire
1341	107 lire
1342	102 lire 10 soldi
1348	128 lire
1349	81 lire
1350	84 lire
1351	89 lire
1352	82 lire
1353	91 lire
1355	28 lire

Tab. Prezzo d'appalto del dazio sull'entrata della carne e sulla macellazione a Villa di Chiesa (Fonte: M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli, Liguori 1985, p. 313, tab. 6. *Appaltatori del diritto delle carni*)

<sup>736</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, cit., p. 313, tab. 6.

Il diritto di ancoraggio nei porti del Regno, in quanto riscosso dal doganiere, veniva quasi sempre registrato congiuntamente ai dazi doganali e ai più generici *drets* del porto. La documentazione non permette così di delineare il quadro di queste entrate: difficile, ad esempio, interpretare le 281 lire riscosse per questo diritto tra 1331 e 1333 nel porto di Cagliari.

*Diritto di ancoraggio (porto di Cagliari)*

<b>Anno</b>	<b>Entrata</b>
1 marzo 1331-30 aprile 1333	281 lire 14 soldi 5 denari

Fonte: ACA, RP, reg. 2060, f. 5v

### **III.5 Le imposte dirette**

Come abbiamo già avuto modo di vedere, l'imposta diretta pagata dalla comunità ebraica di Cagliari veniva versata annualmente, e il suo valore era di 50 lire. Gli ufficiali regi, e in particolar modo il bailo, avevano cercato di aumentare la tariffa senza avere ricevuto dal sovrano autorizzazione in tal senso. Questa dinamica si inserisce nel tentativo da parte dei funzionari del re di intervenire nel controllo della fiscalità, così come di frequente accadeva nella stessa Cagliari. D'altra parte, il pagamento del *trahut* annuale era un momento di dialettica tra la comunità e lo stesso sovrano: verso la metà del secolo questa chiedeva al re un adeguamento dell'imposta alla nuova situazione demografica.

Lungo tutta la prima metà del secolo l'imposta straordinaria era stata richiesta dal sovrano soprattutto ai suoi feudatari, con lo scopo di armare l'esercito. Ciascun feudatario pagava in ragione della rendita garantita dal suo feudo. Le registrazioni, però, attestano talvolta versamenti differenti dalla stessa rendita. Al di là di un problema legato ai versamenti, questo fatto a volte nascondeva l'esistenza di rapporti creditizi con i suoi vassalli, che lo portavano a richiedere somme più contenute. La formazione degli eserciti era sempre stata un problema per le finanze del sovrano, e l'imposta riscossa, così come quella versata dai feudatari in sostituzione del servizio armato, non compensava totalmente la carenza di liquidità. Benché nel 1335 il sovrano avesse riscosso dai feudatari 9102 lire, sarebbe un errore credere che il



finanziamento della guerra avvenisse esclusivamente attraverso questo mezzo. Altri strumenti, quale quello del debito, erano indispensabili per poter disporre una fonte solida di introiti.

Gli introiti della *ajuda* (1335)

<b>Fonte</b>	<b>Feudatario</b>	<i>Ajuda</i>
f. 57r	Francesch Carròs <i>senior</i>	750 lire
f. 58r	Berenguer Carròs	1378 lire 9 soldi
f. 59r	Francescho Carròs	420 lire 10 soldi
f. 60r	Jacme Carròs	187 lire 18 soldi
f. 62r	Joffrè Gilabert de Cruylles	909 lire 3 soldi
f. 68r	Pedrolo de Boyl	170 lire
f. 69r	Bonanat ça Pera	293 lire 7 soldi 6 denari
f. 70r	Guillem ça Pera	208 lire 5 soldi
f. 71r	Garcia de Loris	185 lire 19 soldi
f. 72r	Bernat ses Pujades	192 lire
f. 72v	Nicolau de Sent Just	66 lire 13 soldi 4 denari
f. 73r	Bernat Sentmenat	513 lire
f. 74r	Arnau Ballester	157 lire 19 soldi 6 denari
f. 76r	Pere Oulomar	656 lire 3 soldi
f. 77r	Pere Sentcliment	135 lire 18 soldi
f. 78r	Climent de Salavert	197 lire 13 soldi
f. 78v	L'ereu d'en Bernat Ballester	73 lire 19 soldi
f. 79r	Ramon ça Vall	498 lire 17 soldi 6 denari
f. 80r	Guillem de Muntgri	280 lire 14 soldi 6 denari
f. 81r	Guerau des Torrent	182 lire
f. 82r	Pere de Libià	30 lire 4 soldi
f. 83r	Ponç de Vilaragut	82 lire 3 soldi 3 denari
f. 84v	Thomas Marquet	66 lire 5 soldi
f. 85v	L'erede du Simon de Maurellans	215 lire 6 denari
f. 86v	L'erede di Jacme Burgues	212 lire 9 soldi
f. 87r	Guillem de Muntçò	153 lire 10 soldi
f. 87v	L'erede di Pere de Cardona	86 lire 10 soldi
f. 88r	Pere des Bosch	33 lire 10 soldi
f. 88v	L'erede di Diego Sabata	157 lire 10 soldi
f. 89v	L'erede di Arnau	198 lire 13 soldi

	de Cassa	
f. 90v	L'erede du Bernat de Pertagas	72 lire 18 soldi
f. 92r	Guillem Despuig	34 lire 16 soldi
f. 93r	Petro de Çena	128 lire 9 soldi
f. 93v	Pedro de Rius	77 lire
f. 95v	Pere de Muntpahó	300 lire
f. 97v	Guillem Bassa (camerlengo di Gallura)	183 lire 16 soldi
<b>Totale:</b>	<b>36 feudatari</b>	<b>9102 lire 16 soldi 7 denari</b>

Fonte: ACA, RP, reg. 2065

I contributi versati dalle città erano invece più contenuti, soprattutto perché i municipi, in forza del loro carattere privilegiato, avevano un potere contrattuale più forte. Così nel 1350, gli abitanti delle appendici di Cagliari unitamente a quelli di Iglesias versavano per la guerra contro i Doria poco più di 1000 lire. Proprio la città di Iglesias era stata chiamata ad una ulteriore contribuzione straordinaria agli inizi della dominazione catalana: per il matrimonio della figlia di Alfonso IV, nel 1328, aveva infatti versato 1000 lire.

### III.6 Il patrimonio regio

Le entrate derivanti dalle ville direttamente controllate dal sovrano erano molto scarse: gran parte di queste era stata infatti infeudata nei primi anni della conquista. I dati relativi agli anni Cinquanta presenti nel *Compartiment* descrivono il patrimonio regio come un insieme di ville e di proprietà frammentate, che il sovrano possedeva dal nord al sud del Regno in maniera fortemente discontinua. L'insieme di case, terre incolte o alberate, mulini diroccati e ville pressoché abbandonate, non erano in grado di fornire una rendita continua. Gli introiti forniti, inoltre, erano del tutto ininfluenti sui bilanci dell'amministrazione generale: tutto il patrimonio immobiliare era stato così utilizzato come strumento di pagamento o di concessione. In ambito urbano il sovrano riscuoteva una serie di censi, da quelli sugli immobili dati in enfiteusi ai banchi di macelleria e per la vendita del pesce. Nella documentazione compaiono soprattutto i versamenti dei censi sulle strutture adibite alla macellazione della carne: per la città di Cagliari, nella porta del Leone e in quella dell'Elefante, il sovrano controllava l'area del mercato della carne, riscotendo censi la cui

entità era però contenuta. Ad esempio, per tutto il 1344, venivano versate 70 lire di censo. Anche gli immobili posseduti dal re in città e poi affittati, così emerge dalle fonti, garantivano al re una rendita minima: le politiche di ripopolamento delle città avevano portato il sovrano ad effettuare una serie di concessioni franche dal pagamento dei censi.

A Iglesias l'autorizzazione per la costruzione e per l'utilizzo della colatura dell'argento nei forni veniva gravata da una serie di censi. Conosciamo i dati relativi ai censi riscossi, alcuni dei quali venivano effettuati in ragione delle operazioni di colatura o della quantità del minerale impiegato, altre erano invece quote fisse da corrispondere secondo scadenze prestabilite, generalmente annuali.

#### Censo per la colatura

Periodo	Censi sull'uso dei forni
2 marzo 1324-31 agosto 1324	1660 lire 5 soldi 7 denari <sup>737</sup>
1 settembre 1324-6 marzo 1326	6680 lire 14 soldi 7 denari <sup>738</sup>
7 marzo 1326-9 luglio 1326	2014 lire 15 soldi 2 denari
10 luglio 1326-4 febbraio 1327	3013 lire 7 soldi 8 denari <sup>739</sup>
5 febbraio 1327-3 marzo 1328	5875 lire 9 soldi 4 denari
4 marzo 1328-30 aprile 1332	21653 lire 4 soldi 7 denari <sup>740</sup>
1 maggio 1334-31 dicembre 1335	7960 lire 7 soldi 6 denari
1 gennaio 1336-31 dicembre 1336	3103 lire 16 soldi 7 denari <sup>741</sup>
1 gennaio 1337-31 maggio 1337	1205 lire 17 soldi 5 denari
1 giugno 1337-30 aprile 1339	8675 lire 15 soldi 7 denari

Questi dati riflettono, ad una prima lettura, quello che era l'andamento degli introiti derivanti dalla monetazione, soprattutto per il fatto che la parte maggiore di queste entrate era proporzionalmente legata alla quantità di argento (1/12) che veniva consegnato alla zecca per essere monetato. Diverso è invece il raffronto tra queste entrate e i ricavi della monetazione, in quanto in questo caso i valori vengono per così dire alterati dai costi che la zecca affrontava per la coniazione, e che potevano variare per il concorso di diversi fattori. Per questo motivo gli anni che hanno visto chiudere in passivo l'attività di coniazione della moneta per gli alti costi sostenuti sono anni in cui gli introiti sui diritti dei forni sono molto alti.

<sup>737</sup> Cfr. ACA, RP, MR, reg. 2108, tomo II, f. 12v.

<sup>738</sup> Cfr. ACA, RP, MR, reg. 2109, tomo I, ff.

<sup>739</sup> Cfr. ACA, RP, MR, reg. 2109, tomo III, ff. 1r-13v.

<sup>740</sup> Cfr. ACA, RP, MR, reg. 2110, ff. 1-61v.

<sup>741</sup> Le entrate sono così suddivise: *dret de l'argent* (3010 lire 11 soldi 7 denari) e *dret de senerays* (92 lire 25 soldi), cfr. ACA, RP, MR, reg. 2116, ff. 1r-19v; ff. 190r-193r; cfr. M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 196.

Ad ogni modo per avere un quadro più nitido del volume degli introiti è necessario ancora una volta considerare le medie annuali calcolabili, arrotondando sempre i risultati rispetto alla lira.

<b>Periodo</b>	<b>Censo per la colatura</b>
marzo 1324-marzo 1326	4170 lire
marzo 1326-marzo 1328	5451 lire
marzo 1328-aprile 1332	5302 lire
maggio 1334-dicembre 1335	4776 lire
gennaio 1336-dicembre 1336	3103 lire
gennaio 1337-aprile 1339	4234 lire

Alla luce dei dati riportati in tabella possiamo considerare molto consistenti le entrate mediamente garantite dalla colatura dell'argento: si va da un massimo di 5451 lire all'anno nel periodo marzo 1326-marzo 1328 alle 3103 lire registrate nel 1336. Se consideriamo le medie dei ricavi netti della monetazione per gli stessi periodi, che sono rispettivamente di 3641 lire e 2730 lire, vediamo come l'amministrazione regia ottenesse un introito ben più consistente dal prelievo di questi diritti più che dalla stessa coniazione. Questa costante fonte di introiti permetteva alla corte di poter avere una base discreta per il finanziamento di altre spese. È molto indicativo in questo senso l'attività creditizia nei confronti della corte da parte del già citato Ramon çà Vall, appartenente ad una famiglia barcellonese molto vicina al sovrano: tra i diversi debiti che la corte possedeva nei suoi confronti, vi era stato quello ottenuto per restituire una quota anticipata del censo annualmente dovuto dal re al pontefice; proprio per far fronte a questo debito che aveva nei confronti del çà Vall, Alfonso IV aveva deciso di attingere dagli introiti del *dret de l'argent*<sup>742</sup>. Come accadeva per molte delle rendite del sovrano, anche i diritti sull'argento venivano dunque utilizzati al servizio del debito. Va forse cercata nell'affidabilità di questo introito e nella possibilità di disporre di una base finanziaria sempre viva il divieto di appaltare il diritto sull'argento, così come avveniva anche per il vino<sup>743</sup>, che infatti era il dazio doganale maggiormente remunerativo tra quelli riscossi a Iglesias.

Resta ora da capire quanto di questi introiti fosse fornito dal *dret de l'argent* e quanto dal *dret de senereys*. I registri dei camerlenghi in un solo caso distinguono i due tipi di entrata: si tratta

<sup>742</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 299.

<sup>743</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, f. 9v: « *poguessets atributar e arendar e a temps vendre universes et singules rendes e drets al senyr rey o a aell en la dita vila o en sos termes pertanyents exceptat lo dret de l'argent e del plom e encara del vi e de les corbelles de la vena, los quals drets per vos e no per negun altre vulia que fossen recullits* »

dei conti relativi al periodo che va dall'1 gennaio 1336 al 31 dicembre de 1336. Si tratta dunque di una condizione favorevole per effettuare delle considerazioni che abbracciano un intero anno. Le entrate totali dei due diritti ammontavano per quell'anno a 3103 lire 16 soldi 7 denari, delle quali 3010 lire 11 soldi 7 denari provenivano dai *dret de l'argent* e solo 93 lire 5 soldi dal *dret de senereys*<sup>744</sup>. Si può a prima vista osservare la netta sproporzione tra i due diritti, attestandosi il *dret de l'argent* sul 97% e il *dret de senereys* sul 3%. Le registrazioni, però, fatto ancora più raro e dunque interessante, evidenziano nello specifico la quota dei diritti versati da Gaddo Sollo per le operazioni nel suo forno di Villamassargia: sul totale di 122 lire 6 soldi 1 denaro pagate, circa il 96% (117 lire 16 soldi 1 denaro) era rappresentato dal *dret de l'argent* e il 4% circa (4 lire 10 soldi) dal *dret de senerax*. Queste proporzioni che possiamo definire con la certezza che i conti dei registri ci garantiscono non sono invece estendibili agli altri dati che possediamo; allo stesso tempo però qui troviamo la conferma circa la netta prevalenza degli introiti di un diritto rispetto a quelli dell'altro.

### III.7 Le saline

Come abbiamo in parte anticipato i motivi economici della conquista catalano-aragonese della Sardegna non possono essere ricondotti esclusivamente all'interesse dei territori della Corona d'Aragona per i cereali dell'isola. Di sicuro il sale aveva contribuito a rafforzare l'interesse verso la Sardegna, così come già era accaduto con Pisa, Genova e Marsiglia, che in tempi diversi avevano controllato le saline sarde<sup>745</sup>. Nel 1324, quando catalani e pisani firmavano il trattato di pace che prevedeva la cessione della città di Cagliari in feudo a questi ultimi, le saline venivano escluse dall'infeudazione e passavano sotto il dominio del re: in cambio Pisa riceveva un censo annuale di 2000 lire di aquilini minuti<sup>746</sup>. Stando ai rapporti monetari registrati per quel periodo la somma corrispondeva a circa 1450 fiorini d'oro di Firenze e, rispetto alla moneta circolante nel Regno, a circa 1900 lire di alfonsini minuti<sup>747</sup>.

Vedremo in che termini il controllo monopolistico del sale tornava a vantaggio del sovrano: per ora ci limitiamo a sottolineare che da un lato vi era la possibilità di incrementare le entrate fiscali, pur essendo gli abitanti di Cagliari esenti dal pagamento del prodotto<sup>748</sup>; dall'altro di rafforzare la piazza commerciale della città: l'interesse dei mercanti stranieri all'acquisto del sale sardo li avrebbe infatti attratti verso il porto della capitale; inoltre, quegli stessi mercanti

<sup>744</sup> ACA, RP, MR, reg. 2116, ff. 1r-19v; ff. 190r-193r; cfr. M. Tangheroni, *La città dell'argento*, cit., p. 196

<sup>745</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti*, pp. 16-17.

<sup>746</sup> Ivi, p. 20.

<sup>747</sup> Ivi, p. 83, nota 140.

<sup>748</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, cit., p. 152.

sarebbero arrivati nel porto di Cagliari con prodotti e merci che, una volta portate a terra, avrebbero venduto per ammortizzare i costi del viaggio<sup>749</sup>. Così, sullo sbarco delle mercanzie, sulla loro successiva introduzione nella città e sulla vendita sarebbero stati applicati dazi e imposte destinate ad arricchire le casse regie e, seppure in misura minore, anche quelle municipali.

Ripetiamo ancora una volta, così come abbiamo già fatto per le entrate della *treta* e per quelle della dogana, che le entrate garantite dalle saline regie di Cagliari rappresentavano la quasi totalità dei proventi derivanti dalle saline della Sardegna: per questo la nostra analisi parte dalla realtà della capitale del Regno e su questa si soffermerà con maggiore insistenza. Le saline di Cagliari infatti erano fondamentali tanto per l'approvvigionamento del sale nel Regno, tanto nell'alimentare le esportazioni ed il commercio internazionale del prodotto via mare. Se per il primo caso bisogna segnalare la presenza di altre saline, quali quelle della Nurra, nel secondo caso non vi erano saline nel Regno capaci di porsi come base alternativa per l'esportazione del sale. Al contrario, dalle saline di Cagliari si arrivava ad estrarre annualmente una quantità di sale pari a circa 120.000 quintali, il che faceva della città sarda una delle realtà più importanti nella produzione del sale nel XIV secolo<sup>750</sup>. Ciò detto, le entrate che la vendita del sale forniva alla casse dell'amministrazione regia non erano le più importanti nella prima metà del secolo XIV: la *treta* dei cereali, la dogana e le miniere fornivano infatti introiti più elevati<sup>751</sup>. Secondo quanto calcolato da John Day, le saline di Cagliari amministrate dai Pisani fornivano verso il 1320 la somma di 4350 lire di aquilini minuti, pari cioè al 9,9% degli introiti totali riscossi nella Sardegna pisana<sup>752</sup>.

Prima di addentrarci sull'analisi delle entrate dobbiamo soffermarci sulla produzione del sale degli stagni *Major* e *de Riba*, rispetto alla quale consideriamo i dati relativamente al periodo 1324-1355<sup>753</sup>.

#### **Produzione annua di sale. Saline di Cagliari (1324-1355)**

<b>Anni</b>	<b>Volume della produzione (in quartini)</b>
1324-1325	77050,5
1325-1326	77050,5

<sup>749</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti*, p. 21.

<sup>750</sup> Ivi, pp.39-40

<sup>751</sup> Cfr. J. DAY, *Uomini e terre nella Sardegna coloniale*, cit., p. 81.

<sup>752</sup> Cfr. J. DAY, *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV*, cit., pp. 177-179.

<sup>753</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti*, p. 54.

1331-1332	47085,5
1332-1333	47085,5
1333-1334	27690
1334-1335	67557,5
1335-1336	92007,5
1336-1337	76320
-	-
1352-1353	17892
1353-1354	89830
1354-1355	44690

Fonte: C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese. Il commercio internazionale del sale*, Milano, Giuffrè 1966, p. 54, tav. I. *Produzione annua delle Salines Reylas di Cagliari dal 1324 al 1400, espressa in quartini*

Il Manca fornisce i dati per il XIV secolo e, anche se non per tutti gli anni si può quantificare il volume del sale estratto, lo studioso riferendosi alla produzione del sale parla di un «*trend uniformemente decrescente*»<sup>754</sup>. Nel periodo di cui ci occupiamo, che si estende per lo spazio di un trentennio, le oscillazioni tra i valori registrati possono essere brusche, così come dimostra il passaggio da 17892 quartini del 1352-1353 agli 89830 quartini del biennio immediatamente successivo, per un incremento superiore alle cinque volte: è sempre il Manca a notare che, considerato che la prima metà del secolo non era stata interessata da una guerra aperta e non era stata gravata da fenomeni naturali devastanti, queste variazioni erano dovute alla naturale sedimentazione del sale negli stagni e alla carenza di lavoratori per l'estrazione del prodotto.

Come si traducevano le quantità di sale prodotto dalle saline cagliaritaniche in termini di introiti per l'amministrazione delle saline? I dati evidenziano come sia costante la discrepanza tra la quantità di sale estratto in un anno e quella del sale esportato nello stesso arco cronologico, e la situazione rimane inalterata se si considerano anche le entrate derivanti dalla vendita al minuto. Il fenomeno trova una sua spiegazione in due casistiche opposte ma collegate: nel caso in cui non si fosse riuscito a collocare nel mercato tutto il prodotto estratto la quantità di sale disponibile avrebbe superato quella del sale esportato; il caso inverso era invece dato dall'accumulo di sale nei depositi: il sale non venduto veniva conservato e reso disponibile per la vendita nei periodi successivi, così che per alcuni anni la quantità registrata di sale esportato superava quella del prodotto estratto. Fino alla metà del secolo i registri non forniscono i dati sul volume del sale a disposizione per la vendita, per cui bisogna aspettare la

<sup>754</sup> Ivi, p. 55; P. F. SIMBULA, *Il sale e le saline sarde nel Tardo Medioevo*, cit., p. 735.

fine degli anni Quaranta per verificare la differenza tra prodotto disponibile e prodotto esportato: per il periodo 1349-1350 il volume delle esportazioni era nettamente inferiore alla quantità di sale disponibile per la vendita; per la situazione opposta bisognerà aspettare invece gli anni Settanta.

**Differenza tra la quantità di sale disponibile per la vendita  
e la quantità di sale effettivamente esportata  
(1349-1374)**

<b>Anni</b>	<b>Volume della produzione vendibile (in quartini)</b>	<b>Volume delle esportazioni (in quartini)</b>
1349-1350	55.143	32.784
1359-1360	40.600	35.284
1363-1364	40.159,5	28.648
1364-1365	31.255	24.690
1373-1374	16.417,5	23.244

Fonte: C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese*  
. *Il commercio internazionale del sale*, Milano, Giuffrè 1966, p. 116, tav. XVII.  
*Confronto tra i volumi della produzione vendibile e delle esportazioni totali di sale delle Salines Reyals di Cagliari, espressa in quartini*

L'indicazione di questi dati, che tra l'altro scavalcano l'arco cronologico che stiamo considerando, serve a rimarcare la differenza tra produzione annua e volume delle esportazioni: infatti per conoscere le entrate nelle casse delle saline bisogna tenere conto dei dati sull'esportazione e sulla vendita al dettaglio, e non di quello del volume del prodotto disponibile.

I dati a disposizione per la prima metà del secolo testimoniano un netta prevalenza delle vendite all'ingrosso su quelle al minuto: *la major partida a patrons de naus e de lenys qui la porten per mar*, secondo una formula che ricorre più volte nella documentazione<sup>755</sup>. Da una parte il fenomeno è il riflesso della politica delle franchigie a favore degli abitanti di Cagliari, i quali a partire dal *Coeterum* (1327) potranno approvvigionarsi del sale per il consumo quotidiano (*ad usum proprium cotidianum*) senza ricorrere al pagamento del prodotto<sup>756</sup>.

<sup>755</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 77r: *item segons lo dit vostre compte a mi donat per los dits procuradors vostre muntien les reebudes que ells posen aver fetes per rahon de les vendes de la dita sal la qual posen aver venuda dins lo dit temps a diverses persones ço és la major partida a patrons de naus e de lenys qui la porten per mar a rahó de VI libres lo çentenar e l'altra partida a diverses persones qui la meten dintre terra ab carros a rahon de XX diners lo quartí.*

<sup>756</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, cit., p. 152.



Dall'altro è il risultato della politica economica della Corona, interessata non solo al controllo della produzione del sale e alla distribuzione interna del prodotto ma anche alla sua collocazione nel mercato internazionale<sup>757</sup>.

Rispetto al commercio interno l'interesse dell'amministrazione regia era esclusivamente quello di garantire il fabbisogno alimentare del sale per i sudditi del Regno. Nel far ciò l'amministrazione si riservava di controllare direttamente il trasporto e la vendita del sale senza il ricorso a nessuna intermediazione, al fine di evitare speculazioni realizzabili attraverso l'innalzamento del prezzo di vendita<sup>758</sup>.

Secondo quanto calcolato dal Manca, le vendite di sale al dettaglio sino agli anni Settanta del Trecento si attestavano mediamente intorno all'11% delle vendite totali<sup>759</sup>. Lo studioso non fornisce i dati sul volume delle vendite al minuto nel decennio 1331-1341, perché non sono riportati dalla documentazione; è però possibile calcolarli sottraendo alla quantità totale di sale venduto la quantità venduta all'ingrosso, di cui invece possediamo i dati: per la prima metà del secolo la media di sale venduto e destinato a rimanere all'interno del Regno era però decisamente minore dell'11%, attestandosi infatti sul 3,9% del totale venduto. Nel 1346-1347 e nel 1347-1348 la media salirà, superando rispettivamente il 13% e il 15%; dai primi anni Settanta vi sarà un crollo vertiginoso delle vendite al minuto, che arriveranno a toccare lo 0,2% delle vendite totali (1374-1375)<sup>760</sup>. Ritornando alle medie più elevate della prima metà del secolo va comunque ribadito come la quota di sale venduto al minuto, considerato il prezzo quasi equivalente a quello delle vendite all'ingrosso, fosse poco rilevante per le casse dell'amministrazione delle saline. Se, come abbiamo già sottolineato, il commercio del sale al minuto trovava un freno nella franchigia di cui godevano gli abitanti di Cagliari, vi è un altro aspetto, questa volta di natura contabile, che diminuisce il volume delle vendite attestate: il sale venduto al minuto nella parte settentrionale del Regno, e cioè nelle zone degli ex-giudicati di Torres e di Gallura, veniva registrato tra le vendite del sale all'ingrosso. La motivazione di questa scelta va ricercata nella modalità di trasporto del prodotto dal sud al nord dell'isola: il sale veniva infatti trasferito dal cagliaritano via mare, e dunque il volume di

---

<sup>757</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Il sale e le saline sarde nel Tardo Medioevo*, cit., p. 735: «il sale tra Due e Trecento aveva contribuito a legare saldamente il porto di Cagliari alle grandi correnti del traffico marittimo, segnandone la centralità commerciale e la funzione strategica nell'organizzazione dei traffici con l'Italia peninsulare, la Sicilia e l'Africa settentrionale».

<sup>758</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 107.

<sup>759</sup> Ivi, pp. 297-298, nota 5.

<sup>760</sup> Ivi, p. 108 (tav. XIII), p. 115 (tav. XVI).

sale caricato sulle imbarcazioni veniva considerato alla stregua del sale venduto per l'esportazione<sup>761</sup>.

Anni	Sale venduto all'ingrosso e al minuto (quartini) Manca tav. XI	Sale venduto all'ingrosso (quartini) Manca tav. XVI	Sale venduto al minuto (quartini)
1324-1325	73.361	71.281	2.080
1325-1326	73.361	71.281	2.080
1331-1332	67.267,5	65.267,5	2.000
1332-1333	67.267,5	65.267,5	2.000
1333-1334	60.319	58.319	2.000
1334-1335	60.319	58.319	2.000
1335-1336	60.319	58.319	2.000
1336-1337	56.387	54.387	2.000
1337-1338	65.915	63.915	2.000
1339-1340	82.666,5	80.666,5	2.000
1340-1341	82.666,5	80.666,5	2.000
1346-1347	27.287	23.652	3.635
1347-1348	35.486,5	29.923	5.563,5
1349-1350	34.601,5	32.784	1.817,5

Fonte per gli anni 1324-1326 e 1347-1348: C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., tav. 13, p. 108.

Vediamo ora di analizzare anno per anno le entrate derivanti dalla vendita del sale, intendendo tanto il commercio al dettaglio quanto quello all'ingrosso, per poi analizzare singolarmente le due tipologie. Innanzitutto bisogna fare una precisazione circa i dati che stiamo per commentare e che riportiamo nella seguente tabella: si tratta infatti dei dati sulle entrate incamerate al momento della vendita del sale, e non dei profitti fiscali, che sono invece dati dalla differenza tra le entrate stesse e le spese effettuate dall'amministrazione delle saline; dei profitti fiscali, ad ogni modo, ci occuperemo più avanti. Va inoltre tenuto presente che i dati che abbiamo inserito nelle tabelle talvolta non sono presenti nei registri nella medesima forma, ma sono il frutto di medie aritmetiche: non sempre la documentazione infatti fornisce l'esatta entità delle entrate ottenute dalla vendita del sale anno per anno, che dunque possono essere riportate per gruppi di anni<sup>762</sup>. Ad esempio, per la prima rendicontazione, cioè quella relativa agli anni 1324-1325 e 1325-1326, viene registrata in entrata la somma di 8719 lire 17

<sup>761</sup> Ivi, p. 108, nota 3.

<sup>762</sup> Ivi, p. 92, nota 158.

soldi 2 denari<sup>763</sup>: solo per nostra comodità, così come peraltro aveva già fatto il Manca, abbiamo scomposto la somma assegnando ad ogni singolo anno 4360 lire di introito.

Osservando i dati relativi alle entrate della vendita del sale nella prima metà del secolo è possibile individuare tre fasce caratterizzate dall'entità degli introiti: la prima è quella in cui gli introiti superano le 4.000 lire per anno, la seconda è quella che va oltre le 3000 lire e la terza è quella che oltrepassa le 2000 lire.

Le 4000 lire di introito annuo sono state superate nel biennio 1324-1325 (4360 lire all'anno) e in quello 1331-1332 (4041 lire all'anno), per poi raggiungere la quota massima nel 1339-1340 (4965 lire all'anno). I primi due anni di amministrazione del Regno, così come è accaduto per la dogana di Cagliari e per la *treta* dei cereali nello stesso porto, sono stati molto prolifici in termini di entrate anche per il sale, probabilmente grazie alla decisione di non alterare tariffe e prezzi applicati sotto la dominazione pisana. Il 1331-1332, ancora in linea con le buone entrate doganali e della *treta*, manteneva pressoché inalterato il livello degli introiti. Il 1339-1340, è invece come abbiamo visto il momento in cui il volume del sale venduto raggiunge la quota massima, avvicinando gli introiti alla soglia delle 5.000 lire. Nei cinque anni compresi tra il 1333 e il 1338 le entrate si manterranno stabili su una media di 3633 lire, con oscillazioni comprese tra le 3300 lire e le 3900 lire. In chiusura della prima metà del secolo (1347-1350) il volume delle entrate sarà più contenuto, superando di poco le 2000 lire annue di introito. Nel quadro che abbiamo appena delineato una cesura è rappresentata dall'anno 1346: è il momento in cui la guerra sui mari con Genova limiterà le esportazioni. In questo senso più della quota delle 1650 lire introitate in quell'anno ciò che mette in risalto l'entità del deficit del commercio del sale è proprio il volume del prodotto venduto: poco più di 27000 quartini nel 1346, quando appena cinque anni prima si erano superate di gran lunga gli 82000 quartini, per una contrazione pari a tre volte circa.

<b>Anni</b>	<b>Sale venduto all'ingrosso e al minuto (quartini) Manca tav.XI</b>	<b>Entrate (lire di alfonsini minuti)</b>
1324-1325	73.361	4.359,9
1325-1326	73.361	4.359,9
1331-1332	67.267,5	4.041
1332-1333	67.267,5	4.041

<sup>763</sup> ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 12v-13v.

1333-1334	60.319	3.624,1
1334-1335	60.319	3.624,1
1335-1336	60.319	3.624,1
1336-1337	56.387	3.338,2
1337-1338	65.915	3.959,8
1339-1340	82.666,5	4.965
1340-1341	82.666,5	4.965
1346-1347	27.287	1.650,4
1347-1348	35.486,5	2.143,1
1349-1350	34.601,5	2.082,6

Quanto di questi introiti era dato dalle entrate per l'esportazione e quanto per la vendita al dettaglio? Abbiamo già evidenziato due elementi utili a introdurre la risposta: il primo è dato dal volume di sale venduto, il cui valore relativo è nettamente sbilanciato a favore delle vendite per l'esportazione; il secondo è dato dal prezzo del sale, quasi sempre molto simile tra vendita al dettaglio e vendita all'ingrosso. Dunque le entrate dell'amministrazione delle saline erano fornite quasi totalmente dalla vendita del prodotto all'ingrosso: osservando i dati relativi a questo tipo di entrata si noterà infatti che si discostano di poco dal dato sulle entrate totali. Se la media delle entrate totali era superiore alle 3600 lire annue, quella delle entrate del sale venduto all'ingrosso era di 3488 lire circa. L'andamento segue anno per anno il flusso delle entrate globali, con il picco che sfiora le 9680 lire nel biennio 1339-1340 e il momento di maggiore difficoltà dal 1346 al 1350, quando non si raggiungeranno mai le 2000 lire di introito annuale.

<b>Anni</b>	<b>Sale venduto all'ingrosso (quartini) Manca tav. XVI</b>	<b>Entrate (lire di alfonsini minuti) Manca tav. LXII</b>
1324-1325	71.281	4.276,86
1325-1326	71.281	4.276,86
1331-1332	65.267,5	3.916,05
1332-1333	65.267,5	3.916,05
1333-1334	58.319	3.499,14
1334-1335	58.319	3.499,14
1335-1336	58.319	3.499,14

1336-1337	54.387	3.263,22
1337-1338	63.915	3.834,90
1339-1340	80.666,5	4.839,99
1340-1341	80.666,5	4.839,99
1346-1347	23.652	1.419,12
1347-1348	29.923	1.795,38
1349-1350	32.784	1.967,04

Il peso delle entrate del sale venduto al minuto era dunque molto contenuto: la quota massima introitata era di 347 lire nel 1347, mentre quella minima scendeva sino a 83 lire nel 1324, per una media nella prima metà del secolo di 141 lire circa. Il dato, messo a confronto con le 3488 lire di media annuale per la vendita all'ingrosso, fornisce un'ulteriore angolazione dalla quale osservare il divario tra i due tipi di commercio in termini di introiti forniti. Il commercio al dettaglio era però alimentato da dinamiche differenti rispetto a quelle sottese al commercio all'ingrosso, e ciò andava anche a influenzare la determinazione dei prezzi da parte del sovrano, sia nell'uno che nell'altro caso. Proprio le differenze di prezzo avevano determinato un diverso andamento delle entrate: i primi anni di amministrazione, che nell'ambito delle esportazioni del sale erano stati molto prolifici, corrispondevano agli anni più avari per gli introiti delle vendite al minuto; ciò era dovuto non a una diminuzione del volume di prodotto venduto, ma a una variazione nel prezzo all'acquisto. Se per gli anni 1325 e 1331 osserviamo parallelamente questi due parametri, cioè il volume di sale venduto al minuto e il relativo introito, possiamo facilmente osservare quanto detto in termini generici: nel 1325 erano stati venduti al dettaglio 2080 quartini, mentre nel 1331 solamente 2000, cioè 80 in meno; eppure gli introiti del 1331 sono di una volta e mezzo superiori a quelli del 1325: la spiegazione sta proprio nell'aumento del prezzo del sale venduto al minuto, passato da 4 lire ogni cento quartini negli anni Venti del Trecento a 6 lire 5 soldi ogni cento quartini nel decennio successivo<sup>764</sup>.

Un'ulteriore divergenza era data dall'estensione del raggio d'interesse dei due tipi di commercio: quello al dettaglio riguardava solamente l'isola, e più precisamente il Regno; quello all'ingrosso, finalizzato all'esportazione del prodotto, proiettava il commercio del sale in una dimensione internazionale. Questo per dire che gli equilibri politici dell'area del Mediterraneo occidentale avevano una ripercussione maggiore sul commercio all'ingrosso rispetto a quanto potevano avere su quello al minuto. Perciò negli anni che avevano anticipato

<sup>764</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., p. 112, tav. XV.

la guerra sui mari tra la Corona d’Aragona e Genova, scoppiata ufficialmente nel 1347 ma di fatto combattuta già da tempo, proprio le esportazioni del sale avevano subito una forte riduzione: si passerà dagli 80000 quartini esportati nel 1340 ai poco più di 20000 quartini esportati nel 1346; per il commercio al dettaglio, non direttamente coinvolto nelle vicende belliche, vi sarà al contrario un incremento: dai 2000 quartini del 1340 a più di 3600 quartini nel 1346. Questo, in termini di entrate, significava un passaggio da 125 lire a più di 230 lire. In termini relativi, le entrate fornite dal commercio al dettaglio passavano da 2,5% del totale nel 1340 al 17% del totale nel 1346. Così il 1347, che per le esportazioni sarà ancora un anno difficile, per le vendite al dettaglio sarà l’anno che, sempre considerando la prima metà del secolo, fornirà le maggiori entrate (347 lire).

<b>Anni</b>	<b>Sale venduto al minuto (quartini)</b>	<b>Entrate (lire di alfonsini minuti)</b>
1324-1325	2.080	83,2
1325-1326	2.080	83,2
1331-1332	2.000	125
1332-1333	2.000	125
1333-1334	2.000	125
1334-1335	2.000	125
1335-1336	2.000	125
1336-1337	2.000	125
1337-1338	2.000	125
1339-1340	2.000	125
1340-1341	2.000	125
1346-1347	3.635	231,3
1347-1348	5.563,5	347,7
1349-1350	1.817,5	115,6

Fonte per gli anni 1324-1326 e 1347-1348: C. MANCA, *Aspetti dell’espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale*, cit., tav. 13, p. 108.

Resta ora da chiarire in che termini il prezzo del sale si rapportasse ai costi di produzione, e cioè quale fosse il profitto fiscale che il costo del sale garantiva: per far questo dobbiamo prendere in considerazione le spese dell’amministrazione delle saline. Considerando infatti il costo di produzione del sale e sottraendolo alle entrate derivanti dalla vendita del prodotto si ottiene il profitto fiscale.

Iniziamo le nostre considerazioni a partire da un singolo anno, ancora una volta il primo di cui disponiamo dei dati, cioè il 1324. Le entrate della vendita del sale, tanto all’ingrosso quanto al minuto, erano state per quell’anno di 4360 lire, mentre i costi di produzione avevano raggiunto le 1706 lire: perciò i profitti fiscali erano stati di 2654 lire. In termini percentuali

significa che oltre il 60% di quanto introitato per la vendita del sale restava netto nelle casse dell'amministrazione delle saline: è questo dunque il valore del profitto ottenuto da quella particolare forma di prelievo fiscale data dal prezzo stesso del sale. Si trattava dunque di un ricavo che, seppure in termini relativi, poteva dirsi molto positivo<sup>765</sup>. Abbiamo già sottolineato la scarsa incidenza della vendita del sale al minuto sugli introiti dell'amministrazione, e dunque è facile comprendere che, sebbene con il passaggio agli anni Trenta il prezzo di vendita per ogni centinaio di quartini fosse lievitato da 4 lire a 6 lire 5 soldi, non ci siano state modifiche sul valore relativo dei profitti fiscali. Così dal 1324 al 1340 i profitti fiscali si attestano sempre sul 60% delle entrate totali, così come di conseguenza l'entità delle spese dell'amministrazione orbita sempre intorno al 40%. Anche in termini assoluti rileviamo una certa omogeneità nel valore dei profitti fiscali, che oscillano nel periodo 1324-1337 tra un minimo di 2000 lire e un massimo di 2600 lire; nel 1339-1340 si raggiungerà invece la vetta più alta per la prima metà del secolo, tanto rispetto ai costi assoluti (1923 lire per anno) quanto rispetto ai profitti fiscali (3041 lire per anno), rimanendo però pressoché inalterato il valore relativo (rispettivamente 39% e 61%). Il 1346, che come abbiamo detto è l'anno in cui si era verificata una forte flessione delle entrate, mette in luce come uno dei problemi più importanti fosse diventato il costo della produzione e del trasporto del sale: non solo infatti si riequilibrano i rapporti tra costi e ricavi, ma per la prima volta le spese dell'amministrazione delle saline superava i ricavi fiscali (rispettivamente 51% e 49%). Nel 1347 e nel 1349 le spese scenderanno sotto il 50% rispetto alle entrate del sale, ma i ricavi non andranno oltre il 53%. Come abbiamo visto, da lì a pochi anni gli amministratori locali cercheranno di porre rimedio a questa situazione proprio dal punto di vista fiscale, ricorrendo ad un arbitrario aumento dei prezzi; questa politica verrà poi sposata anche dalla corte regia, che ricorrerà ad un aumento imponente del prezzo nel 1355.

Anni	Costo		Profitto fiscale		Ricavi lordi	
	<i>Dati assoluti</i>	%	<i>Dati assoluti</i>	%	<i>Dati assoluti</i>	%
1324-1325	1705,6	39,12	2654,2	60,88	4.359,9	100
1325-1326	1705,6	39,12	2654,2	60,88	4.359,9	100
1331-1332	1588,5	39,31	2452,5	60,69	4.041	100
1332-1333	1588,5	39,31	2452,5	60,69	4.041	100
1333-1334	1478,7	40,80	2145,4	59,20	3.624,1	100

<sup>765</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *Il Regnum Sardiniae et Corsicae nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona*, cit., p. 62: «i risultati di gestione dell'azienda statale delle saline di Cagliari non furono particolarmente soddisfacenti, pur garantendo ogni anno dei profitti: fino alla fine del secolo (con l'eccezione degli anni 1346-1348 in cui scesero sotto le 1000 lire di alfonsini) essi oscillarono tra le 1600 e le 4200 lire di alfonsini minuti».

1334-1335	1478,7	40,80	2145,4	59,20	3.624,1	100
1335-1336	1478,7	40,80	2145,4	59,20	3.624,1	100
1336-1337	1385,4	40,89	2002,8	59,11	3.338,2	100
1337-1338	1567,7	39,59	2392,1	60,41	3.959,8	100
1339-1340	1923,6	38,74	3041,3	61,26	4.965	100
1340-1341	1923,6	38,74	3041,3	61,26	4.965	100
1346-1347	838,1	50,78	812,2	49,22	1.650,4	100
1347-1348	991,9	46,28	1151,1	53,72	2.143,1	100
1349-1350	1009,4	48,47	1073,2	51,53	2.082,6	100

Dati assoluti (lire di alfonsini minuti) e relativi (%) dei costi, dei profitti fiscali e dei ricavi lordi. Saline di Cagliari (1324-1350) (Fonte: C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese. Il commercio internazionale del sale*, Milano, Giuffrè 1966, p. 91, tav. XII. *Rilevazione degli annuali costi, ricavi e profitti delle Salines Reyals di Cagliari e incidenza relativa % dei costi e profitti sui ricavi lordi. Valori espressi in lire di alfonsini minuti*)

Vediamo ora di capire quanto fosse il ricavo dell'amministrazione sulla produzione di un quartino, e quanto poi si guadagnasse con l'esportazione e con la vendita al dettaglio, cioè, in sostanza, quale fosse l'incidenza del prezzo sui costi di produzione unitari.

Come già detto, il prezzo sulla vendita del sale all'ingrosso era rimasta invariato per tutta la prima metà del Trecento sulle 6 lire per ogni centinaio di quartini. Prendendo in considerazione quanto riportato nelle tabelle precedenti relativamente al 1324, che prendiamo come anno di riferimento, possiamo tracciare un riepilogo: in quell'anno erano stati esportati 71281 quartini di sale, al prezzo di 6 lire ogni cento quartini, per cui l'amministrazione aveva introitato poco più 4276 lire. Essendo i costi di produzione per quell'anno pari a poco più di 1673 lire<sup>766</sup>, il profitto del produttore era stato di quasi 2604 lire. Ciò, riportato alla dimensione di un singolo quartino, significa che per ogni quartino esportato venivano incamerati 14,4 denari, che le spese erano di 5,6 denari e il profitto fiscale di 8,7 denari: tradotto in termini percentuali il 60%, così come abbiamo riscontrato sui dati generali. Per il commercio al dettaglio vale lo stesso discorso: nel 1324 un quartino di sale si pagava 9,6 denari con un profitto fiscale di 5,8 denari, pari al 60%.

Anni	Profitto (vendita all'ingrosso)	Profitto (vendita al minuto)	Profitto (vendite totali)
1324-1325	2603,7	50,5	2654,2
1325-1326	2603,7	50,5	2654,2
1331-1332	2376,6	75,9	2452,5
1332-1333	2376,6	75,9	2452,5

<sup>766</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese*, cit., p. 297, tav. LXII.



1333-1334	2071,4	74	2145,4
1334-1335	2071,4	74	2145,4
1335-1336	2071,4	74	2145,4
1336-1337	1928,8	74	2002,8
1337-1338	2316,6	75,5	2392,1
1339-1340	2964,9	76,4	3041,3
1340-1341	2964,9	76,4	3041,3
1346-1347	698,4	113,8	812,2
1347-1348	964,4	186,7	1151,1
1349-1350	1013,6	59,6	1073,2

Abbiamo appena visto come il sale esportato non passasse attraverso la dogana e l'amministrazione applicasse una forma di prelievo fiscale attraverso il regolamento dei prezzi di vendita. Questo, però, non era l'unico costo a cui i mercanti dovevano far fronte per esportare il sale dal porto di Cagliari. Innanzitutto l'esportazione era vincolata all'ottenimento di una licenza (*albaran*), il cui rilascio era gravato da una tassa. Fino alla seconda metà degli anni Trenta vi era stato un «conflitto di competenza»<sup>767</sup> tra i salinieri e il *sobreposat* sul diritto a rilasciare il documento che autorizzava l'esportazione. Questo perché il funzionario autorizzato al rilascio del documento non solo riscuoteva l'imposta, ma la incamerava a titolo personale, ragione per la quale questo diritto rappresentava una possibilità concreta di integrazione del salario. Non possediamo alcun riferimento al valore di questa imposta, anche se è possibile ipotizzare che fosse compresa tra 1 soldo e 2 soldi, così come avveniva negli altri settori dell'amministrazione patrimoniale<sup>768</sup>. L'acquisizione della licenza per l'esportazione, a differenza di quanto avveniva per le operazioni doganali, non avveniva mediante l'ausilio dei sensali (*corredors*), dato che in questo caso vi era un solo produttore del sale e dunque chi arrivava nel porto di Cagliari poteva senza esitazioni rivolgersi all'amministrazione regia delle saline. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad esportare una certa quantità di sale il mercante avrebbe dovuto coprire i costi di trasporto dai depositi sino alla sua imbarcazione o a quella dell'armatore: in questo percorso venivano coinvolti in primo luogo i facchini (*bastaixos*), i quali avrebbero trasportato il sale nelle apposite imbarcazioni da trasporto; queste dovevano essere obbligatoriamente quelle dei barcaioli (*barquers*) che operavano nel porto, riuniti in una vera e propria corporazione. Le spese aggiuntive per queste operazioni, calcolate per ogni centinaio di quartini esportati, costavano al mercante una

<sup>767</sup> Ivi, p. 255.

<sup>768</sup> *Ibid.*

somma di 1 lira e 2 soldi: 10 soldi per il trasporto operato dai facchini e 10 soldi per il trasporto effettuato dai barcaioli, ai quali si aggiungevano 2 lire per l'acquisto dei sacchi per contenere il sale. Per il mercante queste spese rappresentavano il 16,6% in più rispetto al prezzo d'acquisto, che come abbiamo più volte detto era di 6 lire.

Infine va rilevato come tra i costi aggiuntivi, ancora una volta a differenza di quanto avveniva nella dogana, non era compresa la misurazione del sale: questa era sostenuta dalla stessa amministrazione delle saline al costo di 2 soldi ogni cento quartini misurati.

### **III.8 La zecca**

Le rendicontazioni dei camerlenghi al maestro razionale di Barcellona, se da un lato hanno il limite di esserci pervenute solo sino al 1339, dall'altro consentono per quindici anni di avere i dati dettagliati sulle spese per l'acquisto dell'argento e le entrate delle monete consegnate dai maestri della zecca; dunque attraverso questi dati è possibile calcolare gli introiti derivanti dalla coniazione della moneta nella zecca di Iglesias. Abbiamo già detto che la coniazione dell'alfonsino d'argento forniva nel 1326 un introito all'incirca di 70 denari alfonsini (5 soldi 8 denari) per marco<sup>769</sup>: non si trattava però del ricavo netto, visto che per ogni marco battuto la zecca doveva far fronte a un costo di produzione. Per avere un'indicazione sul ricavo netto ottenuto dalla coniazione di ogni singolo marco possiamo considerare il 1358, rispetto al quale sappiamo con sicurezza che il guadagno lordo era di 3 soldi alfonsini minuti per ogni marco: l'argento veniva infatti comprato al prezzo di 105 soldi alfonsini minuti il marco e rivenduto monetato al prezzo di 108 soldi alfonsini minuti. Da questa somma andavano poi sottratti i costi di produzione (*macions e salaris*) calcolati sui 2 soldi 2 denari, per un ricavo netto di 10 denari per marco (38,4% del ricavo lordo). Il processo che determinava l'ottenimento di un introito nella produzione della moneta era tale per cui più argento si monetava più aumentavano gli introiti, ragione per cui la rendita della zecca aveva un carattere instabile. Così questa instabilità, a cui concorrevano in altra forma diversi parametri, dal prezzo dell'argento al rapporto tra l'alfonsino grosso e l'alfonsino minuto, si rifletteva anche sull'andamento generale degli introiti, così come avremo modo di vedere analizzando i dati.

#### *Moneta emessa dalla zecca*

---

<sup>769</sup> Cfr. A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta nel Medioevo mediterraneo*, cit., p. 186.

Periodo	Moneta emessa dalla Zecca	Spese per l'acquisto dell'argento	Ricavo <sup>770</sup>
2 marzo 1324- 31 agosto 1324	23486 lire 13 soldi 10 denari	25786 lire 3 soldi 5 denari	-2339 lire 9 soldi 7 denari
1 settembre 1324- 6 marzo 1326	83823 lire 9 soldi 8 denari	78259 lire 9 soldi 4 denari	+5564 lire 4 denari
7 marzo 1326- 9 luglio 1326	24282 lire 18 soldi 10 denari	23346 lire 1 soldo 7 denari	+936 lire 17 soldi 3 denari
10 luglio 1326- 4 febbraio 1327	36525 lire 1 soldo 8 denari <sup>771</sup>	34123 lire 6 soldi 3 denari <sup>772</sup>	+2401 15 soldi 5 denari
5 febbraio 1327- 3 marzo 1328	74891 lire 8 soldi 5 denari	73737 lire 2 soldi 1 denaro	+1154 6 soldi 4 denari
4 marzo 1328- 30 aprile 1332	211468 lire 2 denari <sup>773</sup>	214152 lire 5 soldi 4 denari	-2684 5 soldi 2 denari
1 maggio 1334- 31 dicembre 1335	96083 lire 3 soldi	94919 lire 6 soldi 7 denari	+1163 lire 16 soldi 5 denari <sup>774</sup>
1 gennaio 1336- 31 dicembre 1336	38856 lire 17 soldi 1 denaro	36126 lire 16 soldi 3 denari	+ 2730 lire 9 denari <sup>775</sup>
1 gennaio 1337- 30 aprile 1339	120110 lire 10 denari	115021 lire 11 soldi 6 denari	+ 5088 lire 9 soldi 4 denari <sup>776</sup>

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2059, reg. 2060, reg. 2061

Le prime rendicontazioni effettuate dai camerlenghi, che abbracciano i sei mesi compresi tra il marzo e l'agosto del 1324, chiudono l'attività della zecca addirittura con un passivo di 2340 lire. Questi conti si riferiscono alla primissima attività di coniazione: la città di Iglesias era stata conquistata da meno di un mese, e l'amministrazione regia si era fatta carico di tutte le

<sup>770</sup> Calcolo effettuato da noi sulla base della differenza tra entrate e uscite.

<sup>771</sup> Cfr. ACA, RP, MR, reg. 2109, tomo III, ff. 54r-69v.

<sup>772</sup> Cfr. ACA, RP, MR, reg. 2109, tomo III, ff. 28r-37v; f. 70r.

<sup>773</sup> Cfr. ACA, RP, MR, reg. 2112, f. 154v. L'entrata delle 4389 lire 1 soldo 3 denari è registrata anche in: ACA, RP, MR, reg. 2112, f. 154v (11 marzo 1327-7 luglio 1330).

<sup>774</sup> Nel mentre il rapporto alfonsino grosso/alfonsino minuto è salito 1:18

<sup>775</sup> Nel mentre il rapporto alfonsino grosso/alfonsino minuto è salito 1:18

<sup>776</sup> Nel mentre il rapporto alfonsino grosso/alfonsino minuto è salito 1:18

spese per far ripartire la zecca; questa infatti, necessitava di essere rilanciata tanto dal punto di vista organizzativo quanto rispetto alle strutture di produzione<sup>777</sup>. La lettura dei dati del periodo successivo sono la prova del fatto che il bilancio negativo fosse legato ad una forte spesa per l'avvio delle attività. Così, solo due anni più tardi, in un contesto di normalizzazione, la situazione era del tutto cambiata: pur considerando un arco temporale di estensione minore a quello precedentemente analizzato, possiamo vedere come dal marzo al luglio del 1326 il ricavo avesse superato le 935 lire. Negli otto mesi successivi (luglio 1326-febbraio 1327) i ricavi oltrepasero le 2400 lire, il che significava una media mensile di 300 lire. L'1 dicembre 1326 l'Infante Alfonso concedeva a sua moglie, l'Infanta Teresa, la città di Iglesias con il diritto a percepire tutti gli introiti ad essa connessi<sup>778</sup>. Pertanto dal 5 febbraio 1327 al 3 marzo 1328 tutte le entrate riscosse saranno versate all'Infanta Teresa<sup>779</sup>. A partire da quel momento la produzione della moneta inizia a diventare sempre più gravosa, tanto che dal marzo del 1328 all'aprile del 1332 la zecca registrerà un bilancio passivo di 2684 lire. La coniazione della moneta in perdita, come abbiamo visto, non si registrava dai primissimi anni. Ora, però, non vi erano tutte quelle spese iniziali che avevano condizionato i guadagni nella produzione, e dunque per la corte regia la gestione della zecca non solo non garantiva degli introiti sufficienti ma significava una spesa ulteriore che non poteva permettersi. Quasi certamente questa difficoltà finanziaria era alla base della scelta di appaltare gli introiti della zecca di Iglesias, insieme agli altri diritti della città, alla compagnia del mercante Ramon ça Vall a partire dal maggio del 1332<sup>780</sup>. D'altronde rispondeva alla medesima logica il tentativo di appaltare la dogana di Cagliari nello stesso anno<sup>781</sup>. Analogamente, per il caso specifico dell'appalto delle rendite di Iglesias, non va certo trascurato, nel tentativo di inquadrare la scelta della corte, il fatto che Ramon ça Vall, oltre ad essere un uomo molto vicino al sovrano, era anche creditore della stessa corte regia. Il contratto prevedeva il pagamento di 11500 lire annuali e doveva durare tre anni, anche se poi verrà interrotto dopo il secondo anno. Per questo periodo non conosciamo i conti relativi alla moneta, proprio perché gli appaltatori, una volta versata la quota concordata nel contratto

---

<sup>777</sup> Cfr. A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta nel Medioevo mediterraneo*, cit., p. 202. Castellaccio a tale proposito parla di «un iniziale momento di assestamento dovuto alla realizzazione di strutture murarie e degli impianti, all'organizzazione del sistema produttivo, all'ottimale formazione professionale di certe maestranze, al raggiungimento della necessaria intesa tra amministrazione e produttori d'argento», p. 202.

<sup>778</sup> Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 246.

<sup>779</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 11r.

<sup>780</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 514, f. 233r; ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 21r-v; A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta nel Medioevo mediterraneo*, cit., pp. 198-202. La società appaltatrice, oltre Ramon ça Vall, comprendeva suo fratello Bertran ça Vall e Berthomeu ça Bastida.

<sup>781</sup> Cfr. P. F. SIMBULA, *Gli statuti del porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, cit., p. 150.

d'appalto, si sarebbero direttamente occupati dell'attività di riscossione e di rendicontazione<sup>782</sup>.

Sui motivi dell'interruzione anticipata dell'appalto si è soffermato Marco Tangheroni, che a dispetto di quanto affermato dalle stesse fonti, ritiene che ciò non possa essere ricondotto semplicemente alla rinuncia volontaria dello stesso çà Vall<sup>783</sup>. La spiegazione va infatti trovata nel mutamento della politica della corte regia, incentrata ora ad un recupero delle rendite alienate. Sono questi gli anni in cui arriva nell'isola Bernat dez Coll con l'incarico di risanare le finanze del Regno di Sardegna, e senza dubbio la sua politica apertamente contraria alla cessione di quote di rendite e diritti regi aveva influenzato le scelte del sovrano<sup>784</sup>. Non è peraltro da escludere che proprio una ripresa positiva dell'attività della zecca avesse convinto il sovrano a prendere questa decisione; tanto più che dal maggio 1334 al dicembre 1335 i ricavi dalla coniazione di moneta raggiungeranno le 1163 lire.

Questo dato però non può essere letto come sintomo di ripresa per le finanze del Regno: al contrario proprio in questo periodo si intensificheranno i tentativi della corte di ottenere forme di introito immediate; ciò è testimoniato non solo dal fatto che proprio dal dicembre del 1335 entrerà in vigore l'appalto della dogana di Cagliari<sup>785</sup>, ma anche dalle scelte effettuate nell'ambito della gestione della zecca e della politica monetaria. Dopo l'innalzamento del valore nominale dell'alfonsino d'argento e la sospensione della coniazione degli alfonsini minuti la corte regia aveva introdotto la prima di una serie di eccezioni che apriranno la strada all'immissione di una parte dell'argento estratto nel libero mercato. Nel 1335 il sovrano concedeva infatti ai mercanti Arnau dez Torrent e Miquel dez Coll, cittadini di Barcellona, di poter colare un massimo di 20.000 marchi di Barcellona d'argento nei forni di Domusnovas e di Villamassargia. Di questa quantità d'argento, e qui sta la novità, un quinto (1/5) poteva essere esportato dal Regno senza che fosse obbligatorio il passaggio nella zecca, senza cioè che l'argento venisse monetato. Sui 4000 marchi d'argento oggetto della concessione i due mercanti, i quali beneficiavano di poter colare 2000 marchi ciascuno, non pagavano né l'imposta sull'acquisto dell'argento dai minatori (*dret de XII*) né il censo per l'utilizzo del

<sup>782</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, ff. 52v-53r: *és cert que negun compte non havets donat ne.n dovets donar a la dita cort per tal com dins aquell temps comprà lo dit en Ramon çà Vall totes les rendes de Vilasdegleyes, de Domusnova, de Gonesa e de Vilamassarja e d'aquelles respeses a ell e a ell ne comptas segons la covinença entre.l dit senior rey e el dit en Ramon çà Vall.*

<sup>783</sup> Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codex Diplomaticus*, cit., p. 410 (Codice II, XLVII): «en Ramon çà Vall renuncia a la compra de les rendes des Vila d'Esglesies, ço és quant al terç e derrer any»; cfr. M. TANGHEONI, *La città dell'argento*, cit., p. 301.

<sup>784</sup> Cfr. M. TANGHEONI, *La città dell'argento*, cit., p. 301

<sup>785</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 518, ff. 216v-217v; ACA, RP, MR, reg. 2065, ff. 3r, 17r; ACA, RP, MR, reg. 2066, ff. 3r-v.

forno (*senereys de colatura e de carbó*); l'unica imposta che invece avrebbero dovuto corrispondere era il *dret de plom e de guileta* (diritto del piombo). Sui restanti 16.000 marchi invece era prevista la disciplina consueta: pagamento dell'imposta sull'argento acquistato, censo per la colatura nei forni e vendita obbligatoria alla zecca. Degli introiti derivanti sulla produzione dei restanti quattro quinti (4/5) i due mercanti dovevano come d'obbligo versare i conti al camerlengo, ed essendo pervenutoci il relativo registro di conti siamo in grado di ricostruire i movimenti di cassa relativi a queste operazioni<sup>786</sup>. Il provvedimento, abbiamo detto, risale al 1335: le guerre della Corona contro Genova e contro i saraceni, insieme ad altre necessità finanziarie del Regno, costringevano la corte regia verso un insieme di soluzioni che si concretizzassero nell'aumento della liquidità disponibile<sup>787</sup>. Questo, nell'ambito minerario si era tradotto con una concessione particolare, che da un lato promuoveva la produzione dell'argento di cui si aveva bisogno, dall'altro apriva una piccola finestra alla commercializzazione del metallo estratto, che infatti poteva essere esportato dal Regno per opera di privati. Ad ogni modo la natura dell'operazione non celava, almeno per questa prima fase, un piano di liberalizzazione, dato che venivano conservati tutti i meccanismi sia fiscali che di controllo messi in piedi dall'amministrazione regia.

Gli anni immediatamente seguenti, in corrispondenza con una ripresa in termini quantitativi della produzione, segneranno un periodo positivo per gli introiti della zecca: dal gennaio del 1336 all'aprile del 1339 il ricavo netto supererà le 7800 lire.

Per avere un quadro più chiaro degli introiti che la monetazione garantiva all'amministrazione regia è utile osservare i dati che abbiamo riportato relativamente agli anni Venti e Trenta considerando le medie annuali calcolabili. Queste, come risulta dalla tabella sottostante, si sono mantenute molto alte dal 1324 al 1326, quando superano le 3600 lire, raggiungendo la quota massima di 3641 lire annuali nel 1326. Poi, la flessione del 1327 con un introito di 1065 lire veniva seguita dal difficile periodo del marzo 1328-aprile 1332 che, come già detto, registrerà un passività che nei termini della media annuale si traduceva in una perdita di 685 lire. La timida ripresa del 1335, con un ricavo la cui media si attestava oltre le 700 lire, sarà seguito da un periodo positivo per gli introiti, con il 1336 che segnerà un ricavo di 2730 lire.

---

<sup>786</sup> ACA, RP, MR, reg. 2117.

<sup>787</sup> Cfr. A. CASTELLACCIO, *Economia e moneta nel Medioevo mediterraneo*, cit., p. 205.

Periodo	Moneta emessa dalla Zecca (media annuale)	Spese per la monetazione (media annuale)	Ricavo <sup>788</sup> (media annuale)
marzo 1324- marzo 1326	53654,5 lire	52022,5 lire	+3264 lire
marzo 1326- febbraio 1327	66334,9 lire	62692,4 lire	+3641,3 lire
febbraio 1327- marzo 1328	69130,1 lire	68064,9 lire	+1065 lire
marzo 1328- aprile 1332	53991,8 lire	54677,1 lire	-685,3 lire
maggio 1334- dicembre 1335	60684 lire	59948,2 lire	+735,8 lire
gennaio 1336- dicembre 1336	38856 lire	36126 lire	+ 2730 lire
gennaio 1337- aprile 1339	51475,7 lire	49294,7 lire	+ 2180 lire

Le ricevute contabili inviate dai camerlenghi al maestro razionale si interrompono con il 1339: arrivano però in nostro soccorso i dati già riportati sulla produzione della moneta. Nei quindici anni successivi la flessione della monetazione, per i meccanismi precedentemente illustrati, aveva senza dubbio determinato una contrazione degli introiti; questa si farà molto forte agli inizi degli anni Cinquanta, quando tra il 1351-1353 la zecca subirà una vera e propria battuta d'arresto, a cui seguirà nel 1354 la conquista di Iglesias da parte del giudice d'Arborea Mariano IV e la contestuale distruzione della stessa zecca. L'attività di coniazione, interrotta nell'aprile del 1354, riprenderà solamente nel giugno del 1355<sup>789</sup>, dopo gli accordi di pace siglati ad Alghero tra Aragona e Arborea<sup>790</sup>. Per capire come oramai, nonostante la ripresa attività di coniazione, la zecca fosse oramai incapace di fornire degli introiti importanti per l'amministrazione regia, riportiamo all'attenzione i già citati dati sulle unità monetate: nel 1327 si registrano 856.896 monete coniate, nel 1356 solamente 137.712.

### III.9 I censi pagati dai feudatari

Il pagamento del censo, in denaro oppure in prodotti in natura, doveva essere effettuato con cadenza periodica fissa, e precisamente durante il giorno della festa di san Pietro e san Paolo,

<sup>788</sup> Calcolo effettuato da noi sulla base della differenza tra entrate e uscite.

<sup>789</sup> Cfr. A. CASTELLACCIO, *La zecca di Villa di Chiesa*, cit., p. 69.

<sup>790</sup> Cfr. L. D'ARIENZO, *La pace di Alghero stipulata tra l'Aragona e l'Arborea nel 1354*, cit., pp. 119-147.

cioè il 21 giugno, di ciascun anno<sup>791</sup>. La riscossione veniva effettuata dal personale incaricato dall'amministrazione generale, il quale prelevava la somma direttamente dal feudatario<sup>792</sup>. Al versamento dei censi potevano provvedere inoltre i procuratori o vicari, cui era spesso demandata l'amministrazione delle stesse ville infeudate<sup>793</sup>.

Non sappiamo quale fosse il criterio impiegato per il calcolo del censo, anche se è molto probabile che fosse vigente un criterio di proporzionalità rispetto al valore globale della rendita del feudo, così come avveniva per il servizio militare (1 cavallo armato ogni 100 lire di rendita). In molti casi analizzati, la somma richiesta è di circa 1 soldo per ogni lira di valore della rendita, ma non è questa la regola: la sensazione è che le valutazioni della corte regia tengano in considerazione parametri di volta in volta differenti, in base al numero delle ville componenti il feudo e alla qualità del legame con il feudatario stesso. L'entità del censo poteva inoltre variare nei casi di ville reincamerate per via del *mos Italiae* e nuovamente infeudate: ad esempio, per la villa di Simbilia l'erede di Guillem Despuig paga nel 1348 un censo di 3 lire 9 denari<sup>794</sup>, mentre nel 1353 sono richiesti 2 lire 15 soldi<sup>795</sup>. Nel 1358, la stessa villa, dopo essere tornata al sovrano e nuovamente infeudata, risulta compresa nel feudo di Bernat de Ladrera insieme ad altre nove ville e non sottoposta al pagamento di alcun censo<sup>796</sup>. Come già osservato, in alcuni casi il censo veniva corrisposto in prodotti naturali. Pere Oulomar, per il suo feudo costituito dalle ville di Mara, Calagonis e Sicci, doveva versare annualmente un censo di 100 starelli di grano. I tre villaggi erano localizzati nella *ex curatoria* del Campidano, dunque in una zona a forte vocazione cerealicola, motivazione che giustificerebbe il prelievo direttamente in frumento. In altri casi veniva invece richiesto l'equivalente monetario del censo dovuto<sup>797</sup>. Sulla base delle quantità di grano e orzo, espresse in starelli, si calcolava la corrispondente somma in alfonsini minuti: così uno starello di grano

<sup>791</sup> ACA, RP, MR, reg. 2065, f. 22r: «*Los censals se paguen en la festa de Sent Pere e de Sent Paul del mes de juny*».

<sup>792</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo V, f. 17r. Nel giugno del 1349 per la villa di Simbilia il censo è versato dall'appaltatore (*arrendador*) Pere de Ciges.

<sup>793</sup> Il pagamento del censo da parte del procuratore del feudatario è di frequente attestato nei registri dell'amministratore generale; segnaliamo qui il caso del pagamento del censo per la villa di Jesico, retta dalla tutrice di Ramonet Savall, in ACA, RP, MR, reg. *Berenguer des Vilar procurador e actor de madona Catarina tudora e curadora d'en Ramonet Sa Vall*. Un esempio di versamento effettuato dal procuratore dell'appaltatore si trova, relativamente alla rendita dello stagno di Cagliari, in ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo V, f. 21r: «*e han àpocha de rebuda Arnau Agost procurador d'en Bernat de Cases comprador de les rendes ho drets del dit estany*»

<sup>794</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo V, f. 17r.

<sup>795</sup> ACA, RP, MR, reg. 2079, f. 33r.

<sup>796</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 699-702. Il feudo di Bernat de Ladrera, il cui valore in termini di rendita era di 272 lire 14 soldi, era composto, oltre alla villa di Simbilia, da quelle di Fomennale, Corongo, Puuli, Monticartello, Vignola, Nepot, Sorpe, Nuruli, Isarle.

<sup>797</sup> ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo V, f. 18v. Nel 1339 Pere Oulomar versava 31 lire 1 soldo, equivalenti a 100 rasieri di grano che pagava come censo annuale.



valeva 6 denari e uno starello d'orzo 3 denari<sup>798</sup>. Tale meccanismo era in vigore in Sardegna anche prima dell'arrivo dei Catalano-Aragonesi, dal momento che il Comune di Pisa aveva talvolta convertito in introiti monetari i tributi che nel periodo giudicale si versavano in natura.

**Censi pagati dagli *heretats* del Regno di Sardegna  
(giugno 1338-giugno 1339)**

<b>Feudatario</b>	<b>Villa</b>	<b>Censo</b>
Pere de Ciges arrendador	Simbilia	3 lire 9 soldi
Dona na Margalida muller d'en Thomas Simarque	Norocati, Modolo, Baratuli, Sentargis, Donoris (curatoria Bonanoyla)	6 lire 10 soldi 7,5 denari
Maria de Amirany	Trohodor, Sicci (curatoria Bonanoyla)	11 lire 10 soldi
Ramon ça Vall	Gesico [(curatoria di Sulgos?)]	50 fiorini
Ramon ça Vall	Sebolla [curatoria del Campitano]	20 fiorini
Ramon ça Vall	Pirri e Sevetrano [curatoria del Campitano]	10 fiorini
<b>Ramon ça Vall</b>	<b>Totale ville</b>	<b>Totale = 92 lire</b>
Guillem de Bellvis Arrianch (di Leyda)		25 lire 6 soldi
Pere Oulomar	Villa di Mara, Calagonis, Sicci (curatoria di Campitano)	31 lire 1 soldo (è il valore di C starells de forment dovuti per le ville ciascun anno)
Clement de Salvaterra	Susua, Ussena, Sardiano, Sisena, Turrìs, Bachu (curatoria Bonanoyla)	20 lire 14 soldi
-	alcune ville della curatoria de Bonanoyla	23 lire
Pere de Rius	Benjargia (curatoria Sigerro)	1 lira 3 soldi
Petro de çena de Pixines	Sancta Adda (curatoria de Sols)	5 lire 15 soldi
dona na Marchesa muller	Nucis, Petralonga,	8 lire 7 soldi 7,5 denari

<sup>798</sup> Cfr. P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, cit., pp. 637-861.

d'en Berenguer de Pertagas	Margala (curatoria de Sols)	
Ramon de Palau	Estany de Castell de Càller	11 lire 10 soldi
hereus d'en Pere de Cardona	Barecha (curatoria Sigerre)	11 lire 10 soldi
<b>Assumament de les reebudes, f. 44v</b>		<b>Cens heretats Sardegna: 267 lire 2 soldi 3 denari</b>

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2068, tomo V, ff. 17r-21v

### Censi pagati dagli *heretats* del Regno di Sardegna (1350)

Feudatario	Villa	Censo
Pere Oulomar	Maracalagonis, Xitxi e Bolxeri	47 lire 15 soldi
Francesch Santcliment	Sirio, Solemen?Sano?, Santa Maria de Claro Sesalli, Sent Venesii	20 lire
Francesch Royg, mercader e habitador di Cagliari	L'estany di Cagliari	10 lire 1 soldo 8 denari
Tomas Mequet	Norocat, Modolo, Donori, Barratulli	5 lire 15 soldi 7 denari
Bernat dez Coll	Quartutxo	6 lire 1 soldo
Guillem de Torres	Semasay	10 lire 1 soldo 8 denari
Francesch dez Corral	Simbilia	3 lire 6 denari
Dodo Soldà	Antesa	1 lira 2 denari
Ramon Darmenter	Baratoli, Sibiola, Bingarge <i>situades en la curatoria de Viladesgleyes</i>	5 lire
Timburgesa jutgessa d'Arborea	Orise	17 soldi 7 denari
Pere Brui?, sotsveguer de Càller	Sieris, Morretx, Mordello	10 lire
Alibrando de Seni	-	10 lire
Bernat Cosi	Cens d'algunes terres	2 lire
Francesch Resta	Vilatrohodor, Sutxi	5 lire 10 denari
Francescha, muller d'en Climent de Salavert	-	18 lire
<b>Totale</b>		<b>155 lire 3 soldi 2 denari</b>

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2076, ff. 14v-16v, 18v.

### Censi pagati dagli *heretats* del Regno di Sardegna (1351)

Feudatario	Villa	Censo
Francesch Sant Climent	Sirio Solemins Sahnano, Santa Mariade Claros, Sessali,	20 lire

	Seveneti	
Pere Sentcliment, Pere Sa Costa	Maracalagonsi, Sutxi	47 lire
Francesch Royg, habitador de Castell de Càller	Estany de Castell de Càller	10 lire
Thomas Merquet	Norotati Modolo Donori, Baratoli	5 lire 15 soldi 7 denari
Petro de Vanue	Antes	1 lire
Uguet de Cardona	Beretha	10 lire
Johan Goba curador de los bens qui foren d'an Francesch Resta	Donicaler, Respoli, Goni, Surgos	7 lire
Francesch Resta	Sutxi	5 lire
Bernat dez Coll	Quartutxo	6 lire
Guillem de Torres	Samassay	10 lire
Francesch dez Corral	Simbilìa	3 lire
hereus d'en Ramon Darmenter	Baratoli, Sibiola, Bingarge	1 lira
Petro de Sena	Petralonga, Margal, Nuxes	7 lire 5 soldi
Petro de Sena	Sentada	5 lire
Alibrando de Cena	villa Trogodor	5 lire
Bernat Cosi	Salto Paralanes (curatoria: Sols)	2 lire
Francescha, muller d'en Climent de Salavert	-	18 lire
<b>Totale</b>		<b>162 lire 7 denari</b>

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2076, ff. 16v-18v

### **Censi pagati da Francesch Climent e dagli eredi di Pere Oulomar (1352)**

<b>Feudatario</b>	<b>Villa</b>	<b>Censo</b>
Francesch Sentcliment	Sen Veneti: curatoria de Decimo; Ciro, Solemini, Esanno: curatoria de Bonanoya	18 lire 6 soldi 8 denari
Hereus d'en Pere de Oulomar, di cui Francesch Sentcliment è procurador	Mara, Calagonis, Sitxi	43 lire
<b>Totale</b>		<b>61 lire 6 soldi 8 denari</b>

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2079, f. 34v

**Censi pagati dagli heretats nel Regno di Sardegna (1353)**

<b>Feudatario</b>	<b>Villa</b>	<b>Censo</b>
Francesch Sentcliment	Sen Veneti: curatoria de Decimo; Ciro, Solemini, Esanno: curatoria de Bonanoya	18 lire 6 soldi 8 denari
Hereus d'en Pere de Oulomar, di cui Francesch Sentcliment è procurador	Mara, Calagonis, Sitxi	43 lire
Bernat Guarrigua abitante di Cagliari per il censo delle ville che furono di Climent de Salavert	Sussua, Cerdiano, Batho, Turri, Stirezi, Ussena	16 lire 10 soldi
Berenguer Sent Andreu procurador delle ville di Bonanat Sapa	Pauli, Sorrent	9 lire 3 soldi 4 denari
Bernat de Vilar procurador delle vile di Ramon Savall	Gesiri, Sebolla, Pirri, Sanvitranò	93 ll 10 ss
Ramon de Lorde procurador di Uguet de Cardona	Barathola (curatoria Sigerro)	9 lire 3 soldi 4 denari
Thomas e Ramon Merquet	Noragat, Modolo, Donori, Baratuli curatoria Bonavenla	5 lire 7 soldi 3 denari
Guillem des Torres, attraverso il suo procuratore Francesch dez Corral	Sent Massan	9 lire 3 soldi 4 denari
Francesch dez Corral	Simbilia	2 lire 15 soldi 4,5 denari
hereus d'en Ramon d'Armenter	Baratuli, curatoria de Sigerro	18 soldi 4 denari
Francesch Estoper	Nurtx	2 soldi
Francesch Roig abitante di Cagliari	Rendita dello stagno di Cagliari	9 lire 3 soldi 4 denari
Guanti de Sena	Petra Longa, Nutxo	11 lire 5 soldi 5,5 denari
Francesch Sentcliment come procuratore degli eredi di Bertomeu Sespujades	Mortex, Searis e Mordello	18 lire 6 soldi 8 denari
Berenguer des Vilar procurador e actor de madona Catarina tudora e curadora d'en Ramonet saVall	Jesico	66 lire
Thomas Parquet	Sebola, Pirri, Sant Vitranò	27 lire 10 soldi
Dodo Solda	vila d'Antes	18 soldi 4 denari
Gilem Palmera	2 salts que ha nella curatoria de Sigerro e 2 salts en los	1 lire 16 soldi 8 denari

	quals antiguament avia viles	
<b>Totale</b>		<b>360 lire 5 soldi 9 denari</b>

Fonte: RP, MR, reg. 2079, ff. 32r-35r

### Censi pagati dagli *heretats* nel Regno di Sardegna (1354)

<b>Feudatario</b>	<b>Villa</b>	<b>Censo</b>
Francesch Santcliment	“per les sues viles”: Sen Veneti: curatoria de Decimo; Ciro, Solemini, Esanno: curatoria de Bonanoya	18 lire
Francesch Sentcliment curatore degli eredi di Pere Oulomar	Mara, Clagonis, Sitxi	42 lire 6 soldi
Francesch des Corral procuratore di Guillem de Torres	-	9 lire
Berenguer Sent Andreu procurador d'en Bonanat Sa Pera	Sorrent	9 lire
Berenguer Garrigola procurador de les viles queforen d'en Climent de Salavirt	Sussua, Cerdiano, Batho, Turri, Stirezi, Ussena	16 lire 4 soldi
Bernat des Vilar procurador d'en Ramonet Sa Vall	Gesiri, Sebolla, Pirri, Sanvitranò + ville che furono di Ramon de Cardona	93 lire 10 soldi
Dalmau de Rodega procuratore	Begaya, situata nella curatoria del Sigerro	18 soldi
Thomas e Ramon Marquet	ville nella curatoria di Bonaveyla	5 lire 5 soldi 7,5 denari
Guanti de Cena	Santa Ada e Petra Longua e de Nuxo	11 lire 1 soldo 4,5 denari
Eredi di Bertomeu ses Pujades	Mortex, Searis e Mordello	9 lire
Francesch Roig	Stagno di Cagliari	9 lire
Eredi di Duodo Soldani	vila d'Antes	18 soldi
Morgan?	Banyos mayor de la vila de Barecha	9 lire
Guillem Palmera	2 <i>salts</i>	1 lira 16 soldi
<b>Totale</b>		<b>269 lire 3 soldi</b>

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2079, f. 36r-38r

*Censi pagati da Berenguer de Raiadell, Catonet Doria,  
Francesch Lull e Pere Lull nel Logudoro (1350-1351)*

<b>Feudatario o possessore</b>	<b>Ville o possedimenti</b>	<b>Censo 1350</b>	<b>Censo 1351</b>	<b>Censo totale</b>
Berengier de Raiadell	Moroses, Ardo, Septipalmes	3 fiorini	3 fiorini	6 fiorini
Catonet Doria	Ville in Gallura	15 fiorini	15 fiorini	30 fiorini
Francesch Lull e Pere Lull	Sorso, Tanega, Gennor, Oruspe	30 lire 7 soldi 6 denari <sup>799</sup>	30 lire 7 soldi 6 denari <sup>800</sup>	60 lire 15 soldi

Fonte: ACA, RP, MR, reg. 2076, f. 22r, ff. 29r-v.

Oltre ai feudatari iberici pagavano il censo al sovrano aragonese il giudice di Arborea e gli altri titolari di giurisdizioni in Sardegna, collegate feudalmente alla Corona. Se il vassallaggio significava per Arborea, Doria e Malaspina (e inizialmente anche Comune di Sassari) il mantenimento dei propri domini territoriali, il versamento del censo sanciva il riconoscimento della superiore sovranità del re d’Aragona. Particolarmente significativo era il censo gravante sul giudice d’Arborea, tenuto al versamento annuo di 3000 fiorini d’oro. È questo un tributo non assimilabile al censo versato dai feudatari catalano-aragonesi, giacché si tratta di un’imposta riscossa al di fuori del patrimonio regio. Ed infatti nella documentazione il censo del giudice arborense è definito con il termine di *trahut* (“tributo”), lo stesso impiegato per identificare l’imposta diretta sulla comunità ebraica di Cagliari e, negli altri regni della Corona d’Aragona, l’insieme delle imposte che ricadono nell’ambito della fiscalità diretta.

<sup>799</sup> Calcolato da noi in base alla somma totale. ACA, RP, MR, ref. 2079, f. 124v: il re riscuoteva annualmente 30 fiorini d’oro di Firenze sulle ville di Sorso, Tanega, Gennor, Oruspe.

<sup>800</sup> Calcolato da noi in base alla somma totale.

## Capitolo terzo

### IL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE REGIA E MUNICIPALE: IL CASO DI CAGLIARI

#### 1.1 La concessione di *imposicions*

La ricostruzione della fiscalità municipale di Cagliari è ostacolata da un deficit documentario molto grave. Non sono pervenuti, infatti, né gli atti delle sedute del consiglio cittadino, che permetterebbero di fare luce sulla tipologia delle imposte riscosse, né documenti notarili, che nella fattispecie delle ricevute fiscali avrebbero potuto indicare il peso di ogni singola imposta. Possediamo invece le ordinazioni dei consiglieri municipali<sup>801</sup> e il cosiddetto *Libro Verde*<sup>802</sup>, ossia la raccolta dei privilegi concessi dai re aragonesi alla città. Le ordinazioni contengono, tra le altre cose, l'indicazione delle multe riscosse per via di irregolarità fiscali.

In tal modo, seppure indirettamente, si conoscono i prodotti tassati, i soggetti passivi

<sup>801</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., pp. 19-80; *Libro delle ordinanze dei Consellers della città di Cagliari (1346-1603)*. Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna. 5. Edizione di Francesco Manconi, Sassari 2005.

<sup>802</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, cit., pp. 151-152, doc. XXXXI; G. PICINELLI MAURY G., *Il libro Verde della città di Cagliari*, in «Archivio Storico Sardo», VIII (1912), pp. 101-144; M. PINNA, *Il magistrato civico di Cagliari*, Cagliari 1914 [pubblicato anche in «Archivio Storico Sardo», IX (1914), pp. 175-278].

dell'imposta e i luoghi in cui questa veniva riscossa. Tra i privilegi raccolti nel *Libro Verde* sono contenute, invece, particolari concessioni fiscali: il documento cardine è il *Coeterum*, che comprende una serie di provvedimenti elargiti a favore della città nell'agosto del 1327.

A Cagliari e nelle città regie del Regno di Sardegna le imposte erano definite *imposicions*, nome con cui erano conosciute in Catalogna le imposte indirette. Ed infatti il termine fa riferimento ad un insieme di tasse sulla compravendita di beni alimentari o di merci. Contrariamente a quanto sostenuto dal Broussolle, a Barcellona le *imposicions* non avevano sostituito le precedenti imposte regie ma, avendo un'origine propria, si erano affiancate ad esse<sup>803</sup>. Si era così formato un doppio livello di prelievo, regio e cittadino, che poteva gravare sullo stesso prodotto in momenti diversi. Per questo motivo è necessario definire la sfera fiscale controllata dal re e distinguerla dagli spazi in cui interveniva il prelievo municipale.

In Sardegna, sia per Cagliari che per Bonaria, non si pone il problema dell'origine delle imposizioni cittadine, dato che queste furono concesse periodicamente dal re ai consiglieri civici. Le concessioni avevano un carattere temporaneo: raggiunta la finalità per cui erano state richieste non potevano arbitrariamente essere reintrodotte dal municipio ma dovevano essere nuovamente autorizzate dal sovrano. L'assenza di continuità nel prelievo sta dunque alla base dell'assenza di un modello fiscale municipale consolidato.

Gli ordinamenti municipali dati a Bonaria nel 1325 non contemplavano la facoltà di riscuotere imposte. Ma già nel 1326, quando i consiglieri richiesero al sovrano di finanziare la costruzione del nuovo tratto delle mura urbane<sup>804</sup>, la corte regia assegnò alla città per i due

---

<sup>803</sup> Cfr. P. ORTI GOST, *Renda i fiscalitat en un ciutat medieval: Barcelona (segles XII-XIV)*, cit., p. 399; J. BROUSSOLLE, *Les impositions municipales de Barcelone de 1328 a 1462*, in «Estudios de Historia Moderna», V (1955), pp. 9-13; M. TURULL, *Sobre la potestad tributaria del conde de Barcelona (siglos XII-XV)*, in «Initium. Revista catalana d'història del dret», 5 (2000), pp. 589-623; Id., *Sources normatives du droit municipal et fiscalité en Catalogne (XIIIe-XIVe)*, in D. Menjot, M. Sánchez Martínez, *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille) 1. Étude des sources*, Toulouse 1996, pp. 147-161; P. VERDÈS, *A propòsit del «Privilegi General» per racptar imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363)*, «Miscel.lània de Textos Medievals», 8 (1996), pp. 231-248; Id., *Les imposicions a Cervera durant la segona meitat del segle XIV*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 383-422; Id., *Sobre la regalia d'establir imposicions i barres a Cathunya: la convinença de Sant Joan Despi (1370)*, in «Initium. Revista catalana d'història del dret», 10 (2005), pp. 545-578; V. GIORGIO, *Villes, «imposicions», et privilèges royaux (1387-1405)*, in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp. 281-300.

<sup>804</sup> ACA, *Cancillería*, Papeles para incorporar, 27. Il documento non è datato, però è collocabile tra il 1325 e il 1327, e più precisamente tra il 1325 e il 1326, periodo a cui risalgono i lavori di fortificazione e che non contemplava ancora la decisione di spopolare la villa di Bonaria, ACA, RP, MR, reg. 2059, ff. 4r-4v: «Jo en Ffelip de Boyl et cetera atorch a vos en Jacme Axado que havets comptat ab mi de la rahon deus scritta e la rahó del quel compte és aquesta és a ssaber que en lo mes de juyol de l'any MCCCXXV los conseyllers del castell y vila de Bonayre e n'Arnau de Caça lavors aministrador general del Regne de Sardenya per lo molt alt senyor Infant n'Amffos ordenaren que vos fosses obrer e pagador de l<sup>ma</sup> partida de la obra del mur de la dita vila per la qual ordinació vos començas de pagar los meesters monobres garçons fembres e altres servicials obrants en la dita obra que.s faya prope Santa Maria del port dimercres derrer dia del dit mes de juyol e continuas en la obra damunt dita tro per tot lo V dias del mes de octubre que la desemperas e emperala en Guillem Ruira dins lo qual



anni seguenti la riscossione delle *imposicions*, che al termine del biennio sarebbe ritornata nelle mani del sovrano. Le clausole di concessione non fanno riferimento a vincoli ulteriori; veniva solo indicata la necessità di utilizzare le entrate fiscali per gli interessi della comunità cittadina. Ciò lascia intendere che il sovrano, mediante i suoi ufficiali, continuasse a esercitare una qualche forma di controllo, come avverrà più tardi anche con Cagliari. In ogni caso, venivano poste in tal modo le basi per la creazione di una cassa municipale, dalla quale in futuro si sarebbe potuto attingere per la copertura delle spese cittadine ordinarie. Occorre sottolineare come ad essere cedute alla gestione del municipio fossero solamente i tributi sulla compravendita<sup>805</sup>, mentre rimaneva al sovrano la riscossione dei dazi doganali.

Il modello fiscale municipale introdotto a Cagliari fu ricalcato su quello di Bonaria<sup>806</sup>. Il privilegio del *Coeterum* prevedeva la possibilità per i consiglieri cittadini di introdurre *imposicions*<sup>807</sup> sulle merci e sugli alimenti (*super mercibus victualibus et aliis rebus*)<sup>808</sup>. Così

---

temps son LXVII dies complits lo qual compte donas a mi scriten I libre de paper en lo qual son contengudes les reebudes e les dates fetes per vos per rahon de la dita obra és a ssaber que possats en reebuda de vostre compte entre IIII partides de diverses persones decem mille centum viginti octo sols sex diners d'alfonsins menuts e les dates per vos fetes en lo damunt dits temps per rahon de la dita obra axí com en paga de la companyia damunt dita come en compra de pedra a ops del portal de la dita vila qui és prope Santa Maria de port e de aygua e de altres logers e compres necessaries ala dita obra comptat e enclos lo vostre salari per los dits LXVII dies a raó de II sols X diners per dia segons que.s fo tatxat per los dits conseyllers de Bonayre e per lo ami(ni)strador damontdit e dels scrivans les pagues que fayets cascun dia a la damont dita companyia e lo dit vostre compte ordenaren segons que per menut e en summa en lo dit libre de vostre compte son contengudes son en summa undecim mille ducenti sexaginta duo sols quinque diners d'alfonsins menuts; e axí equalades les dates ab les reebudes roman que havets a cobrar d'aquest compte per so con havets mes donat que reebut mille centum triginta tres sols undecim diners d'alfonsins menuts dels quals vos he fet albara en special lo dia que aquest és fetab la qua vos son deguts per la cort del dit senyor inffant; e lo present albara vos he fet solament per regonexença e testimoni del retiment del dit compte juras et cetera en testimoni et cetera scrit en lo castell e vila de Bonayre divendres XVIII dies de Juyol anno domini MCCCXXVI».

<sup>805</sup> Tutte le attività commerciali del territorio cittadino dovevano concentrarsi a Bonaria, senza possibilità di compravendita nelle ville minori. Da subito questa disposizione aveva incontrato delle resistenze, data la difficoltà di organizzare repentinamente un sistema di controllo efficace.

<sup>806</sup> E. PUTZULU, *La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna. cit.*, pp. 321-336; M. R. CONTU, *Bonaria roccaforte catalano-aragonese: quale natura giuridica?*, in «Quaderni Bolotanesi», XII, 12 (1986), pp. 139-148; M. B. URBAN, *Da Bonaria a Castel di Cagliari: programma politico e scelte urbanistiche nel primo periodo del Regno di Sardegna Catalano-Aragonese*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 22 (1997), pp. 93-148; M. B. URBAN, *Nuovi elementi di storia urbana nel Regno di Sardegna: dalla fondazione di Bonaria al popolamento catalano di Castel di Cagliari*, in «Anuario de estudios medievales», 27/2 (1997), pp. 819-859.

<sup>807</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, cit., pp. 145-154, in particolare: pp. 151-152, doc. XXXXI (1327, agosto 25).

<sup>808</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, cit., pp. 151-152, doc. XXXXI: «Statuentes et concedentes vobis quod pro construendis muris et vallis predictis et aliis operibus publicis necessariis popule supradicte necnon pro suportacione expensarum communium universitatis castri villarum et popularum predictarum possitis ordinare ponere et facere in Castro villis et populis ipsis ac in portu Callari impositionem super mercibus victualibus et aliis rebus de quibus dictis consiliariis et juratis videbitur in illis quantitativibus et per illum modum in quibus et per quem predicti consilarii et jurati Callari melius et validius noverint faciendum cum voluntate tamen Gubernatoris dicti Regni Sardinie et Corsice eiusque assensu et auctoritate qui ordinacioni impositionis ipsius intersit et cum coram eo et de assensu et voluntate ipsius ordinata teneat eiddem auctoritate prebere eamque facere observare. Qua quidem impositio duret tantum quantum dicti consilarii et jurati ipsam minuere vel mitigare aut eam tollere et irritare possint ad libitum absque licencia vel obstaculo nostri vel Gubernatoris predicti sive alterius cuiuscumque, ipsam eciam postquam eam irritaverint possint, iterum et

come a Bonaria, gli introiti da esse derivanti dovevano essere destinati alla costruzione del circuito murario<sup>809</sup>, ma anche alla copertura di altre spese di interesse generale (*pro suportacione expensarum communium*). Tutte le operazioni che andavano dall'entrata in vigore delle tariffe alla riscossione dell'imposta (*ordinare, ponere et facere*) venivano affidate al consiglio<sup>810</sup>. A differenza di quanto previsto a Bonaria, i consiglieri di Cagliari potevano riscuotere le imposte sino a completare le spese prestabilite senza dover sottostare ad un preciso vincolo temporale. Tuttavia, questa condizione sarebbe nel tempo cambiata, attestandosi la durata delle concessioni tendenzialmente su un biennio. Fino a metà Trecento il susseguirsi di autorizzazioni fiscali rappresenta lo specchio fedele della continua dialettica tra la città e il sovrano, che manteneva comunque un forte controllo sulla fiscalità municipale. Tutte le decisioni prese dal consiglio civico in materia di imposte dovevano infatti essere sottoposte al consenso e all'autorizzazione del governatore generale del Regno.

Riguardo al meccanismo della riscossione, e al relativo personale demandato alla raccolta, non è dato sapere se fosse completamente gestito da ufficiali municipali oppure se, come avveniva a Barcellona, si appoggiasse su quello regio già da tempo collaudato<sup>811</sup>. L'esazione riguardava tutto l'ambito urbano, comprendendo tanto la città quanto le sue appendici. Considerando che gli abitanti catalano-aragonesi di Cagliari erano esentati dal pagamento delle imposte indirette, è evidente che il carico fiscale finiva col gravare in gran parte sui mercanti non residenti in città.

Lo stesso *Coeterum* prevedeva che la riscossione delle imposte potesse essere appaltata di anno in anno, sistema abitualmente impiegato in Catalogna che rispondeva all'esigenza delle città di potere fare affidamento su un'entrata sicura e non diluita su tempi troppo lunghi<sup>812</sup>. Il

---

quosiens voluerint ordinare, et ponere de consensu tamen et voluntate Gubernatoris Sardinie qui ordinacioni eius semper debeat interesse, eius auctoritate similiter interveniente.

Possint eciam dicti consiliarii et jurati ad collectam et administracionem impositionis iamdictae quos voluerint ordinare ipsosque idem remove quosiens voluerint et alios subrogare vel si hoc maluerint impositionem ipsam simul vel distincte vendere in encanto publico et ad illa tempora de quibus eis videbitur et pro illis preciiis que inde potuerint reperire. Necque de hiis que ex predicto impositione vel eius preciiis exierint vel pervenerint aut ex hiis que dicti consiliarii expenderint in operibus et aliis predictis teneantur dicti consiliarii computare cum dicto Gubernatore vel quocumque alio pro nobis vel nostris neque inde quicquam manifestare nisi dumtaxat primo futuris successoribus suis in officio consiliarie predictae nec primo futuri eciam nisi alius post eos numquamdiu duraverit impositio supradicta neque nos vel dictus Gubernator aut alius pro nobis possimus nos inde intromictere ullo modo».

<sup>809</sup> Le *imposicions* sin dal XIII secolo venivano abitualmente concesse per la costruzione o riparazione delle mura perimetrali, così come dimostra lo stesso caso di Barcellona. Cfr. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, *El sistema fiscal de los municipios catalanes y valencianos del dominio real en la baja Edad Media*, in ID., *Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV. Estudios sobre fiscalidad y finanzas reales y urbanas*, Barcelona 2003, p. 439: «Barcelona percibía una *sis*a para la construcción o reparación de los muros hacia 1287».

<sup>810</sup> *Ibid.*

<sup>811</sup> Cfr. R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, cit. pp. 557-558.

<sup>812</sup> Cfr. E. GESSA, *La gabella del vino a Cagliari (secc. XIV-XVIII)*, cit., p. 235.

consiglio assegnava l'appalto attraverso un'asta pubblica (*in encanto publico*), stabilendone il prezzo e decidendo se appaltare le imposte congiuntamente o singolarmente (*simul vel distincte*).

Tra gli anni Trenta e Quaranta più volte il sovrano autorizzò la municipalità di Cagliari alla riscossione delle imposte sui beni alimentari<sup>813</sup>. Se nella prima decade tali entrate avevano permesso alla città di coprire i costi per la fortificazione delle mura e di pagare le spese ordinarie (finalità indicate dalle fonti per ottenere il consenso alla riscossione delle *imposicions*), è vero che talvolta i consiglieri le destinavano per fini differenti da quelli previsti<sup>814</sup>, suscitando così il contrasto con gli ufficiali regi. D'altra parte, questi ultimi tendevano a ingerirsi nella gestione delle imposizioni municipali<sup>815</sup>, introducendo anche imposizioni illecite<sup>816</sup>. A titolo di esempio, nel 1332 il sovrano decise di destinare la metà di queste entrate alla costruzione delle mura della Lapola e l'altra metà per la *daraçana* del porto<sup>817</sup>. In modo, per così dire, circolare le città, le cui finanze dipendevano dai tributi<sup>818</sup>, si trovavano così ad essere finanziatrici della corte regia. Ciò avveniva a maggior ragione in occasione di impegni bellici, come quando negli anni Trenta la Corona dovette fronteggiare Genova e, sul fronte sardo, i Doria ribelli, incamerando in quella circostanza la metà degli introiti della *treta*, originariamente destinati ai *pobladors* di Cagliari<sup>819</sup>.

L'attività di controllo del sovrano sulla municipalità arrivava anche a revocare la concessione delle imposizioni, laddove fossero state riscontrate irregolarità da parte dei consiglieri<sup>820</sup> o, come già visto, per urgenti necessità finanziarie della corte regia. Talora potevano essere ristretti i margini della gestione delle imposte, come avvenne nel 1337, quando Pietro IV istituì una commissione formata dal bailo, da un *prohom* eletto dal consiglio cittadino e da un

---

<sup>813</sup> Cfr. S. LIPPI, *L'Archivio Comunale di Cagliari. Sezione Antica. Relazione al sindaco*, cit., Pergamene n. 208 (1337, gennaio 19); 229 (1342, settembre 1), 231 (1346, ottobre 16).

<sup>814</sup> ACA, *Cancillería*, Reg. 1007, f. 169r

<sup>815</sup> Nel 1331 i consiglieri di Cagliari si lamentarono con il re Alfonso IV perché gli ufficiali regi li costringevano ad utilizzare quanto ricavato dalle *imposicions* per fini diversi da quelli stabiliti nel *Coeterum*: tanto più che vi era bisogno di un finanziamento per la costruzione e la riparazione della mura della Lapola e per la copertura di altre spese di interesse comunitario. Il re intervenne ribadendo che il prodotto delle *imposicions* doveva essere destinato alle spese comuni dell'università (*les dites coses de que.s clamen són messions comunes de la universitat, e axí deven se pagar de la imposició*). Il documento è riportato in R. CONDE, A. M. ARAGÓ, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit., p. 262, doc. VI.

<sup>816</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 512, f. 197v; ff. 204r-v; f. 209v.

<sup>817</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 514, f. 227v.

<sup>818</sup> Nel 1329 la richiesta al re di una somma di 50 lire di alfonsini minuti per far fronte a urgenti necessità: ACA, *Cancillería*, Registros, n. 509, f. 52r.

<sup>819</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 515, ff. 118r-120r.

<sup>820</sup> Avendo saputo che le entrate delle *impositiones* di Cagliari venivano destinate a scopi diversi dalla riparazione delle mura della Lapola e dalla costruzione di infrastrutture, il re ordinava al *veguer* di Cagliari di consegnare le entrate delle *impositiones* della città all'amministratore generale.

ACA, *Cancillería*, reg. 518, f. 164v; f. 169r; f. 179v.

*prohom* eletto dal governatore<sup>821</sup>. Gli stessi “riformatori”, più volte inviati dal sovrano nell’isola per risanare le finanze del Regno, non trascurarono di indagare sulla gestione delle *imposicions* e sulle relative possibili irregolarità<sup>822</sup>.

Le difficoltà finanziarie e la carenza di liquidità giustificavano anche il ricorso all’indebitamento da parte del consiglio cittadino, che per rimborsare i creditori ricorreva ai frutti aleatori delle *imposicions*. Così è documentato nel 1336 al fine di saldare un debito contratto con un mercante di Cagliari: la somma necessaria sarebbe stata ricavata dall’appalto delle *imposicions* dell’anno successivo<sup>823</sup>. Tale pratica si sarebbe presto affermata come metodo normalmente impiegato dal consiglio cittadino per la gestione dell’imposta. Non solo. Nel 1337 il re Pietro IV consentì, riconoscendo una situazione di fatto, che le *imposicions* venissero messe al servizio del debito municipale, che già in quel periodo aveva superato le 2500 lire di alfonsini minuti<sup>824</sup>. Dalla fine degli anni Trenta la frequenza dell’introduzione di imposte municipali si incrementò proprio in funzione del debito, anticipando un processo destinato ad acuirsi nel decennio successivo, portando il sovrano a concedere le *imposicions* quasi esclusivamente per permettere alla città di pagare i suoi creditori<sup>825</sup>. Questi ultimi, da parte loro, provenivano dalle più importanti componenti della stessa società cagliaritano<sup>826</sup> ed il debito finì così col diventare uno straordinario strumento di pressione e controllo sulla classe dirigente cittadina.

Le *imposicions* concesse alla municipalità di Bonaria colpivano unicamente i beni alimentari, quali le carni, i cereali, il vino, l’olio, mentre le altre merci ne erano escluse. L’imposta sui vari tipi di carne colpiva congiuntamente la macellazione e la vendita. La tariffa oscillava da un massimo di 6 soldi pagati per bue o vacca a un minimo di 2 denari per il capretto o agnello. Nel caso dei cereali i consiglieri avevano diritto di riscossione solamente sul

---

<sup>821</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1008, ff. 162r-162v.

<sup>822</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1009, ff. 182r

<sup>823</sup> Cfr. S. LIPPI, *L’Archivio Comunale di Cagliari. Sezione Antica. Relazione al sindaco*, cit., pergamena n. 203.

<sup>824</sup> Cfr. S. LIPPI, *L’Archivio Comunale di Cagliari. Sezione Antica. Relazione al sindaco*, cit., Pergamena n. 208 (1337, gennaio 19).

<sup>825</sup> Cfr. S. LIPPI, *L’Archivio Comunale di Cagliari. Sezione Antica. Relazione al sindaco*, cit., pergamena n. 229 (1342, settembre 1). Accanto alla necessità di saldare i debito contratti vi erano una pluralità di interessi che talvolta, come abbiamo visto avvenire anche per gli anni precedenti, arrivavano dall’alto. Nel 1346 la città di Cagliari, scaduti i termini della concessione, vedeva riconfermato le *imposicions* sul grano, sull’orzo, sul vino e sulla carne con lo scopo di pagare i salari degli stessi ufficiali cittadini, cfr. S. LIPPI, *L’Archivio Comunale di Cagliari. Sezione Antica. Relazione al sindaco*, cit., ACCa, Sezione Antica, Pergamena n° 231 (1346, ottobre 16); la pergamena è citata anche in: M. PINNA, *Il magistrato civico di Cagliari*, cit., p. 43.

<sup>826</sup> Uno dei creditori è Pericono Mayeller, figlio e il procuratore di Pietro, mercante e abitante del Castello che aveva goduto di una franchigia sull’estrazione del sale dalle saline di Bonaria qualche anno prima: ACA, *Cancillería*, Registros, n. 400, f. 113v (1326, luglio 25).

compratore<sup>827</sup>. La tariffa applicata sul grano, calcolata per unità di starello, era doppia rispetto a quella dell'orzo (rispettivamente 1 denaro e ½ denaro). Le *imposicions* sul vino e sull'olio gravavano sul commercio e sul consumo, e venivano corrisposte in ugual misura dal venditore e dall'acquirente. Il vino maggiormente tassato era quello "greco", per cui si pagavano 18 denari per botte contro i 12 del vino "rosso" e del vino "latino"; per l'olio il venditore e l'acquirente pagavano 2 lire ciascuno.

Per Cagliari non sono note le tariffe delle imposizioni, ad eccezione di qualche sporadico riferimento nella documentazione. Le *ordinacions*<sup>828</sup> municipali forniscono invece preziose informazioni sui luoghi di riscossione e sui prodotti tassati. Relativamente al settore cerealicolo, una rete di imposte accompagnava i cereali dall'entrata nel Castello al momento della vendita sulla piazza cittadina, prima della quale era obbligatoria la misurazione<sup>829</sup>, che, come già visto, era a carico del compratore e del venditore (3 soldi per starello ciascuno)<sup>830</sup>. L'imposizione sul grano e sull'orzo (*imposició* o *ajuda*)<sup>831</sup> era di 1 denaro per lira. Dalla lettura del registro del mercante Johan Benet si evince come *imposició* e *ajuda* fossero due imposte distinte, la prima applicata indiscriminatamente sui cereali, la seconda solamente sull'orzo<sup>832</sup>. Quest'ultima era forse di carattere straordinario, legata alle concessioni finanziarie fatte dal sovrano alla città di Cagliari negli anni Trenta e Quaranta.

Una volta comprati i cereali nella piazza, l'acquirente non poteva allontanarsi dalla città senza avere prima pagato l'imposta ai funzionari preposti (*collidors de la imposició*) entro i due

---

<sup>827</sup> Cfr. P. ORTI GOST, *Renda i fiscalitat en un ciutat medieval: Barcelona (segles XII-XIV)*, cit., p. 538. A Barcellona l'imposta sui cereali comparve nel 1314 e nella prima fase della sua applicazione ricadeva solamente sul venditore. Perciò fondamentalmente il momento dell'applicazione dell'imposta era quello della macinazione e il luogo interessato quello del mulino.

<sup>828</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., pp. 19-80; *Libro delle ordinanze dei Consellers della città di Cagliari (1346-1603)*. Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna. 5. Edizione di Francesco Manconi, Sassari, Fondazione Banco di Sardegna 2005; M. PINNA, *op. cit.*, pp. 1-272.

<sup>829</sup> Cfr. E. GESSA, *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo*, cit., pp. 301-317; J. MUTGÉ VIVES, *Els membres del govern municipal de Barcelona entre 1328 i 1339*, in «Acta Historica et archaeologica», 26 (2005), pp. 379-401.

<sup>830</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., pp. 19-80. Capp. 116 e 119. Per la tariffa vedi ACB, *Extravagants. Comptes de companyies, comerciants, navegants, individuts etc. (1268-1864)*. *Libre de compres i vendes de Johan Benet. Cagliari, 1332-1338*. Cfr. M. MARSÀ, *Le relazioni commerciali tra Cagliari e Barcellona nella prima metà del secolo XIV*, cit., pp. 65-103.

<sup>831</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., pp. 19-80.

<sup>832</sup> Per l'acquisto di questo cereale Johan Benet pagava l'*imposició* di 1 denaro per lira unitamente alla *ajuda* di ½ denaro per starello: J. ARMANGUÉ, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., pp. 19-80. Capp. 116 e 119. Per la tariffa vedi ACB, *Extravagants. Comptes de companyies, comerciants, navegants, individuts etc. (1268-1864)*. *Libre de compres i vendes de Johan Benet. Cagliari, 1332-1338*. Cfr. M. MARSÀ, *Le relazioni commerciali tra Cagliari e Barcellona nella prima metà del secolo XIV*, cit., pp. 65-103.

giorni dal momento dell'acquisto<sup>833</sup>. Nei casi di vendita presso le botteghe la denuncia all'esattore delle imposte era invece prevista in giornata<sup>834</sup>.

Non è nota la tariffa sulla macellazione e la vendita delle carni<sup>835</sup>, mentre per il vino l'imposta veniva pagata sulle botti, sui barili o sulle giare all'uscita dalla bottega o dalla *rua del vi*<sup>836</sup>, la strada dove aveva luogo obbligatoriamente il commercio del prodotto<sup>837</sup>. L'*imposició* pagata sul vino<sup>838</sup> negli anni Cinquanta veniva pagata dal compratore in ragione di 8 soldi per botte di vino "rosso"<sup>839</sup>.

A differenza di quanto osservato per Bonaria, le *imposicions* cagliaritaniche ricadevano anche su altre merci. Il già citato registro di Johan Benet, riporta senza eccezione alcuna la tariffa di 1 denaro per ogni lira<sup>840</sup>, ma verso la metà del secolo l'*imposició* risulta ammontare a ben 1 soldo per lira, elemento che permette di ipotizzare un aumento della imposizione su tutte le merci<sup>841</sup>.

<sup>833</sup> Cfr. J. ARMANGUÉ, *Le prime 'Ordinanze' di Castello di Cagliari (1347)*, cit., pp. 19-80. Cap. 111.

<sup>834</sup> Ivi, Cap. 117.

<sup>835</sup> Ivi, Cap. 118.

<sup>836</sup> Ivi, Capp. 134 e 136.

<sup>837</sup> Cfr. E. GESSA, *La gabella del vino a Cagliari (secc. XIV-XVIII)*, cit., p. 240.

<sup>838</sup> Cfr. G. PINTO, *Vino e fisco nelle città italiane dell'età comunale (secc. XIII-XIV)*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, cit., pp. 167-177

<sup>839</sup> ACA, RP, MR, reg. 2099, ff. 99v-100r: « f. 99v: «Ítem reebì a XIII dies de febrer de l'any MCCCLVI d'una compra feta d'en notari Matheu Taro mercader de Gayeta del qual comprè per mà d'en Francesch Golia corredor d'oreyla XXVI botes de vi vermeyl a esperade IIII meses a raó de X lliures la bota monten CCLX libres les quals XXVII botes comprem per la obra del castell de Santluri com d'altra part no poguessem aver diners per la indigencia de la cort e les qual venì de continent a diners comtans a.n Bertomeu Aldomar habitador de Castell de Càller per preu de VIII lliures V sols la bota monten CCXIII lliures X sols de les quals fiu de mecions de dobles corredures que.n ach lo dit corredor LII sols; ítem donè d'emposició VIII sols per bota per so con no la poguem escusar car lo senyor rey s'obligà I any a pagar les imposicions del dit Castell de Càller monten X lliures VIII sols; e axí monta que aven aut ante de la dita barata abatudes les dites mecions CCI libres X sol; Ítem reebì a III de mars de l'any MCCCLVI per una compre ho barata que fiu de Meylo de Laguila per man d'en Francesch Golia corredor d'oreyla a espera de VI meses de XVII botes qui tenia oltre C quintars per bota XXX quartens les quals costaren a raó de X lliures la bota e de DCCCCXCIII canès de teles qui costaren a raó de XX lliures X sols lo centenar abatuts V sous per tara monta tot lo dit vi e teles CCCLXXVI lliures VI sols V diners lo qual vin venì en continent a diners comtans per gran nessesitat que avien de diners per l'obra del castell de Sentluri a.n Isi de D'Avinò a raó de VIII lliures la bota e les teles a Petro Gitnay butiguer de Castell de Càller a raó de VII lliures le centenar V sous menys al tot monten que.n agui de tot encamarat CCCVI lliures XIX sous I diners dels quals fiu de mecions que agui a donar al dit corredo per dobles corredures II lliures XIII sous e per imposició del vi solament a raó de VIII sous per bota: VI lliures XVI sols; e axí avria aut de la dita barata abatudes les dites mecions CCXCVII libres IX sols I diner».

<sup>840</sup> ACB, *Extravagants. Comptes de companyies, comerciants, navegants, individuts etc. (1268-1864). Libre de compres i vendes de Johan Benet. Cagliari, 1332-1338*, ff. 86r-108r. Prendiamo come esempio la registrazione sulla vendita del lino: *ítem per ajuda a raó de I diner per lliura*. Cfr. M. MARSÀ, *Le relazioni commerciali tra Cagliari e Barcellona nella prima metà del secolo XIV*, cit., pp. 65-103.

<sup>841</sup> ACA, RP, MR, reg. 2079, f. 89v: «Ítem reebì de Domingo Claver patrò de leny armat per so con tenia sagrament e homenatge al dit noble n'Olfo de Proxida governador per la qual cosa mana al fiscal que presos tots los bens los quals ten confiscats a la cort reyal; e con no trobas nenguns altres coses sinó solament una esclava mana lo dit governador al dit fiscal aquella esser venuda, la qual se venè per man d'en Berenguer Bosch corredor de coll L libres de les quals e ac-s'en abatuts V sols que n'ach lo dit corredo de corredures e II lliures X sous que se.n paguaren d'imposició les quals jo reebì XLVII libres V sols. Ítem reebì per venda de I uxer apellat Sent Antoni que venì a III de febrer per manament de.n Olfo de Proxida governador fet a mi en Castell de Càller a XV de janer de l'ayn MCCCLXVI qui fo d'aquells que.l senyor hic ja qui per so con era tant veyll que ni ho mas

**Tariffe delle *imposicions* sul vino e sull'olio. Bonaria (1325-1327)**

<b>Merce</b>	<b>Tassa pagata dal venditore (per botte)</b>	<b>Tassa pagata dal compratore (per botte)</b>
<b>vi vermell</b>	12 denari	12 denari
<i>Vi lati</i>	12 denari	12 denari
<i>vi grach</i>	18 denari	18 denari
<i>Oli</i>	2 soldi	2 soldi

**Tariffe delle *imposicions* sulle carni. Bonaria (1325-1327)**

<b>Merce</b>	<b>Tassa pagata dal venditore (per capo di bestiame)</b>	<b>Tassa pagata dal compratore (per capo di bestiame)</b>
<i>bou o vacha</i>	3 soldi	3 soldi
<i>Vedell d'un any</i>	12 denari	12 denari
<i>vedell de let</i>	6 denari	6 denari
<i>Molto</i>	6 denari	6 denari
<i>Porch</i>	2 soldi	2 soldi
<i>Crestat</i>	4 denari	4 denari
<i>Cabra e oveyla</i>	3 denari	3 denari
<i>anyel</i>	1 denaro	1 denaro
<i>cabrit</i>	1 denaro	1 denaro

**Tariffe delle *imposicions* sui cereali. Bonaria (1325-1327)**

<b>Cereali</b>	<b>Tassa pagata dal venditore (per starello)</b>	<b>Tassa pagata dal compratore (per starello)</b>
<i>Grano</i>	-	1 denaro
<i>Orzo</i>	-	½ denaro

qui.y estaven tots dits apenas podien donar recompt a l'esgotar e feyen-se.n grans mencions: e axí mateix que segons dita de merines d'aquí anant no era bon per navegar lo qual uxer se venè per man d'en Berenguer Bosch corredor de coll a encant publich so és lo buch solament nostro senscera exarcia a Marcho Orrigo. E aguen-se'n CXLI libres dels quals abatudes VII lliures que se.n donaren d'emposició e XLVII sols de corredures, CXXXI lliures XIII sols».

### Tariffe delle *imposicions*. Cagliari

Merce	Tassa pagata dal venditore	Tassa pagata dal compratore
<i>Grano</i>	-	1 denaro (per starello)
<i>Orzo (imposició)</i>	-	1 denaro (per lira)
<i>Orzo (ajuda)</i>	-	½ denaro (per starello)
<i>Vino</i>	-	8 soldi (per botte)
<b>Merci</b>	-	1 denaro per lira

### *Imposicions illecite sulle carni*. Cagliari (1331)

Carni	Tassa
1 <i>boch</i>	1 denaro
1 <i>truja</i>	3 denari
1 <i>porch coylut</i>	3 denari
1 <i>porch meseyl</i>	3 denari
1 <i>bou raffalm</i>	6 denari
1 <i>vaqua raffalma</i>	6 denari
1 <i>cervo</i>	6 denari
1 <i>cervia</i>	6 denari
1 <i>porch salvate</i>	3 denari
1 <i>cabra</i>	1 denaro
1 <i>oveyla</i>	1 denaro

Fonte: R. CONDE, A. M. ARAGÓ, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, Cagliari, Edizioni della Torre 1984, p. 274, doc. XXIII

### *Imposicions illecite sul commercio al minuto nel Castello a carico dei mercanti stranieri (1331)*

Merce venduta	Tassa
Merci varie	4 denari per lira
1 <i>bota de vi grech</i>	20 soldi
1 <i>bota de vi vermeyl</i>	10 soldi



## 1.2 La quota della treta gestita dalla città

Allo scopo di incentivare il ripopolamento della città e ravvivare il commercio, con il privilegio del 17 giugno 1328, Alfonso il Benigno decise l'abolizione del dazio sull'esportazione dei cereali o *treta* ("tratta") per i catalano-aragonesi residenti o che avrebbero in futuro risieduto a Cagliari<sup>842</sup>. Agli aventi diritto veniva concessa una ricevuta attestante la franchigia (*carta o letra de gracia*), senza vincoli temporali<sup>843</sup>. La licenza di *treta* poteva in realtà essere negoziata assieme alla quantità di frumento per cui si era ottenuto il permesso di esportazione<sup>844</sup>, ed è probabile che questa operazione venisse effettuata anche con le carte di franchigia. Un *poblador*, soprattutto se non si trattava di un mercante, poteva decidere di non usufruire della franchigia sull'esportazione dei cereali e, non avendo un interesse all'acquisto di cereali all'ingrosso e alla loro esportazione, preferiva vendere la carta di franchigia a un abitante che la avrebbe impiegata appena possibile riscattandone il valore. Non è escluso che la negoziabilità della carta di franchigia, qualora fosse stata autorizzata, venisse anche sfruttata per il pagamento di debiti o per ottenere liquidità nel caso di inadempienza nei pagamenti da parte dell'amministrazione.

La politica perseguita da Alfonso era dettata dalle pressioni dei consiglieri di Cagliari, secondo i quali il processo di ripopolamento della città con *pobladors* catalano-aragonesi segnava il passo, a vantaggio del rientro in città di ex abitanti pisani<sup>845</sup>. Nell'ottobre del 1328 il sovrano incoraggiò ulteriormente il ripopolamento attraverso una serie di privilegi d'ambito commerciale, che andavano sostanzialmente a indebolire il sistema fiscale doganale<sup>846</sup>. Per

<sup>842</sup> ACA, C, reg. 508, f. 99r-99v (17 giugno 1328).

<sup>843</sup> Ancora dieci anni più tardi, quando oramai il privilegio non era più in vigore, si trovano esempi di abitanti di Cagliari che esercitavano questo diritto: nel 1339 l'amministrazione generale del Regno rimborsava 467 lire 16 soldi 1 denaro per questo stesso motivo ad alcuni abitanti di Cagliari ACA, RP, MR, reg. 2061, f. 14r-v: «ítem donàs e pagàs als procuradors de certs persones habitadors del dit Castell havents cartes o letres de la gracia de la treta que antigament era atorgada als habitadors del dit Castell la qual gracia fo revocada com fo atorgat lo privilegi de les dites estimes les quals cartes se deven pagar de la dita sisena part de la treta CCCCLXVII lliures XVI sous I diner»; ACA, RP, MR, reg. 2068, t. 5, f. 2v; reg. 2061, f. 20r.

<sup>844</sup> Cfr. ERA A., *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, cit., cap. 22, p. 58.

<sup>845</sup> Per contro, l'amministratore generale del Regno Pere de Libià accusava i consiglieri di Cagliari di fornire un quadro distorto della situazione cittadina. A suo dire, lo scopo sarebbe stato quello di fare pressione sul re al fine di ottenere privilegi commerciali, mentre Pere de Libià cercava di scongiurare l'indebolimento degli introiti doganali: cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit., pp. 18-19.

<sup>846</sup> *Ibid.*. Con questa politica la Corte rinunciava a una grossa fetta delle entrate della *treta* e della dogana, dando cioè vita, secondo le parole di Rafael Conde, ad un vero e proprio *desarme arancelario*.

questo dopo alcuni mesi Alfonso operò un parziale ripensamento, stabilendo che ciascun abitante di Cagliari non potesse esportare più di 50 starelli di grano e 50 d'orzo all'anno, con la chiara intenzione di contenere la perdita di introiti da parte dell'amministrazione patrimoniale. Com'è naturale, grano e orzo, oltre ad essere remunerativi in termini fiscali, rappresentavano il cardine della politica annonaria cittadina. Per questo venne prevista la possibilità di sospensione della franchigia nel caso in cui, per cause congiunturali, fosse emersa la necessità di garantire una provvista di cereali alla città<sup>847</sup>.

Da parte dei consiglieri cittadini si puntava naturalmente ad una interpretazione quanto più estensiva del privilegio sulla *treta*, che si pretendeva fosse applicato anche alle vedove e ai possessori dei loro beni<sup>848</sup>, nonché ai figli di coloro che avrebbero scelto di risiedere in città<sup>849</sup>. La franchigia offriva una concreta possibilità di far arrivare sulla piazza cittadina rilevanti quantità di cereali, che poi sarebbero state acquistate anche da mercanti stranieri. Da qui un incremento del gettito fiscale, visto che le imposte cittadine colpivano soprattutto i beni alimentari.

Un altro privilegio riguardava l'esclusiva del commercio del grano a Cagliari, sottraendolo alle altre ville dell'ex giudicato<sup>850</sup>. Con la stessa logica veniva vietato di conservare grano e orzo in magazzini collocati all'esterno del perimetro urbano<sup>851</sup>.

I vantaggi accordati alla città di Cagliari comportavano, com'è evidente, una diminuzione delle entrate dell'amministrazione patrimoniale del Regno. Per questo motivo venne affidato ai "riformatori" Berenguer de Vilaragut e Bernat Gomir l'incarico di negoziare con i consiglieri cittadini la rinuncia al privilegio sulla tratta, cercando in cambio di individuare un'altra fonte di finanziamento per coprire il prezzo degli immobili assegnati<sup>852</sup>, visto e considerato che non pochi *pobladors* avevano incontrato difficoltà nei pagamenti<sup>853</sup>. Ancora all'inizio degli anni Trenta, se Cagliari richiedeva il rispetto dei privilegi sulla *treta*<sup>854</sup>, il

<sup>847</sup> Cfr. S. PETRUCCI, *Un progetto di Alfonso il Benigno per Cagliari (1332)*, cit., p. 555. Il provvedimento, che poteva essere preso dai consiglieri municipali e dal governatore generale, prevedeva peraltro che la quantità di grano e orzo non esportata per via del divieto potesse essere accumulata l'anno seguente.

<sup>848</sup> Cfr. S. PETRUCCI, *Un progetto di Alfonso il Benigno per Cagliari (1332)*, cit., p. 555, nota 12; Cfr. S. LIPPI, *L'Archivio Comunale di Cagliari. Sezione Antica. Relazione al sindaco*, cit., doc. 84.

<sup>849</sup> Cfr. S. PETRUCCI, *Un progetto di Alfonso il Benigno per Cagliari (1332)*, cit., p. 555, nota 12; R. CONDE, A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit., p. 268.

<sup>850</sup> ACA, C, reg. 508, f. 228v (21 ottobre 1328).

<sup>851</sup> ACA, C, reg. 508, f. 180r (21 ottobre 1328); cfr. R. DI TUCCI, *Il libro verde della città di Cagliari*, cit., doc. XXXVI (21 ottobre 1328), pp. 161-162.

<sup>852</sup> Con questo termine si indicavano immobili di un valore importante: cfr. M. B. URBAN, *Cagliari aragonese. Topografia e insediamento*, Cagliari 2000, pp. 125-126; S. PETRUCCI, *Un progetto di Alfonso il Benigno per Cagliari (1332)*, cit., p. 557.

<sup>853</sup> S. PETRUCCI, *Un progetto di Alfonso il Benigno per Cagliari (1332)*, cit., p. 557.

<sup>854</sup> Cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit., pp. 260-274. La politica amministrativa dei riformatori del Regno veniva contestata, tra gli altri, rispetto a questi argomenti:

sovrano interveniva per disciplinare l'attività dei suoi funzionari e ristabilire le condizioni previste<sup>855</sup>.

La vivace dialettica tra potere centrale e municipalità<sup>856</sup> approdò nei privilegi concessi il 14 luglio 1331<sup>857</sup>, con cui, tra le altre cose, veniva abolita la franchigia sull'esportazione di grano e orzo e destinata metà della *treta* per il pagamento delle case assegnate ai *pobladors*, nonostante le resistenze dell'amministratore generale Pere de Libià<sup>858</sup>. La riscossione del dazio doveva essere effettuata da una persona nominata dal consiglio cittadino, che avrebbe affiancato il doganiere regio.

Sempre attraverso la *treta* la corte regia pensò ad un'altra strategia demografica e fiscale (dato che il pagamento delle case non riusciva a catalizzare abbastanza *pobladors*)<sup>859</sup>, destinare cioè metà degli introiti della stessa all'acquisto delle ville della vicaria di Cagliari<sup>860</sup>, in cambio della rinuncia al precedente privilegio da parte della municipalità. Nelle intenzioni di Alfonso, il Consiglio cittadino avrebbe potuto rinunciare così a *imposicions* e *taylas*<sup>861</sup>, ma il progetto venne rigettato dai consiglieri<sup>862</sup>.

---

stima delle case (cap. III); immagazzinamento del grano nelle ville infeudate (cap. XII e XXI); franchigia sull'esportazione di 50 starelli di grano e 50 starelli d'orzo all'anno (cap. XVI); imposte sulla vendita del grano e dell'orzo in città (cap. XXII).

<sup>855</sup> Cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit., pp. 257-275. Il testo dell'ambasciata, pubblicato in appendice, viene datato da Rafael Conde tra la fine del giugno e gli inizi del luglio del 1331. In questo senso rappresenterebbe la base dei privilegi del luglio del 1331 elargiti dal sovrano in favore della città di Cagliari.

<sup>856</sup> I consiglieri accusavano i "riformatori" di non aver assegnato le case ai *pobladors* e di non aver provveduto al pagamento delle stesse., cfr. R. CONDE, A. M. ARAGÓ CABAÑAS, *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, cit., p.17.

<sup>857</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 512, ff. 202r-212v (16 luglio 1331)

<sup>858</sup> Pere de Libià conosceva l'importanza delle entrate della *treta*, e i conti dei mesi immediatamente successivi gli avrebbero dato ragione: nell'anno e mezzo compreso tra l'1 ottobre 1331 e il 31 maggio 1333 il doganiere Arnau de Cassà riscuoteva 27707 lire alfonsini minuti per la *treta*, mentre per i diritti doganali riscuoteva 10610 lire. È questo il motivo per cui l'amministratore generale Pere de Libià non aveva firmato l'accordo tra le due parti, di conseguenza impedendo che fosse reso esecutivo. Si trattava molto probabilmente del tentativo di opporsi, seppure in ritardo, ad un provvedimento preso dal re in accordo con la città di Cagliari e che di fatto scaricava l'onere di finanziarlo sulle casse dell'amministrazione generale. Per sbloccare questa situazione sarà necessario l'intervento dello stesso sovrano, che infatti i primi giorni di ottobre del 1331 richiamava l'amministratore ordinandogli di rendere esecutivo il privilegio. Pere de Libià conosceva l'importanza delle entrate della *treta*, e i conti dei mesi immediatamente successivi gli avrebbero dato ragione: nell'anno e mezzo compreso tra l'1 ottobre 1331 e il 31 maggio 1333 il doganiere Arnau de Cassà riscuoteva 27707 lire alfonsini minuti per la *treta*, mentre per i diritti doganali riscuoteva 10610 lire, ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 29v

<sup>859</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 513, f. 74r. Cfr. S. PETRUCCI, *Un progetto di Alfonso il Benigno per Cagliari (1332)*, cit., p. 566.

<sup>860</sup> Si trattava delle ville che il sovrano aveva già infeudato negli anni Venti. ACA, *Cancilleria*, reg. 513, ff. 53v-55r; 74r-76r. La *treta* doveva essere riscossa da due o tre funzionari appositamente nominati dal re e dal consiglio municipale; nel caso in cui i precedenti proventi derivanti dalla riscossione dell'imposta sulla *treta* giacessero nelle casse cittadine i consiglieri avrebbero dovuto dirottarli verso i nuovi funzionari incaricati dell'acquisto delle ville.

<sup>861</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 513, f. 74v: «item que pus que'l dit Castell haya tanta renda con los dits lochs valen nuyt temps no covendrà a la universitat del dit Casell fer imposició ni tayla per neguns affers o per neguna necessitat». Cfr. S. PETRUCCI, *Un progetto di Alfonso il Benigno per Cagliari (1332)*, cit., p. 564.

<sup>862</sup> *Ibid.* ACA, C, reg. 514, ff. 224v-225r (30 agosto 1332).

L'acquisizione di una quota importante della *treta* diventò dunque per Cagliari un fatto consolidato e parte dei proventi venne destinata nel dicembre del 1332 al sovrano, per i due anni successivi, per finanziare la guerra contro Genova<sup>863</sup>, dal momento che la corte si trovava costantemente di fronte alla necessità di recuperare finanziamenti<sup>864</sup>.

La documentazione mostra come tra la fine del 1336 e i primi mesi del 1337 la metà degli introiti sull'esportazione dei cereali continuasse a essere versata alla città<sup>865</sup>. A partire dagli anni 1337-1338 si rileva una diminuzione a 1/6<sup>866</sup>. Da questa sesta parte i consiglieri dovevano anche pagare quegli abitanti di Cagliari che erano in possesso delle *cartas de gracia* ottenute tra il 1328 e il 1331. Il sovrano stabiliva che fosse l'amministrazione generale a incamerare le somme dovute e a consegnarle alle autorità cittadine. Alla fine degli anni Trenta, dunque, ancora non erano state pagate tutte le case dei *pobladors* e per di più i finanziamenti erano stati progressivamente ridotti: dalla metà della *treta* (50%) concessa nel 1331, si era passati ad un quinto della metà (10%) nel periodo 1333-1335, e nella seconda metà del decennio a un sesto della metà (8,3%)<sup>867</sup>.

---

<sup>863</sup> Il riferimento all'accordo del 29 marzo 1333 si trova nel documento di conferma e ratifica del re Alfonso IV del 23 giugno 1333: ACA, *Cancilleria*, reg. 515, f. 118r-v; ACC, pergamena 1333, giugno 23, regestata in S. LIPPI, *L'Archivio Comunale di Cagliari*, cit., doc. 170. L'accordo veniva ratificato dal re il 23 giugno 1333 e avendo validità per due anni sarebbe dovuto scadere il 22 giugno 1335. I conti del doganiere delle entrate generali della *treta* riportano la somma di 11453 lire per il periodo 1 giugno 1333-31 ottobre 1335. In sostanza i primi 22 giorni e gli ultimi 4 mesi e 8 giorni delle registrazioni di dogana non interessano la concessione. La media mensile delle entrate della *treta* per questo periodo è di 395 lire: ciò significa che per i due anni dell'accordo le entrate della *treta* erano approssimativamente di 9480 lire. La metà della *treta* era dunque di 4740 lire e la parte cedute (4/5) doveva essere di 3792 lire, mentre alla città di Cagliari rimanevano 948 lire. Il totale incamerato dall'amministrazione del Regno era dunque di 9519 lire 10 soldi su 11453 lire, mentre il totale della *treta* spettante ai consiglieri per lo stesso periodo è 1935 lire 10 soldi su 11453 lire. Questo calcolo è ovviamente indicativo e non tiene conto delle stagioni e della diversa produzione che caratterizza ognuna di esse; al di là dei numeri vi è però un fatto evidente: la corte regia a fatica poteva rinunciare alla totalità delle entrate della *treta* e iniziava così a recuperare gradualmente la parte concessa ai Consiglieri. Osservato dall'ottica della municipalità cagliaritano, la rinuncia alla metà della *treta* significava prolungare i tempi del pagamento delle stime degli *alberchs*.

<sup>864</sup> ACA, RP, MR, reg. 2066, ff. 40r, 42v. Nel 1336 per fronteggiare la carenza di liquidità, che a questo punto doveva essere molto ingente, la corte sceglieva di rivolgersi alle grandi famiglie bancarie fiorentine, quali i Bardi e i Peruzzi, al fine di ottenere dei prestiti: la copertura del debito, secondo una pratica che a partire dagli anni Quaranta sarà di frequente impiego, veniva assicurata con le rendite regie del Regno; e così vediamo che proprio la metà della *treta* veniva utilizzata a questo scopo per un prestito di 5715 lire concesso al re dalla compagnia dei Peruzzi nel corso del 1336. Restituzione di parte del prestito si trova registrata in ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 70r. Il prestito concretamente viene effettuato dal procuratore da Tomaso di Noso, procuratore dei Peruzzi, in due parti: abbiamo infatti una registrazione di 3415 lire 10 soldi 4 denari e una di 2300 lire. I Peruzzi effettueranno nel corso del 1336 altri prestiti alla cui restituzione verranno impegnate altre rendite regie nell'isola.

<sup>865</sup> ACA, RP, MR, reg. 2060, f. 71v. Possiamo, effettuando pochi calcoli e alcune considerazioni, determinare il totale incamerato dalle casse della città di Cagliari per il periodo di sette mesi; tra il 25 settembre 1336 e il 31 ottobre 1336 ai consiglieri di Cagliari venivano versate 972 lire come metà della *treta*, anche se il totale del diritto riscosso era di 2462 lire e la somma avrebbe dovuto essere di 1231 lire.

<sup>866</sup> ACA, RP, MR, reg. 2061, f. 20r.

<sup>867</sup> ACA, *Cancilleria*, reg. 1012, f. 14r-v; 16r-v; 18v-19r.

Nel maggio del 1345 il governatore generale Guillem de Cervelló ordinò che la sesta parte della *treta* venisse posta al servizio del debito: 1543 lire 4 soldi 2 denari per completare un pagamento che la corte aveva in arretrato e le restanti 200 lire ai consiglieri di Cagliari<sup>868</sup>. Questa quota serviva alla magistratura cittadina per pagare alcune case dell'assessore del governatore, a testimonianza della lentezza del processo di ripopolamento. Non è da escludere che ciò derivasse anche dalla gestione irregolare dei fondi: già nella seconda metà degli anni Trenta il sovrano aveva affidato un'indagine in tal senso ai due riformatori del Regno, l'arcivescovo di Cagliari Gondisalvo e Ramon de Boyl; a loro si chiedeva di far luce su quegli eventi per i quali si riteneva che il sovrano avesse subito delle frodi (*molt defraudat*)<sup>869</sup>.

### 1.3 Il pagamento delle imposte tra la città e il porto

Un caso dedotto dai registri amministrativi è esemplificativo di quanto pagasse un mercante che decideva di esportare cereali dal porto di Cagliari e per determinare quanto venisse riscosso dalla città e dal re. Nell'autunno del 1351 la *cocha* di Andreu de Caça e Andreu Alegre, entrambi cagliaritari, si trovava ancorata nel porto di Cagliari. Nell'imbarcazione, tra il 7 ottobre e il 29 ottobre venivano caricati 4082 starelli di grano, 20 *quintars* di biscotto e 5,5 *quintars* di pasta (*fideus* e *macarrons*). L'imposta sull'esportazione pagata da coloro che avevano caricato il grano (tariffa: 1 soldo e 6 denari per starello) aveva fruttato alle casse doganali 306 lire e 3 soldi, mentre quella sul biscotto e sulla pasta (tariffa: 2 soldi per starello) 2 lire e 11 soldi, per un totale di diritti fiscali corrisposti di 308 lire e 14 soldi.

L'11 ottobre, tra gli altri, il mercante di Maiorca Jacme Steva caricava sulla *cocha* degli armatori 100 starelli di grano, pari a 4920 litri<sup>870</sup>. Questo era l'operazione conclusiva che il mercante aveva compiuto per potere esportare una certa quantità di grano comprato a Cagliari. Dopo aver pagato 1 soldo d'imposta per il rilascio della licenza d'esportazione del grano, Jacme Steva si sarebbe recato in città per effettuare l'acquisto. Nel 1351 il grano sulla

---

<sup>868</sup> ACA, RP, MR, reg. 2071, f. 133v. I consiglieri di Cagliari a cui si fa riferimento, tutti in carica per il 1345, sono: Bernat des Far, Bernat Vidal, Guillem de Conomines, Bernat Amigo, Thomas Marquet. La somma totale di 1743 lire 4 soldi 2 denari finanziata dalla sesta parte della *treta* fa parte di una singola rendicontazione nel registro dell'amministratore generale, ma fa riferimento a due distinti pagamenti in seguito ai quali in origine vennero rilasciate due ricevute (*ápochas*) distinte: la prima di 1543 lire 4 soldi 3 denari ai mercanti; la seconda di 200 lire ai consiglieri di Cagliari

<sup>869</sup> ACA, *Cancillería*, reg. 1009, f. 182r; cfr. M. TANGHERONI, *Su un memoriale di Pietro il Cerimonioso relativo alla riforma della Sardegna (1338)*, cit., p. 299.

<sup>870</sup> ACA, RP, MR, reg. 2078, f. 3r. Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, cit, pp. 332; 1 starello = 49,2 litri.

piazza di Cagliari costava 8,4 soldi per ogni starello, la metà del prezzo richiesto negli anni Trenta e Quaranta<sup>871</sup>. L'acquisto di 100 starelli sarebbe pertanto costato 42 lire.

Arrivato sulla piazza, il mercante avrebbe contattato un sensale per effettuare la compravendita, operazione che prevedeva il pagamento di 2 denari per lira: in totale dunque 7 soldi.

La misurazione del cereale costava 3 soldi mentre l'imposta municipale sull'acquisto (*imposición* o *ajuda*) di un denaro per starello<sup>872</sup>, ammontava a 8 soldi e 4 denari. L'*imposición* sarebbe stata pagata anche dal venditore e dunque questo negozio avrebbe portato nelle casse della municipalità cagliaritano 16 soldi e 8 denari.

Rilasciate le ricevute degli avvenuti pagamenti, Jacme Steva avrebbe dovuto trasportare il grano al porto, servendosi dei sacchi che potevano essere comprati nella stessa città: l'operazione sarebbe costata 3 soldi e 10 denari<sup>873</sup>.

Arrivato in porto, dopo avere mostrato le ricevute delle imposte pagate e la licenza all'esportazione di 100 starelli al doganiere, avrebbe pagato il diritto di *treta* che, essendo di 1 soldo e 6 denari per ogni starello di grano, doveva ammontare a 7 lire e 10 soldi. Ai consoli del porto avrebbe versato poi 1 soldo e 2 denari.

L'ultima operazione da effettuare sarebbe stata quella di portare il grano sull'imbarcazione: se questa si fosse trovata all'interno della palizzata avrebbe corrisposto 5 soldi ai *barquers*; se invece si fosse trovata all'esterno, a una o due gomene di distanza, l'importo sarebbe stato di 6 soldi.

Una volta caricato il grano avrebbe pagato il nolo per il trasporto via mare, sborsando agli armatori Andreu de Caça e Andreu Alegre la quota di 7 lire e 7 soldi. Riassumendo, comprare a Cagliari 100 starelli di grano e trasferirli al porto per imbarcarli ed esportarli costava nel 1351 la somma di 60 lire, 9 soldi e 4 denari. Di questi il 70% circa era assorbito dal prezzo d'acquisto, mentre il restante 30% era diviso tra imposte (17% circa) e spese aggiuntive (13% circa).

---

<sup>871</sup> Ivi, p. 344; il prezzo del grano negli anni Trenta e Quaranta del Trecento si attestava sui 4 soldi di media per starello, nel 1348 era di 12,00 soldi per starello, mentre nel 1351 scenderà a 8,40 soldi.

<sup>872</sup> Cfr. M. MARSÀ, *Le relazioni commerciali tra Cagliari e Barcellona nella prima metà del sec. XIV*, cit., p. 95. La studiosa interpreta erroneamente la natura dell'imposta, sia perché considera la *ajuda* come una tassa che va a sommarsi all'*imposicion*, quando invece si tratta di due nomi utilizzati nelle fonti per indicare lo stesso diritto, sia perché la considera come un'imposta regia e non municipale. L'argomento verrà trattato nel dettaglio e chiarito nel capitolo sulla fiscalità municipale.

<sup>873</sup> Cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, cit, pp. 253-277; la cifra è stata ottenuta con alcune equivalenze basate sui dati forniti da Ciro Manca per il trasporto del sale: 1 sacco con capienza 1 quartino = 1 denaro; costo dei sacchi per 100 quartini di sale = 2 soldi (24 sacchi); 1 quartino di sale = 2,54 starelli; costo dei sacchi per 254 starelli = 2 soldi.

**Totale delle spese per l'acquisto e l'esportazione di 100 starelli di grano dal porto di Cagliari (1351)**

<i>Tipologia di pagamento</i>	<i>Spese</i>	<i>Percentuale</i>
Tassa per la licenza di esportazione	1 soldo	0,08%
Prezzo d'acquisto	42 lire	69,6%
Pagamento ai sensali	7 soldi	0,5%
Imposta municipale ( <i>imposicion</i> )	7 soldi 4 denari	0,6%
Misurazione	3 soldi	0,2%
Spese di trasporto	3 soldi 10 denari	0,3%
Imposta di esportazione ( <i>treta</i> )	7 lire 10 soldi	12,4%
Imposta ai consoli del porto	10 denari	0,06%
Pagamento ai barcaiuoli	5 soldi	0,4%
Nolo	7 lire 7 soldi	12,1%
<b>TOTALE</b>	<b>60 lire 9 soldi</b>	<b>100%</b>

I dati sono distribuiti in percentuale rispetto alla spesa totale effettuata per ogni operazione e non riflettono l'incidenza delle imposte sul prezzo dell'acquisto. Rispetto a questa angolatura bisogna evidenziare come sulle 42 lire pagate sulla piazza di Cagliari per l'acquisto dei 100 starelli di grano 8 lire, 1 soldo e 2 denari fossero destinati al pagamento di imposte (20%); tra le imposte vanno distinte quelle regie per l'esportazione (17,8%), quelle municipali per l'acquisto (0,8%) e per la misurazione (0,3%) quelle rilasciate a titolo personale al portolano (0,1%) e quelle pagate ai consoli del porto (0,9%).

**Percentuale delle imposte calcolata sulle 42 lire che rappresentavano**

247

### il prezzo dell'acquisto di 100 starelli di grano a Cagliari (1351)

<i>Imposte</i>	<i>Tariffa</i>	<i>Pagamento effettivo</i>	<i>Percentuale</i>
Licenza di esportazione ( <i>albaran</i> )	1 soldo	1 soldo	0,1%
Imposta municipale ( <i>imposicion</i> )	1 denaro per starello	7 soldi 4 denari	0,8%
Misurazione	3 soldi ogni 100 starelli	3 soldi	0,3%
Imposta di esportazione ( <i>treta</i> )	1 soldo 6 denari per starello	7 lire 10 soldi	17,8%
<i>Imposta pagata ai consoli del porto</i>	2 soldi ogni 100 lire	1 soldo 2 denari	0,9%
<b><i>Totale</i></b>	-	<b>8 lire 5 soldi 4 denari</b>	<b>20%</b>

#### Bibliografia

ANATRA B., *Istituzioni urbane nella Sardegna di antico regime*, in *Autonomía municipal en el mundo mediterráneo. Historia y perspectivas*, a cura di R. Ferrero Micó, Valencia 2002, 5, pp. 123-131

ARAGÓ A. M., COSTA M., *Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona*, Barcelona 1971

*Archéologie et histoire de la Sardaigne médiévale: actualité de la recherche*. Table ronde de la Section Moyen Âge de l'École Française de Rome, Roma 1997

ARTIFONI E., *Città e Comuni*, in *Storia Medievale*, a cura di E. Artifoni, Roma 1998, pp. 363-386

ARTIZZU F., *Cagliari*, in *La Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, I-III, Cagliari 1982-1988, I (1982)/*Storia delle città della Sardegna*, pp. 234-240

ARTIZZU F., *Gli ordinamenti pisani per il porto di Cagliari*. Breve Portus Kallaretani, Roma 1979

ARTIZZU F., *Il porto*, in *Cagliari. Quartieri storici. Marina*, Cagliari 1989, pp. 23-26

ARTIZZU F., *La Sardegna pisana e genovese*, Sassari, Chiarella 1985

ARTIZZU F., *Pisani e Catalani nella Sardegna medioevale*, Padova 1985

*Autonomía municipal en el mundo mediterráneo. Historia y perspectivas*, a cura di R. Ferrero Micó, Valencia 2002



BARBADORO B., *Le finanze della Repubblica fiorentina. Imposta diretta e debito pubblico fino all'istituzione del Monte*, Firenze 1929

BARRIO BARRIO J. A., *Las élites políticas urbanas en la Gobernación de Orihuela. Los sistemas de creación, acceso y reproducción del grupo dirigente en un territorio fronterizo*, in «Anuario de Estudios Medievales», 32/2 (2003), pp. 777-808

BATTLE C., *El govern municipal a la Baixa Edat Mitjana*, in *El govern de les ciutats catalanes*, Barcelona 1985, pp. 61-81

BATTLE C., *La Crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV*, Barcelone 1973

BECKER M., *Problemi della finanza pubblica fiorentina della seconda metà del Trecento dei primi del Quattrocento*, in «Archivio Storico Italiano», CXXIII (1965), pp. 433-466

BENSCH S. P., *La primera crisis bancaria de Barcelona*, in «Anuario de Estudios Medievales», 19 (1989), pp. 311-327

BERTRAN ROIGÉ P., *Notes sobre els subsidis de l'Eglèsia catalana per a la guerra de Sardenya (1354)*, in «Anuario de Estudios Medievales», 29 (1999), pp. 121-139

BESTA E., *La Sardegna medioevale*, I-II, Palermo 1908-1909

BISSON TH. N., *Fiscal account of Catalonia under the early count-kings (1151-1213)*, Berkley 1984

BOCCHI F., *Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII*, in «Nuova Rivista Storica», LVII (1973), pp. 273-312

BOIS G., *Fiscalité et développement économique à la fin du Moyen Âge*, in *Colloqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 337-348

BOSCOLO A., *Le istituzioni barcellonesi a Cagliari nel 1327*, in *Id.*, *Saggi di storia mediterranea tra il XIV e il XVI secolo*, Roma 1981, pp. 59-68 [originariamente in: «Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice», 9-10, 1969, pp. 47-53]

BOWSKY W. M., *Le finanze del Comune di Siena, 1287-1355*, trad. it. Firenze 1975 (ediz. orig. Oxford 1970)

BROUSSOLLE J., *Les impositions municipales de Barcelone de 1328 a 1462*, in «Estudios de Historia Moderna», V (1955), pp. 1-164

BULGARELLI LUKACS A., *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in eta moderna*, Milano 1993

CABESTANY J. F., *La institucionalització del govern municipal al segle XIII*, in *El govern de les ciutats catalanes*, Barcelona 1985, pp. 51-60

CADEDU M. E., *Élites urbane, ebrei e leggi suntuarie a Cagliari in età medievale*, in *Autonomía municipal en el mundo mediterráneo. Historia y perspectivas*, a cura di R. Ferrero Micó, Valencia 2002, 5, pp. 229-244

CADEDU M. E., *Giacomo II d'Aragona e la conquista del regno di Sardegna e Corsica*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 20 (1996), pp. 251-316

CADEDU M. E., *Sardegna fra lunga durata e histoire événementielle: la suggestione dell'immobilità, la levità degli accadimenti. Il caso di Castel di Castro e Bonaria agli inizi del XIV secolo*, in *Archéologie et histoire de la Sardaigne médiévale: actualité de la recherche*. Table ronde de la Section Moyen Âge de l'École Française de Rome, Roma 1997, pp. 41-56

CAMMAROSANO P., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 2000 (6ª ristampa)

CAMMAROSANO P., *Il sistema fiscale delle città italiane nel tardo medioevo*, in *Colloqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 79-88

CAMMAROSANO P., *L'esercizio del potere: la fiscalità*, in *Federico II e le città italiane*, Palermo 1994, pp. 104-111

CAMMAROSANO P., *Le origini della fiscalità pubblica delle città italiane*, in *La genesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)*, a cura di A. Furió, in «Revista d'Història Medieval», 7, València 1996, pp. 39-52

CARBONI M., *Il debito della città: mercato del credito, fisco e società a Bologna fra Cinque e Seicento*, Bologna, 1995

CARDONA CASTRO F. L., *La ciudad de Barcelona en el siglo XIV a través de sus ordenanzas municipales*, in «Cuadernos de Historia económica de Cataluña», XVII, Barcelona 1977, pp. 57-74

CARO L., *Organismi finanziari della Sardegna sotto gli spagnoli*, III, *L'amministrazione delle rendite reali*, estratto da *Ragioniere*, V, Milano 1890

CASULA F. C., *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970

CASULA F. C., *Città e ville regie nel Regno di Sardegna*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 153-160

CASULA F. C., *I trattati diplomatici sardo-aragonesi del 1323-1326*, in *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo*, a cura di L. D'Arienzo, I-III, Roma 1993, I, pp. 207-220

CASULA F. C., *La Sardegna aragonese*, I-II, Sassari 1990

CASULA F. C., *La storia di Sardegna*, Sassari 1992

CASULA F. C., *Marco Tangheroni e la Carta de Logu calaritana*, in *Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni*, a cura di F. Cardini e M. L. Ceccarelli Lemut, I-II, Pisa 2007, I, pp. 217-240

CATEURA BENNASSER P., *Fiscalidad en el reino de Mallorca (1300-1360)*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 175-188

CATEURA BENNASSER P., *Fiscalidad real y municipal en la Mallorca del siglo XIV*, in «Anuario de Estudios Medievales», 22 (1992), pp. 443-462

CHEVALIER B., *Fiscalité municipale et fiscalité d'Etat en France du XIVe à la fin du XVIe siècle: deux systèmes liés et concurrents*, in *Genèse de l'Etat Moderne. Prélèvement et redistribution*, a cura di J. P. Genêt, M. LeMené, Paris 1987, pp. 137-152

CHEVALIER B., *Genèse de la fiscalité urbaine en France*, in *La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)*, a cura di A. Furió, in «Revista d'Història Medieval», 7, València 1996, pp. 21-38

CHEVALIER B., *La fiscalité urbaine en France, un champ d'expérience pour la fiscalité d'État*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 61-78

CIAPPELLI G., *Aspetti della politica fiscale fiorentina tra Tre e Quattrocento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma 1994, pp. 61-75

CIAPPELLI G., *Il cittadino fiorentino di fronte al fisco alla fine del Trecento e nel corso del Quattrocento: uno studio di due casi*, in «Società e Storia», 46, 1989, pp. 823-872

CIAPPELLI G., *La fiscalitat urbana a Toscana in Florencia al segles XIV-XV. Fons i problemes*, in «Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics», 1994, pp. 43-66

CIOPPI A., NOCCO S., *Il Repartimiento de Cerdeña. Alcune riflessioni su una fonte della Sardegna del XIV secolo*, in «Acta Historica et archaeologica», 26 (2005), pp. 621-658.

*Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997

COLLANTES DE TERÁN A., *Documentation pour l'étude de la fiscalité et des finances municipales de Séville au bas Moyen Age*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille)*. 1. *Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996, pp. 37-44

COLANTES DE TERÁN A., *La incidencia de la fiscalidad real en la hacienda municipal de Sevilla*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 145-156

COLLANTES DE TERÁN A., *Los estudios sobre las haciendas concejiles españolas en la Edad Media*, in «Anuario de estudios medievales», 22 (1992), pp. 323-340

COLON G., *Llibre del Consolat de Mar*, Barcelona 1981-1987

*Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV*, a cura di M. Tangheroni, Napoli 1989

CONDE R., *La Sardegna aragonese*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. Guidetti, II, *Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*, Milano 1988, pp. 251-278

CONDE R., ARAGÓ CABANAS A. M., *Castell de Càller. Cagliari catalano-aragonese*, Cagliari 1984

CONDE R., *Estudio tipológico de la documentación comercial y financiera medieval: Fuentes del Archivo de la Corona de Aragón*, Valencia 1981

CONTI E., *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento*, Roma 1984

CONTU M. R., *Bonaria roccaforte catalano-aragonese: quale natura giuridica?*, in «Quaderni Bolotanesi», XII, 12 (1986), pp. 139-148

CORTESE E., *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964

COSTANZA S., *Aspetti e problemi della fiscalità nel tardo impero romano : normativa imperiale, fonti pagane e fonti cristiane a confronto*, Caltanissetta 2005

COSTA Y PARETAS M. M., *Oficials de la Corona d' Aragó a Sardenya (segle XIV)*, in «Archivio Storico Sardo», XXIX (1964), pp. 323-377

COSTA Y PARETAS M. M., *Sobre uns presupostos per a l'administració de Sardenya (1338-1344)*, in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, 2, Barcelona 1965, pp. 395-415

CRABOT C., *Noblesse urbaine et féodalité: les citoyens catalano-aragonais feudataires en Sardaigne aragonaise (1324-1420)*, in «Anuario de Estudios Medievales», 32/2 (2003), pp. 809-844

D'ABADAL R., *Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya*, Barcelona 1972

D'AGOSTINO G., *Per una tipologia socio-storica delle città e dei centri urbani nei domini italiani della Corona d'Aragona (secoli XIV-XVII)*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó*, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, I, pp. 101-115

D'ARIENZO L., *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970

DA PASSANO M., *La legislazione*, in *I Catalani in Sardegna*, a cura di J. Carbonell, F. Manconi, Milano 1984, pp. 75-82

*Dal mondo antico all'età contemporanea. Studi in onore di Manlio Brigaglia offerti dal Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari*, Roma 2001

DAY J., *L'economia della Sardegna catalana*, in *I Catalani in Sardegna*, a cura di J. Carbonell, F. Manconi, Milano 1984, pp. 15-24

DAY J., *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV*, in *Storia d'Italia. X. La Sardegna medioevale e moderna*, a cura di J. Day, B. Anatra, L. Scaraffia, Torino 1984, pp. 3-187

DE LA RONCIÈRE, *Indirect taxes or "gabelle" at Florence in the fourteenth century: the evolution of tariffs and problems of collection*, in *Florentine studies. Politics and society in Renaissance Florence*, ed. N. Rubinstein, London 1968, pp. 140-192

DI TUCCI R., *Il libro verde della città di Cagliari*, Cagliari 1925

DI TUCCI R., *Istituzioni pubbliche di Sardegna durante il periodo aragonese*, I, *Le fonti*, Cagliari 1920

DI TUCCI R., *La condizione dei mercanti stranieri in Sardegna durante la dominazione aragonese*, in «Archivio Storico Sardo», VII (1911), fasc. 1-4, pp. 3-38

DI TUCCI R., Recensione a I. ORIOL ANGUERA DE SOJO, *El dret català a la illa de Sardenya*, Barcelona 1914, in «Archivio Storico Sardo», IX (1914), pp. 312-317

DOMINGO D., *Pergamins de privilegis de la ciutat de Balaguer*, Lleida 1997

*El govern de les ciutats catalanes*, , Barcelona 1985

*El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003

*El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca (Huesca), 20-25 septiembre 1993, Actas, I-V, Zaragoza 1996

ERA A., *L'autonomia del "Regnum Sardiniae" nell'epoca aragonese-spagnola*, in «Archivio Storico Sardo», XXV (1957), fasc. 1-2, pp. 209-226

ERA A., *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, in "Studi Sassaresi", XI (1933), pp. 1-71

ERA A., *Popolamento e ripopolamento dei territori conquistati in Sardegna dai Catalano-Aragonesi*, in «Studi Saresesi», serie seconda, vol. VI, n. 40 (1928), fasc. II, pp. 71-79

*Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999

*Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350)*. XXI Semana de Estudios medievales de Estella, 18-22 de julio 1994, Pamplona 1995

FABRICATORE IRACE P., SIMBULA P. F., *La caduta di S. Igia*, in *S. Igia capitale giudicale*. Contributi all'incontro di Studio «Storia, ambiente fisico e insediamenti umani nel territorio di S. Gilla», (Cagliari, 3-5 novembre 1983), Pisa, ETS 1986, pp. 243-248

FALCÓN PÉREZ M. I., *El sistema fiscal de los municipios aragoneses*, in *Colloqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 191-218

FALCÓN PÉREZ M. I., *Gobierno y poder municipal en las ciudades de Aragón en la Baja Edad Media*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, I, pp. 59-99

FASCETTI B., *Aspetti dell'influenza e del dominio pisani in Sardegna nel Medioevo. I. Legislazioni e funzionari in Sardegna*, in "Bollettino Storico Pisano", XVIII (1939), pp. 1-32

FASCETTI B., *Aspetti dell'influenza e del dominio pisani in Sardegna nel Medioevo. II. Condizioni economiche e sociali*, in "Bollettino Storico Pisano", XX (1941), pp. 1-72

FAVIER J., *Finance et fiscalité au Bas Moyen Age*, Paris 1971

FERRANTE C., *I Sindacati di Quartiere a Cagliari*, in «Studi Sardi», XXV (1978-1980), pp. 455-460

FERRANTE C., *La vita sociale nei castelli sardi nell'età aragonese (XIV-XV secolo)*, in «Archivio storico sardo. Rivista della Deputazione di Storia Patria della Sardegna», XXXVII (1992), pp. 125-144

FERRANTE C., MATTONE A., *I privilegi e le istituzioni municipali delle città sarde nell'età di Alfonso il Magnanimo*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume*, Atti del XVI Congresso internazionale di Storia della Corona d'Aragona, Napoli, 18-24 settembre 1997, Napoli, 2000, pp. 277-320

FERRANTE C., *Il porto di Cagliari nel commercio dei grani*, in *La terra il lavoro il grano. Daii Monti frumentari agli anni Duemila*, a cura di Manlio Brigaglia e Maria Grazia Cadoni, Banco di Sardegna, Sassari 2003, pp.75-85.

FERRANTE C., *L'istituzione del Bailo generale nel Regno di Sardegna (1391-1401)*, in XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, *Actas*, Tomo I, El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), Departamento de Educacion y Cultura, Zaragoza, 1996, pp. 96-109

FERRER I MALLOL M. T., *El patrimoni reial i la recuperació dels senyorijs jurisdiccionalis en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV*, in “Anuario de Estudios Medievales”, 7 (1970-1971), pp. 351-491

FERRO V., *El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*, Vic 1987

*Finanzas y fiscalidad municipal*. V Congreso de Estudios Medievales, León, 2-16 de octubre de 1995, León 1997

*Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999

FINKE H., *Acta Aragonensia*, I-III, Berlin und Leipzig 1908-1922

FIUMI E., *L'imposta diretta nei comuni medievali della Toscana*, in *Studi in onore di Armando Saponi*, Varese-Milano, Cisalpino 1957, pp. 327-353

FOIS B., *Società, struttura urbana, mercati e prodotti alimentari nella Cagliari aragonese*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 15 (1990), pp. 85-108

FONT RIUS J. M., *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval*, Barcelona 1985 [Ristampato in: FONT RIUS J. M., *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval*, Barcelona 1985, pp. 659-684]

FONT RIUS J. M., *Génesis y manifestaciones iniciales del régimen municipal en Cataluña*, in EAD., *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval*, Barcelona 1985, pp. 577-597

FONT RIUS J.M., *La administración financiera en los municipios catalanes medievales*, in *Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medieval). Homenaje a L.G. de Valdeavellano*, Madrid 1982, pp. 197-231 [Successivamente in: FONT RIUS J. M., *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval*, Barcelona 1985, pp. 611-637]

FONT RIUS J. M., *Orígenes del regimen municipal de Cataluña*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 16 (1945), pp. 389-529 [Ristampato in: FONT RIUS J. M., *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval*, Barcelona 1985, pp. 281-560]

FONT RIUS J. M., *Valencia y Barcelona en los orígenes de su régimen municipal* in EAD., *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval*, Barcelona 1985, pp. 639-651

*Funcionament de les finances locals al llarg de la història*. Actes de III Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya (Barcelona, 17-18 de novembre de 1995), Barcelona 1996

FURIÓ A., *Deuda pública e intereses privados. Finanzas y fiscalidad municipales en la Corona de Aragón*, in «Edad Media. Revista de Historia», 2 (1999), pp. 35-79

FURIÓ A., *Estructures fiscals, pressió tributaria i reproducció econòmica al País Valencià en la Baixa Edat Mitjana*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 495-526

FURIÓ A., *L'impôt direct dans les villes du royaume de Valence*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1999, pp. 169-199

GALOPPINI L., *I registri doganali del porto di Cagliari (1351-1429)*, in *Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni*, a cura di F. Cardini e M. L. Ceccarelli Lemut, I-II, Pisa 2007, I, pp. 399-406

GARCÍA DE VALDEAVELLANO L., *Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid 1968

GARCÍA FERNÁNDEZ E., *Génesis y desarrollo de la fiscalidad concejil en el País Vasco durante la Edad Media (1140-1550)*, in *La gènesi de la fiscalitat municipal: (segles XII-XIV)*, a cura di A. Furió, in «Revista d'Història Medieval», 7, València 1996, pp. 81-114

GARCÍA MARSILLA J. V., *La génesis de la fiscalidad municipal en la ciudad de Valencia (1238-1366)*, in *La gènesi de la fiscalitat municipal: (segles XII-XIV)*, a cura di A. Furió, in «Revista d'Història Medieval», 7, València 1996, pp. 149-170

GARCÍA MARSILLA J. V., *Vivir a crédito en la Valencia medieval*, Valencia 2002

GARCÍA MARSILLA J. V., SAÍZ J., *De la peita al censal. Finanzas municipales y clases dirigentes en la Valencia del siglo XIV y XV*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 307-334

*Genèse de l'Etat Moderne. Prélèvement et redistribution*, a cura di J. P. Genêt, M. LeMené, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique 1987

GESSA E., *La gabella del vino a Cagliari (secc. XIV-XVIII)*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. F. Simbula, I-II, Roma, Carocci 2000, I, pp. 229-243; anche in *Storia della vite e del vino in Sardegna*, a cura di M. L. Di Felice e A. Mattone, Roma-Bari, Laterza 2000, pp. 64-73

GESSA E., *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo*, in «Quaderni bolotanesi», XVIII (1992), pp. 301-317

GIANNINI M. C., *L'oro e la tiara: la costruzione dello spazio fiscale italiano della Santa Sede (1560-1620)*, Bologna, Il Mulino 2003

GINATEMPO M., *Le campagne senesi e il fisco alla fine del Medioevo*, Tesi di Dottorato, Università di Firenze a.a. 1989-1990



GINATEMPO M., *Le città italiane, XIV-XV secolo in Poderes publicos en la Europa Medieval. Principados, Reinos y Coronas*, Pamplona 1997, pp. 149-207

GINATEMPO M., *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000

GIORGIO V., *Villes, «imposicions», et privilèges royaux (1387-1405)*, in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp. 281-300

GIORGIONI MERCURIALI C., *La persistente vitalità del porto di Cagliari nel Trecento: un motivo di riflessione storiografica*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, Atti del 2° Convegno internazionale di studi geografico-storici (Sassari 2-4 ottobre 1981) Sassari 1983, pp. 109-117

GIORGIONI MERCURIALI C., *La zecca e la politica monetaria*, in M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, Napoli 1985, pp. 420-427

GONZALVO G., HERNANDO J., SABATÉ F., TURULL M., VERDÉS P., *Els llibres de privilegis de Tàrrrega*, Barcelona 1997

GROHMANN A., *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nei XIII secolo: la libra di Perugia del 1285*, Rome 1986

GUILLERÉ C., *Fiscalité et société à Gérone au XIVe siècle*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, p. 367-382

GUILLERÉ C., *Le contrôle du gouvernement urbain dans la Couronne d'Aragon (milieu XIIIe siècle-1479)*, in *XXIX Semana de Estudios Medievales, Estella, 2002*, Pampelune 2003, p. 353-407

GUILLERÉ C., *Le Llibre Verd, miroir des relations entre le prince et la cité, l'exemple de Gérone*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó*, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 411-420

GUILLERÉ C., *Les finances de la Couronne d'Aragon au debut du XIV siecle (1300-1310)*, in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp.487-507

GUILLERÉ C., *Les finances royales à la fin du règne d'Alfonso IV el Benigno (1335-1336)*, «Mélanges de la Casa de Velázquez», vol. 18/1, 1982, pp. 41-42

GUILLERÉ C., *Llibre Verde de la ciutat de Girona. 1144-1533*, Barcelona 2000

GUILLERÉ C., *Un exemple de fiscalité urbaine indirecte : les «imposicions» géronaises aux XIVe et XVe siècles*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1999, pp. 423-445

HERLIHY D., *Direct and indirect taxation in Tuscan urban finance, ca. 1200-1400* in *Finances et comptabilité urbaines du 13e au 16e siècles*, Bruxelles 1964, pp. 385-405

HERNANDO J., «*Quaestio disputata de licitudine contractus emptionis et venditionis censualia cum conditione revenditionis*». *Un tratado sobre la licitud del contrato de compra-venta de rentas vitalicia y redimibles. Bernat de Puigcercós, O.P. (siglo XIV)*, «*Acta Historica et Archaeologica Medievalia*», 10 (1898), pp. 9-87

HERNANDO J., *El contracte de venda de rendes perpètuas i vitalícies (censals morts i violaris) personalis i redimibles (amb carta de gràcia). El tractat d'autor anònim «Pulchrioris allegationes super contractibus censualium» (segle XIV). Edició i estudi del text*, «*Arxius de Textos Catalans Antics*», 11 (1992), pp. 137-153

HINOJOSA J., *Finanzas y fiscalidad de las ciudades valencianas*, in *Finanzas y fiscalidad municipal*. V Congreso de Estudios Medievales, León, 2-16 de octubre de 1995, León 1997, pp. 301-324

HINOJOSA MONTALVO J., BARRIO J. A., *Las sisas en la Gobernación de Orihuela durante la Baja Edad Media*, in «*Anuario de Estudios Medievales*», 22 (1992), pp. 535-579

*Historia de la Hacienda española (época antigua y medieval)*, Madrid 1982

*L'impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen XIIIe-XVe siècle*, a cura di D. Menjot, A. Rigaudière, M. Sánchez Martínez, Paris 2004

*La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*. Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona. Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990, I-V, Sassari-Cagliari 1993-1997

*La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille)*. 1. *Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996

*La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen)*. 2. *Les systèmes fiscaux*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1999

*La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen)*. 3. *Redistribution et utilisation des recettes fiscales*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez, Toulouse 2002

*La gènesi de la fiscalitat municipal: (segles XII-XIV)*, a cura di A. Furió, in «*Revista d'Història Medieval*», 7, València 1996

*La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. F. Simbula, I-II, Roma 2000

LADERO QUESADA M. Á., *De la «reconquista» à la fiscalité d'Etat dans la Couronne de Castille (1268-1368)*, in *Genèse de l'Etat Moderne. Prélèvement et redistribution*, a cura di J. P. Genêt, M. LeMené, Paris 1987, pp. 35-52

LADERO QUESADA M. Á., *Estructuras y políticas fiscales en Baja Edad Media*, in *Poteri economici e poteri politici secc. XIII-XVIII*. XXX Settimana di Studio dell'Istituto

Internazionale di Storia Economica «Francesco Datini» di Prato, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier 1999, pp. 369-410

LADERO QUESADA M. Á, *Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369)*, Madrid 1993

LADERO QUESADA M. Á, *La Corona de Castilla y la fiscalidad municipal en la Baja Edad Media*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 89-124

LALINDE ABADÍA J., *La «Carta de Logu» nella civiltà giuridica della Sardegna medievale*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari 2004, pp. 13-49

LALINDE ABADIA J., *La Corona de Aragón en el Mediterraneo Medieval (1229-1479)*, Zaragoza 1979

*Libro delle ordinanze dei Consellers della città di Cagliari (1346-1603)*. Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna. 5. Edizione di Francesco Manconi, Sassari, Fondazione Banco di Sardegna 2005

LIPPI S., *Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari e notizie delle carte conservate nei più notevoli archivi comunali, vescovili e capitolari della Sardegna*, Cagliari 1902

LIPPI S., *L'Archivio Comunale di Cagliari. Sezione Antica. Relazione al sindaco*, Cagliari 1897

LIVI C., *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese*, in "Archivio Storico Sardo", XXXIV, fasc. II (1984), pp. 23-130

LIVI C., *Sui prelievi delle pubbliche autorità e della Chiesa nella Sardegna giudicale (secc. XI-XIII)*, in "Quaderni bolotanesi", 32 (2006), pp. 129-144

LODDO CANEPA F., *Note sulle condizioni economiche e giuridiche degli abitanti di Cagliari dal secolo XI al XIX*, in «Studi Sardi», X-XI (1950-51), pp. 228-336

LÓPEZ BONET J. F., *La pràctica fiscal a la Mallorca de la Baixa Edat Mitjana (segles XIII-XVI)*, in «Randa», 29 (1991), pp. 13-35

LUZZATO G., *Il debito pubblico della repubblica di Venezia dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV*, Milano-Varese 1953

MANCA C., *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano 1966

MANCA C., *Fonti e orientamenti per la storia economica della Sardegna aragonese*, Padova 1967

MANCA C., *Il libro dei conti di Miquel Ça Rovira*, Padova 1969

- MASALA F., *Il quartiere e la sua storia*, in *Cagliari. Quartieri storici*. Villanova, pp. 23-106
- MASALA F., *Le vicende storico-urbanistiche del quartiere*, in *Cagliari. Quartieri storici*. Stampace, Cagliari 1995, pp. 23-82
- MATTONE A., *Le radici dell'autonomia. Civiltà locale e istituzioni dal Medioevo allo Statuto speciale*, in *La Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, I-III, Cagliari 1982-1988, II (1982)/*L'autonomia regionale*, pp. 5-36
- MELONI G., *Documenti demografici ed economici sulla Sardegna catalana (1350)*, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari", IV (LXI) (1982), pp. 13-67
- MELONI G., SIMBULA P. F., *Demografia e fiscalità nei territori regi del regno di Sardegna al principio del XV secolo*, in *El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca (Huesca), 20-25 septiembre 1993, Actas, Zaragoza 1996, tomo I, vol. 3°, pp. 155-188
- MELONI M. G., *Gli statuti cittadini della Sardegna medioevale. Fonti e bibliografia*, in "Archivio Sardo", n. s., 2 (2001), pp. 225-238
- MENJOT D., *Fiscalidad y sociedad. Los murcianos y el impuesto en la Baja Edad Media*, Murcia 1996
- MENJOT D., *Les sources fiscales de Murcie: apports et limites d'une documentation normative et comptable*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille)*. 1. *Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996, pp. 67-77
- MENJOT D., *Les villes castillanes et la fiscalité royale: le cas de Murcie sous les Trastamare (1369-1474)*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 125-144
- MENJOT D., COLLANTES DE TERÁN A., *Hacienda y fiscalidad concejiles en la Corona de Castilla en la Edad Media*, in «Historia. Instituciones. Documentos», 23, Sevilla 1996, pp. 213-254
- MENJOT D., COLLANTES DE TERÁN A., *La génesis de la fiscalidad municipal en Castilla: primeros enfoques*, in *La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)*, a cura di A. Furió, in «Revista d'Història Medieval», 7, València 1996, pp. 53-80
- MIRA A. J., *Administrar los drets al senyor rey pertanyents. La gestión de la fiscalidad real en el País Valenciano en la Baja Edad Media*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 527-554
- MIRA A. J., *Entre la renta y el impuesto*, València 2005
- MIRA A. J., *Fiscalidad real y finanzas municipales. Las baïlias del sur del País Valenciano a finales de la Edad Media (1378-1530)*, València 1994

MIRA A. J., VICIANO P., *La construcció d'un sistema fiscal: municipis i impost al País Valencià (segles XIII-XIV)*, in *La gènesi de la fiscalitat municipal: (segles XII-XIV)*, a cura di A. Furió, in «Revista d'Història Medieval», 7, València 1996, pp. 135-148

MORELLÓ BAGET J., *El règim municipal de Valls segons unes ordinacions del 1369*, in «Historia et Documenta», 1 (1994), pp. 11-39

MORELLÓ BAGET J., *El sistema fiscal dels municipis catalans: l'exemple del Camp de Tarragona*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 279-305

MORELLÓ BAGET J., *Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona: Reus i Valls, segles XIV-XV*, Barcelona 2001

MORELLÓ BAGET J., *Fiscalitat i finances de dues viles del Camp de Tarragona : Reus i Valls durant els segles XIV i XV*, Barcelona 1998

MORELLÓ BAGET J., *La crisi financera en una vila del Camp de Tarragona: Valls a principis del segle XV*, in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp. 219-254

MORELLÓ BAGET J., *La incidència de la fiscalitat municipal sobre la noblesa de baix rang: l'exemple de Valls (s. XIV-XV)*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 613-628

MORELLÓ BAGET J., *La perception de l'impôt sur le revenu en Catalogne: «redelmes», «onzes» et similaires*, in D. Menjot y M. Sánchez, *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen)*. 2. *Les systèmes fiscaux*, Toulouse 1999

MORELLÓ BAGET J., *La problemàtica d'un impost a finals del segle XIV: la imposició de l'onze a Valls el 1394*, in «Miscel·lània de Textos Medievals», 8 (1996), pp. 249-282

MORELLÓ BAGET J., *Les finances municipals a Reus segons un llibre de clavaría de 1359*, in *Funcionament de les finances locals al llarg de la història*. Actes de III Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya (Barcelona, 17-18 de novembre de 1995), Barcelona 1996, pp. 171-183

MORELLÓ BAGET J., *Les tècniques de repartició fiscal en una vila del Camp de Tarragona: Reus en el període 1462-1480*, in *El poder real en la Corona de Aragó (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragó, Jaca (Huesca), 20-25 septiembre 1993, Actas, I-V, Zaragoza 1996, tomo I, vol. 5º, pp. 191-202

MORELLÓ BAGET J., *Mallorca i la seva dependència financera del Principat (segles XIV-XV): Estudi dels censalistas catalans*, in «Anuario de Estudios Medievales», 33/1, Barcelona 2003, pp. 119-170

MORELLÓ BAGET J., *Notes sobre el funcionament de la fiscalitat directa a la Baixa Edat Mitjana*, in «Butlletí de la Societat catalana d'Estudis Històrics», 6 (1995), pp. 61-80

MORELLÓ BAGET J., *Sources fiscales et financières des municipalités catalanes (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles): le cas du «Camp de Tarragona»*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille)*. 1. *Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996, pp. 79-91

MORELLÓ BAGET J., *Vers l'obtenció d'una franquesa fiscal: el rescat del bovatge al Camp de Tarragona (1347)*, in «*Historia et Documenta*», 4, Valls 1997, pp. 39-74

MORRO VENY G., *Govern municipal i fiscalitat a Mallorca (1400-1410)*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 629-646

MUÑOZ Y ROMERO, *Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*, Madrid 1847 (riedito: Madrid 1978)

MUTGÉ VIVES J., *Els membres del govern municipal de Barcelona entre 1328 i 1339*, in «*Acta Historica et archaeologica*», 26 (2005), pp. 379-401.

MUTGÉ VIVES J., *La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336)*, Madrid-Barcelona, 1987

NARBONA VIZCAÍNO R., *Finanzas municipales y patriciado urbano. Valencia a finales del Trecentos*, in «*Anuario de Estudios Medievales*», 22 (1992), pp. 488-496

OLIVA A. M., «*Rahó es que la Magestat vostra sapia*». *La Memoria del sindaco di Cagliari Andrea Sunyer al sovrano*, in «*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*», 105 (2003), pp. 335-386

OLIVA A. M., SCHENA O., *Potere regio ed autonomie cittadine nei Parlamenti sardi del XV secolo*, in *Autonomía municipal en el mundo mediterráneo. Historia y perspectivas*, a cura di R. Ferrero Micó, Valencia 2002, 5, pp. 133-166

OLLA REPETTO G., *Gli ufficiali regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, Cagliari 1969 [Ora in OLLA REPETTO G., *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV-XV*, Cagliari 2005 pp. 13-40]

OLLA REPETTO G., *L'amministrazione regia*, in *I Catalani in Sardegna*, Cinisello Balsamo 1984 [Ora in OLLA REPETTO G., *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV-XV*, Cagliari 2005, pp. 121-132]

OLLA REPETTO G., *L'istituto del procurator regius regni Sardiniae sotto Alfonso il Magnanimo*, in «*Medioevo. Saggi e Rassegne*», 2 (1976), pp. 96-108 [Ora in OLLA REPETTO G., *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV-XV*, Cagliari 2005, pp. 107-120]

OLLA REPETTO G., *L'ordinamento costituzionale-amministrativo della Sardegna alla fine del '300*, in *Il mondo della Carta de Logu*, a cura di G. Todde et al., Cagliari 1979, pp. 111-174 [Ora in OLLA REPETTO G., *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV-XV*, Cagliari 2005, pp. 183-248]

OLLA REPETTO G., *La storiografia sugli ufficiali regi della Sardegna catalano-aragonese e la nascita dell'istituto del Governatore nella Corona d'Aragona*, in "Archivio Storico Sardo", XXXVI (1989), pp. 105-127 [Ora con diverso titolo in OLLA REPETTO G., *La nascita nella Sardegna aragonese dell'istituto del governatore generale e la sua successiva diffusione nei Regna della Corona. La storiografia sugli ufficiali regi della Sardegna catalano-aragonese*, in Ead., *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV-XV*, Cagliari 2005, pp. 183-248]

OLLA REPETTO G., *Saggio di fonti dell' "Archivo de la Corona de Aragón" di Barcellona relative alla Sardegna aragonese (1323-1479)*, Roma 1975

OLLA REPETTO G., *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV-XV*, Cagliari 2005

ORIOU ANGUERA DE SOJO I., *El dret català a la illa de Sardenya*, Barcelona 1914

ORTÍ GOST P., *El Consell de Cent durant l'edat mitjana*, Barcelona, in «Quaderns d'Història», 4 (2001), pag. 21-48

ORTÍ GOST P., *El forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-1345)*, in "Anuario de Estudios Medievales", 22 (1992), pp. 425-442

ORTÍ GOST P., *Fiscalités et finances publiques dans les territoires de la Couronne d'Aragon*, in *L'impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen XIIIe-XVe siècle*, a cura di D. Menjot, A. Rigaudière, M. Sánchez Martínez, Paris 2004, pag. 565-580

ORTÍ GOST P., *La construcció del sistema fiscal municipal a Barcelona, segles XIII XIV*, in «Barcelona. Quaderns d'Història», 2/3 (1996), pp. 17-34

ORTÍ GOST P., *La primera articulació del estado feudal en Catalunya a través de un impuesto: el bovaje (ss. XII-XII)*, in «Hispania», 209 (2001), pp. 967-998

ORTÍ GOST P., *La estructura del gasto municipal en Barcelona (1360) y Sant Feliu de Guíxols (1361-1362)*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 3. Redistribution et utilisation des recettes fiscales*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez, Toulouse 2002, pag. 127-136

ORTÍ GOST P., *Les "imposicions" municipales catalanes au XIVe siècle*, in D. Menjot, M. Sánchez, *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux*, Toulouse 1999, pp. 399-422

ORTÍ GOST P., *Les premières sources fiscales de la municipalité de Barcelone (1300-1350)*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille) 1. Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996, pp. 91-99

ORTÍ GOST P., *Renda i fiscalitat en un ciutat medieval: Barcelona (segles XII-XIV)*, Barcelona 2000

ORTÍ GOST P., SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Corts, Parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384)*, Barcelona 1997

ORTÍ GOST P., SÁNCHEZ M., TURULL M., *La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña*, in «Revista d'Història Medieval», 7, Valencia 1996, pp. 115-134

PALOU SANTANDREU J., *Los ejecutores de la Universidad de Ciutat e Regne de Mallorca: la persecución del fraude (siglos XIV-XV). De la dependencia política al sometimiento fiscal*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 695-706

PASSOLA I PALMADA J. M., *Introducció del censal i del violari en el Vic medieval*, in «Ausa», 117, Vic 1986, pp. 113-123

*Pere el Cerimoniós i la seva època*, Barcelona 1990

PETRUCCI S., *Aspetti della distribuzione commerciale in Sardegna: secoli XII-XIV*, in *Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*. Atti del I° convegno nazionale di storia del commercio in Italia (Reggio E.-Modena 6-9 giugno 1984), Bologna 1986, pp. 623-635

PETRUCCI S., *Forestieri a Castello di Castro in periodo pisano*, in *Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV*, a cura di M. Tangheroni, Napoli, Liguori 1989, pp. 219-259

PETRUCCI S., *Tra S. Igia e Castel di Castro di Cagliari: politica, società, insediamenti pisani nella metà del XIII secolo*, in *S. Igia capitale giudicale*. Contributi all'incontro di Studio «Storia, ambiente fisico e insediamenti umani nel territorio di S. Gilla», (Cagliari, 3-5 novembre 1983), Pisa 1986, pp. 235-242

PETRUCCI S., *Un progetto di Alfonso il Benigno per Cagliari (1332)*, in *Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni*, a cura di F. Cardini e M. L. Ceccarelli Lemut, I-II, Pisa 2007, II, pp. 553-568

PEZZOLO L., *Dal prestito all'imposta*, in *Storia di Venezia*, V, *Il Rinascimento: società ed economia*, Roma 1997, pp. 703-751

PEZZOLO L., *Fiscalità e congiuntura in città e nel territorio in Storia economica e sociale di Bergamo. Il tempo della Serenissima*, a cura di M. Cattini, A. De Maddalena, M. A. Romani, Bergamo 2000, pp. 217-235

PEZZOLO L., *Il fisco dei veneziani. Finanza pubblica ed economia tra XV e XVII secolo* Verona 2003



- PEZZOLO L., *L'oro dello Stato : società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Venezia 1990
- PICINELLI G., *Cenni storici sui privilegi e sulle prerogative della città e dei consiglieri di Cagliari nel secolo XIV*, Cagliari 1903
- PICINELLI MAURY G., *Il libro Verde della città di Cagliari*, in «Archivio Storico Sardo», VIII (1912), pp. 101-144
- PILLITO I., *Istruzioni date dal re Pietro IV d'Aragona al riformatore dell'isola di Sardegna D. Raimondo de-Boyl nel 1338*, Cagliari 1863
- PINILLA PÉREZ DE TUDELA R., *Un caleidoscopio para la investigación: bibliografía y bases de datos*, in «Archivio Sardo», 2 (2001), pp. 207-224
- PINNA M., *Il magistrato civico di Cagliari*, Cagliari, Società Topogr. Sarda 1914 [pubblicato anche in «Archivio Storico Sardo», IX (1914), pp. 175-278]
- PINNA M., *Indice dei documenti cagliaritari del R. Archivio di Stato*, Cagliari 1903
- PINNA M., *Le Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari del Secolo XIV*, in «Archivio Storico Sardo», XVII (1929), pp. 1-272
- PINTO G., *Il libro del biadaio. Carestie e Annona a Firenze dalla metà del Duecento al 1348*, Firenze 1978
- PINTO G., *Vino e fisco nelle città italiane dell'età comunale (secc. XIII-XIV)*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. F. Simbula, I-II, Roma 2000, I, pp. 167-177
- PINTUS R., *I primi cento anni di dominazione aragonese nell'isola*, in «Archivio Storico Sardo», VII (1981), pp. 50-84
- PITZORNO B., *Le leggi spagnuole nel Regno di Sardegna*, Sassari 1919
- PLAISANT M. L., *Lo sviluppo del quartiere dall'insediamento medioevale al secolo XVIII*, in *Cagliari. Quartieri storici. Marina*, Cagliari 1989, pp. 27-30
- POMINI R., *La «causa impositionis» nello svolgimento storico della dottrina finanziaria*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1951
- PORRAS ARBOLEDAS P. A., *La Época Medieval: Administración y Gobierno*, Madrid 2003
- PORRAS ARBOLEDAS P. A., *Las Ordenanzas municipales. Algunas propuestas para su estudio y un ejemplo*, in «Espacio, Tiempo y Forma», Serie III, Historia Medieval, VII, 1994, pp. 49-64
- PRINCIPE I., *Cagliari*, Roma-Bari 1981

PUTZULU E., *Cagliari catalana: strutture e mutamenti sociali*, in *IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Napoli, 11-15 aprile 1973)*, I-III, Napoli 1982, vol. 2, pp. 313-325

PUTZULU E., *Carte reali aragonesi e spagnole dell'Archivio comunale di Cagliari (1358-1719)*, in «Archivio Storico Sardo», XXVI (1959), pp. 1-159

PUTZULU E., *Il problema delle origini del Castellum Castris de Kallari*, in «Archivio Storico Sardo», XXX (1976), pp. 91-144

PUTZULU E., *La prima introduzione del municipio di tipo barcellonese in Sardegna. Lo statuto del Castello di Bonaria*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova 1963, pp. 321-336

*Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni*, a cura di F. Cardini e M. L. Ceccarelli Lemut, I-II, Pisa, Pacini editore 2007

QUÍLEZ BURILLO S., *Fiscalidad y autonomía municipal: enfrentamiento entre la villa de Daroca y la monarquía*, in «Aragón en la Edad Media», III (1980), pp. 95-145

RIERA MELIS A., *La Corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer tercio del siglo XIV*, Madrid-Barcelona 1986

RIGAUDIÈRE A., *Comptabilité municipale et fiscalité: l'exemple du livre de comptes des consuls de Saint-Flour pour l'année 1437-1438*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille) 1. Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996, pp. 101-129

RIGAUDIÈRE A., *Gouverner la ville au Moyen Age*, Paris 1993

ROUSTIT Y., *La consolidación de la deuda pública à Barcelona au milieu du XIVe siècle*, in «Estudios de Historia Moderna», IV (1954), pp. 15-156

RUIZ DOMÉNEC J. M., *Introducción al estudio del crédito en la ciudad de Barcelona durante los siglos XI y XII*, in «Miscellania barcinonensia», XLII (1975), pp. 17-53

S. *Igia capitale giudicale*. Contributi all'incontro di Studio «Storia, ambiente fisico e insediamenti umani nel territorio di S. Gilla», (Cagliari, 3-5 novembre 1983), Pisa 1986

SABATÉ F., *L'augment de l'exigència fiscal en els municipis catalans al segle XIV : elements de pressió i de resposta*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 423-466

SABATÉ F., *La insolvència municipal a la segona meitat del segle XIV*, in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp. 255-280

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Contributi finanziari di città e ville della Catalogna alla conquista del Regno di Sardegna e Corsica (1321-1326)*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», XX (1995), pp. 317-352

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., «Corts», «Parlaments» y fiscalidad en Cataluña: las «profertes» para las guerras mediterráneas (1350-1356), in *El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca (Huesca), 20-25 septiembre 1993, Actas, I-V, Zaragoza 1996, tomo I, vol. 4º, pp. 251-272

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Después de Aidu de Turdu (1347): las repercusiones de los sucesos de Cerdeña en el patrimonio real*, in *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*. Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona. Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990, I-V, Sassari-Cagliari 1993-1997, vol. I, tomo II, Sassari 1995, pp. 789-809

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Deuda pública, monarquía y ciudades en los países de la Corona de Aragón (siglos XIV y XV)*, in *Id.*, *Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV. Estudios sobre fiscalidad y finanzas reales y urbanas*, Barcelona 2003, pp. 523-562

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *El naixement de la fiscalitat d'Estat a Catalunya (segles XIII-XIV)*, Girona-Vic 1995

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *El realengo catalán en la financiación de la campaña a Cerdeña de 1356*, in «Acta Historica et archaeologica», 26 (2005), pp. 493-513

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *El sistema fiscal de los municipios catalanes y valencianos del dominio real en la baja Edad Media*, in *Id.*, *Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV. Estudios sobre fiscalidad y finanzas reales y urbanas*, Barcelona 2003, pp. 427-460

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Fiscalidad pontificia y finanzas reales en Cataluña a mediados del siglo XIV: las décimas de 1349, 1351 y 1354*, in «Estudis Castellonencs», 6 (1994-1995), pp. 1277-1296

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Fiscalidad y finanzas de una villa señorial catalana: Castelló d'Empuries, 1381-1382*, in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp. 301-362

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Fiscalidad y finanzas municipales en las ciudades y villas reales de Cataluña*, in *Finanzas y fiscalidad municipal*. V Congreso de Estudios Medievales, León, 2-16 de octubre de 1995, León 1997, pp. 207-238

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Fiscalité royale et fiscalité municipale en Catalogne (XIV<sup>e</sup> siècle)*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille)*. 1. *Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996, pp. 135-146

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *La evolución de la fiscalidad regia en los países de la Corona de Aragón (c. 1280-1356)*, in *Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350)*. XXI Semana de Estudios medievales de Estella, 18-22 de julio 1994, Pamplona 1995, pp. 393-428

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *La fiscalidad catalanoaragonesa y las aljamas de judíos en la época de Alfonso IV (1327-1336): los subsidios extraordinarios*, in «Acta Historica et Archaeologica Medievalia», III (1982), pp. 93-141

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *La fiscalidad real en Cataluña (Siglo XIV)*, in “Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 341-376

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV. Estudios sobre fiscalidad y finanzas reales y urbanas*, Barcelona 2003

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., “*Quèstia*” y subsidios en Catalunya durante el primer tercio del siglo XIV: el subsidio para la cruzada granadina (1329-1334), in «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», XVI, Barcelona 1977, pp. 10-53

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Sobre la fiscalidad real en el reino de Aragón durante el primer tercio del siglo XIV*, in «Revista de Historia Jerónimo Zurita», 67-68 (1994), pp. 7-41

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., *Una aproximación a la estructura del dominio real en Cataluña a mediados del siglo XV*, in *Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp. 381-453

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., ORTÍ GOST P., *Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384)*, in «Textos jurídics catalans. Lleis i costums», II/4, Barcelona 1997, pp. 107-170

SÁNCHEZ MARTÍNEZ M., ORTÍ GOST P., *La Corona en la génesis del sistema fiscal municipal en Catalunya (1300-1360)*, in *Col·loqui “Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana”*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 233-278

SARRIÓ GUALDA J., *La regalía de crear ciudades y villas. (La doctrina jurídica catalana en la Edad Moderna)*, in *El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 837-844

SCARLATA M., *Carte Reali Diplomatiche di Giacomo II d’Aragona (1297-1327), riguardanti l’Italia*, Palermo 1993

SCORDIA L., “*Le roi doit vivre du sien*”. *La théorie de l’impôt en France (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup>)*, Paris 2005

SEgni PULVIRENTI F., SPIGA G., *Castell de Bonaire e la politica edilizia di Alfonso il Benigno*, in *El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca (Huesca), 20-25 septiembre 1993, Actas, I-V, Zaragoza 1996, tomo I, vol. 5<sup>o</sup>, pp. 475-489

SEgni PULVIRENTI F., SPIGA G., *Castellum Castri de Kallari in una cronaca di Corrado Lanza di Castromaynardo*, in *El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 845-860

SEgni PULVIRENTI F., SPIGA G., *Fortificazioni giudicali e regnicole in Sardegna fra Tre e Quattrocento*, in *La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*. Atti del XIV Congresso di

Storia della Corona d'Aragona. Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990, I-V, Sassari-Cagliari 1993-1997, vol. II, tomo II, Sassari 1993, pp. 811-864

SEgni PULVIRENTI F., SPIGA G., *Fortificazioni regie nella Sardegna catalano-aragonese*, in *La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo*. Atti del VI congresso (III internazionale) dell'Associazione Italiana di studi Catalani, Cagliari 11-15 ottobre 1995, I-II, Cagliari 1998, I, pp. 426-446

SESMA J. A., *Fiscalidad y poder. La fiscalidad centralizada como instrumento de poder en la Corona de Aragón (siglo XIV)*, in «Espacio, Tiempo y Forma», sèrie III, vol. I, Madrid 1988, pp. 447-463

SESMA J. A., *Las transformacions de la fiscalidad real en la Baja Edad Media*, in *El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Jaca, 1993), tomo I, vol. 4, Zaragoza 1996, pp. 233-291

SIMBULA P. F., *Gli Statuti del Porto di Cagliari (secoli XIV-XVI)*, Cagliari 2000

SIMBULA P. F., *Il porto di Cagliari nel Medioevo: topografia e strutture portuali*, in *Dal mondo antico all'età contemporanea. Studi in onore di Manlio Brigaglia offerti dal Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari*, Roma, Carocci 2001, pp. 287-307

SIMBULA P. F., *Il sale e le saline sarde nel tardo Medioevo*, in *Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni*, a cura di F. Cardini e M. L. Ceccarelli Lemut, I-II, Pisa 2007, II, pp. 735-750

SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1917, riedizione a cura di M. E. Cadeddu, Nuoro 2001

SORGIA G., *Le città regie*, in *I Catalani in Sardegna*, a cura di J. Carbonell, F. Manconi, Milano 1984, pp. 51-58

SORGIA G., TODDE G., *Cagliari: 6 secoli di amministrazione cittadina*, Cagliari 1981

SPIGA G., SEgni PULVIRENTI F., *Castell de Bonaire prima capitale del Regnum Sardiniae et Corsicae*, in *La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo*. Atti del VI congresso (III internazionale) dell'Associazione Italiana di studi Catalani, Cagliari 11-15 ottobre 1995, I-II, Cagliari 1998, I, pp. 419-425

STANGANELLI A., *L'identità delle isole attraverso le identità delle città. Cagliari nel rapporto Regno sardo-Corona d'Aragona*, in «Cooperazione Mediterranea», n. 1-2 (gennaio-agosto 2003), anno XV, pp. 161-173

TANGHERONI M., *Aspetti del commercio dei cereali nei paesi della Corona d'Aragona. 1. La Sardegna*, Pisa 1981

TANGHERONI M., *Di alcuni ritrovati capitoli della "Carta de Logu" Cagliaritano: prima notizia*, in «Archivio Storico Sardo», XXXV (1986), pp. 35-50

TANGHERONI M., *Il “Regnum Sardiniae et Corsicae” nell’espansione mediterranea della Corona d’Aragona. Aspetti economici*, in *La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*. Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona. Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990, I-V, Sassari-Cagliari 1993-1997, vol. I, Sassari 1993, pp. 49-88

TANGHERONI M., *La «Carta de Logu» del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli*, in *La Carta de Logu d’Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari 2004, pp. 204-236

TANGHERONI M., *La Carta de Logu del regno giudicale di Calari. Prima trascrizione*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 19 (1994), pp. 29-37

TANGHERONI M., *Sardegna Mediterranea*, Roma 1983

TANGHERONI M., *Su un memoriale di Pietro il Cerimonioso relativo alla riforma della Sardegna (1338)*, in “Studi Sardi”, XX (1966-1967), pp. 299-307

TASCA C., *Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo. Società, cultura, istituzioni*, Cagliari 1992

*The rise of the fiscal State in Europe, c. 1200-1815*, ed. R. Bonney, Oxford 1999

TODDE G., *Castel de Bonayre: il primo insediamento catalano-aragonese in Sardegna*, in *La società mediterranea all’epoca del Vespro*. Atti dell’XI Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 1982), I-IV, Palermo 1984, IV, pp. 335-346

TORE G., *Oligarchie, consigli civici e autoritarismo regio nella Sardegna spagnola*, in *Autonomía municipal en el mundo mediterráneo. Historia y perspectivas*, a cura di R. Ferrero Micó, Valencia 2002, 5, pp. 189-210

TORRAS I SERRA M., *El deute públic a la ciutat de Manresa a la Baixa Edat Mitjana*, in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp. 155-184

TORRAS I SERRA M., *El llibre Verd de Manresa (1218-1902)*, Barcelone 1996

TORRÓ J., *Colonització i rendafeudal. L’origen de la peita al regne de València*, in *Col·loqui “Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana”*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 467-494

TURULL M., *Acerca de las imbricaciones entre fiscalidad real y fiscalidad municipal en Cataluña durante la Baja Edad Media*, in *El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI)*. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Jaca, 1993), tomo I, vol. 4, Zaragoza 1996, pp. 273-293

TURULL M., *Arca communis: dret, municipi i fiscalitat (D’una petició de privilegi fiscal al s. XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)*, in «Initium. Revista catalana d’història del dret», 1 (1996), pp. 581-610

TURULL M., *El naixement de la fiscalitat municipal a Lleida (1149-1289)*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 219-232

TURULL M., *Fiscalitat a l'època medieval*, in *Funcionament de les finances locals al llarg de la història*. Actes de III Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya (Barcelona, 17-18 de novembre de 1995), Barcelona 1996, pp. 23-55

TURULL M., *La Hacienda municipal y la tributación directa en Cataluña durante la Edad Media. Planteamiento general*, in «Revista de Hacienda Autonómica y Local», XXII (1992), pp. 9-80

TURULL M., *La configuració jurídica del municipi baixmedieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182 i 1480*, Barcelona 1990

TURULL M., *Sobre la potestad tributaria del conde de Barcelona (siglos XII-XV)*, in «Initium. Revista catalana d'història del dret», 5 (2000), pp. 589-623

TURULL M., *Sources normatives du droit municipal et fiscalité en Catalogne (XIIIe-XIVe)*, in D. Menjot, M. Sánchez Martínez, *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille) 1. Étude des sources*, Toulouse 1996, pp. 147-161

TURULL M., GARRABOU M., HERNANDO J., LLOBET J., *Llibre de privilegis de Cervera (1182-1456)*, Barcelona 1991

TURULL M., RIBALTA HARO J., *Alguns aspectes del règim municipal de Tàrrrega i Cervera al segle XIV*, Tàrrrega 1987

TURULL M., RIBALTA J., *De voluntate universitatis. La formació i expressió de la voluntat del municipi (Tàrrrega, 1214-1520)*, in «Anuario de Estudios Medievales», 21 (1991), pp. 143-231

TURULL M., VERDÉS PIJUAN P., *Sobre la hisenda municipal a «Constitucions y altres drets de Catalunya» (1704)*, in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999 pp. 121-154

UDINA MARTORELL F., *Fuentes documentales del Archivo del Real Patrimonio (Maestre Racional) relativeas a Cerdeña*, in «Archivio Storico Sardo», XXVIII (1961), pp. 243-254

URBAN M. B., *Cagliari aragonese. Topografia e insediamento*, Cagliari 2000

URBAN M. B., *Da Bonaria a Castel di Cagliari: programma politico e scelte urbanistiche nel primo periodo del Regno di Sardegna Catalano-Aragonese*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 22 (1997), pp. 93-148

URBAN M. B., *L'istituto del veguer e l'amministrazione della città di Cagliari. Alcune note preliminari*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000,

Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 1023-1044 [Anche in «Cooperazione Mediterranea», n. 1-2 (gennaio-agosto 2003), anno XV, pp. 242-268]

URBAN M. B., *Nuovi elementi di storia urbana nel Regno di Sardegna: dalla fondazione di Bonaria al popolamento catalano di Castel di Cagliari*, in «Anuario de estudios medievales», 27/2 (1997), pp. 819-859

URGELL HERNÁNDEZ R., *La gestió fiscal municipal a Mallorca durant el primer terç del segle XV*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona-Lleida, 7-12 de setembre del 2000, Actes, I-III, Barcelona 2003, III, pp. 1045-1054

VENTALLÓ J., *Llibre de privilegis concedits a la vila de Tarrassa*, Terrassa 1898

VERDÉS PIJUAN P., *A propòsit del «Privilegi General» per racptar impositcions atorgat per Pere el Cerimoniós (1363)*, «Miscel.lània de Textos Medievales», 8 (1996), pp. 231-248

VERDÉS PIJUAN P., «*Administrar les pecúnies e béns de la Universitat*». *La política fiscal i les estratègies financeres d'un municipi català a la Baixa Edat Mitjana (Cervera, 1387-1516)*, in «Butletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics», 15 (2004), pp. 181-191

VERDÉS PIJUAN P., *La consolidació del sistema fiscal i financer a mitjan s. XIV: el cas de Cervera*, in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 1999, pp. 185-218

VERDÉS PIJUAN P., *Les impositcions a Cervera durant la segona meitat del segle XIV*, in *Col·loqui "Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana"*, a cura di M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 383-422

VERDÉS PIJUAN P., *Les sources fiscales et financières des municipalités catalanes aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles. Le cas de Cervera*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille). 1. Étude des sources*, a cura di D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1996, pp. 163-174

VERDÉS PIJUAN P., *Sobre la regalia d'establir impositcions i barres a Catllunya : la convinença de Sant Joan Despi (1370)*, in «Initium. Revista catalana d'història del dret», 10 (2005), pp. 545-578

VICIANO P., *Fiscalitat local i deute públic al País Valencià. L'administració de la villa de Borriana a mitjan segle XV*, «Anuario de Estudios Medievales», 22 (1992), pp. 513-533

VICIANO P., *Ingrès i despesa d'una vila valeciana del Quatrecentes. Les finances municipals de Castelló de la Plana (1426-1427)*, in «Boletín de la sociedad castellonense de Cultura», 66 (1990), pp. 635-664

VICIANO P., *Poder municipal i grup dirigent local al País Valencià. La villa de Castelló de la Plana (1375-1500)*, Tesi doctoral inédita, València 1994

VIGO G., *Fisco e società nella Lombardia del Cinquecento*, Bologna 1979



VIOLANTE C., *Economia, società, istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche*, Bari 1980

VIOLANTE C., *Imposte dirette e debito pubblico nel basso medioevo*, in *L'impôt dans le cadre de la ville et de l'État*, Bruxelles, Pro Civitate 1965, pp. 45-194; ora in ID., *Economia, società, istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche*, Bari 1980, pp. 101-169

VIOLANTE C., *Le origini del debito pubblico e lo sviluppocostituzionale del Comune*, in ID., *Economia, società, istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche*, Bari 1980, pp. 67-100